GINO ARIAS

I TRATTATI COMMERCIALI

DELLA

REPUBBLICA FIORENTINA

OPERA VINCITRICE DEL PREMIO DELLA FONDAZIONE VILLARI
PEL TRIENNIO 1901-1903
E DEL PREMIO VITTORIO EMANUELE II PER L'ANNO 1900.

Volume I.

(SECOLO XIII).

FIRENZE
SUCCESSORI LE MONNIER

1901.

GINO ARIAS

I TRATTATI COMMERCIALI

DELLA

REPUBBLICA FIORENTINA

OPERA VINCITRICE DEL PREMIO DELLA FONDAZIONE VILLARI
PEL TRIENNIO 1901-1903
E DEL PREMIO VITTORIO EMANUELE II PER L'ANNO 1900.

Volume I.

(SECOLO XIII).

FIRENZE
SUCCESSORI LE MONNIER

1901.

AI MIEI GENITORI

Nell'atto di separarmi da questo libro, mi è caro manifestare la mia profonda gratitudine verso i Maestri, per la cui opera sapiente ed amorosa ora mi è dato raccogliere un qualche frutto del mio lavoro.

Riconoscenza speciale debbo al prof. DEL VECCHIO, *che, per l'affettuosa benevolenza onde mi onora, quasi considero come un secondo padre, ai professori* GAUDENZI *e* CALISSE, *dai quali appresi il metodo scientifico d'indagine storica, al prof.* COSTA *(che fraternamente mi segue e m'incoraggia nel mio modesto cammino di studioso) ai professori* BRINI, ROSSI *e agli altri tutti della facoltà giuridica dell'Università Bolognese.*

Firenze, 15 Giugno 1901.

GINO ARIAS.

PREFAZIONE

La commissione giudicatrice del concorso al premio della Fondazione Villari, pel triennio 1901-1903, intorno al presente lavoro ed all'altro: **Le istituzioni giuridiche medievali nella Divina Commedia,** *pronunziava il seguente giudizio:*

« Primeggia su tutti il sig. Gino Arias, « che compiè con molto onore gli studî giuridici « nella R. Università di Bologna e, per tacere « di alcune sue pubblicazioni, che sono un utile « sussidio alla trattazione di alcuni punti storici, « ha inviato al concorso due importanti lavori « manoscritti: **I Trattati commerciali della Repub- « blica Fiorentina** *e* **Le Istituzioni giuridiche nella « Divina Commedia.** *Non v' ha dubbio che l'uno e « l'altro di questi lavori, e più specialmente il « secondo, potranno utilmente esser qua e là « ritoccati (1), ma ciò farà da sè e da par*

---

(1) Furono ambedue interamente rielaborati e corredati di nuovi studî.

TAVOLA DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

DEL TESTO E DEI DOCUMENTI.

A. S. F.	ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE.
A. S. F., *Provv. Reg.* .	ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE, *Registri delle Provvisioni.*
A. S. F., *Capitoli* . . .	ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE, *Capitoli della Repubblica.*
A. S. F., *Diplomatico.* .	ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE, *Diplomatico.*
A. S. B.	ARCHIVIO DI STATO IN BOLOGNA.
A. S. B., *Cons. Pop.* . .	ARCHIVIO DI STATO IN BOLOGNA, *Provvisioni del Consiglio del Popolo.*
A. S. B., *Cons. Ott.* . .	ARCHIVIO DI STATO IN BOLOGNA, *Provvisioni del Consiglio degli Ottocento.*
A. S. S.	ARCHIVIO DI STATO IN SIENA.
A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*	ARCHIVIO DI STATO IN SIENA, *Provvisioni del Consiglio Generale.*
A. V.	ARCHIVIO SEGRETO VATICANO.
D. V.-C.	DEL VECCHIO e CASANOVA, *Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze,* Bologna 1894.

CENNI SULLE FONTI E SUL METODO.

Alla storia economica e commerciale fiorentina i vecchi cronisti sono di poco aiuto, come quelli che trascurarono questa parte essenziale della vita de' tempi loro, per informarci soltanto delle guerre esterne, delle discordie fra le fazioni, delle imprese degli imperatori, dei re e dei pontefici; in una parola degli episodî, al loro sguardo, più salienti della storia politica.

Perchè essi, che appartenevano al popolo commerciante, non intuirono, neanche lontanamente, l'importanza di codesto aspetto della vita da loro vissuta? Guardando ai fatti con occhio necessariamente miope non ne videro le cagioni reali, nè capirono quale stretta colleganza esistesse fra la storia delle loro repubbliche e quella delle loro ditte commerciali e bancarie.

Ciò non ostante, in qualche luogo, qualche

golotti (1), Giovanni da Uzzano (2), dei quali ben fu compreso tutto il valore dal Pagnini. Questi, nel suo trattato « *Della Decima* » (3), non pure ordinò un numero stragrande di dati preziosi, ma intuì alcune fra quelle leggi economiche, delle quali solo oggi è possibile offrire una dimostrazione scientifica. Ai trattati di commercio Fiorentini dedica poche pagine, ma sono fra le migliori di quante ce ne hanno lasciate gli storici non contemporanei (4). Egli aggruppa le convenzioni, in due capitoli; a seconda che mirano ad aprire al commercio le vie di terra o quella del mare, e ne ricorda le principali, giovandosi sì esclusivamente delle testimonianze degli storici anteriori, ma ben lumeggiandone il significato. Il Pagnini comprese, sembra, che la politica di conquista Fiorentina tendeva ad ottenere stabilmente i privilegî commerciali. Detto dei trattati per via di terra, aggiunge: « È verosi-

(1) *La Pratica della Mercatura scritta da* FRANCESCO BALDUCCI PEGOLOTTI (ed. PAGNINI, Lisbona e Lucca 1766).

(2) *Della Mercatura scritta da* GIOVANNI DA UZZANO *nel 1442* (ed. PAGNINI, Lisbona e Lucca 1766).

(3) PAGNINI, *Della Decima*, Lisbona e Lucca 1765.

(4) PAGNINI, Op. cit., Sezione II, cap. I e II, pp. 19 ss.

mile che altri pure ne seguissero, ma dall'altro canto, siccome in questo lasso di tempo divennero i nostri padroni della maggior parte della Toscana, così è molto naturale che conseguissero colla forza sopra le città e luoghi sottoposti quella libertà che altre volte avevano ottenuto per via d'accordo. »

Venendo a tempo più a noi vicini, è da ricordarsi la storia del commercio Fiorentino del Peruzzi la quale raccoglie utili notizie e, di quando in quando, qualche buona osservazione, ma, sopratutto pel metodo, è inadeguata all'alta impresa.

Mentre la Francia, l'Inghilterra e la Germania, oltre agli scritti speciali ricchi, taluni, di dottrina e di genialità, hanno anche pregevolissime opere sintetiche di storia economica e commerciale, per l'Italia e per Firenze scarseggiano le monografie e manca addirittura un lavoro di sintesi.

Solo in questi due ultimi anni, han visto la luce due opere straniere di molta importanza, ambedue, ma ispirate a un metodo opposto: quella dello Schulte, sui rapporti commerciali fra la Germania occidentale e l'Italia, e l'altra del Doren sull'arte della Lana in Firenze.

Ricca d'un materiale prezioso e, in parte, anche sconosciuto, il lavoro dello Schulte servirà

di punto di partenza al futuro storico del commercio Italiano, il quale peraltro dovrà riconoscere che in quel lavoro manca un'impronta geniale, un'idea che lo vivifichi.

Ben diverso è lo scritto del Doren, il quale, mantenendo le promesse ch'egli aveva fatto col suo lavoretto sulle arti Fiorentine, nella sua ultima opera penetra nel vivo dei fatti economici e ne vede sempre l'intima colleganza con la costituzione sociale. La quale, soprattutto per ciò che riguarda le classi lavoratrici, studia con profondità mirabile, come sinora nessuno avea fatto. Delle sue conclusioni molte volte ci gioveremo anche nel corso del presente lavoro, confortando con quelle che ci sembrano più sicure alcune delle nostre induzioni.

A questo studio hanno anche molto giovato le opere di storia generale Fiorentina. Fra le quali va ricordata per prima quella insigne e, a così dire, precorritrice di Pasquale Villari. Ivi è lumeggiata la costituzione politica di Firenze, nei suoi varî momenti, durante i primi due secoli; ivi sono poste in chiaro alcune almeno delle vere cause di discordia fra le fazioni ed è tratteggiata quella politica commerciale, pacifica e guerresca, sulla quale s'impernia tutta la storia di Firenze, nei secoli XIII e XIV. Alcune

delle idee poste innanzi dal Villari, poterono sembrare, in sul primo, non dimostrate con precisione scientifica; ma trovarono la loro piena conferma nelle indagini degli storici seguenti.

Fra i quali indubbiamente tiene primissimo luogo Gaetano Salvemini. Il lavoro sui Magnati e Popolani negli ultimi decennî del XIII secolo, attesta un ingegno potente e una profonda dottrina, l'uno e l'altra sapientemente adoperati ad un fine alto e ben chiaro. I fatti sempre vi sono spiegati nel loro significato più intimo e, come devesi, raggruppati in un sistema.

Molte volte dovremo discostarci dal Salvemini, sia nell'interpretazioni delle fonti, sia in talune vedute generali. Ma poichè egli, con la sua opera, tolse ogni credito alle ricostruzioni formali, vuote e ingannatrici, ed additò un metodo scientifico agli studiosi della storia Fiorentina, così mi è caro, sul punto di licenziarmi da questo lavoro, di rivolgergli un saluto caldo e riconoscente.

Sopra una strada del tutto diversa si è incamminato un erudito straniero, Roberto Davidsohn. Questi, se da un lato merita ampia lode per la cura da lui posta nella ricerca minuziosa delle fonti sconosciute, d'altro lato non può certo approvarsi in quelle sue interpretazioni e teorie così poco basate, delle quali ci ha dato un sag-

gio nel primo volume della sua *Geschichte von Florenz* e negli altri suoi scritti, in quelli soprattutto sui « *boni homines* » (1). Nè andrebbe seguito in quel suo sistema di far precedere alla ricostruzione storica i regesti dei documenti (come col suo volume delle *Forschungen*, pubblicato nello scorso anno), poichè i documenti debbono servire *soltanto* di prova e di controllo alle argomentazioni dello storico.

Ci hanno giovato l'opera insigne d'Isidoro Del Lungo, gli studî del Santini, ricchi di dottrina e di penetrazione, in qualche punto anche la *Storia di Firenze* del Perrens, e, fra le collezioni di fonti, soprattutto i documenti del Santini stesso *sull'antica costituzione di Firenze*, le *Consulte* del Gherardi, il *Codice Diplomatico* del Ferretto. Per tacere d'un infinità di scritti particolari, dei quali faremo cenno in seguito.

Ma, più che altro, il nostro studio è basato sulle fonti inedite, con lunga fatica raccolte negli Archivì di Stato Italiano (specialmente di Firenze, di Bologna e di Siena) e nell'Archivio Segreto Vaticano. Alcuni documenti abbiamo

(1) Vedi il primo lavoro sui *boni homines* in *Arch. Stor. It.* (Serie V, Tomo IX, anno 1892) e l'altro: *Ueber die Entstehung des Konsulats in Toskana* in *Historische Vierteljahrschrift*, Leipzig 1900.

inserito nel testo, o, più spesso, raccolto nelle note; i più importanti e quelli ai quali varie volte ci occorreva di far richiamo, pubblichiamo in appendice.

Il lavoro fu da noi diviso in due parti. Nella parte generale, o *storia esterna*, abbiamo studiato i trattati nella loro genesi; ricollegandoli, vale a dire, da un lato con la politica commerciale Fiorentina (mutevole a seconda degli interessi rappresentati al governo) e dall'altro lato con lo svolgimento progressivo delle energie economiche.

In tal modo chi legge non vedrà le convenzioni di commercio seguirsi in semplice ordine cronologico, ma altresì in logica successione e, potrà comprendere, vorremmo sperarlo, quale posto loro spetti nella storia generale Fiorentina. In questa prima parte non abbiamo potuto tralasciare lo studio d'alcune principali questioni sulla storia economica e sulla costituzione politica, perchè non potevamo trarre le conseguenze senza aver chiare e sicure le promesse.

Nella *storia interna*, abbiamo esaminato i nostri trattati nel loro preciso valore giuridico, raggruppandoli a seconda degli istituti di diritto cui si riferiscono, e con quelli strettamente congiungendoli. Ed abbiamo sopratutto cercato di

porre in luce, volta per volta, i principî giuridici, de' quali gli accordi di commercio segnano l'attuazione.

Come diverso è il fine delle due parti, così diverso ne è il metodo. A un metodo d'indagine e di ricostruzione storica s'ispira infatti la parte generale, l'altra trae invece norma, prevalentemente, da un criterio giuridico.

Tutto il lavoro ha per suo fondamento alcuni postulati, della cui verità nulla « m'inforsa ».

La storia del diritto, per esser compresa a dovere, va ricollegata, il più possibile, con quella delle altre manifestazioni della vita, dalla quale, solo per comodo di studio, potè esser separata.

E l'ufficio dello storico, e così anche dello storico del diritto, è sempre ed unicamente quello di costruire un sistema ordinato, ed armonico, nel quale i fatti e gli istituti sieno ricollegati con le loro cause e fra loro. L'erudizione non deve esser fine a sè stessa, ma va trasformata in *dottrina,* sicchè diventi potente strumento per penetrare addentro nello spirito dei tempi.

La storia bandì la rettorica e promise d'intraprendere la sua fase scientifica, cominciando col proclamare indispensabile lo studio diretto, accurato, minuzioso delle fonti.

I TRATTATI DI COMMERCIO NEL SECOLO XIII

PARTE PRIMA

STORIA ESTERNA

Capitolo I.

I trattati commerciali nella prima metà del secolo XIII.

Sommario. — I. La costituzione politica fiorentina: le classi magnatizie e le popolari. — II. Lo sviluppo industriale e commerciale. — III. Caratteri dei primi trattati. — IV. Trattati del secolo XII. — V. Gli *accordi pacifici* della prima metà del secolo: guerre commerciali. — VI. Guerre e trattati con Siena. — VII. Guerre commerciali contro Pisa. — VIII. Caratteri generali di questo periodo.

I.

Secondo il metodo già esposto (1), terremo dietro allo svolgersi progressivo della politica industriale e commerciale Fiorentina, ricollegandola strettamente con la storia della costituzione sociale e politica, studiata, s'intende, nelle sue linee fondamentali.

---

(1) Nel capitolo introduttivo: « Fonti e Metodo ».

fine si aggiunsero gli studî penetranti del Santini (1), degno continuatore del metodo felicemente iniziato dal Villari (2).

Il carattere forse più importante della costituzione Fiorentina, sullo scorcio del secolo XII e sul principiare del XIII, è la duplice organizzazione delle società delle Torri e delle società delle Arti, le quali rappresentano, rispettivamente, le classi nobiliari e popolari: l'antico elemento feudale, che va, in parte, trasformandosi e accomodandosi alle nuove vicende, e il giovane elemento borghese, industriale e commerciante, sempre più battagliero ed ardito.

Dalle prime indagini del Santini, resultò che il maggior numero delle persone pervenute al consolato, dalla metà del secolo XII in avanti, appartenevano alle società delle Torri, cioè indubbiamente alla nobiltà; solo alcuni esercitatavano la mercatura, ed « eran quelli che, pure

---

(1) SANTINI, *Società delle Torri in Firenze*, pp. 198 ss. (*Arch. St. It.*, IV, to. XX, anno 1887), *Studî sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, Firenze 1901.

(2) Si inspira a criteri diversi R. DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, Berlin 1896; *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, Berlin 1896; *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, Berlin 1900. Utile il ricco materiale da lui raccolto.

la nobiltà schiettamente feudale; e i commercianti medî e minori, i quali, divenuti intolleranti della supremazia del patriziato commerciale, si erano ormai aggruppati in una vasta associazione comune, presieduta da un collegio di uomini, detti *rectores artium.*

Nel 1190 nella suprema magistratura e nei consigli, primeggiavano l'arte di Calimala e la minore feudalità cittadina. Dopo quell'anno la nobiltà feudale, poggiantesi all'Impero, approfittando delle generali circostanze politiche, a lei favorevoli, si unì con la parte popolare ed artigiana contro il patriziato dominante, di fazione Guelfa, e riuscì ad impossessarsi del governo, sostituendo ai consoli la dittatura temporanea di un podestà.

La quale fu, nel 1196, col ritorno al potere degli avversarî, di nuovo cambiata coll'antico governo consolare (1). Ma non è a credere che la nobiltà feudale, cioè la classe dei grandi proprietari terrieri, perduto quel temporaneo predominio, combattesse ad oltranza i vincitori: chè

---

(1) Cfr. SANTINI, *Studî*, pp. 157 ss. Egli promette un apposito studio sulla costituzione sociale Fiorentina (cfr. p. 160, n. 1), che attendiamo con vivo desiderio.

anzi, pei suoi speciali interessi (1), fu assai presto disposta, almeno in parte, ad accomodarsi col governo cittadino; come ci è provato dalla sua adesione alla lega guelfa del 1197-98.

Questi ultimi avvenimenti del secolo XII sono di una straordinaria eloquenza, poichè rivelano il vero carattere del comune Fiorentino d'allora, quale si mantenne, nelle sue linee generalissime, nonostante le mutevoli vicende, sino al pieno trionfo delle classi popolari, dopo il 1250. La disformità della costituzione sociale porta naturalmente alla discordia; e questa incomincia infatti, ma blanda per ora, limitata e passeggiera. Si esperimenta, a così dire, la conciliazione fra il vecchio elemento feudale e il nuovo borghese; l'una parte non desidera l'estrema rovina dell'altra, ma tollera di viverle a lato, almeno finchè sia possibile, e ciò non tanto per volontà di pace, quanto per necessità e per timore.

(1) Qui si annoda la grave questione dei *coloni* delle campagne, i quali incominciavano a ribellarsi agli aggravi intollerabili, loro imposti dai feudatari. Per tenerli a freno la nobiltà feudale aveva bisogno dell' aiuto del magistrato cittadino, il quale concedevalo soltanto ai feudatari alleati. Ved. SANTINI, Op. cit., pp. 213 ss.; Cfr. SANTINI, *Condizione personale degli abitanti del contado nel secolo XIII* (*Arch. St. It.*, anno 1886, disp. 2.ª).

Se non che, a mano a mano che il nuovo elemento acquista vigore, con lo svolgersi di quelle condizioni economiche che gli diedero la vita, nel suo seno si compie un processo naturale di separazione, in virtù del quale accanto alla vecchia arte di Calimala, già un tempo unica rappresentante della parte popolare, crescono in importanza, passeggiera da prima, duratura di poi, altre arti che corrispondono a nuovi fiorenti rami d'industria e di commercio. E se Calimala - l'arte dei fabbricanti e commercianti di pannolano forestiero e, in seguito anche dei grandi banchieri - si prestava alla conciliazione con una parte della nobiltà ed anzi l'accoglieva nel suo seno, alle altre arti invece, quando potranno dettar legge, sembrerà necessario di muover guerra ad oltranza a tutti i magnati senza distinzione alcuna e senza tregua (1).

Ma intanto, in questo primo periodo di tran-

(1) Il predominio dell'Arte di Calimala, che si affermò per gran parte del secolo XIII, e così poi la sua caduta spiegano un buon numero di fatti, come a suo luogo mostreremo. Per l'opposizione fra l'Arte di Calimala e quella della Lana cfr. l'opera recente e dottissima del DOREN, *Studien aus der Florentiner Wirthschaftsgeschichte*. Stuttgart 1901, Band I, *Die Florentiner Wollentuchindustrie*, pp. 135 ss.

sizione e di preparazione, le due forze opposte ed insieme rappresentate al governo di Firenze, fan sì che l'indirizzo politico e commerciale sia come la resultante di due tendenze contrarie, che agiscono contemporaneamente: la tendenza, dirò, *progressista*, rispondente agli interessi del grande commercio, e quella *conservatrice*, rispondente agli interessi delle classi magnatizie.

Onde si spiegano perfettamente, come conseguenza naturale di questa politica incerta, i caratteri, che i trattati di commercio Fiorentini presentano in questo primo momento del secolo XIII.

II.

Del commercio e dell'industria di Firenze, al termine del secolo XII, il Davidsohn fa un quadro abbastanza esteso (1). Ma, pei difetti del metodo da lui seguìto, molto di quanto egli scrive non resisterebbe ad una critica severa.

Per tacer d'altro, codesto autore ricava le prove di un commercio con la Francia, attivissimo, specialmente in mercanzia di pannolano,

---

(1) DAVIDSOHN, *Geschichte*, pp. 783-862.

sino dalla metà del secolo XII o poco dopo, da indizî o di niun valore o molto posteriori: da una clausola d'un trattato del 1178, per mezzo del quale i Senesi e i Fiorentini ottenevano dal Marchese di Monferrato d'esercitare le rappresaglie nella lontana Chivasso; dal trovar qualche volta nei documenti il nome *Franciscus*, apposto, deduce il Davidsohn, ai figli durante la dimora del padre in Francia; dal veder nominati i *provesini* nei frammenti d'un libro di banchieri *del 1211* e da qualche altra circostanza d'ugual peso (1).

Ma più strana è l'interpretazione d'alcune clausole d'un trattato tra Firenze e Pisa del 1171, al quale noi pure accenneremo. Perchè Pisa concede alcune prime facilitazioni al trasporto per mare delle merci Fiorentine, ne deriverebbe che l'industria Pisana rimaneva inferiore allo sviluppo del commercio e della navigazione, sì da dover chiedere soccorso all'industria di Firenze, giunta ormai a un più alto grado di svolgimento. Laddove, quando qualche deduzione codesti patti con-

(1) DAVIDSOHN, *Op. cit.*, pp. 791-92. Cfr. pure SCHULTE, *Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeustschland und Italien mit Ausschluss von Venedig*, Leipzig 1900, I, 135-36.

sentissero, se ne dovrebbe argomentare proprio il contrario, cioè che l'industria Pisana era così fiorente da non temere affatto la concorrenza Fiorentina. Pisa facilmente s'induceva ad amichevoli accordi, non pericolosi, *per allora*, alla sua industria, giovevolissimi invece al suo commercio, sia pel maggior transito di mercanzie Fiorentine, sia pel lucroso trasporto per mare di codeste merci su legni Pisani (1).

Ma il trattato rivela non tanto lo stato economico dell'industria Fiorentina, quanto il grave disagio che a quella veniva dalla mancanza di uno sbocco sicuro verso il mare e pone in luce l'imprescindibile necessità di Firenze di assicurarsi stabilmente codesta via, con qualsiasi mezzo (2). È questa la maggior causa dei trattati commerciali con Pisa. Una siffatta necessità, assai più che sugli ultimi del secolo XII, dovè farsi sentire in tempi posteriori; allorquando, accanto

(1) Fors'anche le mercanzie Fiorentine tendevano, in quel momento, a luoghi diversi da quelli, ove predominava l'influenza commerciale Pisana.

(2) La *tendenza al mare* seguìta da Firenze, per avere un porto che la rendesse indipendente, è detta, con qualche ragione, dal Doren « il pernio della storia Fiorentina dei secoli 13° e 14° ». DOREN, *Op. cit.*, pp. 115-116.

all'arte di Calimata, salì a grande importanza l'arte della Lana, la quale, trasformatasi da arte puramente industriale in commerciante, cominciò a partecipare alla direzione dello stato e, collo stabilimento in Firenze degli Umiliati nel 1239, assunse nuovo vigore, apprestandosi a divenire la più grandiosa industria del Medio Evo (1).

Un'altra strada importante, quasi al pari della precedente, che l'industria Fiorentina vuol sicura e libera, è quella dell'Appennino, specialmente dalla parte di Bologna. Con questa città, a differenza di quanto accade con Pisa, le convenzioni amichevoli, incominciate sino dai primi anni del XIII secolo, si conservano inalterate e si ripetono (2), pel fatto assai semplice che l'industria Bolognese, almeno per tutto quel secolo, non ha notevole importanza nel mercato inter-

---

(1) Cfr., sullo sviluppo dell'arte della lana nel XIII secolo, tutto il primo capitolo dell'opera del DOREN: « *Anfänge der Tuchindustrie und ihre Entwickelung bis zum Ende des 13 Jahrhunderts*. (pp. 10 ss).

(2) La frequenza degli amichevoli rapporti commerciali fra Firenze e Bologna è anche, fino a un certo punto, provata, pei primi anni del secolo XIII, dai *Frammenti d'un libro di banchieri Fiorentini* (1211, ed. SANTINI in *Giorn. St. Lett. It.*, pp. 161 ss., ristampata dal MONACI, *Crestomazia Italiana*, pp. 19 ss). Pei tempi posteriori abbiamo un'infinità di prove.

nazionale, nè quindi alcuna possibilità di rivaleggiare con la Fiorentina. Bologna ritrae invece il maggior utile dal passaggio delle mercanzie Fiorentine, del quale vantaggio bèn si accontenta quel suo popolo minuto, largamente rappresentato e quasi predominante nel governo della città (1).

Parallelamente allo svolgersi ed al differenziarsi dell'industria, prende piede quella parte del grande commercio, che dall'industria appunto trae il suo motivo: il commercio d'importazione delle materie prime e d'esportazione dei manufatti. E poichè questa duplice forma di scambi è riservata, nel secolo XIII, alle arti di Calimala e della Lana, alle necessità di codeste due arti commercianti, della prima soprattutto, s'ispireranno, come dimostreremo, la più parte degli accordi commerciali (2).

Dell' industria della seta, come fonte d'espor-

---

(1) Cfr. la parte speciale sui trattati finanziarî.

(2) Per l'arte della lana commerciante e per tutte le questioni che vi si riferiscono cfr. DOREN, Op. cit., cap. 4°. Gettano molta luce sul commercio d'esportazione Fiorentino, anche di questo primo periodo, i documenti editi dal DAVIDSOHN, *Forschungen*, II, (*Orienthandel Toskanischer Städte*, p. 294 ss.); (*Handel in Allgemeinen*, p. 303).

tazione, quasi non è da parlare pel secolo XIII (1). Codesta arte perciò non cercherà, come le altre due, che si concludano convenzioni a sè specialmente giovevoli, ma s'interesserà quasi esclusivamente della tutela generale degli scambi.

Si aggiungerà infine, ultimo in ordine di tempo, mantenendosi poco attivo per la prima metà del secolo (2) e salendo di poi, in brevissimi anni, a una prevalenza incontrastata, il commercio bancario, dalle esigenze del quale avranno ispirazione i più importanti trattati degli ultimi decennî del secolo e trarrà, in genere, norma l'indirizzo politico e commerciale Fiorentino.

III.

Viste così le cause economiche e politiche, le une alle altre strettamente connesse, dalle

---

(1) Cfr. SCHULTE, I, pp. 137; DOREN, p. 103. L'arte, è noto, si raffinò per opera dei Lucchesi; e forse la diversità dell'industria fu causa di concordia, per un certo tempo, fra Lucca e Firenze, fino a che altri motivi mercantili d'inimicizia, come vedremo in seguito, non sopraggiunsero.

(2) Cfr. SCHULTE, p. 239; DOREN, p. 15. Secondo lo SCHULTE, la prima testimonianza d'affari bancarî di Firenze col clero Germanico, e colla Germania in genere, è del 1246.

quali i nostri trattati traggono l'origine e la forma, potremo intraprendere il loro esame generale.

I primi trattati della Repubblica Fiorentina si presentano sotto questo duplice aspetto: sono, quasi esclusivamente, *pacifici* (1) e per lo più diretti a reprimere l'istituto delle rappresaglie.

Si spiega subito il secondo carattere. Le cagioni economiche sono evidenti: prima di assicurare in modo diretto e con ogni via l'espansione del commercio, occorreva liberarlo, per quanto era possibile, dai danni di codesto istituto, rilevantissimi, soprattutto per la forma che nei primi tempi assumeva (2): ogni altro pensiero doveva essere posposto a questa urgente necessità.

E chiare sono del pari le cause politiche. Come in altra parte del nostro lavoro dimostreremo, l'istituto, prevalentemente commerciale

---

(1) A chi osservasse che tutti indistintamente i trattati sono *pacifici*, pel fatto troppo semplice che si concludono in un momento di pace e per assicurare la pace, rispondiamo che la distinzione nostra tra *pacifici* e *non pacifici* trae la sua giustificazione dalla *genesi* stessa dei trattati: talora la comunanza amichevole degl'interessi, talora invece l'imposizione di un vincitore.

(2) Ved. Del Vecchio e Casanova, *Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze*, Bologna 1894. Cfr. la parte II di questo lavoro.

delle rappresaglie, pur danneggiando in ispecie le classi commercianti, riusciva molesto anche alle altre: in genere tutte le classi sociali erano in maggiore o minor grado interessate direttamente ad evitarne gli svantaggi.

Ma vi ha di più: le rappresaglie, sebbene concesse, il più delle volte, per controversia commerciale, colpivano indistintamente tutte le persone unite dal vincolo di una stessa cittadinanza *(solventes libras et factiones)*, talchè quella parte delle classi magnatizie che non praticava il commercio, aveva anche uno *speciale* e *diretto* interesse a liberarsi da codesto ingiusto sistema di procedura, che poteva coinvolgerla nelle colpe dei suoi avversari.

Perciò i trattati per limitare, reprimere o accomodare le rappresaglie, voluti concordemente da tutti, sono i primi per ordine di tempo; perciò persistono e si rinnovano, come vedremo, anche in momenti di predominio nobiliare; perciò ancora le deliberazioni concernenti codesta materia son prese, quasi sempre, nei consigli cittadini, con piena concordia.

Ugualmente chiaro è il secondo carattere. I trattati che abbiamo detto *pacifici* sono convenzioni amichevoli fra due città, che riconoscono di esser minacciate dello stesso pericolo

casa nella quale saranno ospitati « *ad honorem utriusque civitatis* » e « *duas bottigas supra pontem a medietate pontis ex parte civitatis* ». I Pisani s'impegnano di trasportare per mare le persone ed i beni dei Fiorentini, di togliere loro soltanto « *medietatem ripe* » soliti a levare ai concittadini e di procurare che, per mare, non s'imponga agli alleati che quella « *drittura* » che di solito si esige dai Pisani. Disposizioni, queste, evidentemente dirette a favorire il commercio marittimo, secondo la già notata tendenza Fiorentina d'assicurarsi, in qualche modo, una via verso il mare, sia pure dipendentemente, da prima, alla volontà di Pisa.

Un trattato con notevoli clausole commerciali, così sollecitamente concluso, sembrerebbe contrastare alla nostra teoria poc'anzi sostenuta. Ma così non apparirà, ove si osservi che il presente accordo è semplicemente un patto di alleanza tra Firenze e Pisa contro la comune rivale Lucca, nel quale alle clausole guerresche se ne aggiungono alcune commerciali. Ed in questo caso l'alleanza è possibile, perchè, essendo ancora la potenza commerciale marittima di Firenze come bambina di fronte a quella Pisana, Pisa non poteva in alcun modo temere, per la concessione di quelle guarentigie.

Nell'atto del 21 Luglio 1184, i consoli di Lucca giurano di difendere i Fiorentini e di non offendere le loro persone o cose, se non per occasione di debiti, procurando anche allora di evitare le rappresaglie o, per lo meno, di disciplinarne l'esercizio in modo da ricuperare il solo capitale perduto; di non togliere ai Fiorentini, nel termine di venti anni, pedaggi più rilevanti di quelli stabiliti in comune dai consoli dei mercanti di Lucca e Firenze (1).

Anche questo trattato d'alleanza, come l'altro, comprende solo incidentalmente clausole commerciali, le quali non implicano una concessione vantaggiosa soltanto all'uno o all'altro dei comuni, ma sono stabilite nell'interesse concorde d'ambedue i contraenti.

V.

Il primo forse dei trattati commerciali del secolo XIII è quello del 15 Ottobre 1200 coi conti degli Ubaldini, signori del Mugello, per aprire

(1) Conosciamo il solo giuramento dei consoli di Lucca, ma s'intende che un atto simile dovè esser giurato e firmato anche dal magistrato Fiorentino in favore dei Lucchesi (cfr. SANTINI, *Studî*, p. 117).

alle merci di Firenze un passo al di là dell'Appennino. Promettevano gli Ubaldini di difendere i mercanti Fiorentini e le robe loro in tutto il distretto, di rifare ogni danno da questi eventualmente sofferto, e di dare ad ogni richiesta dei consoli dei mercanti la guida alle persone e robe dei Fiorentini che fossero passati per le loro terre (1).

Nel 1203 Firenze concludeva con Bologna un accordo contro le rappresaglie e nel 1204 un altro simile con Faenza (2), dei quali sarà messa in luce, a suo tempo, l'importanza giuridica.

Quasi non occorre dire che ambedue questi trattati, come l'altro analogo e di poco posteriore del 1216 con Bologna (3), miravano soprattutto ad assicurare alle materie prime dell'indu-

---

(1) PAGNINI, *Della Decima*, Lisbona 1765, parte III, pp. 20-21 e AMMIRATO, *Historie*, c. I, p. 65, pongono nel 1201 il trattato edito ora dal SANTINI *Documenti*, n. XXXII, pp. 59-60. Ivi è detto che la guida « *Florentinis et eorum bonis* » sarà data *more solito*, il che lascia intendere che doveva esistere da molto tempo in proposito una convenzione, almeno verbale.

(2) Ed. SAVIOLI, *Storia di Bologna*, vol. II, parte II, p. 298.

(3) Ed. SANTINI, *Documenti*, n. LXIV, p. 182; FILIPPI, *L'arte dei mercanti di Calimala in Firenze ed il suo più antico statuto*, Torino, 1889, p. 175.

torità esecutive dei due comuni, cioè il Podestà di Faenza e il console Fiorentino Ildebrandino Cavalcanti.

Altro trattato interessante con una città di transito è quello con Perugia del 21 Marzo 1218, nel quale intervengono, come contraenti, il Console dei mercanti Perugini e i Consoli dei *mercatores* e degli artefici di lana e di seta Fiorentini (1).

Scopo analogo ebbero la concordia commerciale di Firenze con Volterra del 1224 (2), alla conclusione della quale parteciparono, insieme col Podestà, il consiglio dei Consoli dei militi, dei mercatori, dei *campsores*, di Porta S. Maria, della lana e dei priori delle arti; e l'altra di Firenze con Città di Castello del 1232 (3), contratta tra il Podestà e il *sindacus* Eiorentini da un lato e il *sindacus* di Città di Castello dall'altro.

Dall'esame, puramente formale, dei diversi trattati, è lecito ricavare una circostanza notevole: alcuni sono conclusi con l'intervento dei

(1) Santini, *Documenti*, n. LXVI, p. 191

(2) Santini, *Documenti II*, n. XX, pp. 386-88.

(3) Santini, *Documenti*, n. LXXV, pp. 219 ss.

Ma, a un dato momento, gli accordi di tal genere, che pure aprirono, almeno per qualche tempo, a Firenze gli sbocchi più importanti, sia dalla parte dell' Appennino, sia inferiormente verso Perugia e Città di Castello, sia dalla parte della riviera e del mare, si rivelano insufficienti a tutelare la sicurezza, e favorire l' espansione del commercio. Soprattutto perchè altre città toscane, intimorite dalla concorrenza dei prodotti fiorentini nel mercato internazionale, si studiano di combattere la nuova e crescente potenza, anzichè concederle, come prima, qualche piccolo e innocuo vantaggio.

E per l' appunto la rivale più temibile e più gelosa, Pisa, per la sua favorevole posizione geografica, poteva, a suo bell' agio, ridurre a mal partito l' industria ed il commercio d' esportazione dei Fiorentini, intralciando, o con la violenza o con l' imposizione di gravi dazi, il passaggio delle materie prime (specialmente i *torselli pannorum* oltramantani che l' arte di Calimala raffinava) (1), ed impedendo di poi, con gli stessi mezzi, l' esportazione oltremare dei manufatti. Di qua la necessità per Firenze di accordi, a

(1) Cfr. il trattato tra Firenze e Pisa del 1256, da noi studiato (Capitolo II).

colleghi negli affari bancarî pontificî, insieme coi mercanti d'altre città (1). Allora nella storia dei rapporti fra i banchieri e la S. Sede dovrà cercarsi (e noi lo faremo qua ed altrove) la spiegazione di molti fatti economici e politici.

VI.

La guerra del 1207 contro Siena, che si chiuse con la pace del 13-20 Ottobre 1208 (2), segna, scrive il Villari, « il principio di un nuovo periodo della storia di Firenze » (3).

Infatti sin d'allora, si possono avvertire i primi accenni di quella astuta politica Fiorentina, che si propone di toglier Poggibonsi alla soggezione

---

(1) Queste ed altre idee saranno ampiamente illustrate e documentate in un mio studio, di prossima pubblicazione, sui banchieri Toscani e la S. Sede. Cfr. intanto JORDAN, *La sainte siège et les banquiers italiens* (in *Compte rendu du troisieme congrès scentifique intern. des catholiques*, Bruxelles 1895, pp. 292 ss.); SCHNEIDER, *Die finanziellen Beziehungen der florentinischen Banchiers zur Kirche* (in *Staats-und socialwissenchaftliche Forschungen)*, Leipzig 1899. Cfr. pure SCHULTE, Op. cit., pp. 231 ss.

(2) SANTINI, *Documenti*, n. LVIII, LIX, pp. 148 ss.; HARTWIG, op. cit., pp. 111-12.

(3) VILLARI, op. cit., p. 153.

renze disarma l'avversaria e drizza quelle stesse armi contro di lei (1).

Due altri trattati con Siena, di questo periodo, si allontanano dai precedenti, pei caratteri distintivi: gli accordi commerciali del 1237 (2) e del 1245 (3). Sono due importantissime convenzioni, che riguardano alcuni di quei problemi commerciali, nei quali gl'interessi dei contraenti possono facilmente accordarsi, ed applicano, in sostituzione delle rappresaglie, copiose ed utili norme di procedura. Rientrano, sì, nella categoria delle alleanze, ma, per la loro complessità, non appartengono a quei laconici accordi contro le rappresaglie, che pure in questo primo momento predominano: ne sarà a suo luogo messa in chiaro l'importanza giuridica.

Per ben comprenderli intanto, nella loro genesi, si avverta che sono contemporanei, o quasi, a quel movimento popolare iniziatosi in Siena nel 1233 e ch'ebbe un primo compimento nel 1240, col definitivo stabilirsi del governo

---

(1) Si associa uno scopo annonario: richiamare da quei luoghi feracissimi le biade e le vettovaglie a Firenze ed impedirne, almeno in parte, il trasporto a Siena.

(2) App. Doc., N. I.

(3) App. Doc., N. II.

la conseguenza, sia pure non voluta e indiretta, dell' utile di classe rettamente interpetrato.

VII.

Anche in questo primo periodo troviamo accenni di guerre commerciali contro Pisa. Terminata nel 1220 la guerra per la conquista del contado, ne fu iniziata una contro quella città; guerra, cui non devesi certo attribuire la causa che vorrebbe il buon Villani, cioè una ridicola contesa di ambasciatori della corte Romana (1). Anzi, per dimostarlo basterà aver presente la narrazione del cronista, che ci fa conoscere le vere cause della guerra: « .... Per la qual cosa tutti i Fiorentini che erano intorno alla corte del Papa e dello 'mperadore, che erano in gran quantità,.... si accordarono e assalirono i detti Pisani con aspra vendetta; per la qual cosa scrivendo eglino a Pisa come erano stati soperchiati e vergognàti da'Fiorentini, *incontanente il comune di Pisa fece arrestare tutta la roba e mercatanzia de' Fiorentini che si trovò in Pisa,* che era in buona quantità. I Fiorentini per fare restituire a'loro mercatanti, più ambascerie mandaro a

(1) VILLANI, *Cronache,* VI, 2.

da industriale in commerciante; ed educa insieme, a così dire, i primi germi del grande commercio bancario; politicamènte, prepara la piena maturazione e la conseguente vittoria delle classi borghesi, tenute finora a freno dalle magnatizie o feudali.

Dell' uno e dell'altro aspetto della vita Fiorentina, strettamente collegati, è conseguenza l'indirizzo economico e commerciale, da cui alla lor volta dipendono adesso la forma e la sostanza dei trattati di commercio: prevalentemente *pacifici* e *negativi* (contro le rappresaglie). Ma già s'intravedono, cogli inizî delle guerre commerciali, i caratteri che saran proprî del seguente periodo, del « Primo Popolo ».

Capitolo II.

Il primo popolo.

Sommario. — I. La costituzione del *primo popolo*. — II. Svolgimento economico. — III. Guerre e trattati con Pisa. — IV. Rapporti, guerre e trattati con Siena e con Arezzo. — V. Caratteri generali del periodo.

Nel 1250 ebbe luogo un profondo mutamento nel governo Fiorentino, provocato da un'insurrezione che scoppiò in quell'anno.

Poco innanzi, negli anni 1247-48, vive lotte si eran combattute fra le due fazioni della nobiltà, la guelfa e la ghibellina, terminate con la sconfitta della prima, la quale dovette ritirarsi da Firenze (2 Febbraio 1249). Poichè dunque, al momento dell'insurrezione, i nobili guelfi eran tutti esuli, se ne deduce che il moto insurrezionale non potè esser compiuto da loro, ma solo

« d'in-
».
voluzione
nza po-

l'istitu-
no delle
novan-
ordinò
se l'uffi-
quale
torno a
generale
del Ca-
ente, di
soltanto.
Anziani
mini, di

dal 1280
te anche
33), ma
del Sal-
iltà guelfa,
legame di

popolo pur essi, e dal Parlamento, che si adunava di rado) aveva scarsa autorità, indebolito, com'era, dalla costituzione e dalla forza crescente del Comune e del Popolo.

« Insomma, scrive il Villari, la terza costituzione del primo popolo fu una costituzione politico-militare, che divise la repubblica in comune e popolo, nei quali, come in due campi avversi, si raccolsero l'aristocrazia e la democrazia » (1). Ed aggiunge che il comune aveva più grande autorità ed importanza legale, ma il popolo cresceva ogni giorno di numero e di ardire.

A me sembra che il semplice esame formale di questo reggimento riveli subito il quasi incondizionato predominio della parte popolare. Perchè, mentre da un lato il popolo ha un'organizzazione sua propria che mira a proteggerlo da ogni violenza, dall'altro il Comune apparisce, legalmente e di fatto, il rappresentante non già dei soli nobili, ma di tutti i cittadini indistintamente. E per di più, il governo centrale, anzichè presentarsi come una conciliazione fra le due parti opposte (il che doveva essere, se Comune e Popolo avessero significato rispettivamente aristo-

---

(1) VILLARI, Op. cit., p. 171.

crazia e democrazia), appartiene ad uno solo dei due partiti.

Ma più importa mettere in chiaro due caratteri essenziali di questo governo, quali si rivelano non dalla sua forma, ma dalla sua opera, per ben comprenderne la politica commerciale.

Il reggimento del *primo popolo* non fu nè veramente guelfo, nè veramente ghibellino, ma *popolano*. È provato da molti fatti bene raggruppati dal Salvemini: la partecipazione al governo di gente, la quale non si sa che fosse ascritta ad altro partito che al popolare; la neutralità fra le fazioni guelfa e ghibellina, dimostrata da moltissimi atti del partito prevalente nel comune dal 1250 al 1260; l'alleanza con città Ghibelline, quale Cortona, e l'aiuto prestato ai Ghibellini d'Arezzo (1).

Il *primo popolo* fu, non pure reggimento popolare, ma altresì *concordemente popolare:* infatti in quel momento della storia Fiorentina, non si appalesano ancora, come di poi, le violenti discordie fra la borghesia grassa e la minuta, che accoppiandosi con quelle fra popolo e magnati, renderanno sì incerto e sì mal definibile l'indirizzo commerciale degli ultimi anni del secolo.

(1) Salvemini, Op. cit., p. 8.

Ed ecco, pei nostri problemi, le conseguenze naturali dei due postulati. Non decisamente guelfo, nè decisamente ghibellino, cioè non gran fatto curante delle discordie di parte, quali erano invece le fazioni aristocratiche, il popolo vecchio potrà difficilmente esser persuaso ad entrare in contesa con le altre repubbliche Italiane da un semplice malanimo di partito, ma lo sarà piuttosto da una palese inconciliabilità d'interessi mercantili. Nè tragga in inganno il fatto che i comuni contendenti, di solito, si accostano a parti politiche diverse (Firenze, non v'ha dubbio, se non è guelfa, *guelfeggia)*; chè questo antagonismo serve, più che altro, a mascherare le cagioni vere ed efficienti d'inimicizia, ad attribuire a quelle quasi un aspetto d'idealità e fors'anche ad aggruppare intorno ad una causa non loro propria, molti che non son mossi dagli interessi stessi dei governanti.

Il primo popolo fu governo *concordemente popolare:* forse perchè la borghesia minuta, che pure partecipava al governo, come dimostra l'organizzazione delle società delle armi (1), non credette nè utile nè prudente l'opporsi alla borghesia maggiore, a così breve distanza da

(1) Cfr. SALVEMINI, Op. cit., *Excursus II*, p. 290.

una vittoria decisiva sui magnati; ma fors'anche, e meglio, perchè non si erano ancora pienamente dichiarate quelle cagioni economiche, che, sul termine del secolo, determineranno le due fazioni popolari a seguire vie tanto diverse.

Ad ogni modo la politica della borghesia grassa trionfa quasi incontrastata: di qui il movente delle guerre contro Pisa e contro Siena, le quali, come si ricava dai trattati che loro tengono dietro, mirano a conseguire l'egemonia industriale e commerciale Fiorentina sulle altre città Toscane.

II.

Da un così favorevole indirizzo di governo do vettero trarre nuovo impulso quelle energie economiche che, col loro progresso, avevano finalmente determinato il trionfo delle classi mercantili. E non è ardito asserire che il popolo dovè emanare gran numero di norme in favore dell'industria, ispirandosi, s'intende, a quel criterio protezionista, che, salvo lievi deviazioni, predomina in tutta l'età dei comuni. Con certezza sappiamo che leggi protettive si fecero a vantaggio dell'arte della Lana (e non solo da Firenze), proibendo il trasporto, fuori del distretto,

delle materie necessarie a codesta industria; con forte pregiudizio dell'arte della Lana Senese, la quale chiese ed ottenne dal suo governo identici provvedimenti (1).

La decadenza dell'arte della Lana a Siena, testimoniataci dal documento trascritto in nota, non potè esser certo cagionata dai semplici divieti delle altre città, ma piuttosto dalla concorrenza vittoriosa di queste nel mercato d'esportazione: d'onde viene che Pisa e Firenze, forse più quest'ultima, avevano, almeno temporaneamente, sopraffatto Siena in quel ramo d'industria.

L'avvenimento economico più importante per Firenze nel decennio del « Primo Popolo » ed oserei dire, nell'intero secolo XIII, fu la

---

(1) A. S. S., *Prov: Cons. Gen.*, to. VII, c. 68, giugno 1257. I consoli dell'arte della Lana supplicano il podestà e il capitano del popolo che propongano nel consiglio generale il divieto d'esportazione « de lana de garbo et nostrana et de buldro-« nibus et de garbo et nostranis et de guado, linnone, brachis, « usugia, loto et de omnibus aliis rebus ad artem lane spe-« ctantibus...... *cum ars dicta declinet propter deveta aliarum « terrarum de provincia, facta in preiudicium dicte artis « lane* ». – Tutti i consiglieri sono favorevoli. – Quanto alle parole *aliarum terrarum de provincia* non par dubbio che alludano alle altre città Toscane.

coniazione del fiorino d'oro (Novembre 1252) (1). Tutte le monete dell' Europa germanica e latina di quel tempo, tranne alcune Siciliane, erano in argento (2), e presentavano perciò moltissimi difetti, massime quello della instabilità del valore, che minacciava un improvviso e forte deprezzamento (3). La coniazione di una moneta d'oro comoda, sicura, senza gravi oscillazioni (4), atta agli scambî internazionali, ai quali appunto fu riservata, interpretò, genialmente, una necessità

---

(1) Ved. VILLANI, *Cronica*, VI, 53; VILLARI, Op. cit., p. 174; HARTWIG, *Ein menschenalter Florentiner Geschichte* (in *Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenchaft*, I, 19 ss.).

(2) Cfr. SCHULTE, Op. cit., p. 329. - In quante difficoltà incorresse il comune Senese, per trasformare la sua moneta d'argento nell'oncia d'oro Siciliana, necessaria per l'acquisto delle vettovaglie in Sicilia, è provato da alcune deliberazioni del Consiglio Generale, di questo tempo. Cfr. A. S. S., *Prov. Cons. Gen.*, to. IX, cc. 3 t, 5, 8 t, dicembre 1259.

(3) Cfr. DOREN, Op. cit., p. 207; NAGL, *Die Goldwährung und die handelsmässige Geldrechnung im Mittelalter* (in *Wiener numismatische Zeitschrift*, XXVI, pp. 41-260).

(4) È provato, oltre che dalle testimonianze degli autori precedenti, per tempi alquanto anteriori, dai contratti di deposito fra i Banchieri Toscani e la S. Sede, in alcuni dei quali si conteggiano le monete depositate a fiorini d'oro, determinando il valore momentaneo di questi ultimi.

economica del tempo; rinforzò il credito esterno della borghesia industriale Fiorentina; agevolò a quella il sistema di sfruttamento operaio, condizione prima della sua fortuna (1); soprattutto preparò il pieno sviluppo e la conseguente vittoria del commercio bancario di Firenze.

Nei documenti Vaticani di questo periodo, i banchieri Fiorentini compariscono talvolta in relazione d'affari, se non direttamente con la S. Sede, per lo meno con gli ecclesiastici, per cagione di mutuo (2): taluni di questi prestiti sono anzi di

---

(1) Gli operai si pagarono, dopo la coniazione del fiorino d'oro, in moneta d'argento, che andò sempre peggiorando in qualità e diminuendo in valore. (Cfr. DOREN, Op. cit., p. 208). Non parmi ardito affermare che una delle cause che determinarono la borghesia fiorentina alla coniazione del fiorino, fu la volontà d'avere, di contro alla moneta privilegiata, una moneta di rifugio, da acquistarsi a vil prezzo, pel pagamento dei salarî. Quando la moneta d'argento era sola bisognava curarne con ogni mezzo la bontà e non si poteva, nello stesso tempo, esimersi dal pagare con quella i lavoratori.

(2) Verso il 1254 Iacobo della Scala, Iacobo di Gilberto e i loro soci mutuarono a due ecclesiastici, procuratori, nella Curia Romana, della contessa di Fiandra, una notevole somma, della quale non ottennero a tempo debito il pagamento; per il che la contessa fu dal papa scomunicata (V. BERGER, *Les registres d'Innocent IV*, Paris 1887 ss., to. III, n. 7529). Nel 1255 Ugone e Dolce di Borgo e soci mutuarono 51 tornesi

notevole importanza, come quello in bisanzî d'oro al vescovo di Tripoli, che è accompagnato dalle promesse di un forte interesse, sebbene mascherato con l'espediente della *mora* (1).

---

al monastero di S. Teofredo Aniciense e corsero anch' essi gravè pericolo. (DE LA RONCIÈRE, J. DE LOYE ET A COULON, *Les registres d'Alexandre IV*, Paris 1895 ss., fasc. 2., n.° 568). Verso il 1257 il predetto Iacobo di Gilberto ed altri suoi socî prestarono, col consenso del papa, seimila bisanzi Saraceni al peso di Accon al vescovo di Tripoli, e di poi cedettero il credito a due altri mercanti Fiorentini, Consilio di Lotaringo e Bene de Cetera, i quali nel 1259 mossero lite al vescovo per non esser stati pagati entro il termine prescritto (A. V., *Reg. Vat.*, to. XXV, anno III, l. 81; anno V, l. 124). S' intende che, anche prima del 1250, si trovano qua e là, nei registri pontificî, i nomi di banchieri Fiorentini mutuanti agli ecclesiastici, ma raramente, Il vescovo di Tripoli nel 1247 si era rivolto per un mutuo, non come dopo, ai Fiorentini, ma a Giovanni Stamiario, mercante veneto (V. BERGER, op. cit., to. I, n. 2516).

(1) Era stabilito: « Quod si, ut dictum est, predicta pecunie quantitas non fuerit in dictis loco et termino prefatis mercatoribus integre restituta, ex tunc in antea, pro dampnorum interesse et expensarum recompensatione, legitima stipulatione promisit persolvere dicto Iacobo, recipienti pro se et suis sociis, sicut dictum est, *per singulos duos menses pro quibuslibet centum bisantiis* quantitatis predicte decem bisantios et expensas unius mercatoris cum uno equo et uno servente, ubicumque mercator fuerit, usque ad plenam solutionem totius

E poichè è da presumersi che il vescovo di Tripoli si rivolgesse a quei banchieri che, nelle sue parti, erano in maggior credito, il fatto che egli, a distanza di circa dieci anni, preferì ai Veneziani i Fiorentini, potrebbe dimostrare un notevole accrescimento dell'influenza commerciale Fiorentina in quelle spiaggie del Mediterraneo.

Certo è però che, per tutto questo periodo, il maggior numero degli affari bancarî con gli ecclesiastici è affidato ai Senesi (1), ai quali è, per di più, dato talvolta l'appellativo di *campsores Romanae Ecclesie* (2), come mai, ch'io sappia, ai Fiorentini. E così doveva essere, poichè il predominio bancario de'Senesi era così fortemente radicato, che non poteva scuotersi senza qualche fatica: ciò accadrà, quando da un lato la nuova moneta Fiorentina avrà acquistato quella prevalenza che le spetta e d'altro lato si aggiungeranno in favore dei banchieri Fiorentini e contro i Senesi, alcuni avvenimenti politici di non lieve momento.

---

pecunie ». I cessionari del credito chiesero *quattromila bisanzi d'oro,* ma ottennero meno.

(1) Vedi i *Registri d'Inn. IV e Aless. IV* (ed. cit.), passim.

(2) « *Raynaldo et Tholomeo Iacobi, campsoribus notris.... civibus Senensibus* » *(Reg. Aless. IV,* fasc. II, n.° 453).

III.

Subito dopo la vittoria popolare, il 30 aprile 1251, Firenze concluse un trattato coi conti Aldobrandeschi di Maremma, in virtù del quale ottenne piena facoltà di passare per le loro terre ed arrivare a porto Talamone ed a port'Ercole, facendo uso di questi porti pel suo commercio (1). Questo trattato dà la chiave degli avvenimenti seguenti.

La Repubbiica Pisana subito dovè scoprire il fine, del resto palese, di codesta convenzione e dovè accorgersi come quella mettesse a serio repentaglio la sua industria, il suo commercio e la sua finanza. Infatti la libera disposizione di due porti sul Tirreno poteva rendere Firenze del tutto indipendente dal porto Pisano, dandole modo di muovere, senza possibilità di serio impedimento, una guerra acerba alla grande industria Pisana oltre mare; e per di più toglieva a Pisa il lucroso passaggio di gran parte delle merci Fiorentine, se non anche (era da temersi) il loro trasporto su navi Pisane.

Nè meno intimorita dovè esser Siena, che si

(1) Ed. FUMI, in *Arch. St. It.*, Serie III, vol. 23.

vide così dimezzato il predominio sui due principali porti della Maremma, che vide aperta una strada sicura ai mercanti Fiorentini, proprio ai suoi fianchi, e dovette accorgersi che il trattato costituiva un nuovo successo di quella politica Fiorentina da me chiamata *dell'isolamento.*

D'altra parte, Firenze non poteva accontendei vantaggi conseguiti con quel trattato: i due porti non avevano per allora, capacità sufficiente (e non l'avrebbero acquistata se non dopo un certo tempo e con molte spese), non avevano una comunicazione facile con l'interno ed eran, per di più, situati in luogo malarico (1). Bisognava sì averli liberi, per non dipendere da Pisa e poterle anzi dettar legge, ma bisognava anche che il porto Pisano, che rimaneva tuttora lo sbocco principale per le merci Fiorentine, fosse aperto, senza il più piccolo ostacolo.

Questa irrimediabile opposizione d'interessi mercantili è più che sufficiente per spiegare la guerra degli anni 1252-53 fra Pisa e Siena da un lato; Firenze, Orvieto e Genova (collegatesi con Firenze per rivalità commerciali rispettivamente contro Siena e Pisa), dall'altro. La guerra

(1) Cfr. Doren, op. cit., pag. 115.

si chiuse così due trattati dell'11 giugno 1254 con Siena e del 4 agosto 1254 con Pisa (1).

Per mezzo di quest'ultimo si prometteva alle merci Fiorentine, che entrassero in Pisa per la via di terra o per quella di mare, piena esenzione da ogni gabella. I Pisani, oltre a ciò davan promessa di adoperare, nei contratti coi Fiorentini, il peso, la misura ed in parte la moneta Fiorentina. Si lasciava anche a Firenze la scelta fra il castello di Ripafratta e il porto di Piombino.

I cronisti narrano, a tal punto, che Pisa, pentitasi della pattuita cessione di Piombino, ottenne, con un accorto strattagemma, che i Fiorentini si accontentassero di Ripafratta. Alla verità storica del racconto non saprei quanto credere: esso prova, ad ogni modo, che Pisa vedeva chiaramente quanto le sarebbe stata dannosa l'indipendenza marittima, sia pure parziale, di Firenze.

---

(1) Ved. VILLANI, *Cronica*, VI, 58; AMMIRATO, *Historie*, ad annum. Riferisco secondo la narrazione di questi storici, perchè non mi fu dato di trovare l'originale del trattato. Dubito molto che l'esenzione dei pedaggi fosse così illimitata, dacchè non lo fu neanche, nè lo poteva essere senza un'intollerabile danno per la finanza Pisana, nel trattato seguente del 1256.

Dubito forte che nel racconto dei cronisti si celi ancora una discordia per diversità di vedute manifestatasi, in quel momento, nella borghesia Fiorentina vincitrice: alcuni stimavano ottima cosa l'acquisto d'un nuovo sbocco al mare; altri invece, forse per le qualità non buone del porto, preferivano la proprietà d'un castello vicino a Pisa, che permettesse di tenere a freno la rivale, secondo il sistema messo in pratica per Siena. Quest'ultima tendenza prevalse: « e ciò fu poco senno, sentenzia il Villani, chè avendo Piombino e porto in mare e la città di Volterra, troppo ne accrescea la città di Fiorenza ».

A questo trattato, dopo alcune ostilità, tenne dietro l'altro del 1256 (1). Si conferma, in quest'ultimo, la esenzione da ogni pedaggio alle merci Fiorentine, consentendo però ai Pisani un diritto « *acathie sive legatie* » di quindici soldi pisani piccoli per ogni cento libbre di merci, purchè sui « *torselli pannorum* » oltramantani non si prenda più di venticinque soldi per *torsello*, e dalle altre merci provenienti dalla riviera non si esiga che quello che si toglie dai Pisani, non mai più, in ogni caso, dei concordati quindici

(1) App. Doc., N. V.

soldi. La moneta d'oro o d'argento è libera da ogni gravezza.

Il privilegio concesso, di fronte alle altre mercanzie, ai *torselli pannorum,* che erano la materia prima necessaria a Calimala, si spiega forse col fatto che codesta Arte, tuttora predominante, dovè avere una parte importantissima nella conclusione del trattato; e l'esenzione accordata alle monete è un beneficio in favore, principalmente, del traffico bancario.

Nello stesso tempo Firenze promette ai Pisani piena esenzione da ogni gabella, senza eccezione; ma questo beneficio, che sembra così grande, doveva ridursi, in pratica, a ben poca cosa, chi pensi che Firenze non era città di transito importante per le merci Pisane, solite a prendere la via del mare. Sotto l'apparenza di un accordo amichevole si cela dunque un'imposizione della repubblica Fiorentina, a quasi esclusivo vantaggio delle sue merci.

È pur degna di rilievo la clausola del trattato, nella quale Pisa promette di pagare o far pagare dai suoi cittadini, entro un tempo determinato, i debiti del comune e cittadini Pisani verso il comune e cittadini di Firenze; aggiungendo che se i privati debitori del distretto Pisano, nonostante la buona volontà del governo,

non pagheranno entro trenta giorni « *post latam sententiam* », il comune si assumerà codesti debiti, purchè fatti entro gli ultimi vent'anni. Firenze, per contrario, si limita a promettere che costringerà al pagamento « *in personis et rebus* » i suoi cittadini insolventi, senza addossarsi in alcun caso i debiti dei privati (« *non teneatur pro aliquo aliquid solvere, nisi pro suo proprio debito* »). Per tal modo i mercanti Fiorentini eran posti in questa privilegiata situazione: d'esser sicurissimi del pagamento sollecito dei loro crediti, anche non recenti, mentre i Pisani correvano il rischio di perderne buona parte, per l'insolvenza irrimediabile dei loro debitori (1).

Ogni volta poi – continua il trattato – che si concluda in Pisa qualche affare mercantile fra i cittadini delle due repubbliche, le merci saran misurate e pesate con le misure e coi pesi Fiorentini, quando si tratti di quelle cose che si vendono o si

---

(1) Tanta importanza si attribuì a questa clausola, che all'adempimento di essa si condizionò la restituzione di Ripafratta a Pisa. La quale fu però compensata dall'acquisto d'altri castelli. A tal proposito, il noto episodio d'Aldobrandino Ottobuoni (cfr. VILLANI, VI, 62) dimostra quanto Pisa temesse la politica Fiorentina *dell'acquisto dei castelli circostanti*.

comprano secondo il peso o la misura Fiorentina. Poichè niente di simile Firenze promette in favore di Pisa, si vede chiaramente anche in questa clausola, tendente ad eliminare le frodi, un'imposizione della repubblica vincitrice.

Seguono alcune convenzioni amichevoli contro i mercanti fuggitivi e circa la definizione giudiziale de' crediti reciproci, per mezzo d'un arbitraggio.

IV.

Nell'alleanza del 13 settembre 1251 (1) Genova concede ai Fiorentini piena facoltà di percorrere il suo territorio, per terra e per mare, purchè se navigano coi nemici di Genova, lo facciano a tutto loro rischio (2); e purchè non trasportino o faccian trasportare nella città *merces contrarias,* cioè quelle non nate nella terra d'onde si tolgono (3): « *salvo etiam quod si merces con-*

---

(1) *Liber iurium reipublicae Genuensis,* I *(Monum. Hist. Pat.,* Torino 1854), To. I, Doc. n. DCCCXXIII, col. 1109 ss.).

(2) Non si impedisce dunque, nè si poteva, di navigare su legni Pisani, ma si cerca d' impedirne l'occasione.

(3) Questa clausola è un po' oscura: sembrami che si alluda alle merci trasformate o lavorate, per mezzo dell' industria, la

trarias deferrent Ianuam vel deferri facerent, merces scilicet que deferrentur de terra in qua nate non essent, quod incidant in penas Capitulorum et Statutorum Ianue ». È pure proibito ai Fiorentini di partirsi, per navigare, dalla *Provincia* o d'approdarvi (1). Se i mercanti fiorentini saranno offesi o depredati, il governo Genovese farà « vindictam », come se si trattasse di Genovesi. Non sarà fatto da Genova alcun divieto d'estrazione di merci dal suo territorio, se non come ai Lucchesi; e i diritti di pedaggio saranno regolati con norme, preventivamente stabilite (2). L'esecuzione per debiti è vicendevolmente limitata alla principale persona o al fideiussore, ma subito dopo si prevede il caso che, ciò non ostante, nasca « *pro cambio aliquo vel alia de causa* » qualche discordia fra i due comuni: allora, prima di procedere contro i cittadini delle città alleate, si avviseranno con un

vendita delle quali poteva generare una dannosa concorrenza. E la parola *contrarius* significa forse « molesto ». Cfr. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinatis*, Parigi 1842, to. II, p. 576.

(1) Ciò per impedire che le merci Fiorentine che dovessero passare da Genova prendano un'altra via, con danno del commercio e della finanza Genovese.

(2) Cfr. la parte sui *trattati finanziari*.

bando e si concederà loro, per allontanarsi, un termine di due mesi (1).

Nel suo complesso questo trattato apparisce costituito da una serie di disposizioni vantaggiose al commercio terrestre e marittimo di Firenze, senza speciale ricambio da parte di quest'ultima città. Ma Genova sperava da questo trattato un grande ed inestimabile vantaggio, di render meno indispensabili, di limitare o anche sviare i rapporti commerciali, specialmente marittimi, di Firenze con Pisa. Così, io credo, essa tentava di colpire irrimediabilmente la sua rivale.

V.

Il trattato dell'11 giugno 1254 con Siena (2), conseguenza, esso pure, della guerra del 1252-53, potrebbe sembrare a prima vista di non grande importanza commerciale: infatti non si riferisce espressamente alle contese del commercio che una clausola laconica contro le rappresaglie.

Ma quel trattato cedeva a Firenze alcune fra le principali terre del distretto Senese, quali Mon-

(1) Per l'importanza giuridica della convenzione cfr. la parte sulle rappresaglie, capitolo IV.

(2) A. S. S., *Caleffo Vecchio*, cc. 329-29 t. Ved. sunto in Fumi, *Codice diplomatico d'Orvieto*, doc. CCCXXI, pp. 203 ss.

tepulciano e Montalcino, e d'altre, Poggibonsi e Montennana, determinava la resa. Segna dunque la piena vittoria di quella tendenza *isolatrice*, che noi ben conosciamo.

Alcune clausole palesemente commerciali contiene invece l'altra convenzione del 31 luglio 1255, in ispecie circa l'esenzione dai pedaggi (1).

In favore di Montalcino e di Montepulciano Firenze, in virtù della pace del 1254, ottenne anche qualche vantaggio economico: che cioè agli abitanti di quelle terre non si facesse alcun divieto d'esportazione dei generi di prima necessità da Siena e dal suo distretto (2) e, per Montepulciano almeno, l'esenzione dai dazî « *passadii* » in tutto il *comitatus* Senese (3).

La coniazione della nuova moneta Fiorentina dovette produrre uno squilibrio forte nelle rela-

---

(1) A. S. S., *Caleffo Vecchio*, cc. 335-336 t.

(2) Ved. A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. IV, c. 11 t: « sunt in concordia [i consiglieri], *viso tenore contractus pacis inite inter comune Florentie et Senarum*, quod non observent neque observari faciant, seu permittant fieri aliquod divietum illis de Montalcino et Montepulciano.... ».

(3) Ved. A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. IV, c. 55. I Montepulcianesi chiedono e ottengono che si osservi codesto privilegio « ex quo stabilitum fuit inter ipsos et comune Senarum »,

zioni monetarie, e mercantili in genere, fra le repubbliche Toscane, e specialmente fra Firenze e Siena. Da questo fatto economico furono cagionati alcuni *tentativi* di convenzioni intercomunali, ricordatici dai documenti Senesi.

Sappiamo che nell'agosto 1255 Firenze e Lucca inviarono a Siena alcuni ambasciatori per trattare « *de moneta Senarum et Florentie fienda et cudenda unius ponderis et unius valute* »: vi fu allora nel consiglio generale Senese, discutendosi di codeste ambascerie, chi propose che si chiedesse lo stesso a Pisa ed Arezzo. Il che dimostra che il male era generalmente e concordemente sentito e che non potevasi rimediarvi senza un accordo comune, ma perciò appunto difficile, fra le principali repubbliche Toscane (1).

Ambasciatori s'inviarono in seguito da Siena a Firenze e proseguirono, fra queste due città certamente, fors'anche fra le altre, i tentativi

---

(1) A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. V, c. 15 t; 9 agosto 1255: « Bernardinus Mezolombardi consuluit dicens, super facto monete, quod potestas cum consilio secreto et consulibus utriusque mercantie ordinent et tractent et videant qualiter super dicta moneta cudenda et fienda procedatur et quod provideatur et faciatur quod comune Pisarum et Aretii cudant et faciant, in dicta moneta, ut nos ».

di accomodamento (1). Ma qua si rivelano le pretese di Firenze, già consapevole dell'acquistata prevalenza monetaria: pretese determinate, del resto, da un fatto naturalissimo.

La nuova moneta, pel credito subitamente acquistato (2), dovette abbassare il valore delle altre d'argento coniate nelle città Toscane, soprattutto di quelle vecchie e corrose. Sicchè, Firenze, costretta a ricevere in pagamento per gli scambî mercantili codesta moneta deprezzata, doveva caldeggiare una riforma monetaria Toscana, la quale, pur lasciando al suo fiorino d'oro la prevalenza incontrastata, la sottraesse al pericolo di perdite troppo rilevanti.

Ecco perchè Firenze, oltre a dettar certe norme per la coniazione della nuova moneta, pretendeva soprattutto (ed era questo il massimo ostacolo alla conclusione degli accordi) che la vecchia moneta Senese, grossa e minuta, non avesse più corso (3).

---

(1) A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. VII, c. 60 t., 21 aprile 1257.

(2) Scrive il VILLANI *(Cronica,* VI, 53) che si diffuse subito in tutte le parti del mondo.

(3) Nella citata provvisione del 21 aprile si stabilisce di scrivere agli ambasciatori che non consentano a levar di circolazione la vecchia moneta.

Giunte a Siena lettere degli ambasciatori che informavano il governo di codeste difficoltà, più d'uno nel Consiglio Generale protestò in forma acerba e sdegnosa (1). Si attengano scrupolosamente gli ambasciatori, si diceva, agli ordini ricevuti al momento della partenza, e su quelli non si transiga (2), e mai soprattutto si consenta a toglier di circolazione la vecchia moneta (3): qualcuno, anche più sdegnato, voleva che a nessun patto si facesse lega con Firenze (4).

---

(1) A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. VII, cc. 60–61, 21 aprile 1257.

(2) « Palmerius Bonaccorsi consuluit dicens, super facto monete, quod scribatur ambaxiatoribus nostris qui sunt Florentie quod statuent et ordinent sicut statutum fuit, quando iverunt Florentiam pro predictis; *et si non facerent et facere nollent quod ei placet quod aliqua pacta non faciant cum predictis comunibus et personis* ».

(3) « Ser Harrigus Iacobi consuluit dicens quod ambaxiatores qui sunt Florentie procedant super facto monete secundum mandatum quod habent, et specialiter *de recipiendo promissionem quod moneta vetus grossa et minuta currat et non impediatur et si hoc non possunt facere, non placet ei quod aliter fiat* ».

(4) « Benincasa Scaldafiore consuluit dicens quod non fiat pro comuni Senarum aliqua lega cum comuni Florentie, ne fiat cum eis inde obligatum ad aliquam penam ».

V'era bensì taluno disposto all'accomodamento: « Orlandus Renaldi consuluit dicens quod concordia fiat de facto mo-

Fu deliberato di proseguire le trattative, ma d'opporsi fermamente alle pretese Fiorentine, senza cedere in nulla.

Pochi giorni dopo, il 29 aprile 1257, si delibera nello stesso consiglio generale di coniare la moneta grossa « *secundum stagiamentum factum cum Florentia et aliis de Tuscia, sicut apparet per instrumentum factum per manum Azolini notarii* » (1). Fu dunque stretto, indubbiamente, un accordo fra le città Toscane, per la coniazione della nuova moneta. Nulla sappiamo invece intorno alla soluzione dell'altro più difficile problema monetario: la sistemazione delle monete in corso; ma sembrami di poter affermare che nessun patto dovette concludersi. Il silenzio delle provvisioni Senesi è già indizio di qualche valore, ma più conta l'inconciliabilità addimostratasi chiaramente nel consiglio del 21 Aprile e determinata, non già da malanimo, ma da cause economiche profonde.

---

nete, secundum mandatum eis factum, quando iverunt Florentie, si fieri poterit et si non possit fieri, *placet ei quod fiat sicut nobis significatur et melius, si melius fieri poterit* ».

(1) A. S. S. *Provv. Cons. Gen.*, VII, c. 63 t. Cfr. PICCOLOMINI, *Il monte dei Paschi in Siena e le aziende in esso riunite*, Siena 1891, I, pp. 16 ss.

La coniazione di una nuova moneta grossa, destinata agli scambî mercantili, era per Siena e per le altre città Toscane un provvedimento quasi necessario per sostenere con qualche fortuna la concorrenza commerciale contro Firenze, divenuta immensamente più difficile dopo la comparsa del fiorino. E poichè, d'altra parte, codesta immissione di nuova e buona moneta giovava anche alla borghesia Fiorentina, ben si spiega l'accordo sollecitamente concluso.

Non così per la sottrazione della vecchia moneta, utile e quasi indispensabile a Firenze, ma dannosissima, per contrario, alle città Toscane. Le quali, dopo la comparsa della nuova, avevano anzi il massimo interesse a mantenere in corso la vecchia deprezzata, per servirsene nel pagamento dei salarî e per speculare, in genere, e se ne prestava spesso l'occasione, sulla differenza fra il valore nominale ed il reale.

Su tal punto dunque una conciliazione amichevole non era, economicamente, possibile.

Riassumendo, noi possiamo con sicurezza affermare che, verso gli anni 1259–60, sia per la prevalenza verso la quale minacciosamente saliva la nuova moneta Fiorentina, sia per tutte le conseguenze di codesto fatto, fra Firenze e le città Toscane, ed in ispecial modo, fra Firenze e

Siena, nonostante il parziale accordo del 1257, doveva essersi acuita, come mai forse sino allora, l'antica inimicizia economica. Dalla prevalenza monetaria dipende il credito d'una città industriale e mercantile e le questioni monetarie, come quelle che riguardano il mezzo più naturale di scambio, interessano concordemente tutte le frazioni delle classi borghesi.

Se ne può dedurre che codeste cagioni dovettero avere una grande importanza nel determinare la guerra, chiusasi colla disfatta di Montaperti. L'antagonismo di parte e tutte le altre cause di varia indole ebbero certo la loro efficacia; ma forse non sarebbero bastate senza codesto motivo primo.

Avremmo così terminato di tratteggiare la politica della borghesia Fiorentina, durante il Primo Popolo, se non dovessimo aggiungere due parole di un trattato fra Firenze ed Arezzo, del 21 marzo 1256 (1), nel quale si pattuì l'esenzione dei pedaggi alle merci delle città contraenti e si concesse il trasporto delle vettovaglie e degli animali da macello pel territorio di quelle, proibendone però severamente l'esportazione *(pacta victualium et pedagiorum)*.

---

(1) APP., DOC. N. IV.

Anche questo trattato è una imposizione Fiorentina: l'esenzione dei pedaggi, concessa da Arezzo, non è infatti compensata da quella di Firenze, per la grande sproporzione nella quantità delle merci di passaggio.

VI.

Poche parole definiscono i caratteri del « Primo Popolo »: pieno trionfo di quella grande politica mercantile, che tende a vincere la concorrenza delle città rivali e ad acquistare su di esse la supremazia.

Mirano a tale scopo quasi tutte le guerre di questo periodo, e i trattati che a quelle tengono dietro. I quali, per l'origine loro, si possono denominare *guerreschi* e per la loro indole *complessi e positivi,* giacchè risolvono direttamente buon numero di problemi mercantili.

Se il governo del « Primo Popolo » avesse avuto vita più lunga, la borghesia Fiorentina avrebbe percorso in più breve tempo la sua via ascendente verso il predominio economico e politico sulla Toscana. Ma le classi magnatizie avevano da esercitare ancora la loro azione oppositrice, e quella concordia mirabile fra le frazioni popolari, causa prima di tutte le vittorie, non fu

che un breve esperimento, dopo il quale risorsero le inimicizie, profondamente radicate nella diversità degl' interessi.

Oltrepassato il periodo di reazione magnatizia e ghibellina, i successivi governi rappresenteranno una sola parte della borghesia e perciò non potranno seguire se non di quando in quando, e mai pienamente, l' ardita politica del *Primo Popolo.*

Capitolo III.

Il predominio aristocratico.

Sommario. — I. Il predominio aristocratico-ghibellino: governo, politica, trattati. — II. Lo svolgimento economico: rapporti e contratti fra i banchieri e la S. Sede. — III. Caratteri del periodo.

Il periodo che va dal 1260 al 1266 non ha grande importanza per sè stesso; molta invece per la spiegazione degli avvenimenti posteriori, che allora, per dir così, silenziosamente si maturano.

Senza dubbio dopo Montaperti si distrussero le istituzioni del « primo popolo » e s'instaurò un governo magnatizio e nobiliare; ma non credo che al popolo si togliesse violentemente ogni autorità ed alle sue organizzazioni ogni importanza politica, anche indiretta. Lo ha affermato

autorevolmente il prof. Salvemini, senza però tener conto, come si doveva, della grandiosa potenza economica della borghesia Fiorentina, la quale, seguendo principalmente leggi sue proprie, ben poco risentì degli avvenimenti esterni. È difficile concepire che di codesto fatto le classi magnatizie non tenessero alcun conto: sarebbe stato, oltre che dannoso a loro stesse, quasi d'impossibile attuazione. Predominio magnatizio dunque non vuol dire, a mio avviso, preponderanza senza freno e senza la più piccola partecipazione al governo delle classi borghesi (1).

---

(1) Potrebbe essere dimostrato anche da un documento Vaticano. Il 16 di marzo 1265 (s. f.) troviamo che le capitudini delle arti partecipano ad un consiglio, presieduto dal potestà ghibellino Napoleone di Mangone, nel quale si elegge un « sindicus » per far atto di sottomissione a Clemente IV: « In dei nomine. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo sessagesimo quinto die Martis sextodecimo Martii, indictione nona. Convocato consilio generali et speciali nonaginta virorum civitatis Florentie, *in quo etiam interfuerunt capitudines artium civitatis eiusdem,* in palatio Ghalligariorum in quo fuerant consilia pro comuni, de mandato illustris Viri domini Comitis Napoleonis de Mangone, dei gratia honorabilis potestatis de Florentia.... ». A. V., *Miscellanee,* cass. 2.ª, n. 32.

Ne resulta dunque che fino *dal 16 Marzo 1266,* e non, come si credeva, *dall'Agosto* (cfr. SALVEMINI, op. cit. *Excursus I,*

Col trattato del 3 gennaio 1261, Firenze faceva piena e vergognosa rinunzia di tutti quei castelli del contado senese, e veniva così a perdere, d'un tratto, la supremazìa ch'era andata acquistando sino dal 1235 (1). Il trattato contiene alcune clausole di carattere commerciale, come la reciproca promessa di non togliere alcun pedaggio e di non emanare alcun divieto di estra-

---

p. 260) le arti organizzate partecipavano ai consigli cittadini. Quando la prima testimonianza risaliva soltanto all'Agosto, si poteva ben supporre una riorganizzazione compiutasi dopo la disfatta Ghibellina: ora invece bisogna pensare certo ad una riorganizzazione molto antecedente e ad un' autorità acquistata per lo meno da qualche tempo. E poichè è difficile immaginare avvenimenti esteriori che producessero codesti fatti, è molto più semplice pensare, contro l' opinione del Salvemini, alla persistita organizzazione, non soltanto economica, ma anche politica delle arti, nel periodo Ghibellino. Il Salvemini giunge sino a dire che le arti furono « private *dei consoli* e dei gonfaloni ». Per Calimala, sappiamo invece che non solo mantenne i suoi consoli, ma che questi continuarono ad avere una grandissima autorità, tanto che a loro Urbano IV si rivolgeva perchè costringessero certi mercanti a « *reddere rationem* » al « camerario » apostolico. (*Les registres d'Urbain IV*, ed. GUIRAUD, Paris 1892 ss. Registro camerale, n.° 6. La lettera è senza data, ma appartiene probabilmente al 1262).

(1) A. S. S., *Riformagioni*, n. 713; *Caleffo Vecchio*, cc. 367-69.

zione di mercanzie o vettovaglie, ad eccezione delle biade, del vino e della carne (1). Questa clausola non è senza importanza. Scrive il Salvemini, citando alcune scarse testimonianze, che durante il periodo del primo popolo doveva essere in vigore una legislazione annonaria specialmente diretta ad impedire l'estrazione delle vettovaglie dalla città, ed aggiunge che dopo la sconfitta di Montaperti le disposizioni annonarie « dovettero essere abolite con tutte le altre leggi del popolo » (2).

Il trovare nel 1261 un patto *espresso* di non far divieto d'estrazione *di qualsiasi mercanzia* (e cioè implicitamente anche delle vettovaglie *in genere)* potrebbe dimostrare che, almeno sino allora, era esistito un divieto legislativo, al quale appunto si derogava nei rapporti fra le due

---

(1) « Item quod aliqua dictarum civitatum non faciat aliquod devetum de aliquibus mercimoniis, seu mercantiis *et specialiter de lana et pannis et cojamine et lignamine, ferro, acciario et oleo alteri civitati,* nec hominibus alterius civitatis vel eius districtus, et quod homines et persone dictarum civitatum et earum districtum possint libere et expedite ire et redire cum dictis mercimoniis et cum salmis lane et buldronum et pannorum et eos deferri facere per terram, fortiam et districtum alterius civitatis, *exceptis blado et vino et carnibus* ».

(2) SALVEMINI, Op. cit., p. 123.

città. Ma l'eccezione che subito dopo segue *per le biade, pel vino,* e *per le carni,* cioè, in fondo, pei generi di prima necessità, prova chiaramente che il divieto annonario, in massima, si mantenne anche durante la prevalenza aristocratica (1).

Il ricordo speciale e ripetuto delle *salme lane et buldronum et pannorum* si ricollega con quel grave danno arrecato dai divieti delle altre città all'arte della Lana Senese. La quale, ora che può momentaneamente dettar legge, impone all'arte della Lana Fiorentina, che già l'aveva soverchiata, una politica liberista (2), a sè giovevole (3)

---

(1) Ciò non dice, s' intende, che persistesse in questo periodo *una legislazione annonaria,* ma dimostra troppo semplice il criterio, seguìto dal Salvemini, che deduce l' esistenza di quella, quasi unicamente, dal semplice *divieto.* Noi dovremo partirci da concetti molto diversi.

Per questo trattato cfr. anche PERRENS, Op. cit., to. I, p. 547. Ma lo storico francese non ne interpreta a dovere le clausole.

(2) Dunque la *richiesta di divieti* del 1257 non era che un mezzo estremo di difesa, contrastante con la tendenza generale della Lana Senese.

(3) Perchè, pare, dal territorio delle città Toscane, e specialmente di Firenze, estraeva, almeno in gran parte, le materie prime necessarie alla sua industria.

e all'altra dannosa (1). È, direi, un tentativo, infruttuoso del resto, di riacquistare il terreno perduto (2).

Abbiamo in questo periodo una guerra delle città ghibelline contro Lucca, alla quale segue un trattato del 1263, sotto un certo punto di vista notevole anche per noi. Firenze, per mezzo di questo trattato, ottiene semplicemente che i fuorusciti guelfi sien cacciati da Lucca, per render vano ogni loro tentativo di ritorno al potere.

---

(1) Firenze non aveva bisogno di ricorrere a Siena, ben provvista com' era, per le grandi e dirette importazioni dall' estero. (Cfr. DOREN, Op. cit., pp. 101 ss.).

(2) Sembra che il governo Senese molto si preoccupasse delle sorti di quell'Arte. Il 4 giugno 1262 si delibera di provvederla coi danari del comune, « ut ipsa *comitas lane Senarum conservetur et augmentari possit,* cum vena quae emanabat in eorum lavatorium sit amissa ». A. S. S., *Prov. Cons. Gen.,* to. X, c. 32, 4 giugno 1262.

Il podestà Senese nel suo giuramento si obbligava di emanare i *deveta* « ad requisitionem consulum artis lane »; il che prova che si voleva adoperare codesta arme ad ogni piacimento, ma non contraddice a quanto dicemmo; anzi conferma che non si credeva utile di prendere dei provvedimenti legislativi, stabili. Ved. *Constituto Senese del 1262* (ed. ZDEKAUER, IV, 13, p. 407).

Ma Siena vuole ancora ed ottiene che le sia restituito tutto l'oro toltole in Inghilterra, in Francia od altrove dal legato papale, dal comune di Lucca e dai mercanti di questa città (1). Firenze dunque, in mano della fazione ghibellina, aveva mosso guerra a Lucca, solo per ottenere la soggezione del partito avverso, cioè a scopo puramente politico; Siena invece, nella quale prevalevano il popolo e specialmente i banchieri, anche per assicurare i suoi interessi commerciali.

In questo momento della storia Fiorentina mancano guerre con fine commerciale e trattati di commercio; ma pure compariscono talvolta, per incidenza, alcune clausole contro le rappresaglie. Così nell'alleanza delle città Ghibelline contro i Guelfi, del 14 maggio 1265, è pattuito: « *quod alter pro altero non conveniatur vel exigatur et fiat a cui dato a colui rechesto* » (2).

II.

Ma questo è periodo di *maturazione:* come tale appunto va specialmente studiato. E va rivolta ogni attenzione alla storia dei rapporti

(1) Perrens, Op. cit., to. II, p. 12.

(2) A. S. S., *Riformagioni,* 14 maggio 1265.

fra i banchieri Senesi e Fiorentini e la S. Sede ed agli avvenimenti esterni che vi si ricollegano.

Dopo Montaperti, le relazioni fra i Senesi e Urbano IV sempre più s' inaspriscono, sia per la disfatta della causa guelfa, che a Siena principalmente doveva attribuirsi, sia per la costante e viva amicizia di codesta città con Re Manfredi, che va diventando il « *persecutor Romanae Ecclesiae* ».

Siena tenta da prima un doppio giuoco: tenersi amico re Manfredi, anche perchè dalla Sicilia trae la maggior parte del grano e delle biade, e nello stesso tempo mantenere il commercio bancario coi pontefici, che era così gran parte della sua forza economica, procurando con ogni via di tenere legato a sè, anche colle minaccie, Urbano IV. E poichè questi non cessa dalle sue mene per togliere Siena dall'amistà di Manfredi, si pensa persino, per intimorirlo, a *far richiamare di Francia i mercanti Senesi e così quelli che dimorano nella curia Pontificia* (1). Queste parole sono rivelatrici:

---

(1) Il 9 novembre 1262 il consiglio dei ventiquattro delibera: « quod dominus capitaneus faciat ad se venire consules utriusque mercantie Senarum et dicat eis, sicut ipse scit, quod dominus papa, ad suggestionem Senensium (i fuorusciti?), nititur dividere civitatem Senarum et diminuere honorem et bonum sta-

Siena ha una fiducia illimitata nella sua potenza bancaria, crede vinta per sempre ogni concorrenza esterna e detta legge.

Nello stesso tempo alcuni banchieri, debitori di forti somme alla Curia Romana, pretendono di non pagar nulla più che il capitale depositato e indebitamente si trattengono alcune lettere apostoliche, già loro affidate per l'esazione di certi proventi in Inghilterra (1).

Il pontefice risponde con le stesse armi e, fatti scomunicare i mercanti senesi ovunque si trovino, assolve i loro debitori dal pagamento (2);

---

tum populi et comunis Senarum et reducere civitatem ad suum mandatum et partire eam de mandato domini nostri Regis, et hiis et aliis propositis, dicat quod hoc fieri non posset pro toto mundo, quod populus Senarum vult esse fidelissimus domino nostro Regi; *et requirat eos ut faciant redire de Franzia mercatores Senarum et illos qui morantur in curia domini pape* et quod captivi erunt gravati propterea magis *et statim requirantur consanguinei dictorum mercatorum et fiant de predictis omnibus iustrumenta* ». Ved. A. S. S. *Prov. Cons. Gen.*, to. X, c. 88.

Si lasciava che i mercanti inviassero ambasciatori al papa, per affari mercantili, ma si pretendeva dagli ambasciatori il giuramento « de non tractando ibi cum aliquo aliquid contra honorem domini Regis vel comunis Senarum ». A. S. S. *Prov. Cons. Gen.* to. X, c. 62 t; 27 agosto 1262.

(1) *Les registres d'Urbain IV*, n.° 144.

(2) *Les registres d'Urbain IV*, n.° 175.

ed al legato in Francia ed Inghilterra ordina il sequestro dei crediti Senesi fino ad una somma di diecimila sterline (1), della quale pensa di dare una parte in compenso ai Lucchesi fedeli (2). Ma al papa la guerra si presenta forse più difficile; perchè mentre i Senesi possono mettere in pratica alcune delle minacciate rappresaglie, il papa non facilmente, neanche con la scomunica, può indurre i debitori a pagare al suo legato, timorosi come quelli sono che si dia un giorno esecuzione alle lettere obbligatorie rimaste presso i loro creditori (3).

---

(1) *Les registres d'Urbain IV*, n.° 252.

(2) *Les registres d'Urbain IV*, n.° 253. Poi si pente, perchè i Lucches' cominciavano a *claudicare* nel!a loro fedeltà (n.° 752). Questo provvedimento va ricollegato con l'imposizione fatta da Siena ai Lucchesi nel trattato del 1263 di restituire i danari sottratti *dal legato del papa*.

(3) *Les registres d'Urbain IV*, n.° 779: « Verum, sicut accepimus, debitores ipsi dubitant ne pro eo quod instrumenta confecta super huiusmodi debitis penes cives remanserunt eosdem, possint super huiusmodi pecuniarum summis, quas, iuxta mandatum nostrum, scriptori persolverunt eidem, a predictis civibus conveniri et compelli, ut dictis civibus pecunias ipsas persolvant ».

Qui si parla, è vero, di pagamenti già eseguiti, ma subito dopo (n.° 780) si apprende che molti *(quamplures ex debitoribus)* erano stati scomunicati pel rifiuto da loro opposto.

Mentre ferve questa lotta, alcuni fra i mercanti di Siena, calcolando forse più vantaggiosa la protezione pontificia, che non quella del loro comune, fanno atto di sottomissione individuale alla Santa Sede; ottenendone infatti i favori e, quel che più importa, la prosecuzione dei rapporti bancarî (1).

Ma la causa dei banchieri Senesi, dopo questi avvenimenti ha perso terreno: quelle sottomissioni, oltrechè non esser troppo sincere, come i fatti addimostrarono (2), non potevano impedire le relazioni dei sottomessi coi Senesi intrinseci per gli interessi che strettamente li univano col governo di Siena, sotto la protezione del quale pacificamente avevano vissuto sino a quel momento. E i legami economici che li avvincevano alla Sicilia e a Manfredi eran di così lunga data e così saldi, che non potevano spezzarsi d'un tratto senza loro grave danno.

In questo stesso momento spesseggiano le sottomissioni dei mercanti e dei banchieri Fiorentini (3), alle quali va attribuito ben altro signi-

---

(1) *Les registres ec.*, n. 175, 274, ecc.

(2) I Buonsignori, che avevano giurato devozione alla Chiesa, non si periteranno di aiutare fra breve la causa Ghibellina. Cfr. SCHULTE, Op. cit., p. 259-60.

(3) *Les registres ec.*, n. 362, 363, ecc.

ficato (1). Col governo impostosi dopo Montaperti, costoro si sentono interamente estranei, anzi ne sono inconciliabili nemici, poichè esso aveva troncato la loro politica mercantile e guelfeggiante, ed avea tolto al popolo il predominio politico, che rafforza la potenza economica. D'altra parte, con Manfredi non avevano mai avuto rapporti se non di poca importanza e passeggieri.

La S. Sede ha dunque da un lato *alcune* sottomissioni, nelle quali la bontà delle promesse contradice *in parte* alla realtà degli interessi economici; e dall'altro *buon numero* di giuramenti di fedeltà *in tutto* conformi alle tradizioni ed all'utile di chi giura.

Si richiami a mente il prevalere della moneta Fiorentina, cui dovè attribuirsi un credito sempre crescente, e così si spiegherà perchè i banchieri di Firenze, in questo periodo, quasi d'un tratto, si collochino a lato de'Senesi e tengano loro testa, potentemente (2). Da questo mo-

---

(1) *Les registres*, n. 361, 362, ecc.

(2) I contratti fra i Fiorentini e gli ecclesiastici contrabilanciano, se non superano, in numero ed in importanza, quelli fra la S. Sede stessa e i Senesi. Vedi *Les registres d'Urbain IV*, n.i 479, 518, 519, 520, 536 del Registro Ordinario; n.i 30, 80, 81, 87, 88, 125, 156, del Camerale. È da ricordarsi un importante prestito fatto al re di Boemia da Dolce di Borgo

mento incomincia la decadenza, lenta ma progressiva, del commercio bancario Senese e in questo momento si matura il pieno svolgimento economico della classe bancaria Fiorentina, dal quale deriverà tra breve, come necessaria conseguenza, il suo avvento al potere.

Frattanto occorrerà far particolare menzione dell'accordo concluso fra i mercanti Fiorentini

---

e suoi soci (*Les registres,* Registro Camerale, n.[i] 54, 69.). Altre testimonianze nei registri inediti. Ved. A. V., *Reg. Vat.* n. 28, anno III, l. 3. Da questa lettera e da altre si apprende che gran numero di arcivescovi, abbati, conti, baroni, città della Francia erano obbligati per cagioni di mutuo o di vendita ai mercanti Fiorentini, i quali chiedono al papa che faccia sollecitare il pagamento, coi soliti mezzi *spirituali.* Cfr. pure *Reg. Vat.* n. 29, anno III, ll. 46, 53, 60, 192, 633, 634, 1550. – Codesti banchieri erano alla lor volta debitori degli ecclesiastici (Cardinali, Arcidiaconi ecc.) nè eran troppo premurosi nel pagamento, tanto che il papa per sicurezza ricorreva spesso ai sistemi di compenso coi crediti loro dovuti, ed anche a minaccie d'espulsioni dalla Francia e dall'Inghilterra. È infine da notarsi che la società di Dolce di Borgo, già ricordata durante il *primo popolo,* esercita una prevalenza fra le case bancarie Fiorentine. A codesta società fu anche affidato un deposito di oggetti preziosi dal cardinale Ottaviano di Santa Maria in Vialata, nel 1262. A. V. – *Collettoria,* filza 397, cc. 75 ss.

sottomessi e il Pontefice, perchè sostanzialmente assume l'aspetto d'un trattato commerciale (1).

Si premette che i mercanti « redeuntes ad mandatum Ecclesie », ripudieranno ogni convenzione con Manfredi e per l'avvenire non l'aiuteranno in nessun modo, non manderanno a lui messaggi, non ne riceveranno *munera seu donaria*. Entro un certo termine dal giuramento dell'accordo, lasceranno Firenze, stabilendosi, se Guelfi, presso Lucca o in altra terra devota alla Chiesa, se Ghibellini, in alcuno di codesti luoghi fedeli, purchè fuori del distretto Fiorentino e Fiesolano (2). Daranno aiuto ai Guelfi di Lucca, nessuno invece alla loro città; ai quali più non pagheranno « *collectas seu datium* ». - E qua incominciano le clausole palesemente commerciali.

(1) A. V., *Miscellanee*, cassetta 2.ª, n.º 28, 9 dicembre 1263. Dai registri pontifici non si apprende che il fatto della sottomissione, o poco più. Pubblicheremo integralmente, altrove, quel documento.

(2) « ....et si Guelfi fuerint morabuntur apud Lucam vel alibi in terra Ecclesie predicte devota, de domini pape licentia speciali, si vero fuerint Gibelini morabuntur in terris Ecclesie predicte devotis positis extra dyocesim Florentinam et Fesulanam ».

Ciascuno dei *sottomessi* consegnerà in iscritto i nomi di tutti i soci, *discipuli et servientes*, della sua società, determinando quanto danaro ciascuno di loro abbia posto nella società stessa; per modo che quanti giurano fedeltà alla Chiesa si abbiano la loro parte, e quella degli altri invece sia sequestrata e data in balìa del Pontefice. E per di più i mercanti *fedeli* non tratteranno più gli affari in comune coi soci « *non redeuntes, nisi pro portione eis contingente* », non si cureranno di esigere i debiti di costoro, e quand' abbiamo presso di sè una parte del capitale sociale, appartenente a quei soci, anzichè renderlo, ne faranno ciò che il papa comanderà. Promettono altresì di rivelare per iscritto i nomi di quei creditori loro (o in genere degli *habentes participium* coi Fiorentini, coi Toscani e coi Lombardi), i quali non abbian fatta sottomissione, perchè se ne possano sequestrare i crediti. Dopo altre clausole di minor conto, dopo la promessa d'aiutare « *in collectis, in equis et in armis* » i Lucchesi e i Guelfi, segue l'importante obbligazione di dare in iscritto i nomi di tutti i mercanti Fiorentini, che ritornano « *ad mandatum* » del Pontefice, dichiarando di quale società faccian parte ed esprimendo i nomi degli *indevoti* appartenenti alla società

stessa dei *redeuntes* o che abbiano con questi una qualsiasi comunione d'interessi (1).

Tutti questi patti, in sintesi, conseguono i seguenti due scopi immediati: facilitano al Pontefice i sistemi commerciali di rappresaglia contro gli *indevoti*; danno origine a una categoria di mercanti e banchieri Fiorentini in posizione, economicamente, privilegiata. Questi mercanti, liberati dai loro debiti verso i non fedeli alla Chiesa, dispensati in parte dai doveri di società, padroni di tutti quei mezzi spirituali e temporali per l'esazione dei crediti, che la Chiesa concedeva ai suoi protetti, e, quel che più importa, liberi di tentare con una semplice denunzia la rovina delle case mercantili avversarie, avevano bene a sperare nelle sorti loro. E ciò senza contare il monopolio o quasi del commercio coi Pontefici. Vi era certo un elemento aleatorio: il pericolo

(1) « vel cum redeuntibus habent aliquod participium, vel comunionen cum eis in mercimoniis, debitis vel aliis negotiationibus quibuscumque, vel in societate redeuntium vel apud redeuntes habent pecuniam nomine depositi, vel mutuo seu alio quocumque modo vel titulo, vel quorum habent res mobiles, vel se moventes et quascumque, dando in scriptis quantam pecuniam habent singuli eorum et quas res ».

che la causa Guelfa perdesse terreno, ma v'era di contro la speranza della disfatta Ghibellina.

E poichè gli avvenimenti corrisposero alle previsioni degli speculatori, da quel trattato preveggente derivò, ultima conseguenza, il pieno trionfo economico e politico di codesta stretta cerchia di commercianti Fiorentini. L'accordo coi Pontefici ebbe dunque, per la storia del commercio e della costituzione politica di Firenze, assai più importanza di molte convenzioni intercomunali.

III.

Durante il periodo aristocratico, il prevalere momentaneo della fazione ghibellina interrompe la politica del popolo, ma non può arrestare lo svolgimento naturale dei fatti economici. È inconciliabile la disformità d'interessi fra la Firenze *legale* e la Firenze *reale*. Formano la prima il partito nobiliare ghibellino, concorde con una piccolissima frazione del popolo, alla quale l'amicizia di Manfredi poteva giovare commercialmente (1).

---

(1) Abbiamo notizia di un commercio Fiorentino d'importazione nel Regno di panni e merci acquistate nelle fiere di Francia. Quei mercanti per evitare il sequestro, in conseguenza

Di contro la gran massa popolare, necessariamente amica della causa guelfa, medita la riscossa; ed una parte, la più ardita e la più fortunata, prepara il suo trionfo mediante un preveggente trattato coi pontefici.

La politica commerciale dunque, abbandonata dal governo, è proseguita per loro conto dalle classi popolari.

---

della scomunica, facevan bollare le mercanzie coi segni di cittadini Romani o d'altri devoti alla Chiesa. (*Les registres d'Urbain IV*, n.° 337).

Capitolo IV.

Il governo dei dodici Buonomini.

Sommario. — I. Il governo. — II. Principali fatti economici. — III. Rapporti ed accordi con Siena. — IV. Trattati con Pisa e con altre città. — V. Caratteri generali.

I.

Sugli avvenimenti degli anni 1266-67, che determinarono il passaggio del comune a parte guelfa, ha scritto con ingegno e dottrina il Salvemini, studiando accuratamente le fonti e correggendo gli errori degli storici precedenti.

Dopo la battaglia di Benevento, scrive il Salvemini, tre partiti in Firenze si contrastavano il campo: il partito nobiliare ghibellino, ormai ridotto quasi agli estremi, il partito nobiliare guelfo, potente ed audace, ed il partito popolare. Mentre nel 1250 il popolo trovavasi di fronte i soli ghibellini ed una volta cacciatili era rimasto piena-

mente signore di Firenze, dopo Benevento aveva da combattere, non pure cogli antichi oppressori, ma anche coi guelfi imbaldanziti per l'appoggio che loro offriva Carlo d'Angiò. Nonostante queste difficoltà, subito dopo il 26 febbraio 1266, aveva rialzato la testa, tentando di farsi restituire i diritti perduti. E con fortuna, perchè il partito ghibellino, per averlo alleato nella guerra contro i guelfi, consentì alle sue domande, accordando *per la prima volta* la riorganizzazione delle sette maggiori arti: non accolse invece le pretese delle arti minori, alle quali negò il diritto d'aver consoli e gonfaloni.

Da questo momento, bene aggiunge l'autore, ha principio la divisione tra la borghesia grassa e minuta, proprio mentre il popolo avrebbe dovuto trovarsi concorde per combattere con esito buono le due frazioni della nobiltà.

Resulta anche da alcuni documenti (1) che le arti maggiori riorganizzate si riunirono in una lega analoga a quella che formeranno con altre cinque nel 1282 e, come quest'ultima, capitanata

---

(1) Un documento edito dal Santini, con data probabilmente sbagliata (*Documenti*, p. 511), e due lettere di Clemente IV, in MARTENE e DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, Parigi 1717, II, 418, 427.

da *priori;* ed abbiamo pur traccia, per un momento, delle magistrature degli anziani e del capitano del popolo. Ma tutti questi vantaggi non furono che momentanei, perchè il partito guelfo, dopo varie vicende, instauratosi definitivamente al potere, tolse alle arti tutti i diritti acquistati. Così nel maggio 1267 ebbe principio in Firenze la costituzione dei Buonomini, che si mantenne, secondo l'origine sua, *nobiliare-guelfa,* senza partecipazione o quasi del popolo al governo. La magistratura dei dodici Buonomini fu infatti magistratura guelfa del tutto differente da quella degli Anziani del primo popolo e, se non assolutamente avversa al popolo, non fu certo a questo legata.

Non si può parlare, in questo periodo, del consiglio dei « cento buonomini di popolo » nominati dal Villani, nè di consigli del capitano del popolo, ma solo dei consigli della massa di Parte Guelfa, « la quale era allora la cittadella dei nobili ».

Sicchè la riforma guelfa del 1267 non ebbe che pochissimi elementi popolari (specialmente la partecipazione delle capitudini delle arti maggiori ai consigli del comune) e fu piuttosto una reazione alla riforma veramente popolare del gennaio 1267.

beni dei Ghibellini, si trasforma in una colossale casa bancaria, intenta a buon numero d'operazioni ed anche a soccorrere coi suoi mutui i singoli banchieri di Firenze (1).

Che i suoi componenti sieno in parte d'origine nobiliare, recente del resto, interessa poco, dacchè molti, abbracciato un ramo di commercio (sia pure, a dir così, il più *nobile)*, hanno abbandonato gli interessi magnatizî, per accostarsi invece a quelli del popolo.

Il governo è dunque *oligarchico,* ma dovrà seguire una politica analoga a quella del popolo, avvantaggiando in modo speciale il commercio bancario ed in genere l'intero commercio Fiorentino. Quest'ultimo resultato si cercherà direttamente, acciocchè ogni accrescimeto del traffico, nelle sue varie forme, si risolva poi in un nuovo impulso al traffico bancario, e si otterrà anche indirettamente, perchè ogni vantaggio arrecato al commercio del danaro, non può non riuscir utile, sia pure in minor grado, ed anche non volendo, agli altri generi di scambio.

---

(1) È dimostrato da un codicetto membranaceo dell'Archivio Fiorentino: « *Debitori della Parte Guelfa dal 1275 al 1278* », del quale dà notizia il Salvemini.

II.

A mano a mano che le sorti di Manfredi divengono sempre più disperate, nuovi banchieri Fiorentini fanno atto di sottomissione alla Chiesa: fra questi, quasi all'ultimo momento, i Cerchi (1). Nonostante queste continue adesioni alla causa Guelfa, un gravissimo ostacolo minacciò, da principio, la spedizione di Carlo d'Angiò: la mancanza di danaro. Delle garanzie esclusivamente *morali* che il conte di Provenza poteva offrire, costoro poco si fidavano: per ottenere mutui, « *non simul, neque subito* », in favore dell'Angioino, Clemente IV dovette dare in pegno buon numero di pietre preziose e di vasi d'oro e d'argento (2), come già prima aveva impegnato i beni delle principali Chiese di Roma (3).

Ed è notevole che i più diffidenti e restii sono i banchieri Senesi, i quali, solo dopo gra-

(1) Ved. JORDAN, *Les registres de Clement IV*, Paris 1893 ss, fasc. 1.°, n.° 86. Cfr. pure SALVEMINI, op. cit., pp. 278-9.

(2) A. V., *Registri Vaticani, Clem. IV*; Reg. 33. l. 129.

(3) A. V., *Registri Vaticani, Clem. IV*, Reg. 34, spec. a c. 26.

vissime minaccie del Pontefice, promettono di consegnare una certa quantità di danaro (1). Non si fidano della semplice promessa di riavere in Francia le somme prestate in Italia, ma vorrebbero la garanzia del re Francese, nient'affatto disposto a concederla: oppure pretenderebbero che il danaro da darsi a mutuo venisse prima sborsato ai loro rappresentanti in Francia da quel re o da altri, il che invano il papa si studia d'ottenere.

Questa condotta così poco benevola dei banchieri Senesi, ebbe forse una certa influenza sulle sorti loro, dopo la vittoria Angioina. Carlo non potè certo dimenticarla e, per premunirsi contro nuovi pericoli, si studiò di legare a sè i banchieri Fiorentini, aiutandone per ogni via gl'interessi (2), e di loro *specialmente* giovandosi per i prestiti (3).

---

(1) A. V., *Reg. Vat., Clem. IV,* Reg. 33, l. 141.

(2) A. V., *Reg. Vat., Clem. IV,* Reg. 34, c. 17 t: « neque enim dabunt eam Italici mercatores recipiendam in Francia, nisi carissimi in X° filii nostri Regis Francie illustris haberent litteras ». – Cfr. pure la citata lettera a c. 26 del reg. 34, diretta al re di Francia.

(3) Pei mutui dei banchieri Fiorentini a Carlo d'Angiò, pei privilegi concessi a costoro e pei rapporti in genere fra l'Angioino e i commercianti di Firenze cfr. Del Giudice, *Co-*

Trae da questi fatti nuova luce quell'alleanza Angioino-Fiorentina, alla quale gli storici avevano attribuito carattere ed effetti esclusivamente politici e che è invece di fondamentale importanza, nella sue genesi e nelle sue conseguenze, anche per la storia commerciale di questo periodo.

III.

Sugli ultimi del 1266, i mercanti Fiorentini, non appena ebbero riacquistata autorità, sollecitarono da Siena nuovi accordi sulla coniazione

---

dice Diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò, Napoli 1863-69; MINIERI-RICCIO, *Saggio di Codice Diplomatico formato sulle antiche scritture dell'Archivio di Stato in Napoli*, Napoli 1878-79; MINIERI-RICCIO, *Alcuni fatti riguardanti Carlo I d'Angiò*, Napoli 1874.

Altri documenti importanti conterrà il *Codice diplomatico delle relazioni fra Carlo I d'Angiò e la Toscana*, che sta apparecchiando il prof. Terlizzi e di cui, per cortesia dell'autore, ho potuto vedere i primi fogli di stampa.

Dalle predette opere resulta che furono spesso amichevoli le relazioni fra Carlo d'Angiò e qualche compagnia Senese, quella specialmente de' Bonsignori. Ma ciò non infirma la nostra tesi, chè certo all'Angioino non tornava di muover guerra decisa alle maggiori ditte Senesi, sempre potenti, ma occorreva solo di tenerle a bada, favorendone per via indiretta la decadenza.

della moneta, ma nulla ottennero (1). La questione monetaria rimaneva tuttora aperta e inconciliabile.

Pure più d'una volta, in questo periodo, Siena si mostra disposta a risolvere amichevolmente le questioni mercantili coi Fiorentini, sia rendendo a questi giustizia, quando ne venga richiesta dalle magistrature di Firenze (2), sia favorendo gli arbitraggi per sedare le discordie commerciali fra i cittadini delle due città (3), e

---

(1) A S. S., *Provv. Cons. Gen. ad annum*, 15 dicembre 1266. « Cum intellexeritis ordinamentum monete minute et grosse fiende in civitate Senarum, factum ex forma alterius consilii per consules utriusque mercantie et rectores lane et alios sapientes viros cum eis ad hoc electis, lectum in presenti consilio, et petitionem missam a mercatoribus Florentie, super facto monete fiende, lectam in eodem presenti consilio,... Tinuccius Guarnerii consuluit et dixit quod placet sibi ordinamentum lectum in presenti consilio super facto monete minute et grosse fiende.... *et vult quod executioni mandetur et non vult petitionem missam a mercatoribus Florentie super facto de moneta fienda* ». [Così è approvato].

(2) A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, To. XIII, c. 90, 2 Gennaio 1271. « Item fuit in concordia quod Scopto civi Florentino, pro quo scripserunt potestas Florentie et pars Guelforum civitatis Florentie, dictus capitaneus *faciat plenam et expressam iustitiam* ».

(3) A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, To. XIV, cc. 64, 113, 27 Agosto e 6 Dicembre 1271; To. XV, c. 55, 13 Marzo 1272.

soprattutto evitando con ogni mezzo la concessione delle rappresaglie.

È anzi non priva di significato la prudenza scrupolosa, cui Siena si attiene in fatto di esecuzione di rappresaglie, contro i Fiorentini specialmente (1); e sembrami significatrice la volontà da quella affermata, come *condizione indispensabile* alla conclusione della Lega con le città Guelfe

---

(1) Il 6 Dicembre 1271 si delibera di rimettere la questione delle rappresaglie ai « *consules utriusque mercantie* » e alla « *curia* »: « et quod videant instrumenta et pacta que sunt inter nos et comune Florentie, quod credatur quod in ipsis contineatur quod cui datum vel mutuatum fuerit ipsis petatur; et si sic fuerit fiat ». Altrimenti deliberino come a loro piace. A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, To. XIV, c. 93.

Il 23 Gennaio 1272, mentre i Fiorentini « *faciunt represallias* » contro Siena, anzichè ricorrere a minaccie, si propone in Consiglio (e pare che si approvi): « quod dictus Comes mittat unum de familia sua sapientem et discretum Florentiam *ad illos capitaneos Partis* [Nuova prova questa del predominio della Parte Guelfa sulle arti maggiori, alle quali invece per questioni mercantili altre volte si sarebbe ricorso], qui dicat quomodo capitudines artium civitatis Senarum et alii cives qui debent habere a Florentinis petunt parabolam reprehendendi et quod dictus Comes non vult dare parabolam et inquirat de intentione Florentie super hoc facto ». Poco dopo si delibera di esercitare le rappresaglie contro tutti, fuorchè contro Firenze. A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, To. XVI, cc. 18, 25.

Toscane, che si ponesse fra le clausole del trattato un accordo contro le rappresaglie, mentre, sembra, quelle città vi si opponevano (1). Da ciò si deduce che il commercio Senese in quel momento temeva, per parte delle città di Toscana, l'esecuzione di rappresaglie in maggior numero e più importanti di quelle che avesse il diritto di opporre loro. La qual cosa potrebbe dimostrare una crisi del commercio di Siena e certo prova

(1) Il 18 gennaio 1274, discutendosi in consiglio della Lega, « Griffolus iudex consuluit super articulo qui loquitur de unione facienda inter comitatus Tuscie, quod dicta unio fiat, *hoc addito* [dunque le altre repubbliche non l'avevano proposto] quod in eo contineatur quod non fiat, inter ipsas, represallias et quod cui datum fuerit illi requiratur ». – « Dominus Heneas consuluit.... Item quod procuret quod differantur repressallie inter comunia Tuscie, que tenentur ad unionem, hinc ad V annos et quod procuret quod cui datum fuerit illi requiratur, secundum vulgarem dictum: a cui dato a lui rechesto ». [È approvato così]. A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, To. XVIII, c. 29.

E il 2 Febbraio: « Dominus Griffolus iudex.... super articulo represalliarum dixit quod ambaxiatores super hiis alia vice fuerunt instructi et habent procurare et facere quod repressallie tollantur et differantur, quanto magis poterunt distuli et sufferri *et quod si non posset fieri sibi placet quod societas non debeat firmari* ». [È approvato]. A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, To. XVIII, c. 67.

la sua inferiorità, se non altro momentanea, di fronte al commercio delle repubbliche alleate; dacchè quanto più un comune è passivo di rappresaglie tanto più i suoi cittadini si palesano poco osservanti, volontariamente o no, dei loro impegni commerciali all'estero.

Le trattative per un accordo fra le città Guelfe, nel 1274, mettono anche in luce un'attitudine di Siena verso Pisa, del tutto differente da quella inconciliabilmente nemica, che Firenze riassume in questo momento.

I Fiorentini e gli altri Guelfi si studiano di pattuire in unione coi Senesi un'alleanza col giudice di Gallura contro Pisa, ma trovano un'opposizione vivace, persistente, concorde e, quel che più importa, determinata dalle strette relazioni di commercio fra le due città Toscane (1). Gravi

(1) Il 27 Marzo 1274, nel consiglio segreto « in quo fuerunt capitaneus, curia, priores et consules » si era presa una deliberazione avversa all'accettazione incondizionata della Lega, a causa degli articoli riferentesi alla guerra con Pisa. Ma più recisa fu la contrarietà del Consiglio Generale. Ivi, il 21 luglio tutti i consiglieri, più o meno recisamente, sconsigliano la guerra in genere « *et specialiter versus civitatem Pisanam* ». Si approva « quod iura dicta fiant, excepto quod dicatur quod nullo modo comune Senarum vult guerram aliquam facere Pisas, vel aliquam novam guerram, *sine licentia omnium ter-*

ragioni d' inimicizia mercantile non separano codeste due repubbliche, (non certo, ad esempio, la rivalità bancaria) minacciate ambedue del pari e gravemente dalla concorrenza Fiorentina, contro la quale appunto per sì lungo tempo si erano alleate.

Siena, anche ora che l'affinità politica e la volontà Angioina la determinerebbero a schierarsi contro Pisa, se ne trattiene (le consulte Senesi lo attestano) per opera dei suoi mercanti e banchieri (1), timorosi di fare, a loro

---

rarum dicte societatis et excepto dicto articulo quod loquitur quod pax non possit fieri, nisi de licentia societatis predicte et si dicta, videlicet dicti duo articuli, non placet quod trahantur de dicta societate, societas ipsa facta non fiat, nec fiat quod fiat sindicus ad predicta ».

Più radicale è la deliberazione del seguente consiglio del 17 Settembre, dietro proposta di Pietro Scotti *(il capo di una della principali ditte bancarie)*: « quod dominus potestas et ambaxiatores vadant ad locum ordinatum et quod iura fiant cum comitatibus Tuscie, *excepto contra Pisanos, et quod non fiat cum iudice Gallurie ullo modo* ». A. S. S., *Provv. Cons., Gen.*, To. XIX, cc. 62, 69, 72 t. e passim,

(1) Infatti nel consiglio sono appunto costoro i più decisi avversari dell'alleanza contro Pisa; a differenza di altri consiglieri, giudici o notai, che propendono ad accettarla.

Il 21 Luglio Christophanus Tolomei aveva dichiarato: « nullo modo vult predictum iuramentum fieri, *nisi sub ista*

danno, il giuoco della politica commerciale Fiorentina.

In questo periodo Firenze sollecitò più volte da Siena la concessione di estrar grano dal territorio Senese, nonostante il *divieto annonario,* ed ottenne soltanto risposte benevole, ma non concludenti (1). Ciò trova una spiegazione particolare nella carestia che in quel momento affliggeva la città (2) ed una più generale nella

---

condictione quod guerra nova non possit fieri et specialiter versus civitatem Pisanam ». La proposta conciliativa approvata era d'un « iudex ». E il 21 Settembre Ciampolo Albizi (uno di quei mercanti che già si erano sottomessi alla Chiesa, cfr. *Les registres d'Urbain IV,* n.° 274), « vult quod iura non fiant cum iudice Gallurie nec contra Pisanos *et quod fiat et procuretur ita quod mercatores nullum dampnum dicta de causa recipiant et postea poterimus melius esse in concordia, quae erit facienda* ». E così, oltre a Pietro Scotti, Notto Salimbeni di famiglia bancaria esso pure (sebbene sembra che se ne fosse separato, cfr. JORDAN, *Les registres de Clement IV,* n.° 678) « non vult fieri ullo modo » la guerra contro i Pisani.

(1) Cfr. A. S. S., *Provv. Cons. Gen.,* To. XIV, c. 51, 13 luglio 1271 ; to. XX, 23 febbraio 1275. In quest'ultima : « respondeantur pulcra verba ambaxiatoribus Florentie.... tamen quod non possit eis concedi licentiam extrahendi aliquem bladum per nostram forciam et districtum ».

(2) A. S. S., *Provv. Cons. Gen.,* to. XIV, 23 Luglio 1271 e passim.

consueta politica annonaria protezionista dei comuni, la quale, quando si tratta specialmente dei generi di prima necessità, si oppone ad ogni amichevole accordo.

IV.

Le guerre che, in questo periodo, Firenze, per incitamento e con l'aiuto di Carlo d'Angiò (al quale così stretti vincoli la legano), combatte contro le città Ghibelline, specialmente Pisa, non hanno, io credo, il semplice fine di deprimere codesto partito. Lo dimostrano i trattati che dopo le guerre si concludono e che con quelli del *primo popolo* hanno una spiccata analogia.

L'antagonismo di parte e l'interesse commerciale vanno, almeno per un certo tempo, concordi: e così si spiega l'arditezza e quasi la ferocia della persecuzione contro i Ghibellini. Nè l'utile mercantile persuadeva a combattere soltanto le città di parte avversa, ma altresì i fuorusciti ghibellini, dei quali alcuni, sotto la tutela del loro governo, avevano esercitato in Firenze un commercio, che la vittoria degli avversarî doveva aver mandato in rovina. Ma soprattutto pei banchieri già alleati col pontefice era necessario assicurarsi la disfatta piena del partito Ghibellino;

se questa fazione fosse risorta, la causa loro, inseparabilmente congiunta con la vittoria guelfa, avrebbe perso rapidamente terreno; e avrebbe invece ripreso nuovo vigore il commercio bancario Senese, divenuto bensì guelfeggiante per ritardare la sua caduta, ma pur sempre legato, per antichità di tradizioni e per conformità d'interessi, alla parte Ghibellina. La politica commerciale dunque, e più specialmente la bancaria, consigliano la persecuzione.

Il 2 maggio 1270 vediamo rinnovato il trattato del 1256 con Pisa (1). Si insiste specialmente sulla procedura da sostituire a quella delle rappresaglie, stabilendo che si debba render ragione vicendevolmente ai Fiorentini ed ai Pisani che abbiano qualche causa per debito coi cittadini dell'altra città.

Subito dopo, di seguito a questa clausola, si avverte che s'intendono « cassa, inrita et nullius valoris » i patti fra il comune pisano e i ghibellini di Firenze; dalle quali parole si può dedurre che dovettero esistere dei patti fra Pisa ed i Ghibellini fuorusciti per definire la procedura commerciale (2).

---

(1) App. Doc., N. V.

(2) E si ricava anche che i mercanti Guelfi si valevano, per perseguitare i vinti, ma tuttavia sempre temibili avver-

Si rinnovano anche gli accordi per l'esenzione delle merci dalle gabelle, del precedente trattato. Sono però notevoli alcune differenze: così, parlando delle merci che possono liberamente entrare ed uscire da Pisa, si fa espressa eccezione del sale e delle biade.

Troviamo una gabella « solidorum sedecim et denariorum octo Pisanorum minutorum » sulle merci che si trasportano dalla riviera. E quanto alla gabella sopra i « torselli pannorum » aggiungesi all'antico diritto « *acathie* » un « *drictum modii* » di dodici soldi pisani piccoli.

Si concede a Pisa di portare liberamente in Firenze o d'estrarne qualsiasi genere di mercanzia, con eccezione espressa delle biade e dell'olio, e si fa promessa di non porre alcun impedimento all'esportazione Pisana del legname.

Una seconda rinnovazione del trattato ebbe luogo il 13 giugno 1276, dopo una guerra contro Pisa condotta da Firenze con le milizie di Carlo d'Angiò (1).

Ma più importante d'ogni altro è il trattato del 7 Aprile 1279 contro i mercanti cessanti e

---

sarì, di un sistema economico accorto: impedir loro la sollecita esazione de' crediti.

(1) A. S. F., Capitoli, to. 44, cc. 18-19.

fuggitivi (1). Questa notevolissima convenzione univa insieme Firenze con Venezia, con Genova e con la più parte delle città della Toscana, della Lombardia, della Romagna e della Marca Trevigiana. Si stabiliva che i mercanti che fuggissero col danaro altrui potevano senz'altro esser presi nei territori delle città contraenti ed esservi trattenuti « ad petitionem comunis Florentie vel ad petitionem creditorum seu creditoris ». È l'unico esempio ch' io conosca, per questi tempi, di una lega commerciale fra più città, diretta a tutelare alcuni comuni interessi. Sembra evidente che gravissimi svantaggi dovesse risentire il commercio per le fughe precipitose ed improvvise dei mercanti insolventi: assicurare la procedura contro costoro doveva essere nell' utile comune di tutte le città commerciali. Ma specialmente queste disposizioni dovettero essere emanate contro i banchieri che si sottraevano ai loro impegni e fuggivano col denaro altrui *(si quis civis.... recederet cum pecunia aliena)*. Ove si ammetta ciò ed ove si consideri che il periodo nel quale questa lega fu conclusa è periodo di predominio della Parte guelfa, dedita in gran parte, come dicevamo, al commercio bancario, apparirà ragionevole che

(1) App. Doc., N. VIII.

i banchieri Fiorentini si facessero iniziatori di una lega direttamente vantaggiosa ai loro interessi.

Poichè il traffico bancario è quello che più d'ogni altro risente le tristi conseguenze dei fallimenti, niente di più naturale che i banchieri procurassero di tutelare con accordi internazionali la procedura esecutiva del fallimento.

Ad un certo momento nel partito guelfo si verifica una divisione fra guelfi intransigenti disposti a combattere a tutta oltranza il partito avversario e guelfi moderati più disposti invece ad una conciliazione (1). E quasi contemporaneamente il popolo incomincia a caldeggiare la pace.

Fra questi due fatti a me pare siavi una stretta relazione e che l'uno aiuti a interpretare l'altro. Quegli stessi interessi mercantili, i quali inducevano alla persecuzione Ghibellina, ad un certo punto dovettero consigliare la conciliazione.

Dalle guerre contro le città Ghibelline già si eran ricavati, coi trattati, tutti i vantaggi sperabili per allora; una resurrezione del partito avverso, pel trascorrere del tempo, pel rafforzamento della potenza dell'Angioino e in genere

(1) SALVEMINI, Op. cit., pp. 17 ss. Egli però non vede, a mio parere, le cause vere di questa distinzione.

pel favore degli eventi, appariva ipotesi quasi impossibile; nè d'altra parte il ritorno, dopo tanti anni, de' non molti mercanti Ghibellini in Firenze poteva far loro riacquistare, a danno de' guelfi, il credito perduto.

La lotta contro i Ghibellini seguitava invece a riuscir vantaggiosa ai nobili, de' quali aumentava la potenza, rendendone necessaria l'opera al popolo ed ai banchieri, per reprimere le angherie d'ogni fatto che i Ghibellini commettevano, specie a danno dei commercianti.

Verso il 1280 dunque la guerra Ghibellina giovava unicamente ad alcuni dei guelfi, mantenutisi con carattere schiettamente nobiliare ed animati dallo spirito di parte (i cosiddetti *guelfi intransigenti)*, nuoceva invece ai guelfi banchieri, i più autorevoli per numero e per ricchezza *(guelfi transigenti)*, e danneggiava al pari di questi ultimi, e più anzi, il popolo. Oltre a ciò, la nobiltà Ghibellina, una volta rientrata in città, come opportunamente fu notato dal Salvemini, avrebbe servito di freno alla nobiltà Guelfa, determinando la vittoria degli altri due partiti.

Da queste premesse trae, da un lato, spiegazione piena la pacificazione del 1280 (riforma del cardinale Latino) e riceve, dall'altro, più convincente giustificazione un fatto, che tra breve

si verificherà e che avrà qualche conseguenza anche per la storia commerciale: *l'alleanza guelfo-popolare.*

V.

Fedeli seguaci della causa Guelfa, fino dai momenti di fortuna avversa, alleati dell'Angioino e protetti dai pontefici, i banchieri di Firenze, in questo periodo, riprendono attivamente e con fortuna la politica commerciale, mascherandola sotto le apparenze dell'antagonismo di parte.

Ed ottengono questo duplice resultato: deprimono guerrescamente la potenza Pisana, ringagliarditasi durante il predominio ghibellino (trattati del 1270 e 1276); e pacificamente preparano la definitiva caduta del commercio Senese, specialmente bancario, giovandosi degli accorgimenti proprî e più degli errori degli avversarî. Il popolo grasso ha partecipazione limitata al governo, e si studia di estenderla, ma non ha motivo di contrastare codesto sistema a sè vantaggioso. Fors'anzi ottiene più vantaggi adesso che in tempi immediatamente posteriori, quando, separatosi definitivamente dalla nobiltà bancaria, vorrà attuare per conto proprio la politica commerciale; chè ne sarà per molto tempo impedito dai contrasti colle fazioni nobiliari e col popolo minuto.

Capitolo V.

Il Governo di transizione dei quattordici Buonomini e il Governo popolare dei Priori.

Sommario. — I. La riforma del Cardinale Latino, la costituzione dei quattordici Buonomini e i trattati di commercio durante il loro governo. — II. L'alleanza guelfo-popolare e i trattati commerciali in questo periodo. — III. La prevalenza popolare. - Trattati commerciali con Genova e Lucca. — IV. Guerra e trattato con Arezzo. - V. La guerra guelfa contro Pisa e il trattato del 1293. — VI. Convenzioni pacifiche.

I.

La riforma del Cardinale Latino trasformò il governo di Firenze da governo guelfo in governo quasi popolare con prevalenza delle arti maggiori (1). Non si sa bene quale parte avessero i popolani nella nuova magistratura dei

(1) Salvemini, Op. cit., pp. 76 ss.

quattordici Buonomini sostituita dal Cardinal Latino all' antica dei dodici, ma è certo che i consoli delle arti partecipavano ai consigli del Capitano di nuovo istituiti e vi esercitavano un'azione importantissima. Ma la prevalenza delle arti maggiori fu più specialmente favorita dal persistente antagonismo fra nobili guelfi e nobili Ghibellini, che servì di freno, secondo le intenzioni del popolo, alle prepotenze dell'una e dell'altra parte nobiliare. Poco dopo la riforma del Cardinal Latino, troviamo (13 Settembre 1281) un importante trattato commerciale tra Firenze e Fabriano per l'esenzione reciproca dalle gabelle (1). A differenza dei trattati sinora esaminati, che di solito contengono insieme clausole di carattere politico e commerciale e che, in altri termini, si presentano sotto l'aspetto di convenzioni generali d'indole politica e commerciale, questo è un accordo puramente di commercio.

Di trattati di questa specie abbiamo visto alcuni esempî nel primo periodo del secolo, esaminando le convenzioni contro le rappresaglie. Stanno essi a denotare l'importanza speciale

---

(1) App. Doc., N. IX.

delle disposizioni che contengono. Nei primi tempi del secolo, per le ragioni che esamineremo nella parte speciale, si sentivano assai più che in seguito i dannosi effetti delle rappresaglie e si cercava di rimediarvi con speciali accordi internazionali: era questo il più importante problema della politica commerciale d'allora. Ma, poichè l'istituto delle rappresaglie, notevolmente trasformato, passò dal periodo primitivo consuetudinario in un periodo giuridico più evoluto, gli accordi espliciti, almeno sotto forma di trattati, divengono più rari e vi si sostituiscono le clausole dei trattati politico-commerciali.

Per l'esenzione delle merci dai pedaggi sembra a me che si seguisse un cammino inverso. Da prima l'esenzione è stabilita più o meno incidentalmente e con maggiori o minori limitazioni, in trattati complessi di varia indole, dipoi incominciano gli accordi speciali che hanno l'unico scopo di ottenere per le merci Fiorentine il beneficio dell'immunità dai pedaggi e dalle gabelle. Questi due differenti procedimenti si spiegano con facilità. Da prima i commercianti si studiano di ottenere che le loro merci possano transitare per le città di consueto passaggio senza l'impedimento delle rappresaglie e ricorrono a convenzioni dirette e speciali. Dipoi,

sia per la notevole trasformazione dell'istituto delle rappresaglie, divenuto meno barbarico e per ciò meno dannoso al commercio, sia per la maggior fiducia nelle altre città commerciali, non si sente più la necessità di trattati speciali, ma si ricorre soltanto alle semplici clausole incidentali o alle deliberazioni che non hanno l'aspetto di veri trattati bilaterali. Per contrario, a mano a mano che l'antico criterio protezionista cede il posto ad un più progredito criterio prudentemente liberista, al problema che diremo *negativo* delle rappresaglie va sostituendosi il più importante problema, che chiameremo *positivo,* della esenzione delle merci dal pagamento delle gabelle. Allora i primi accordi finanziarî incidentali cedono il luogo alle convenzioni espresse, come questa con Fabriano.

Cade in questo stesso momento (23 marzo 1281) (1) la prima rinnovazione del trattato fra Firenze e Genova del 1251, senz'alcuna differenza sostanziale, tranne una promessa dei Fiorentini di non navigare su legni Genovesi dalle

---

(1) A. S. F., To. XXIX, c. 145 v. Cfr. FERRETTO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante* (1265-1321), (I, 1265-1274), Pref. p. VII.

parti di Romania, secondo la convenzione fra l'imperatore Bizantino e Genova (1). Il monopolio del commercio in codesti paesi era stato infatti acquistato da Genova per mezzo del trattato del 13 Marzo 1261 (2), che, per la sua importanza commerciale, sarebbe degno di molto studio.

II.

Dopo l'insurrezione dei Vespri Siciliani la potenza di Carlo d'Angiò subì un colpo grandissimo, che ebbe come effetto immediato il risveglio del partito ghibellino in tutta Italia ed anche in Firenze. La quale era così minacciata da un'egemonia ghibellina ugualmente invisa alla nobiltà guelfa ed al popolo. Questi due partiti rappresentati nel governo dei Quattordici, trovandosi in uno stesso pericolo, furon ben presto

(1) « Et non navigabunt Florentini in Romania vel de Romania exibunt vel navigabunt in lignis Ianuensium nec Ianuenses ipsos Florentinos portabunt in Romania in lignis eorum, nec de Romania ad alias partes, et hoc propter conventionem firmatam inter serenissimum imperatorem Grecorum ex una parte et comune Ianue ex altera ».

(2) *Lib. Iurium. Reip. Gen.*, col. 1350 ss.

concordi contro il comune nemico. La più importante conseguenza politica di quest'alleanza, rilevata col consueto acume dal Salvemini, fu l'istituzione del priorato e l'esautoramento dapprima e di poi l'abolizione dei Quattordici. Non mi sembra disutile studiare alquanto più completamente i caratteri di quest'alleanza guelfo-popolare, per metterne in luce le conseguenze commerciali.

La lega momentanea fra i due partiti aveva per unico scopo l'abbassamento della potenza ghibellina?

Questa fu certo una delle cause principali dell'accordo, che moltissimi passi delle consulte stanno a testimoniarci, ma non l'unica. È verissimo infatti che il popolo aveva molto da temere dal partito nobiliare ghibellino e che doveva perciò essere preoccupato dalla possibilità di ritorno al potere di questo partito, ma è ugualmente certo che il perdurare delle discordie fra le due frazioni della nobiltà, abitanti entro le stesse mura, senza che l'una predominasse sull'altra, non poteva non giovare agli interessi suoi. Base dunque dell'accordo non potè essere per il popolo soltanto la guerra Ghibellina, ma anche il soddisfacimento dei suoi interessi commerciali, analoghi, come più volte abbiamo avvertito, a quelli di gran parte dei guelfi.

Questa alleanza politica e commerciale ebbe, come prima conseguenza, la conclusione della lega politico-commerciale dell'8 febbraio 1282 fra le città guelfe della Toscana (Lucca, Pistoia, Prato, Volterra, Siena, S. Giminiano, Colle, Poggibonsi) (1).

Lo scopo politico della lega è *la taglia* dei militi, per la quale s' impegnano in varie proporzioni i comuni guelfi, ma si associa, sino forse a prevalere, un fine commerciale (2). Infatti nel trattato vediamo stabilita una sospensione delle rappresaglie per un anno, un arbitrato per comporre quelle già concesse, un accordo per non concederne per il futuro, e troviamo ancora, più importante di tutte le altre, la convenzione di non esigere alcun pedaggio nè gabella per il passaggio delle persone e delle merci dei cittadini delle città contraenti. Si avverte espressamente che il comune di Lucca sarà più

---

(1) App. Doc., N.° X. Sunto in Ammirato, *Hist.*, lib. III, to. I, p. 159.

(2) È notevole che della conclusione della lega si discusse appositamente nel consiglio delle sette maggiori arti e che quivi la lega stessa venne approvata all' unanimità « nemine discrepante », certo per l' utile commerciale che presentava. (*Consulte*, I, 56).

d'ogni altro tenuto a questa clausola e che per di più procurerà che il vescovo di Lucca non esiga alcun pedaggio nel suo territorio.

Per spiegare l'origine di questo importantissimo trattato, sarà utile dare uno sguardo anche alla costituzione politica di Siena. Quivi, dopo il 1271, con la creazione del magistrato dei Trentasei, in sostituzione all'antico dei Ventiquattro, si era andata accentuando sempre più la prevalenza popolare. Con la riforma del Cardinale Latino del 1280 era stata sostituita alla magistratura dei Trentasei la magistratura dei Quindici schiettamente popolana (1). Ora l'adesione di un comune a base quasi esclusivamente popolare ad una lega colle altre città Toscane dimostra chiaramente che lo scopo unico della lega stessa non poteva essere la difesa della Parte guelfa contro le minaccie della Parte ghibellina; poichè sarebbe veramente inconcepibile che i popolani Senesi, giunti al governo dopo lunghissimi contrasti con la nobiltà guelfa, acconsentissero a concludere un trattato esclusivamente per assicurare la potenza del nemico.

---

(1) Così il Paoli, *I Monti e Fazioni ecc.*, pp. 496-9. Non credo però che neanche colla magistratura dei Quindici cessasse del tutto l'influenza della parte nobiliare guelfa.

Se il trattato al momento in cui venne concluso fu per Firenze come il resultato di un'alleanza guelfo-popolare e si presenta perciò con caratteri politici e commerciali, di poi, per la prevalenza sempre crescente del popolo grasso di fronte alla nobiltà guelfa, la parte commerciale dovè acquistare sempre maggiore importanza ed essere maggiormente curata dalla Repubblica Fiorentina.

Il partito Guelfo, intimorito per la potenza dei Ghibellini, non più sicuro della protezione di Carlo d'Angiò (impegnato a fondo nella guerra Siciliana) dovette subir legge dal popolo. Sicchè a poco per volta, accentuandosi la prevalenza popolare, la nuova magistratura dei priori andò sempre più trasformandosi da magistratura guelfa-popolana, in magistratura quasi esclusivamente popolare: sino dai primi tempi del priorato si trovano esclusi quei grandi che non esercitano un'arte (1) o che sono cavalieri (2). Il governo rimase così definitivamente composto di popolani e di quella parte dei nobili guelfi che più

---

(1) VILLANI, VII, 78.

(2) SALVEMINI, p. 104, n. 8, dimostra che questa disposizione, nonostante che si trovi per la prima volta negli ordinamenti di giustizia del '93, dovette essere assai anteriore, cioè esistere fino dal 1282.

ai popolani si accostava. Non sembrerà perciò strano che, dopo questo mutamento della costituzione, le clausole politiche fossero meno attentamente osservate. Ad esempio, il 14 Aprile 1282, trattandosi di un soccorso di soldati richiesto da Siena, Ciolo Degli Abati consiglia che senz'altro si acconsenta, mentre il popolano Ghino Davanzi propone, e la sua proposta è accettata, che, nonostante la clausola del trattato, si aspetti a prendere una definitiva decisione e si deliberi in proposito nel consiglio del podestà, del capitano, dei quattordici e dei sapienti (1).

III.

Il movimento popolare dopo il 1282 va sempre più accentuandosi ed alle sette arti maggiori, che avevano dettato legge ai guelfi, vanno aggiungendosi altre cinque arti, le cui pretese dovettero essere accettate dal popolo grasso non ancora perfettamente consolidatosi nel potere e sempre timoroso delle fazioni nobiliari (2). Ha così principio un governo a base schiettamente popolare, con partecipazione completa del popolo grasso

---

(1) *Consulte*, I, 88.

(2) SALVEMINI, p. 108.

e limitata delle arti minori. Se deve accettarsi l'interpretazione data dal Salvemini ad un passo del Villani, nel 1284 sarebbe avvenuta definitivamente la divisione del popolo grasso, *rinforzato da parte del popolo minuto,* dai Guelfi (1). Certo è che dal Gennaio 1285 il governo del comune Fiorentino apparisce quasi esclusivamente conquistato dal popolo.

In questo periodo cade il trattato in gran parte commerciale del 13 ottobre 1284 tra Firenze da un lato e Genova e e Lucca dall'altro (2). Esaminiamone i precedenti immediati.

Il 22 ottobre 1282 nel consiglio delle sette maggiori arti si discute sulle richieste dei mercanti Fiorentini residenti in Genova, circa l'approvazione degli statuti e riformagioni emanati dal console e dal consiglio di codesti mercanti.

Tutti sono concordi nel ritenere che l'autorità del console dei mercanti Fiorentini in Genova non debba essere contrastata e nel consentire che egli, insieme col suo consiglio, possa imporre

---

(1) SALVEMINI, p. 114. Il passo del Villani è al cap. 89 del lib. VII.

(2) A. S. F., to. 44, c. 85; sunto in CANALE, *Nuova Istoria della Repubblica di Genova,* Firenze, 1858 ss., vol. III, p. 34. Ed. in *Mon. Hist. Pat.,* II, N. XXXIX.

pene pecuniarie da esigersi dalle magistrature Fiorentine. Resta così confermato, in primo luogo che nel 1282 le relazioni commerciali fra Firenze e Genova erano attive ed, in secondo luogo, che già da molto tempo esisteva in Genova un'associazione di mercanti Fiorentini, alla quale ora il comune popolare attribuiva, diremo, autorità legislativa (1).

Alquanto anteriore al Genovese è lo statuto del 1279 (2) della società dei mercanti Fiorentini residenti in Bologna. Come il Gaudenzi osserva ragionevolmente, la data dello statuto non può essere indizio sicuro per stabilire l'origine prima della corporazione dei mercanti Fiorentini in Bologna, la quale dovè essere anteriore assai al 1279. Nello stesso modo l'emanazione del constituto dei mercanti Fiorentini in Genova, nulla dice circa l'origine della corporazione (3).

---

(1) *Consulte*, I, 110, 111.

(2) Ed. GAUDENZI, *Arch. stor. it.*, Serie V, to. I.

(3) Queste parole, scritte da noi assai tempo prima che uscisse l' opera già citata del Ferretto, hanno ora piena conferma dai documenti comunicati da codesto accurato ricercatore. Del consolato dei mercanti Fiorentini in Genova si ha notizia in un atto del 1213, e in uno del 1254: da ambedue resulta chiara l'autorità *giurisdizionale* di quel magistrato (FERRETTO, op. cit., p. 211, n. 3). Il 10 agosto 1267 i Malaspina promettono

Nel trattato del 1284, che si presenta come modificazione ed amplificazione dell' altro del 7 febbraio 1281 e di antecedenti convenzioni fra Genova e Lucca, si prendono accordi assai più giovevoli al commercio Fiorentino (1). Così si diminuisce da otto a quattro danari, per la seta, il pedaggio, di porto Venere sulle merci provenienti dal mare, abolendolo del tutto per la lana, i boldroni, le pelli e l' allume, e si stabilisce che le vettovaglie che si sbarcheranno dai Fiorentini e dai Lucchesi in qualsiasi punto del territorio Genovese, dal Corno sino a Monaco, per indi trasportarle alle loro città, saranno libere dal pagamento di qualsiasi gabella. I generi che godono di questo benefizio sono quelli di primissima necessità (frumento, vino, olio, ecc.), che per tal modo vengono ad avere in Firenze un prezzo minore del consueto, con vantaggio speciale delle classi popolari inferiori. Nè è forse senza valore la circostanza che il

---

a Stoldo Clarissimi, console Fiorentino in Genova, piena esenzione da ogni pedaggio alle merci di Firenze che passassero per le terre loro. (FERRETTO, op. cit., doc. n. CCLXXVII).

(1) Molte delle nuove convenzioni, gettano luce sulla natura giuridica e sull' importanza pratica di quelle antecedenti del 1251. Cfr. spec. la parte sulle rappresaglie.

tempo della conclusione del trattato coincida colla partecipazione, sia pure limitata, delle arti minori al governo. Seguono importanti convenzioni per la fornitura del sale, da parte di Genova a Lucca ed a Firenze (1).

Ma forse lo scopo principale da cui Firenze fu indotta ad entrare in lega con Genova e Lucca, fu quello di avere confermati ed ampliati gli accordi col comune Lucchese, per la esenzione del pagamento di ogni gabella e pedaggio in quella città. È dimostrato dal fatto che al trattato segue immediatamente una promessa per parte di Lucca di non gravare di alcun dazio le merci Fiorentine « quod comune Florentie *ad instantiam et preces dicti comunis* intravit sotietatem cum ipsis comuni Lucano et comuni Ianue » (2).

Il popolo fiorentino concludeva questa lega politico-commerciale con Genova e Lucca non solo per ottenere notevoli vantaggi pel suo commercio dalle parti di quelle due repubbliche, ma anche, sebbene secondariamente, per averle alleate contro Pisa. Il trattato del 1284 apre così una nuova fase della politica commerciale Fiorentina, intesa ad abbattere la Repubblica Pisana. Senonchè

(1) Ved. parte speciale sui trattati annonari.

(2) App. Doc., N. XII.

i Fiorentini non condussero la guerra, alla quale si erano impegnati, con grande ardore e presto si addimostrarono anzi assai freddi nell'impresa. Il Villari, col consueto acume, ne ha intuito la ragione: « Essi volevano soprattutto avvantaggiare il proprio commercio.... ma non volevano che ciò seguisse per opera principalmente dei Genovesi, molto meno per loro unico profitto, come sarebbe al certo avvenuto per la preponderanza che avevano sul mare » (1). Più disposti invece alla guerra dei popolani sembrano i magnati guelfi. Così nel consiglio del 3 febbraio 1285 Corso Donati (guelfo intransigente) non vuole in nessun modo che si parli di pace senza il consentimento di Genova; Dino Frescobaldi (di famiglia bancaria) consiglia di non prendere alcuna deliberazione; Neri dei Bardi (altro banchiere) che si mandino ambasciatori a Genova; Cipriano Tornaquinci (nobile banchiere) che si rimetta la cosa al Podestà, al Capitano ed ai priori (2). Per contrario in un consiglio del 23 febbraio 1285, al quale partecipano le capitudini delle sette maggiori arti, i popolani si mostrano tutt'altro che favorevoli alle richieste di soldati per

(1) VILLARI, op. cit., p. 250; PERRENS, op. cit., pp. 288-89.

(2) *Consulte*, I, 158, 159.

parte di Lucca e vogliono condizionato l'invio alla restituzione dei pedaggi indebitamente tolti da Lucca, contro i patti della lega (1). E che la pace fosse espressamente voluta dai mercanti è provato dalla petizione che inviarono ai priori in proposito e dalle parole pronunziate da Manetto Benincasa popolano, nel consiglio dei sapienti del 18 giugno 1285: « *Quod non intendatur ad exercitum, cum fieri non possit aliquo modo* », mentre sostenevano validamente la necessità della guerra i guelfi Pulci e Buondelmonti (2).

Sembra resultare dalle precedenti testimonianze che, in tale occasione, siensi trovati d'accordo, contro i popolani, i guelfi intransigenti e transigenti. E se ne spiega la ragione: gli uni e gli altri, proprio all' opposto di quanto accadde nel 1280, volevano ora *la guerra ghibellina:* i *magnati puri,* chiamiamoli così, per ritrarne tutto l' utile immediato possibile e far pagare cari i loro servigi; i banchieri per rafforzare quel *predominio guelfo* a loro *indispensabile* e che i mutabili eventi non facevan credere così sicuro com' una volta.

Questa concordia d' interessi, che si manterrà

---

(1) *Consulte*, I, 167, 168.

(2) *Consulte*, I, 249-50.

a lungo, genera definitivamente la riunione di tutti i magnati guelfi contro il popolo; il quale perciò fa, e con fortuna, richiamo alle sue migliori energie.

V.

Dal 1284 il popolo, separatosi dai guelfi, andò sempre crescendo in potenza ed in audacia. Nel 1287 ebbero luogo nuove conquiste delle arti minori, e le cinque arti medie, le quali sinora erano entrate soltanto nei consigli del Capitano, parteciparono in compagnia delle prime sette, anche ai consigli del comune. Si riconobbe pure l'organizzazione militare di altre nove arti minori (1), sebbene l'importanza di quest'ultime sia tuttora scarsissima. A noi importa stabilire che da 1287 il governo Fiorentino si costituisce con base sempre più popolare, sebbene tuttora con prevalenza del popolo grasso. Così almeno si presenta la situazione al termine del predetto anno, ma subito dopo mancano le notizie sicure, e della lotta fra i partiti durante il 1288 e gran parte del 1289 non sappiamo quasi nulla. Non è perciò facile definire il ca-

(1) SALVEMINI, pp. 148 49.

rattere della guerra intrapresa contro Arezzo verso la metà del 1288. Fu una guerra commerciale voluta dal popolo oppure una guerra politica imposta dai magnati?

Il 7 ottobre 1287 fu rinnovata una lega fra le città guelfe Toscane contro Arezzo, nella quale, fra i sistemi accettati per combattere la città rivale, si comprende quello di impedire ad ogni cittadino della lega stessa di recarsi in Arezzo e di negoziare con gli Aretini. « Quod nullus, undecumque sit, vadat Aretium ad Aretinos intrinsecos vel cum eis negotietur » (1).

Mancandoci sfortunatamente le consulte del 1288, non possiamo stabilire con sicurezza quale partito volesse la guerra. Secondo la testimonianza del Villani parrebbe fossero stati i grandi Guelfi, nonostante l'opposizione dei popolani: per abbattere la potenza della rivale ghibellina e in genere del partito ghibellino e per riassodare la loro posizione nel governo di Firenze. Il che sarebbe confermato dal fatto che alla vittoria di Campaldino seguì un periodo di reazione magnatizia (2). Ma d'altra parte nelle

---

(1) A. S. F., Capitoli, to. 44, c. 53.

(2) MARCHIONE DI COPPO STEFANI, Rub. 182 (in *Delizie degli eruditi Toscani*, VIII, 49) e COMPAGNI, *Cronica*, I, 5.

discussioni per la pace che seguirono alla battaglia i popolani non si mostrano affatto disposti a cedere alle insistenze degli Aretini, senza che questi consentano alle pretese Fiorentine per i « *pacta victualium et passagiorum* », cioè accordino il libero transito delle vettovaglie e delle merci nel territorio d'Arezzo (1). Dino Pecora, nel consiglio dei popolani ed artefici tenutosi il 21 dicembre 1290, pretende che si prosegua senz'altro la guerra se gli Aretini non acconsentiranno a quei patti, entro un determinato tempo (2).

Resultando dunque evidente questo accanimento dei popolani Fiorentini nel voler proseguire la guerra contro Arezzo, a scopo commerciale, non può spiegarsi il fatto che formulando due ipotesi. Se, come dice il Villani, la guerra fu voluta dai grandi contro i popolani, a scopo esclusivamente o prevalentemente politico, deve ritenersi che, avendo sortito esito vittorioso, il popolo cercasse di giovarsene, pretendendo da Arezzo i gravosissimi patti « *victualium et pas-*

(1) *Consulte*, I, 503, 509, 510, 519.

(2) *Consulte*, I, 519. Queste discussioni sono efficacemente riferite dal DEL LUNGO, *Da Bonifacio VIII ad Arrigo VII*, Milano, 1899, pp. 41-2.

sagiorum ». Senonchè accettando questa ipotesi, non si spiega come *il popolo* stesso desiderasse la prosecuzione di una guerra che poteva portare con sè un nuovo predominio magnatizio: è certo strano che per ottenere alcuni vantaggi commerciali, per quanto notevoli, compromettesse la sua prevalenza nel governo. L'altra ipotesi sarebbe che la guerra d'Arezzo fosse mossa senza alcun contrasto per parte dei popolani, ben consapevoli dalla sua utilità commerciale, e che la volontà di proseguirla divenisse nel popolo anche maggiore dopo l'esito vittorioso, che gli dava facoltà di dettar legge. La reazione magnatizia, attestataci dai cronisti, potrebbe essere stata una conseguenza *non prevista da esso.*

Comunque, resulta chiaro dalle discussioni precedenti che parte principalissima nel trattato che accompagnò la pace con Arezzo, dovettero avere le clausole commerciali e più specialmente quelle sui « *pacta victualium et passagiorum* ».

VI.

Vediamo ora con quali caratteri si presenta la guerra guelfa contro Pisa, chiusasi col trattato politico-commerciale del luglio 1293.

Dal 1290 al 1293 corre un periodo di alter-

nativa tra il predominio dei magnati e la prevalenza popolare. Da quale dei due partiti contendenti fu voluta la guerra del '91-93? A questa domanda non può al solito darsi una risposta sicura. Nel consiglio dei Savi dell'otto luglio 1291, tenutosi per dare risposta agli ambasciatori Lucchesi, che chiedevano di far oste contro l'emula ghibellina (1), gli uomini di parte magnatizia e popolare sembrano quasi ugualmente disposti alla guerra, ma forse ancor più favorevoli dei magnati, i quali propongono di rimettere la deliberazione ai vari consigli, si appalesano i popolani, che, come Cenni Bentacorde, vogliono senz'altro « *quod exercitus fiat omnino contra Pisanos* ». Nel secondo consiglio dei Savi, tenutosi il dì seguente, le proposte dei magnati sono pure favorevolissime alla guerra (Simone dei Donati, cui aderisce Berto dei Frescobaldi, propone che se ne fissi il principio agli ultimi di agosto o ai primi di settembre) (1). Similmente nell'altro consiglio dell'otto luglio più temperata di quelle dei magnati Agli e Nerli apparisce la proposta del mercante Dino Compagni, che vuole si ascolti il parere delle città della Taglia, prima

(1) *Consulte*, II, 138-39.

(2) *Consulte*, II, 139-40.

di stabilire se debba farsi la guerra (1). Ma sopra ogni altra interessante è la discussione tenutasi il 10 luglio nei consigli speciale e generale del Capitano radunati insieme con quello delle capitudini delle arti. Due partiti si trovano di fronte. Alcuni vogliono che si faccia guerra senz'altro e che subito se ne stabilisca il giorno (e comparisce fra questi il nome popolano di Dino Pecora); altri preferiscono che si rimandi la decisione al parlamento della lega. Nomi popolani da una parte e dall'altra, così tra gli intransigenti come fra i moderati: dopo lunga discussione prevale il partito della guerra immediata con 116 voti, contro 85 favorevoli alla proposta dilatoria (2).

Con queste scarse e poco sicure testimonianze non è facile giudicare. A me sembra di poterne dedurre che la spedizione Pisana fu voluta non solo dai magnati, i quali, come dice il Villani, « molte volte accrescono e vivono nelle guerre », ma anche da una parte notevole del popolo, probabilmente composta più di popolani grassi che di popolani minuti. Quest' ultima affermazione parrebbe sicura pel contegno del popolo

(1) *Consulte*, II, 140-41.

(2) *Consulte*, II, 44.

minuto al momento della conclusione della pace, nel 1293 (1).

La pace con Pisa del 1293 fu voluta espressamente dal popolo minuto allora prevalente (2), il quale difficilmente se ne deduce, potè essere favorevole all' iniziarsi della guerra stessa. Del resto è chiaro che se la guerra con Pisa tornava per sè stessa utile alla classe magnatizia e per le sue conseguenze (soggezione commerciale di Pisa) alla borghesia grassa, non poteva recare alcuna utilità al popolo minuto, il quale, ne avrebbe soltanto risentito tutti i danni, specialmente economici.

Violento è perciò il contrasto nel consiglio dei Savi del 22 febbraio 1292 fra Berto Frescobaldi, che vuol guerra ad ogni costo e Dino Pecora, che vuol rimessa la decisione « a dodici

---

(1) Il nome del beccaio Dino Pecora, che comparisce da prima tra i fautori alla guerra, non deve trarre in inganno nè deve far concludere che anche il popolo minuto volesse guerra, poichè è noto che il Pecora tenne sempre un contegno ambiguo, ispirandosi più all'ambizione personale che all' interesse del suo partito. Del resto egli è, poco dopo, fra i più caldi sostenitori della pace.

(2) Questa prevalenza momentanea ci è sicuramente dimostrata dalla testimonianza di molti cronisti e dai documenti autentici (SALVEMINI, p. 196).

Savi uomini che abbiano a cuore il buono stato della città » (1).

Nel consiglio delle capitudini ed altri Savi del 10 marzo 1292 si manifestano tre partiti: uno, specialmente rappresentato dai magnati, favorevole alla guerra, un altro di popolani minuti contrario, ed un terzo quasi intermedio che propone di rimetter la questione ad altri consigli e che pare fosse seguito dalla borghesia grassa (Albizi, Davanzi, Dino Compagni). Tali presso a poco le intenzioni dei partiti nei moltissimi consigli seguenti (2).

Ma infine la politica del popolo minuto prevalse ed il trattato di pace fu concluso, il 12 luglio 1293 (3). Importante ne è la clausola per la quale Pisa consente ai comuni guelfi piena libertà di condurre ed estrarre dalla città qualsiasi genere di mercanzia, senza il pagamento di dazî, col patto di ottenere un uguale beneficio. A Firenze poi fa speciale promessa di non accogliere i mercanti cessanti e fuggitivi, ma di ritenerli presso di sè, per consegnarli ai messi del comune.

---

(1) Cfr. Del Lungo, op. cit., p. 56.

(2) Del Lungo, op. cit., pp. 64 ss.

(3) App., Doc. N. XXI.

a firmare la pace. La quale, in un periodo di predominio della borghesia grassa, avrebbe ben altrimenti giovato al grande commercio Fiorentino.

Si ricordino gli innumerevoli vantaggi che il primo popolo ottenne nel 1256, dopo la vittoriosa guerra contro Pisa, e si ponga a confronto il trattato di quell'anno con questo del 1293. Il popolo minuto, non molto curante delle sorti della borghesia grassa, non si studiò di ottenere che la pace e pochi diretti beneficî.

VII.

In quest'ultimo periodo del secolo non mancano le convenzioni commerciali pacifiche di Firenze con molte città, specialmente della Toscana.

Abbiamo così ricordo di un trattato del 1292 con Prato, per assicurare la procedura contro i mercanti cessanti e fuggitivi e quella contro i malfattori fuggiaschi (1), con speciali pene in caso di inosservanza. Il rigore con cui Firenze volle mantenuto questo trattato, certo per la sua speciale importanza commerciale, è provato

(1) *Consulte*, II, 210.

dal fatto che il 23 novembre 1292 si deliberò di non accontentarsi delle pene contrattuali, per l'inosservanza dell'accordo da parte di Prato, ma di fare anche una cavalcata contro quella città (1). Notevole è pure la convenzione con Perugia del 3 novembre 1294, in virtù della quale Firenze ottenne incondizionata esenzione da ogni pedaggio: beneficio confermatole il 20 gennaio del 1296 (2). Era così di nuovo e pienamente assicurato alle merci Fiorentine il passaggio per quella citta di transito.

Infine si tutelava il commercio con le due principali repubbliche marinaresche, Genova e Venezia. Con la prima Firenze rinnovava nel 1296 i precedenti trattati, dietro espressa richiesta dei mercanti residenti in Genova, che, come apprendesi dalla provvisione Fiorentina del 30 dicembre, ritraevano da quelle convenzioni grandissimo vantaggio. La rinnovazione è fatta con molta urgenza, poichè quei mercanti asserivano che il più piccolo indugio sarebbe stato loro dannosissimo (3), ed è approvata all'unanimità tanto nel consiglio dei cento quanto nel con-

(1) *Consulte*, II, 333, 375.

(2) App. Doc., N. XXIV, XXXII.

(3) App. Doc., N. XLV.

siglio generale e speciale del capitano: caso veramente rarissimo.

Quasi contemporaneamente, Firenze otteneva, per spontanea concessione di Venezia, l'esenzione dal maggior pedaggio sulle merci Fiorentine di transito per quella città e concedeva ai Veneziani un uguale benefizio (4 febbraio 1299) (1).

Questi furono, pel secolo XIII, gli ultimi atti della borghesia grassa, che, dopo la caduta di Giano della Bella, aveva riacquistato piena prevalenza nel governo del comune (2).

---

(1) App. Doc., N. LI.

(2) Salvemini, pp. 333 ss.

Capitolo VI.

La politica economica Fiorentina.

Sommario. — I. Proemio. — II. La soggezione economica dei piccoli comuni. — III. I prestiti e i doni alle grandi città commerciali. — IV. I banchieri forestieri e la repubblica Bolognese.

I.

Intendiamo col nome di *politica economica* Fiorentina quel sistema che, per fine politico o commerciale, mira a rendere alcune città soggette o in qualche modo dipendenti da Firenze, per mezzo di prestiti, contratti a gravose condizioni. L' argomento non è estraneo al nostro studio, perchè ci giova completare l' esame dei sistemi *pacifici* adottati da Firenze per garantire ed estendere il proprio commercio, ponendo mente agli accorgimenti che essa usò per legare

a sè più o meno strettamente alcune fra le città che potevano contrastare il suo commercio. Quando un comune è debitore di un altro ed è a questo legato dalle severissime clausole di un contratto di mutuo, è difficile che contraddica alla volontà del comune mutuante, se prima non si è liberato da quella specie di servitù economica che l'aggrava.

Questi mutui appariscono fatti alcune volte dal comune Fiorentino, altre dalla parte Guelfa ed altre infine dai privati banchieri. Assai più notevoli per noi sono i prestiti della prima e seconda categoria, ma, se non uguale, certo molta importànza hanno anche i prestiti della terza specie, a cagione della prevalenza varia, ma pur sempre grande, dei banchieri nel governo dalla città.

Questá politica economica si manifesta, a mio modo di vedere, in duplice forma. Il primo aspetto è l'asservimento economico completo dei piccoli comuni, il secondo è la maggiore o minore influenza esercitata, per mezzo di prestiti o di doni dalla repubblica Fiorentina, sulle città di qualche importanza politica e commerciale, quali Pisa, Arezzo, Faenza e Perugia. Ai due sistemi corrispondono naturalmente due fini differenti. Il sistema *dell'asservimento* mira a rendere del

tutto mancipia la politica del comune debitore, rafforzando talora con questi vincoli economici una precedente soggezione politica o cercando di determinarla. Il secondo sistema tende ad influire più o meno notevolmente e costantemente sulla politica dei grandi comuni, per renderli un po' meno avversi alle pretese, in gran parte commerciali, della città mutuante.

Lo stretto legame che esiste fra i prestiti di una città con la soggezione completa o parziale delle città debitrici può essere provato subito da un esempio.

Dopo la guerra di Firenze contro le città Ghibelline (Pisa, Siena, Pistoia), negli anni 1251-54, e dopo il primo trattato di Firenze con Pisa del 4 agosto 1254, con un accordo firmato il 25 agosto dello stesso anno, la parte Guelfa d'Arezzo convenne di sottomettere la città a Firenze. Questa sottomissione di una città, che non aveva partecipato alla lega Ghibellina, può spiegarsi soltanto come conseguenza necessaria della vittoria di Firenze sulle città Ghibelline? Per conto mio, trovando alcune contemporanee confessioni di debito della Parte Guelfa Aretina al comune di Firenze, ne deduco che l'acquiescenza della Parte alle pretese Fiorentine dovè essere, almeno

in parte, cagionata dai legami economici che la univano alla città dominante in Toscana (1).

Abbiamo più volte parlato delle clausole commerciali contenute nel trattato del 21 marzo 1256 fra Firenze ed Arezzo, che assicurava a Firenze il libero transito delle sue merci per quella città e il libero passaggio delle vettovaglie ed abbiamo avvertito come Arezzo, solo a malincuore, dovette acconsentire a queste concessioni, che danneggiavano soverchiamente le sue finanze. Orbene quasi contemporaneamente alla conclusione della pace troviamo una confessione di debito per « libre dodicimila di boni danari Pisani vecchi » (2), fatta dal « sindacus » del comune e della parte Guelfa di Arezzo al « sindacus » del comune di Firenze con clausole severissime in caso d'inosservato pagamento (4 settembre 1255). Fra i due fatti non può non esservi una stretta colleganza. È evidente che il comune Aretino fu determinato ad accettare le clausole del trattato anche, se non unicamente, dai suoi vincoli contrattuali con Firenze.

(1) A. S. F., Capitoli, to. XXXIII, c. 188. Confessione di debito della parte Guelfa d'Arezzo per libre 650, del 13 gennaio 1251.

(2) A. S. F., Capitoli, to. XXXIII, cc. 183, 183 t.

La restituzione del danaro preso a prestito doveva farsi entro il termine di due anni, sicchè, durante il periodo in cui fu concluso il trattato, Arezzo trovavasi sotto la minaccia d'una esecuzione forzata. È notevole che il debito predetto fu richiesto solo il 27 settembre 1278, forse perchè Firenze volle prolungare quello stato di soggezione economica del comune Aretino, dal quale traeva ogni vantaggio (1).

II.

Due parole intorno alla prima forma della politica economica Fiorentina: l'asservimento dei piccoli comuni.

Sì per le grandi città come per i piccoli comuni il fatto che determina lo stato di soggezione è unico: i prestiti del comune e dei banchieri. Ma da quest'unico fatto derivano naturalmente diverse conseguenze, poichè, mentre le grandi città, se non son ridotte ad uno stato di vera prostrazione economica, possono far fronte agli impegni assunti, i piccoli comuni difficilmente riescono a spezzare quelle catene che saldamente li avvincono alla città mutuante. Inoltre

---

(1) A. S. F., Capitoli, to. XXXIII, cc. 182 t., 183.

mentre nel caso dei prestiti alle repubbliche maggiori, non si può ottenere che una modesta influenza sulla loro politica, a seconda del loro stato finanziario, nel caso dei prestiti ai piccoli comuni si può giungere sino ad inceppare ogni movimento contrario alla volontà della città mutuante.

Troviamo, fino dal *primo popolo*, qualche accenno a questo sistema. Un comune del Senese, Torrita, era nel 1257 gravato di debiti verso un Davanzato banchiere Fiorentino (1): indi molta preoccupazione nei consigli cittadini, soprattutto perchè quegli abitanti acconsentivano a cedere in pagamento i beni del comune (2). Una volta

---

(1) A. S. S., *Prov. Cons. Gen.*, to. VII, cc. 45, 46.

(2) « *Volunt* quod detur eidem [Davanzato] de bonis communis dicti castri et hominum ». In uno dei consigli vi fu chi propose : «.... Placet ei quod fiat eidem Davanzato ius summarie et detur eidem tenuta de rebus comunis, *que sunt extra castrum* et de bonis propriis illorum qui sunt ei obligati, *sed de castro non vult quod tenuta detur* ».

Si approva : « Servetur ei ius et detur ei tenuta de rebus comunis de Torrita, *non de viis, fontibus et portis vel muris*, sed de presentibus personis ipsius universitatis et de propriis bonis illorum qui sunt obligati et compellant dictum comune distribuere denarios de capitale debito dicto Davanzato inter homines dicti castri, ut potestati videbitur, et preterea potestas compellat eos solvere supradictum ».

che il comune fosse dato in mano a quel banchiere, poteva considerarsi come passato a Firenze.

Abbiamo già detto qualcosa dell'importanza commerciale di Poggibonsi. Per amicarsi codesto comune, al sistema *dei beneficî* (1) la repubblica Fiorentina fece precedere il *sistema dei prestiti.*

Appartiene al 3 maggio 1271 una quietanza del banchiere Fiorentino Ugolino di Sinibaldo Tornaquinci, il quale confessa di avere ricevuto da Casalano del quondam Riccomanno « sindacus » del comune di Poggibonsi libre 32 di buoni fiorini piccoli di Firenze, in acconto della maggior somma di libbre 100 che avrebbe dovuto ricevere dal detto comune, prima del maggio (2). Questo documento è notevolissimo, perchè la famiglia Tornaquinci era una delle prime ditte bancarie Fiorentine ed aveva grande influenza nel governo del comune (3). Si aggiunga

---

(1) Ved. le parti speciali sui trattati finanziarî ed annonarî.

(2) A. S. F., Diplomatico, Poggibonsi, ad annum.

(3) Ved. i varî incarichi onorifici assegnati a moltissimi membri della Famiglia Tornaquinci, che ci ricordano le Consulte. Per l'importanza della ditta bancaria Tornaquinci, può ricordarsi, anche perchè interessa la storia delle relazioni di Bologna coi mercanti Fiorentini, il contratto fatto fra il comune di Bologna e Betto Tornaquinci, che imprende a « facere et

una curiosa circostanza, che non manca forse di significato: vediamo più volte eletto podestà di Poggibonsi proprio un Sinibaldo Tornaquinci, che accetta questo incarico autorizzato dai consigli Fiorentini (1). Troviamo ancora, che un Ugolino Tornaquinci, probabilmente il mutuante stesso, è delegato ambasciatore alla Curia Romana (2).

Il 3 giugno 1273 Davanzino del quondam Bondone di Davanzo e Azzo del quondam Bonaccolto di Benone vendono a Liscio di Stoldo di Beringherio delli Iacoppi, un debito verso il comune di Poggibonsi di Lire 330 di danari Pisani vecchi in fiorini d'argento (3). Anche stavolta troviamo nominate nelle *Consulte* le famiglie dei venditori e dei compratori del credito e vediamo deferiti ai loro membri molti incarichi, d'indole specialmente economica (4). Ma assai più im-

---

fieri facere monetam bononinorum grossorum », in SARTI, *De Claris archygimnasi Bononiensis professoribus*, ediz. ALBICINI-MALAGOLA. Per Betto Tornaquinci cfr. anche *Consulte*, II, 659.

(1) *Consulte*, II, 89, 5 Giugno 1291. È pure molte altre volte nominato per i suoi pareri: *Consulte*, I, 393, 526; II, 90, 113, 117, 237, 532, 662.

(2) *Consulte*, II, 479, 481. Suo parere, II, 570.

(3) A. S. F., Diplomatico, Poggibonsi, ad annum.

(4) Ad esempio, Dino Davanzi è nominato fra i chiamati a consigliare sulla riforma dell'estimo (*Consulte*, I, 201) e ri-

portante di tutti gli altri è il mutuo del 13 giugno 1272 fatto dallo stesso Liscio di Stoldo delli Iacoppi per Libre 1553 e soldi 14 e restituito il 7 aprile 1273 (1); specie pel fatto che compariscono obbligati al mutuante, non solo il comune di Poggibonsi, ma anche quarantuno dei suoi più ragguardevoli cittadini, appartenenti alle più doviziose famiglie (Danesi, Boncompagni, Bencivenni, Bonaccorsi, ecc., « *qui omnes sunt de Podio Boniçi* »). Per tal modo l'astuto banchiere, conoscendo la povertà delle finanze del comune a cui mutua, si assicura con la garanzia dei beni dei più ricchi cittadini di Poggibonsi, legandoli strettamente a sè e, quel che più importa, alla repubblica Fiorentina. Nè si dimentichi che questo Stoldo Iacoppi fu poco dipoi chiamato alla massima carica del governo Fiorentino.

Per altri piccoli comuni prossimi a Firenze valgono le stesse considerazioni.

---

corre fra i camarlinghi del comune (I, 361, ss.). Il compratore del credito Liscio di Stoldo Iacoppi comparisce delegato dal Sesto d'Oltrarno alla prima magistratura cittadina dei Quattordici Buonomini (1282, penultimo gennaio, *Consulte*, I, 59). Ricordato in *Consulte*, I, 66, 104.

(1) App. Doc., N. VII.

In un atto del 29 novembre 1297 (1), il consiglio del Popolo di S. Miniato elegge un procuratore e sindaco per ricevere da Giacomino del fu Vermiglio Alfani o da Vermiglio suo figlio milleduecento fiorini d'oro, promettendone la restituzione alle calende d'Agosto (2). Questo stesso Vermiglio Alfani aveva nel 1292 prestato 2400 fiorini d'oro al cancelliere imperiale, pei bisogni dell'Impero, ricevendo in pegno parte delle terre di S. Miniato, nonostante il grande contrasto del comune, che non voleva riconoscere alcun diritto all'Impero (3).

Ma ancor più eloquenti sono le testimonianze per S. Gimignano: dal 1273 è una serie ininterrotta di prestiti fatti dai banchieri Fiorentini a quel comune. Così il 25 settembre 1273 Pacino del fu Beliotto di Botticino di Firenze deputa un procuratore per ritirare un credito da S. Gi-

---

(1) A. S. F., *Diplomatico,* S. Giminiano, ad annum.

(2) Anche in questo caso conosciamo la condizione sociale del banchiere mutuante. Vermiglio Alfani insieme con Uberto Pulci aveva l'esazione del pedaggio per diritto Imperiale presso S. Miniato e in Val di Nievole. Per la difesa dei suoi diritti fa più volte istanza a Firenze contro Lucca e S. Miniato *(Consulte,* I, 197, 198 ; II, 393). È, una volta, fra gli elettori del podestà *(Consulte,* I, 375).

(3) *Consulte,* II, 231, 666.

mignano (1) e Cino di Bonaventura, nel 1281, presta successivamente al comune, prima 168, poi 160, indi 87 fiorini con l'obbligo della restituzione dentro un anno, col pagamento del doppio per pena, colla costituzione dei principali cittadini a « principales debitores et pagatores » e con ipoteca di tutti i beni del comune e dei cittadini, che potranno senz'altro essere venduti, in caso di non puntuale pagamento. Per citare ancora altre testimonianze, ricordiamo che S. Gimignano il 17 dicembre 1282 riceve da Pietro del fu Bernardo 1000 fiorini, il 31 dicembre 1283 altri 167 fiorini da Cino di Bonaventura, il 30 aprile 1289 seicento fiorini d'oro da Neppo del fu Cione Bardi (2) e duemila settecento fiorini d'oro da Donato Dell'Antella e da Abetto Del Bene cambisti Fiorentini (3).

Questi documenti sono sufficienti per con-

---

(1) *Diplomatico*, S. Giminiano, ad annum. Beliotto di Botticino comparisce una volta in un consiglio di popolani insieme con Dino Compagni (*Consulte*, II, 258).

(2) Neppo de' Bardi è eletto podestà di S. Giminiano; Firenze lo autorizza ad accettare questa carica il 12 maggio 1290 (*Consulte*, I, 402).

(3) Di alcuni fra questi ultimi documenti dà ora un piccolo regesto il DAVIDSOHN, *Forschungen*, II, Doc. N. 1734, 1863 ec.

fermare quanto ho detto sulla politica fiorentina. Poggibonsi apriva alle merci Fiorentine le vie di Siena e di Roma, S. Miniato e S. Gimignano le vie di Pisa e della Maremma e quindi la via del mare. *Il sistema dei prestiti, il sistema dei benefici*, e la soggezione politica tendevano ugualmente ad assicurare al commercio Fiorentino il favore di quelle piccole città. Fra i tre metodi quello dei prestiti bancarî era, secondo me, il più accorto e il più efficace, come quello che, procurando la soggezione economica, generava ancora la politica o la rafforzava, quando già fosse esistente. Una prova di fatto eloquentissima che i prestiti dei banchieri toglievano o diminuivano l' indipendenza di quei comuni, ci è data, oltrechè dalle severissime e minacciose clausole di mutuo, anche dalla elezione a podestà dei Fiorentini mutuanti.

III.

Del secondo sistema che può definirsi « influenza economica sulla politica commerciale delle grandi città » abbiamo già fatto cenno implicitamente parlando dei mutui ad Arezzo. I documenti dell'appendice dimostrano, a proposito sempre di Arezzo, come i prestiti dei banchieri

ponessero il comune debitore, anche se fra i maggiori di Toscana, in difficilissima condizione. Quel comune, per ottenere da Firenze il prestito voluto, prometteva di concedere « iure pignorum et ypotece nomine, generaliter omnia bona ipsius partis (la parte Guelfa Aretina) et comunis, mobilia et immobilia, presentia et futura ».

Abbiamo ricordo di un altro debito che ha Arezzo per dodicimila libbre di fiorini, del quale si richiede la restituzione nel 1285 (26 febbraio) (1). È da notarsi, che fu proposto in un consiglio Fiorentino di prevalersi di questo debito per costringere Arezzo ad accordare il rifacimento dei danni ad un mercante derubato nel territorio di codesta città (quod si fecerit bene quidem; *alioquin videatur dictum instrumentum debiti in Consilio generali Aretii)* (2).

Anche Faenza fu talora obbligata a Firenze per causa di mutui. Il 3 Maggio 1257 ricevette mille libbre Pisane, obbligando « omnia et singula bona comunis et universitatis et hominum Faventie et ipsius comunis et homines et universitatem Faventie, presentia et futura, mobilia et sese moventia.........» (3).

---

(1) *Consulte*, I, 169.

(2) *Consulte*, I, 169.

(3) A. S. F., Capitoli, to. XXVI, cc. 239, 240, 240 t.

A Città di Castello Firenze mutuò mille fiorini d'oro il 28 Maggio 1290 (1).

Non vanno taciuti nemmeno i prestiti fatti da Firenze ai principali cittadini delle città commerciali: quali i moltissimi agli Upezzinghi di Pisa (16 Marzo 1270, 13 Marzo 1275, 13 Marzo 1276) (2); nè i doni ad alcune repubbliche Toscane, non certo ispirati da un movente generoso. A Perugia vediamo donate l'ultimo di Febbraio del 1290 mille duecentosei libbre di fiorini piccoli ed a Città di Castello libbre cinquecentoquattordici di fiorini piccoli (3). In ambedue i casi si richiede che le città, alle quali la *donazione* vien fatta, costituiscano un « sindacus » ed emanino una provvisione « *de tali dono petendo et recipiendo a comuni Florentie* ». Il che prova che la donazione non doveva esser priva d'aggravio pel comune apparentemente beneficato.

Resulta dunque che Firenze seguiva la stessa politica anche con quelle città, come Città di

---

(1) A. S. F., Capitoli, to. XLI, cc. 21, 21 t.

(2) A. S. F., Capitoli, to. XXVI, cc. 241, 241 t.

(3) *Consulte*, II, 616. È notevole la concordia con la quale la proposta venne approvata nel consiglio dei cento. (Voti 69 contro 4 la prima, e voti 67 contro 6 la seconda).

Castello, Faenza, Perugia, colle quali aveva più intime relazioni di commercio (1).

IV.

Completiamo questo studio con uno sguardo ai provvedimenti della repubblica Bolognese in favore e, più spesso, contro i banchieri forestieri, anche per mettere maggiormente in luce le relazioni di Bologna coi banchieri Toscani e specialmente Fiorentini.

I sapienti che si eleggevano per proporre ai consigli il modo più opportuno di radunare danaro, proponevano assai spesso una « collecta » sui « prestatores lingue forensis ». Così il 7 Novembre 1291 fu deliberato d'imporre « prestatoribus lingue forensis » una « collecta quattor millium librarum bononinorum, secundum quod ipsimet disposuerunt et ordinaverunt inter eos, que solvantur per totum mensem Novembris, in pene quarti, et qui non solverit de dicta collecta non possit prestare perpetuo in civitate Bononie neque debeat, et sit bannitus comunis Bononie

---

(1) Il 20 febbraio 1277 Siena consente a donare a Firenze 1525 libre di danari Senesi, *provenendone evidente utilità al comune*. A. S. S., *Prov. Cons. Gen.*, to. XX, c. 42.

et ei ius non reddatur in aliqua causa civili vel criminali » (1). E l'ultimo gennaio 1296 è imposta una « prestancia » di mille libbre di bolognini a tutti i prestatori forestieri che abitano nella città e distretto Bolognese, da pagarsi, sotto pena del doppio, entro quindici giorni.

Alcune disposizioni eccezionali contro i banchieri forestieri si presero l'ultimo Novembre 1299, stabilendo che se un prestatore forestiero si rifiuterà di restituire qualche pegno ricevuto nonchè il « liber rationum in quo scribuntur pignora per prestatores », sarà condannato al pagamento di venticinque libbre di bolognini (2).

Per contrario vediamo fatte notevoli concessioni ai banchieri Fiorentini e Pistoiesi, ai quali si consente, con deliberazione del 25 giugno 1296 (3), di venire liberamente ad abitare ed a mutuare in Bologna, scegliendo fra il diventar cittadini Bolognesi con tutti i privilegi di questo stato e il rimanere nella città come stranieri. In quest' ultimo caso sarà loro resa giustizia, come ai cittadini, ma dovranno pagare al comune di Bologna « pro qualibet statione ubi

---

(1) A. S. B., *Prov. Cons. Ottocento,* ad annum.

(2) A. S. B., *Prov. Cons. Popolo,* ad annum.

(3) App. Doc., N. XXXV.

fieret prestancia seu mutuum » venti libbre di bolognini per ogni anno.

I banchieri Pistoiesi Ammannati e Clarenti erano stati cacciati da Bologna nel 1290 perchè sospetti d'appartenere al partito Ghibellino: in caso di ritorno avrebbero dovuto pagare per ogni giorno di loro dimora duemila fiorini d'oro, senza poterne pretendere la restituzione « *prima di cinquecento anni* » (1). Di più era stato deliberato: « Si quis, aliquo tempore, in favore predi-
« ctorum vol alicuius eorum proponeretur, di-
« ceretur, consuleretur, arengaretur, quod punian-
« tur potestas et capitanenus, qui pro tempore
« fuerint, qui contra predicta in favore predicto-
« rum vel alicuius eorum proponerent vel fa-
« cerent et incidant in penam quingentarum
« librarum bononinorum, et quilibet antianorum
« predicta vel aliquid predictorum permittet pro-
« ponere, in centum libras bononinorum, consi-
« liarius vel arrengator in penam ducentarum li-

---

(1) A. S. B., *Cons. Pop.*, 22 dicembre 1290. Quei banchieri erano per l'appunto in questi tempi, insieme con alcune compagnie Fiorentine, *i banchieri preferiti del Pontefice*, come resulta dai documenti Vaticani. Dunque l'inimicizia di partito dovette essere un pretesto, sotto il quale si celò il motivo vero.

« brarum bononinorum et tabellio, qui scribet
« dictam propositionem vel reformationem, in
« centum libras bononinorum ».

Nonostante ciò, la provvisione precedente fu cassata *nove anni dopo*, per essersi accertato che i Clarenti erano « veri Guelfi » (1).

Da tutte queste testimonianze (e molte altre tralasciamo di citare per brevità) mi sembra che si possano ricavare alcuni concetti fondamentali. In primo luogo pare accertato che i banchieri forestieri non dovessero in genere esser troppo accetti a Bologna; sicchè questa cercava spesso di allontanarli dalla città, gravandoli di incomode imposte.

Forse in tal modo si voleva evitare che l'oro forestiero, mutuato ai cittadini bolognesi, generasse vincoli impaccianti, sino forse a mettere in pericolo la piena indipendenza della Repubblica. E si voleva anche impedire una certa rivalità fra i banchieri stranieri e i bolognesi, i quali ultimi avrebbero visto compromesso il loro traffico, specialmente quello fruttuoso con gli scolari.

D'altro lato, il naturale bisogno di prestiti, anche per parte del comune, portava a faci-

(1) A. S. B., *Cons. Pop.*, 10 novembre 1299.

litare il traffico d'alcuni banchieri appartenenti alle città amiche. Tanto più che il comune non poteva fare quasi alcun conto sui mutui forzati dei banchieri bolognesi, a causa di quella disposizione dei loro statuti, dove si tenevano obbligati i consoli d'opporsi validamente ai prestiti che il podestà o il comune si fossero attentati d'imporre loro (1).

---

(1) GAUDENZI, *Statuti e matricole delle società delle arti in Bologna*, Roma 1899, in *Bull. Ist. St. It.*, n.° 21, p. 27.

PARTE SECONDA

STORIA INTERNA

SEZIONE PRIMA

LE RAPPRESAGLIE

Capitolo I.

L'istituto delle rappresaglie ed i suoi svantaggi pel commercio.

Sommario. — I. Le rappresaglie. — II. La fuga dei mercanti dello stato concedente e dello stato colpito. — III. L' impedimento del transito. — IV. Il turbamento del credito. — V. Danni finanziarî. — VI. Le rappresaglie e l' interesse di classe.

I.

Lasciando ogni altra indagine e considerazione sull' istituto delle rappresaglie, ci limitiamo qui ad esporre i danni di varia natura che ne provenivano, per stabilire nettamente le cause degli accordi diretti a reprimerle, sia con la sospensione temporanea, sia con l'abolizione temporanea o perpetua.

A tali cause d' indole generale andremo aggiungendo quelle speciali di carattere economico e

commerciale che a nostro avviso determinarono i singoli trattati. Dovendo spesso argomentare sulla base di fatti non convenientemente e sicuramente accertati e di circostanze non ben definite, esprimeremo talora, anzi che opinioni, semplici ipotesi, più o meno probabili a seconda dei casi.

Noi crediamo che pei tempi, nei quali scarseggiano i documenti, sia, nonchè utile, necessaria l'ipotesi induttiva, purchè fatta con le debite cautele e purchè l'argomentazione dello storico non si gabelli per verità infallibilmente stabilita.

II.

La concessione delle rappresaglie per parte di un comune contro un altro portava necessariamento con sè un cumulo di danni di varia natura: principalissimi naturalmente quelli di carattere economico.

Quando le rappresaglie eran dichiarate, i cittadini del comune *passivo* avevano tutto l'interesse di allontanarsi in fretta dal territorio dello stato concedente, acciocchè non dovessero immeritamente scontare le colpe d' un loro conna-

zionale (1). Il primo e più naturale effetto della rappresaglia era dunque la fuga più o meno generale e sollecita dei mercanti dello stato passivo dai luoghi soggetti allo stato concedente. Incalcolabili danni provenivano a quei mercanti i quali per tal modo perdevano, in tutto o in parte, la fonte dei loro guadagni, avevano intralciato il loro commercio e vedevano sè stessi esposti a tutti gli svantaggi di un allontanamento improvviso e precipitoso dalla dimora abituale.

Ma non men gravemente eran danneggiati gli interessi dei cittadini dello stato concedente. In primo luogo la fuga dei mercanti dello stato passivo nuoceva grandemente anche allo stato che concedeva la rappresaglia, perchè interrompeva l' esecuzione degli affari in corso fra i cittadini di quello stato e gli stranieri fuggiaschi; ond' era sottratta, per parte di questi ultimi, una notevole quantità di ricchezza dal mercato.

---

(1) Non occorre ricordare che le rappresaglie avevano un campo di esercizio estesissimo: si esercitavano in generale contro gli uomini di un dato luogo, cioè contro tutti i cittadini e abitatori del medesimo. Il criterio giuridico direttivo era il pagamento dei tributi o, secondo la consueta espressione dei documenti, il « solvere libras et factiones » Cfr. l'opera dottissima, già ricordata, dei professori DEL VECCHIO e CASANOVA, pp. 35 ss.

Inoltre al ritorno precipitoso ai propri paesi dei mercanti dello stato *colpito* corrispondeva in moltissimi casi l'allontanamento dal territorio di quello dei mercanti del comune concedente, esposti a moltissimi pericoli. Così lo stato passivo di rappresaglie soleva dare lo sfratto dal territorritorio suo a tutti i sudditi della città avversaria, sotto minaccia di sequestro e di cattura, come, specialmente per Firenze, ci attestano i documenti studiati dal Del Vecchio e dal Casanova (1); e soleva comunicare ai suoi mercanti la concessione delle rappresaglie, ingiungendo loro o di uscire dallo stato concedente, se vi si trovavano, o di non transitarvi, per non soggiacere all'esercizio di quelle.

Era anche possibile il caso di una *contro-rappresaglia* ordinata dal comune colpito, specialmente quando i sequestri e le catture non giungevano al resultato voluto. Si ricordi come la contro-rappresaglia, mentre era in origine la licenza data ad un cittadino di riprendere al concessionario della *carta* le prede fatte a suo danno, divenne poi una vera e propria rappresaglia (2). Ma, a parte questi consueti provvedimenti, appare evidente

---

(1) D. V. - C., Op. cit., pp. 266 ss.

(2) D. V. - C., Op. cit., p. 276.

che, una volta incominciata con la rappresaglia un periodo di attivissima guerra commerciale fra i due paesi, anche senza la concessione di sequestri o di catture o di contro-rappresaglie per parte dello stato colpito, diveniva molesta, intollerabile e quasi certamente infruttuosa, ai mercanti del paese concedente, ogni ulteriore dimora nei territori dell'altro stato.

Ad evitare o rendere minori tutti questi incalcolabili danni che dall'esercizio del nostro istituto provenivano, anche a quello stato che a prima vista parrebbe dovesse ottenere (sia pure in modo barbaro) ogni vantaggio (1), fu escogitato quel provvedimento legislativo, consistente nell'espresso divieto di usare della carta di rappresaglia prima che fosse trascorso un certo tempo dal momento della concessione: periodo che fu in Firenze sotto il Podestà di un mese e sotto l'ufficiale della Mercanzia di quaranta giorni (2).

(1) Si osservi però come in fin dei conti il vantaggio dell'esecuzione delle rappresaglie fosse tutto del cittadino concessionario e non dello stato concedente. Le prede infatti si attribuivano esclusivamente al cittadino, senza alcuna partecipazione dello stato. (D. V. - C., Op. cit., pp. 198 ss.)

(2) Così D. V. - C., Op. cit., p. 184. Ma pare che anche nel periodo del Podestà si oltrepassassero questi due termini quando si aveva a che fare con comuni di grande impor-

Questa limitazione era pubblicata nel bando che seguiva la concessione. Da quanto dicono il Del Vecchio e il Casanova su questo argomento apparirebbe che lo scopo del bando e della limitazione in esso contenuta fosse di premunire « i Fiorentini i quali avessero relazioni col paese colpito dalla rappresaglia o vi dimorassero, contro le possibili conseguenze di essa » (1). A me pare invece che tale non fosse, sino dal primo periodo procedurale (2), lo scopo unico di quell'usanza, come è provato dalla copia del bando che seguì la concessione delle rappresaglie contro Genova, nel 1299 (3).

Espressamente si dice in questo documento che si differisce a due mesi l'esecuzione delle rappresaglie, perchè sia possibile a quei di Genova residenti in Firenze di far ritorno alla loro città (4).

---

tanza politica e commerciale. A Genova nel 1299 si concesse una dilazione di sessanta giorni.

(1) D. V. - C., p. 183.

(2) È nota la distinzione dei due periodi consecutivi nella procedura Fiorentina delle rappresaglie, la quale dapprima si esercitava nella corte del podestà e dipoi nella corte della Mercanzia.

(3) Di queste rappresaglie parlano anche D. V. - C., Op. cit., p. 112.

(4) Resulta chiaro, del resto, anche dal patto del trattato fra Firenze e Genova del 1251, riconfermato nel 1281 : «.... Fa-

Ma queste limitazioni, determinate dal desiderio di rendere meno tristi gli effetti delle rappresaglie, agevolando l' allontanamento dei mercanti dello stato contro il quale eran concesse, rendevano necessariamente assai minore, sino a distruggerla talora, l'efficacia che dall'esercizio del nostro istituto i comuni si ripromettevano; tanto più che l'oggetto naturale della rappresaglia erano i beni mobili e le merci, facilmente trasportabili dai fuggiaschi. Non si può infatti quasi mai parlare dí sequestro di beni immobili, sebbene questi non fossero espressamente esenti dall'esecuzione, perchè allora la proprietà fondiaria era quasi del tutto in mano della classe magnatizia e specialmente perchè ne erano esclusi quasi sempre gli stranieri (1). Notano giustamente gli stessi autori che assai di rado capitava al concessionario la fortuna di poter subito aver piena soddisfazione, poichè, avvisati in tempo

---

cient banniri seu preconari per civitatem Ianue *quod omnes singuli Florentini cum rebus suis exeant civitatem Ianue et districtum et terminum constituent duorum mensium* ». E così a Firenze pei Genovesi.

(1) La massima parte della proprietà fondiaria contenuta nella giurisdizione del comune Fiorentino si trovava raccolta nelle mani dei magnati (SALVEMINI Op. cit., p. 29 ss).

gli avversarî avevano potuto riparare in luogo sicuro. « In tal caso non restava altro che aspettare che qualche persona o qualche merce straniera transitasse per il distretto o la città di Firenze » (1). Sicchè, concludendo, apparisce chiaro che queste limitazioni, determinate in principal modo dalla volontà di ovviare ai danni che provenivano quasi ugualmente allo stato concedente ed allo stato passivo, rendevano assai scarso il valore effettivo della rappresaglia.

Dobbiamo però notare che tali osservazioni, se bene convengono al periodo *legislativo* del nostro istituto, non sembrano egualmente opportune per il periodo antecedente (consuetudinario o anche primordiale della legislazione), il quale pure comprende una parte del tratto di tempo da noi studiato. Senza che possiamo purtroppo stabilire quando fu posto il termine dilatorio, ci è lecito ritenere che dovè correre un tratto anche del secolo XIII (2), nel quale alla concessione

---

(1) D. V. - C., Op. cit., p. 190.

(2) Ove non si voglia ammettere che anche nei primi anni del secolo XIII l'esecuzione tenesse immediatamente dietro alla concessione, della qual cosa alcuno potrebbe dubitare, è certo ad ogni modo che l'intervallo dovette essere assai breve.

senza indugio tenne dietro l'esecuzione. In tale periodo, che la penuria dei documenti non consente di stabilire sin quando durasse, era certo più facile ed efficace, sebbene più barbaro, l'esercizio delle rappresaglie. Era più probabile infatti che il provvedimento decretato dalla Signoria del comune colpisse inopinatamente i mercanti forestieri, cui era men facile la fuga, anche per la mancanza del bando e delle altre formalità aggiuntesi in progresso di tempo. Ma quanto più sicura, appunto perchè attaccata al suo concetto originario era la rappresaglia in questo periodo, tanto più divenivano rilevanti i danni dei due comuni: il comune colpito per la maggior gravità degli effetti, il comune concedente per la più violenta reazione cui si esponeva.

Da tali considerazioni nasce spontanea una conseguenza non priva d' interesse: che nel pe-

---

Crediamo con D. V. - C. (Op. cit., p. 71) che « negli ultimi anni del secolo XII o nei primordi del XIII la legislazione del nostro istituto dovette essere già formata nelle linee generali, e la sua procedura già stabilmente fissata », ma riteniamo che la prima legislazione disciplinasse più la concessione, sottoponendola ai tentativi di accomodamento pacifico, che non l'esecuzione, lasciata forse per più tempo ad un un certo arbitrio individuale

riodo consuetudinario o anche rudimentale della legislazione, dovè farsi sentir maggiore la necessità di accordi intercomunali.

III.

Le rappresaglie portavano con sè anche la dannosissima conseguenza d'impedire allo stato concedente le comunicazioni coi paesi avversi e il passaggio dei propri mercanti pei territori di quelli. Ciò che diveniva assai più grave quando le città *colpite* erano in stretto rapporto commerciale col comune concedente od erano, per la loro situazione geografica, di consueto transito alle merci di quel comune. Perciò gli accordi conclusi da Firenze con le città che, come Bologna, Faenza, e Perugia servivano di passaggio alle merci Fiorentine, sono i primi per ordine di tempo e i più notevoli.

Da queste necessità nacque, è chiaro, quella disposizione di uno statuto Fiorentino anteriore al 1280, la quale stabilisce che tutte le strade conducenti al paese avverso sieno divise in tre gruppi e che le rappresaglie si esercitino per quattro mesi su quelle di un gruppo, per altri quattro mesi su quelle del secondo, pel resto dell'anno

sulle ultime (1). Mirava così Firenze ad ottenere sempre una via libera e sicura alla volta del paese avverso e, permettendo ai forestieri il passaggio continuo pei suoi territorî anche in tempo di rappresaglia, tendeva a conseguire una reciprocità di trattamento, che consentisse ai suoi cittadini il passaggio pure continuo pel paese avversario.

Ne adduciamo subito una prova. I mercanti che il 22 febbraio 1296 chiesero, come più direttamente interessati, alla Signoria Fiorentina che si componessero, coll'imposizione di un pedaggio alle porte di Bologna sulle merci Fiorentine, alcune rappresaglie esistenti fra i due paesi, sono designati così: « .....pro aliis mercatoribus Florentie conversantibus, utentibus et *transeuntibus* in civitate et per civitatem Bononie » (2). Se dunque i mercanti Fiorentini *transeuntes* per Bologna (pur di comporre rappresaglie che probabilmente non li riguardavano in modo diretto) acconsentivano all'imposizione di un pedaggio gravante quasi unicamente sulle loro merci, apparisce chiaro che cercavano in tal modo di ovviare ai gravissimi danni che, per il passaggio impedito o per lo meno reso assai difficile, sarebbero loro provenuti.

---

(1) D. V. - C., Op. cit., p. 78.

(2) App. Doc., N. XXXIII.

IV.

Un altro notevole svantaggio che coll'andar del tempo si manifestò e che derivava direttamente dal concetto dominante del nostro istituto, fu la *turbativa del credito.*

Le rappresaglie, includendo in una solidarietà passiva tutti gli abitanti di uno stesso comune, facevan sì che il credito del commerciante non si misurasse tanto, o per lo meno non unicamente, dalla solvibilità sua, quanto e soprattutto dalla solvibilità complessiva del comune con lui solidariamente responsabile. I prestiti potevano farsi anche senza curare troppo le garanzie necessarie e la fiducia che il commerciante godeva, conoscendo come alla fine si aggiungessero altre e maggiori responsabilità.

Eccone una prova. L'8 Febbraio 1281 i comuni della Taglia Toscana promisero scambievolmente di non concedere più rappresaglie e questa convenzione fecero bandire per i loro stati (1). Colle d'Elsa, S. Gimignano, Volterra e Firenze, facendo bandire l'avvenuto accordo con uno dei comuni della Lega, Poggibonsi (2), av-

---

(1) App. Doc., N. IX.

(2) App. Doc., N. XI.

vertono i loro concittadini di guardar bene per l'avvenire alla personale fiducia del cittadino di Poggibonsi, col quale contraggono; perchè essendo stabilito in quella terra « *a chui dato a colui rechesto* », non sarebbe stata concessa da essi comuni alcuna rappresaglia ai loro concittadini. I quali avrebbero dovuto d'ora innanzi contrarre ad « *suum rischium et suam fortunam.* »

Il documento dimostra non solo come le rappresaglie turbassero e snaturassero il credito commerciale, ma anche, e questo per noi è assai più importante, come i comuni si rendessero conto di una siffatta turbativa e volessero evitarla, mediante accordi internazionali.

Devesi però osservare che il turbamento del credito dovette verificarsi assai più grave negli ultimi anni di quel secolo. Infatti quando i commerci si limitavano per lo più a quelli scambi con le città vicine, determinati soprattutto dai quotidiani bisogni della vita, era facile misurare, pei diretti rapporti col commerciante forestiero, la solvibilità sua ed operare, dopo averne avuta esatta conoscenza. Ma allorquando, a poco per volta, il commercio andò estendendosi oltre i primitivi ed angusti confini ed i mercanti di una città commerciale, quale Firenze, presero a salpare per lontani lidi e a frequentare mercati e

fiere di paesi stranieri, i forestieri dei paesi coi quali contraevano, dovettero fare necessariamente a fidanza più colla fiducia che ispirava il comune che non colla fiducia personale del commerciante (1). Parrebbe a prima vista che queste circostanze avrebbero dovuto concorrere a risaldare l'istituto delle rappresaglie come quello che, fondandosi sul concetto della solidarietà passiva di tutti gli abitanti di un comune, veniva a corrispondere assai più che prima, alle nuove condizioni di fatto.

Ma, se questo stato di cose favorì e rese da prima quasi necessarie le rappresaglie, non tardò dipoi a mettere in luce tutti i danni che provenivano dallo snaturamento del credito e che si dimostravano tanto più notevoli quanto più al piccolo commercio locale andava sostituendosi, per naturale evoluzione, il poderoso commercio internazionale delle grandi ditte.

---

(1) I documenti dell'Archivio Diplomatico Fiorentino editi dal BERTI (*Documenti riguardanti il commercio dei Fiorentini in Francia*, in *Giornale Storico degli Archivi Toscani*, I, 1857) dimostrano come i custodi delle fiere di Champagne facessero sovente ricorso al comune Fiorentino minacciandolo di rappresaglie, quando i mercanti Fiorentini mancavano ai loro impegni. I documenti appartengono agli ultimi decenni del secolo XIII.

Cosi secondo il nostro avviso, mentre andavano scomparendo alcune delle cause che determinarono gli accordi internazionali, altre di diversa natura nascevano e si affermavano.

V.

Un'altro svantaggio economico delle rappresaglie era la *diminuzione delle entrate comunali.* Impedito il passaggio delle mercanzie degli stati colpiti per il territorio dello stato concedente, quest'ultimo perdeva il guadagno di solito ricavato dall'imposizione delle gabelle su quelle merci. E poichè uno dei cespiti più notevoli di entrata indiretta dei comuni medievali, come altrove dimostreremo, era il dazio imposto sulle mercanzie di passaggio (1), gravissimo danno doveva risentirne. Si cercava di rimediare appaltando il « datium passadii » coll'espresso patto che, nonostante i danni cagionati da qualsiasi concessione di rappresaglie, gli appaltatori non avrebbero preteso alcun risarcimento. Espediente peraltro di ben poca utilità, poichè è certo che

(1) Nel 1284 Arezzo dichiarò di non poter più proseguire nell'esenzione sino allora concessa alle merci Fiorentine « cum non videatur posse suas tollerare expensas ».

classi sono dai loro speciali interessi consigliate a reprimere le rappresaglie, si spiegherà la frequenza degli accordi contro di quelle, senza che, su ciò, influisca il predominio d'una o d'altra delle classi sociali.

Mi pare evidente che la classe più direttamente colpita dai danni gravissimi delle rappresaglie fosse quella comunemente conosciuta sotto il nome di *borghesia grassa,* ordinata, come è noto, nelle arti maggiori. Il popolo grasso Fiorentino (fermiamo per ora la nostra osservazione alla costituzione sociale di Firenze più profondamente studiata) era composto delle grandi ditte che racchiudevano, sino dai nostri tempi, nella cerchia dei loro affari (alludo specialmente alarte di Calimala) il regno di Sicilia, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Svezia ecc. (1) e tenevano sulle piazze estere grande quantità di merci affidate ai loro numerosissimi agenti. Questa classe che il Salvemini denomina « la classe manifatturiera e commerciale, importatrice ed esportatrice del comune » (2), vedevasi di continuo dalle rappresaglie intralciato e talora rovinato il commercio e impedito il

---

(1) SALVEMINI, Op. cit., p. 38.

(2) SALVEMINI, Op. cit., pp. 41–2.

passaggio delle merci. Un'istituzione, come la rappresaglia, prevalentemente, se non esclusivamente, commerciale, doveva colpire più di ogni altra, la classe che i documenti contemporanei chiamano, quasi per antonomasia, dei « *mercatores* ».

Erano ugualmente lesi gl'interessi delle arti minori, alle quali spettava di provvedere alla piccola industria e al commercio interno della città? (1)

La concessione delle rappresaglie, comprendendo, come già abbiamo accennato, tutti indistintamente gli abitanti di un comune, poteva sorprendere anche le persone e le merci dei cittadini iscritti nelle arti minori, ove per avventura si trovassero nelle regioni *colpite*. Ma le arti minori, assai meno delle maggiori, sentivano la necessità d'allontanarsi dalla loro residenza, attendendo al minuto commercio locale e specialmente all'approvigionamento della città (beccai, pescatori, salaroli in Bologna; beccai, albergatori, salaroli, vinattieri, fornai in Firenze) o alla rivendita delle merci più comuni, associata spesso all'esercizio dei mestieri che le produce-

(1) P. VILLARI, *Niccolò Machiavelli e i suoi tempi*, Firenze 1877, I, 41; SALVEMINI, Op. cit., p. 69.

vano (drappieri, bisilieri, sarti, linaioli in Bologna; calzolai, fabbri, rigattieri, ferraiuoli ecc. in Firenze). Ciò nonostante il piccolo commercio esercitato da codeste arti poteva rendere loro necessario di comunicare con le città più vicine o di transito, donde traevano e per le quali facevano passare, specie alcune, le loro mercanzie. Con queste appunto vorranno che i rapporti commerciali non sieno turbati dalle rappresaglie, concordi in ciò con le loro rivali, le arti maggiori. Una prova di fatto ci è data dalla concordia con la quale si approvarono sempre le sospensioni e i trattati contro le rappresaglie con le città vicine, anche in quel tempo in cui maggiormente infuriavano le ire fra le arti maggiori e le minori. A questo principale motivo altri si aggiungevano. Asserisce il Villari che lo scopo precipuo cui tendevano le arti minori, era che si radunassero in Firenze molti e ricchi signori; ora, poichè la concessione delle rappresaglie, portava fra le sue dannose conseguenze anche la fuga dei mercanti stranieri più doviziosi, parmi naturale che anche per questa ragione le arti minori fossero interessate a por freno all'esercizio del nostro istituto (1).

Le rappresaglie, infine, istituzione di natura

---

(1) VILLARI, *I primi due secoli*, I, p. 305.

vedevano esposte ai terribili danni della carestia (1). L'esercizio di questo genere di commercio doveva far sì che essi, al pari dei commercianti, procurassero d'impedire che i rapporti con le città nelle quali importavano i viveri, fossero turbati dalle rappresaglie, acciocchè non venisse a sospendersi o a mancare il loro unico reddito. I magnati appartenenti alla seconda categoria dei proprietari di case, non esercitando il commercio sotto forma alcuna, risentivano soltanto alcuni svantaggi mediati, dipendenti dal turbamento delle condizioni generali di benessere economico (2).

Il resultato finale della nostra indagine ci sembra essere: che le classi più direttamente colpite dai danni enumerati, specialmente economici, sono le classi borghesi (in maggior grado le arti maggiori, in grado inferiore le minori);

---

(1) Ne studia molto bene le cause il SALVEMINI, pp. 44 ss. Egli nota come una delle principali ragioni d'implacabile discordia fra i magnati ed i popolani fosse la questione annonaria, Cfr. Lo Statuto del Podestà di Firenze. 1322–25, V. 13 in SALVEMINI, pp. 305 ss.

(2) Si deve però ricordare l'osservazione già fatta che i magnati dovevano favorire la repressione delle rappresaglie per la loro estensione, sproporzionata all'indole dei motivi che le cagionavano.

le altre risentono danni diretti assai minori ed alcuni danni indiretti.

D' onde vien che le convenzioni intercomunali contro le rappresaglie diverranno sempre più frequenti, sellecite, e soprattutto giuridicamente perfette, a mano a mano che al governo delle classi magnatizie andrà sostituendosi il governo delle classi commercianti: il che per altro non toglierà che la legislazione e gli accordi di tal genere precedano il trionfo del popolo.

Capitolo II.

La sospensione.

Sommario. — La sospensione: varie forme. — II. Sospensione per accordo bilaterale espresso. — III. Sospensione per accordo tacito. — IV. Soggetto della sospensione. — V. Oggetto della sospensione. — VI. Magistrature competenti.

I.

Uno dei primi sistemi, ai quali si ricorse per rimediare in qualche modo ai molteplici danni del nostro istituto, fu la sospensione *(suspensio)*, cioè quel generale divieto decretato dall'autorità di esercitare per un certo tempo le rappresaglie contro qualunque suddito d'un paese (1). La sospensione lascia inalterato il diritto e riguarda

(1) Vedine il breve cenno in D. V. - C., p. 236.

unicamente l'*esecuzione:* la complessa procedura delle rappresaglie può seguire il suo corso, nonostante il predetto divieto, ad eccezione di quella parte che prende il nome di *procedura d'esecuzione* (1). Nel caso poi che questa abbia già avuto principio, la sospensione fa sì che ogni atto ulteriore sia momentaneamente impedito e gli atti già eseguiti si annullino.

Distinguiamo la sospensione in *spontanea* e *per accordo.* La prima è quella che un comune stabilisce senza fondata speranza di un ugual trattamento, almeno immediato.

Chiamiamo invece sospensione per accordo la sospensione decretata da un comune in favore di un altro o di altri, dopo reciproche trattative che hanno condotto ad un trattato o anche semplicemente per l'accertata speranza di ottenere un identico privilegio.

Potremmo portare qua vari esempî del primo

---

(1) Vedi la lunga e minuziosa procedura che seguivasi nel comune Fiorentino, assai più che nel tempo del Podesta, nel tempo della Corte della Mercanzia. D. V. - C. distinguono tre periodi ben netti: il primo comprende tutti gli atti procedurali che tendono ad ottenere la concessione delle rappresaglie, il secondo quelli che seguono la concessione e precedono l'esecuzione, il terzo quelli riferentisi all'esecuzione (pp. 98-206).

genere di sospensione, se, per la natura sua, non uscisse dai confini della nostra trattazione. Non vogliamo però passare sotto silenzio tre casi notevoli. Il primo, forse il più comune, è quello della sospensione in occasione di fiere *(nundine)*, allo scopo di richiamare anche i mercanti dello stato avversario, dando loro piena sicurezza di non essere disturbati per ragione di rappresaglie. È una tregua di una guerra commerciale, deliberata dal comune concedente, nell'interesse suo proprio e dei suoi cittadini.

Anche per altre utilità solevasi sospendere le rappresaglie contro gli stati avversarî. Così Bologna, nel 1296, durante la guerra contro il duca di Ferrara, decretò una generale sospensione di rappresaglie, stabilendo che nessun forestiero « possit occasione aliquarum represaliarum deptineri, capi vel impediri in personis vel rebus » e chiaramente dichiarando che questa concessione è fatta a scopo politico « ut pro defensione civitatis et comitatus Bononie quilibet possit securius venire et stare ». Da ragioni non politiche, ma economiche, cioè dalla minaccia di carestia, fu invece causata la provvisione Fiorentina del 30 ottobre 1296, per la quale si concedette immunità da rappresaglie a quelli

che dai territorî fuori del distretto conducessero grano o biade in città (1).

II.

La forma, a dir così, più perfetta della sospensione per accordo è quella per *accordo espresso bilaterale,* cioè testimoniatoci da una convenzione. Questa specie non apparisce in trattato per sè stante, ma si vede pattuita come clausola di un accordo avente lo scopo principale d'impedire, oltrochè la momentanea esecuzione, la concessione delle rappresaglie, oppure è dal trattato stesso determinata. Di questa forma, che potrebbe definirsi un'armistizio precedente una stabile pace e concluso in considerazione di questa, citeremo due esempî. Nelle clausole del trattato del 1281 fra le città Guelfe, v'è la reciproca promessa delle città Toscane di sospendere per un anno le rappresaglie, in vista degli accordi deliberati per toglier via, col mezzo di arbitraggi, le rappresaglie esistenti e della più generale ed importante deliberazione di non concederne pel futuro.

(1) App. Doc., N. XXXVIII.

E quando nel 1294 si trattò un arbitrato per le rappresaglie esistenti fra Bologna da un lato e Pistoia e Firenze dall' altro, fu deliberata da Bologna la sospensione delle rappresaglie concesse contro Pistoia, e presumibilmente, anche di quelle contro Firenze (suspendantur ad festum Sancti Petri mensis Iunii, dummodo per comune Pistorii similis suspensio facta sit) (1). Il primo è un esempio di sospensione che fa parte integrante di un vastissimo trattato politico-commerciale, il secondo di sospensione non compresa in un accordo, non ancora infatti concluso (2), ma stabilita invece in considerazione di questo.

III.

La specie di sospensione che più facilmente s' incontra nei documenti è la deliberazione presa dalla Signoria di un comune per ricambiarne una altra da parte del comune avversario o per la

---

(1) A. S. B., *Consigli del popolo*, 4 aprile 1294. Per l'arbitrato vedi documenti degli Archivi Fiorentino e Bolognese, App. Doc., N. XXII, XXIII.

(2) Come dimostreremo, le trattative per questo arbitrato non approdarono ad alcun esito positivo.

fondata speranza di ottenere un reciproco trattamento. Ci dà un notevole esempio di questa forma la sospensione decretata dalla Signoria Fiorentina il 22 Gennaio 1289 (1). Si stabilisce di sospendere le rappresaglie contro i comuni di S. Miniato e di Siena, che avevano già accordato a Firenze un identico privilegio e di estendere la concessione ai comuni tutti della Taglia, sebbene questo trattamento non avessero ancora stabilito. Era in tal caso legittima la presunzione, pei vincoli politici che univano Firenze con quei comuni, che anch' essi avrebbero sospese le rappresaglie contro Firenze: ad ogni modo a questa reciprocità, scopo unico della concessione, si condiziona la concessione stessa, stabilendo che non abbia il suo effetto per quei comuni che entro dieci giorni dalla notificazione non deliberino nello stesso modo.

Molti altri esempî ci offrono i nostri documenti e le consulte. Così l' ultimo d'Aprile del 1280 Firenze sospende tutte le rappresaglie, stabilendo che la concessione giovi soltanto ai comuni che la ricambieranno. Il primo gennaio 1291 si delibera una generale sospensione per un anno « cum hac additione quod hoc non prosit co-

(1) App. Doc., N. XV.

muni et hominibus civitatis Pisarum, nisi solummodo Guelfis exiticiis pro parte Guelfa, donec essent exiticii pro parte predicta (1) ».

IV.

In generale la sospensione delle rappresaglie è decretata in favore di uno o più comuni senza distinguere persone o materie. Una serie di importanti eccezioni a questa regola ci è data dalla provvisione Fiorentina del 12 Gennaio 1295 (2).

Vengono eccettuati da una generalissima sospensione di rappresaglie, in primo luogo, quei comuni che avessero, con pubblico istrumento firmato dal loro governo, contratto obbligo con qualche speciale persona del territorio Fiorentino e contro i quali, per l'inosservanza della convenzione, fossero state decretate le rappresaglie. Le cause sono di varia indole: il porle in chiaro gioverà forse a lumeggiare i concetti della sospensione.

---

(1) *Consulte,* I, 32, 525, 526. Così pure si stabilisce il 28 dicembre 1292 (*Consulte*, II, 230) e il 20 dicembre 1293, (*Consulte,* II, 339), questa volta però comprendendovi anche i Pisani per l'avvenuta pacificazione.

(2) App. Doc., N. XXXI.

Il pagamento mancato per parte di un comune è di per sè stesso assai più grave e pericoloso che quello non effettuato da una singola persona: sembra quindi naturale che più inesorabile fosse la condanna. Ma a questo criterio di semplice utilità potrebbe andar congiunto anche un criterio giuridico: il riconoscimento della maggiore legittimità delle rappresaglie contro un' « universitas » per colpe sue proprie, piuttosto che per le colpe di alcuni membri determinati. Come tra breve procureremo di dimostrare, l'evoluzione giuridica portò, anche negli ultimi anni del secolo XIII, al riconoscimento, sía pure parziale, dell'ingiustizia che commettevasi facendo ricadere sopra tutta una collettività la punizione dei falli commessi da alcuni membri. Una volta accertato che per la predetta ragione principalmente erano frequenti le sospensioni, sembrerebbe naturale che, non verificandosi la causa, mancasse pure l'effetto. Ma assai meglio credo che spieghi la eccezione il particolare interesse che Firenze aveva di tutelare le obbligazioni contratte dai comuni, soprattutto del distretto, coi banchieri Fiorentini. Questa ipotesi potrebbe esser confermata anche dalle parole precise del documento: « alicui vel aliquibus comuni vel

comunibus seu universitatibus vel hominibus et personis alicuius comunis vel universitatis, quod vel que in aliquo publico instrumento facto et contracto cum sindico ipsius comunis vel universitatis, seu cum potestate, capitaneo et antianis tantum ipsius comunis seu universitatis, in aliquo seu aliquid dandum et solvendum tenerentur et obligati essent alicui vel aliquibus civi seu civibus vel districtualibus Florentie. » Nei documenti di prestito da noi esaminati i cittadini Fiorentini contraggono infatti col « sindacus » del comune ed in alcuni, come vedemmo, richiedono la garanzia non pure del comune, ma anche dei più facoltosi cittadini, il che potrebbe far dare un significato specifico alla frase: « *vel hominibus et personis* . . . . etc. »

Si eccettuano pure dalla sospensione quelle persone che hanno determinata la rappresaglia (cuius occasione represalia concessa esset vel concèderetur), coll' inosservanza del pagamento di un debito, pel quale si erano impegnati o come autori principali o come fideiussori. Se è equo che l' eccezionale esecuzione si sospenda o si impedisca contro innocenti persone, che non hanno altra colpa all' infuori della comune cittadinanza col debitore insolvente, non è ugual-

mente giusto che il debitore e le persone direttamente obbligate godano un uguale beneficio, poichè per esse la rappresaglia si presenta quasi sotto forma di una esecuzione reale ordinaria (1).

Da causa politica appare invece cagionata la esclusione dal beneficio della sospensione dei comuni posti nell'episcopato Fiorentino e Fiesolano non soggetti a Firenze (non subpositis iurisdictioni comunis Florentie et non solventibus dicto comuni libras et factiones). Volevasi per tal modo rendere perpetuo lo stato di guerra con quei comuni circostanti che non avevano ancora riconosciuta la supremazia di Firenze.

---

(1) Le parole del documento si prestano anche ad un' interpretazione assai diversa. Potrebbero cioè intendersi eccettuate dalla sospensione *non le persone* che hanno determinata la rappresaglia, ma invece le rappresaglie concesse, anzichè contro un intiero comune, contro speciali persone.

Se questa interpetrazione non si presentasse troppo poco probabile, anche pel fatto della rarità di rappresaglie di tal genere (Cfr. D. V. – C., p. 21) potremmo vedervi una conferma indiretta della regola da noi posta: essere la sospensione determinata dal desiderio di un trattamento reciproco.

Poichè in tal caso, trattandosi di singole persone e non di intere città aventi potere legislativo, non potevasi ottenere lo scopo voluto.

V.

Sin qui del *soggetto* della sospensione. Relativamente all' *oggetto,* avvertiamo ehe la sospensione non comprende, come parrebbe, solo le rappresaglie già emanate, ma anche, come è sovente espressamente avvertito, le rappresaglie che saranno concesse pel futuro (represalie concedende), l'esecuzione delle quali per tal modo è rimandata al di là del periodo di tempo nella sospensione stessa stabilito (1). Citiamo la testimonianza delle Consulte per le già ricordate sospensioni del 1291, 1292 e 1293, avvertendo che in quest' ultima Consulta venne proposta da un Giovanni Rustichelli l' esclusione delle « represalie concedende » e di quelle emanate « occasione robarie. » Il che conferma e mette in nuova luce il carattere che abbiamo già notato esser proprio della sospensione: una interruzione dell' esercizio delle rappresaglie, non riguardante affatto la concessione, la quale restava possibi-

---

(1) Non sono perciò esattissime le parole di D. V.-C., p. 236, che definiscono la sospensione « il divieto decretato dalla autorità di esercitare per un certo tempo le rappresaglie *concesse* contro qualunque suddito di un determinato paese ».

lissima nonostante la sospensione stessa. E lumeggia ancora l'altro carattere di *tregua generale* in una guerra commerciale fra due o più comuni: tregua che sarebbesi ottenuta solo parzialmente, ove si fosse negata, per un determinato tempo, l'esecuzione delle rappresaglie già accordate, ammettendole invece durante lo stesso periodo per le rappresaglie da concedersi pel futuro. Avremmo così avuto la strana contraddizione di vedere contemporaneamente eseguite alcune rappresaglie contro un comune ed altre invece sospese.

La proposta esclusione delle rappresaglie « occasione robarie » nella citata consulta e l'esclusione nella provvisione sopra ricordata della rappresaglia concessa sino dal 1293 per l'uccisione di Geri del fu Lucchese (1) denotano che la sospensione, tendente a proteggere gli interessi commerciali, poteva non essere estesa alle rappresaglie emanate per cause estranee al commercio.

VI.

Non è facile stabilire a quali magistrature spettasse deliberare la sospensione delle rap-

---

(1) Questa rappresaglia è citata anche da D. V.-C., pp. 6-7, come esempio di rappresaglia per omicidio.

presaglie. Da quel che sembra resultare dai documenti, si può dedurre che a Bologna fosse per solito competente il consiglio degli ottocento, e solo in taluni casi più gravi, quello del popolo.

A Firenze quasi sempre è interpellato il consiglio generale del comune (1), il quale però suol essere accompagnato da altri consiglì, come, ad esempio, quello del capitano, quello generale e speciale del difensore e delle capitudini o delle dodici maggiori arti (2).

---

(1) *Consulte, I,* 32, 127, 526; *II,* 350, 230, 625.

(2) *Consulte, I,* 525, 526; *II,* 230, 617.

Capitolo III.

L' Arbitraggio.

Sommario. — I. L' Arbitraggio: soggetti, oggetto, caratteri. — II. Elezione del « sindacus » e degli arbitri: magistrature competenti. — III. Gli arbitri. — IV. Poteri degli arbitri. — V. Discordie fra gli arbitri: l'arbitro supplementare. — VI. Il lodo; limiti di tempo. — VII. Obbligatorietà della sentenza. — VIII. La condanna. — IX. L' arbitraggio e la transazione del diritto privato romano.

I.

I comuni in discordia fra loro, per causa di rappresaglia, spesso solevano adottare un provvedimento assai più importante della sospensione, ma di natura alquanto diversa da quella dei trattati intercomunali: l' arbitraggio (1).

---

(1) D. V. - C., pp. 216-20.

L'arbitraggio, a differenza della sospensione, non riguarda soltanto l'esecuzione del diritto che dalla rappresaglia proviene ma il diritto stesso, a garanzia del quale la rappresaglia è stata concessa. Esso è, come fra breve diremo, giuridicamente analogo alla transazione del diritto privato romano.

I soggetti dell'arbitraggio sono lo stato concedente e lo stato passivo: fra questi la lite verte ed è transatta. Le persone dell'uno e dell'altro stato, sì quelle colpevoli come quelle danneggiate, rimangono in seconda linea e quasi scompaiono. Soltanto, a poco per volta, a mano a mano che l'idea dell'accentramento nell' « universitas » comunale dei diritti dei singoli cittadini, in confronto a quelli dei componenti di un'altra « universitas », va perdendo di vigore, fanno capo, accanto ai due principali soggetti, le persone dei colpevoli o dei danneggiati. Ma su ciò più ampiamente fra breve.

In quanto all'oggetto dell'arbitraggio, esso è, secondo il mio giudizio, costituito dai due diritti sui quali verte la transazione: il diritto dello stato concedente alla soddisfazione pecuniaria, pei danni che dalla causa determinante le rappresaglie provenivano, e il diritto dello stato colpito al rifacimento dei danni che dall'esecu-

zione delle rappresaglie derivavano, eccedendo, come di solito accadeva, il valore del *danno causante* (1).

Ma quasi sempre, quando due comuni stabiliscono un arbitraggio per rappresaglia, hanno scambievolmente liti da comporre. In questo caso l' oggetto apparisce differente o, per meglio dire, diventa duplice, cioè dall' una o dall' altra parte si fa transazione sul duplice e reciproco diritto al rifacimento del *danno causante* e del *danno eccedente.*

Notiamo ora un carattere essenziale dell' arbitraggio: quello di apparir sempre, a differenza della sospensione, come un accordo espresso bilaterale o, per meglio esprimerci, come un trattato intercomunale, sebbene « sui generis ». Del che è prova l' elezione costante del « sindacus » per parte dei due comuni, come appunto per ogni trattato politico commerciale. La persona

(1) Tanto più che si lasciava talora all' investito del diritto di rappresaglia piena libertà di risarcirsi del danno sofferto. Nel secolo XIII per servirsi della carta di rappresaglia, pare che non occorresse, in Firenze, neanche la licenza delle autorità, come dice chiaramente lo statuto del Podestà: « sine licentia alicuius et propria auctoritate ». (RONDONI, *I più antichi frammenti del Constituto Fiorentino,* Firenze 1882, p. 71).

del « sindacus », differente da quella degli arbitri, ha lo speciale ufficio di ricevere dal comune avversario la promessa di acquiescenza passiva al giudizio degli arbitri ai quali la lite è rimessa, previa, s'intende, l'osservanza delle speciali norme stabilite nell' atto di « sindacatus. »

II.

Gli arbitri naturalmente sono eletti dai comuni che hanno lite per causa di rappresaglia, senza che apparisca, almeno nei documenti da noi esaminati, l' intervento delle parti discordi. Un esame degli arbitraggi, conclusi o trattati da Bologna negli ultimi decenni del secolo XIII, ci permette di stabilire che l' autorità competente per l'elezione era generalmente il consiglio degli ottocento, dietro proposta degli uffici (1). Devesi però notare che non sempre l' elezione spettava al consiglio degli ottocento, poichè talora la facoltà era delegata all' autorità esecutiva (anziani e consoli). Così nel caso di arbitraggio per le

---

(1) Possiamo citare moltissimi esempi. A. S. B. *Prov. Cons. 800*, 17 giugno 1289 (arbitraggio fra Bologna e Bergamo), 8 maggio 1294 (Firenze e Bologna), 14 aprile 1294 (Pistoia e Bologna), 3 giugno 1294 (Bologna e Ancona) ecc.

rappresaglie fra Bologna e Milano, il consiglio degli ottocento deliberò semplicemente: « quod duo sapientes iuris et unus notarius per antianos et consules elligantur qui esse debeant arbitri et arbitratores » (1).

Nel comune di Firenze per l'arbitraggio trattato fra Firenze e Bologna negli anni 1293-94, uno dei pochi dei quali i documenti ci diano notizia, l'elezione degli arbitri appare devoluta ai priori delle arti e al vessillifero di giustizia, dietro deliberazione dei consigli competenti. Dopo le prime lettere del comune di Bologna, la questione fu sottoposta al giudizio del consiglio delle capitudini delle dodici maggiori arti (2), indi successivamente al consiglio dei cento, al consiglio speciale e generale del difensore e capitano e delle capitudini delle arti ed al consiglio dei cento e speciale dei novanta e delle capitudini delle arti (3). Di poi nel 1295, proseguendosi ancora, come vedremo, le trattative, fu ripresentata e discussa la proposta di arbitraggio nel consiglio delle dodici maggiori arti, nel consiglio generale dei cento e speciale dei novanta e delle

(1) A. S. B., *Prov. Cons. 800*, 4 ottobre 1291.

(2) *Consulte*, II, 344.

(3) App. Doc., N. XXVII, XXVIII.

capitudini delle dodici maggiori arti, nel consiglio dei cento, nel consiglio generale e speciale del capitano e difensore delle arti e degli artefici e infine generale del comune (1). Questa molteplicità di deliberazioni si spiega col fatto che quelle proposte cui si opponeva qualche capitolo degli statuti dovevano passare per tutta la trafila dei consigli (2). Che la proposta di arbitraggio fosse di queste è dimostrato chiaramente dalle parole della provvisione del 9 aprile 1294 da noi trascritta in appendice: « super bailia danda pro comuni Florentie dominis prioribus artium et vexillifero iustitie.... super absolutione, mutatione et correctione statutorum, ordinamentorum et reformationum, consiliorum in hiis quidlibet contradicentium vel obstantium. » Lo statuto più specialmente contraddicente era quello del Podestà, del quale riportiamo queste parole: « et teneatur potestas omnes represalias concessas ... ... firmas tenere et non revocare vel eas removere etc. » (3)

Questa grande varietà di consigli deliberanti non ci darebbe argomento per concludere di

---

(1) *Consulte*, II, 505, 506, 508 e App. Doc., N. XXVIII.

(2) *Consulte*, p. IX dell' Introduzione.

(3) Rondoni, Op. cit., p. 71.

una speciale importanza che l'arbitraggio delle rappresaglie avesse nel comune Fiorentino, sia perchè una simile varietà abbiam notato in parte anche per la sospensione, sia perchè le proposte contradicenti allo statuto potevano essere di minimo valore (1). Piuttosto, tenendo presente che, come avverte il Gherardi (2), « i patti e convenzioni di qualunque specie » passavano sempre per la trafila dei consigli, potremo in questa categoria di deliberazioni far rientrare l'arbitraggio, traendo da ciò una nuova conferma di quel carattere proprio dell'arbitraggio stesso che avvicina questo istituto ad un vero trattato intercomunale.

Ma, ripetiamo, per quanto resulta dalle deliberazioni relative all'arbitraggio ricordato, l'elezione degli arbitri è deferita all'autorità esecutiva del comune, dopo l'approvazione dei consigli competenti. Così aveva proposto sino dal gennaio 1293 nel consiglio delle 12 maggiori arti un consigliere, e così fu deliberato nella ricordata provvisione del 29 aprile 1294. Del che sono prova evidente queste parole della provvi-

---

(1) Persino l'assoluzione del podestà dall'obbligo di far sonare le campane del suo palazzo. (GHERARDI, Introd., p. IX).

(2) GHERARDI, Introd., p. IX.

sione stessa: « Item in eodem consilio dominus potestas, domini priores artium et vexillifer iustitie et homines in dicto consilio existentes *fecerunt, constituerunt* etc. . . . . » e quelle della provvisione ricordata dell' 8 novembre 1295 (1): « Item in eodem consilio predictus dominus Castellinus iudex et vicarius predicti domini potestatis, auctoritate et voluntate et expresso consensu et decreto dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie ibidem presentium et consilii antedicti et ipsi domini priores et vexilliferi et consiliarii et capitudines in ipso consilio existentes, concorditer et unanimiter . . . . etc. » Le parole: « *auctoritate et vigore* » dànno chiaramente a divedere che l' elezione era fatta dall'autorità esecutiva col consenso ed approvazione dei consigli competenti.

Avvertiamo per ultimo che, nonostante la notata varietà dei consigli deliberanti sull' arbitraggio, l' elezione del « sindacus » e degli arbitri appare fatta per due volte nel consiglio generale dei cento e speciale dei novanta e delle capitudini delle dodici maggiori arti, il che potrebbe fare argomentare sulla competenza, almeno per questi anni, del predetto consi-

(1) App. Doc., N. XXVIII.

glio e, quel che più importa, potrebbe indurci a notare una differenza fra l' elezione contemporanea degli arbitri in Firenze ed in Bologna. In Bologna, come abbiam detto, apparisce non competente in genere il consiglio del popolo (1) od altro consiglio all' infuori di quello degli ottocento, a cui, per quanto può ricavarsi da un esame accurato delle deliberazioni rimaste, era deferita la soluzione degli affari di quotidiana amministrazione (2). In Firenze invece avremmo la competenza di uno dei più importanti consigli. Ma l' unica testimonianza essendo quella del ricordato arbitraggio, non c' è dato che di

(1) La deliberazione per l' arbitraggio fra Bologna e Pistoia è presa dal consiglio del popolo (14 Aprile 94), e così pure quella per l' arbitraggio fra Bologna e Parma (18 febbraio '95). Anzi in questo caso la proposta è fatta al maggior consiglio dopo approvazione di tre parti e più delle società del popolo. E viene deliberato che l' elezione degli arbitri e del « sindacus » sia fatta « ad brevia » nel consiglio dei quattromila. Questo esempio di molteplici deliberazioni per causa d' arbitraggio è veramente rarissimo per Bologna.

(2) Sembra però che in alcuni casi le decisioni in proposito si tenessero successivamente dal consiglio del Popolo e dal consiglio minore degli ottocento. Per sfortuna, rimanendoci corrose e talora illeggibili le deliberazioni del consiglio del popolo degli anni '92-93, non ci è possibile un esatto raffronto.

notare il fatto, senza pretendere di trarne non sicure conseguenze.

III.

Gli arbitri sono di solito, almeno nei nostri documenti, giurisperiti (1). Questa scelta di speciali persone competenti non può meravigliare, poichè nella concessione e nell'esercizio delle rappresaglie vediamo sovente affidati incarichi ai giuristi. Così in Firenze nel periodo del Podestà era affidato ad uno o più giurisperiti l'ufficio di esaminare se la rappresaglia richiesta dovesse o no esser concessa (2). E nel periodo seguente della Corte della Mercanzia si commetteva ai giurisperiti dall'ufficiale della Mercanzia ed ai suoi cinque consiglieri un incarico simile al precedente, ma di maggiore impor-

---

(1) Possiamo citare molti esempi. Per Bologna cfr. *Provv. Cons. 800*, 17 giugno 1289 (Bologna e Bergamo); 4 Ottobre '91 (Bologna e Milano), 17 dicembre '92 (due « sapientes iuris » per l'arbitraggio fra Bologna e S. Gemignano); 8 maggio '94 (App. Doc., N. XXVII, Bologna e Firenze); 3 giugno 1294 (Bologna e Ancona, un giudice); per Firenze la provvisione del 9 aprile 1294 (elezione di Maffeo Tebaldi, giurisperito).

(2) D. V. - C., p. 121.

tanza (1). Ma l'ufficio dei giurisperiti nell'arbitraggio è assai differente dagli uffici ricordati. Questi sono semplicemente di carattere consultivo: non pare infatti che il podestà fosse obbligato ad accettare il parere consegnatogli, sebbene usasse conformarvisi (2); in quanto poi al consiglio delle capitudini delle arti e degli aggiunti che deliberava sul responso del giurisperito nel periodo della Mercanzia, era perfettamente libero, come di per sè appare evidente, di accettarlo o no (3). Nel nostro caso invece, avendo gli arbitri la rappresentanza piena dei comuni che li

---

(1) D. V. - C., p. 162 ss.

(2) D. V. C. (p. 132) dicono che il Podestà « pronunziava il suo voto nella causa e sentenziava *in tutto e per tutto* come gli era stato consigliato ». Evidentemente essi non hanno inteso parlare di un obbligo prescritto dallo statuto, sibbene di una consuetudine. Il più antico statuto Fiorentino sulle rappresaglie (quello anteriore al 1280 ed. DEL VECCHIO e CASANOVA, p. 289) non fa cenno neanche del parere del giurisperito, mentre se fosse stato obbligatorio ne avrebbe fatta esplicita menzione.

(3) Occorreva un voto di almeno due parti degli intervenuti. Trattandosi in questo caso di un corpo deliberante con aperta discussione e con intervento di persone direttamente interessate (le capitudini delle cinque arti maggiori) o specialmente competenti (i « boni et legales viri »), *l'efficacia pratica* del parere consultivo doveva essere assai minore che nell'altro caso di *magistratura singolare*.

delegavano, non si poteva dai comuni stessi derogare alle loro decisioni, del che anzi si faceva espressa menzione nell'atto di costituirli.

La nomina consueta dei giurisperiti e l'importante incombenza loro affidata c'inducono a fare alcune considerazioni.

Quando troviamo rimesse ad uomini di legge le cause sulle rappresaglie (1) e quando soprattutto vediamo che dal loro responso dipende la transazione sul diritto concesso, possiamo già concluderne che l'istituto nostro è giunto a quello stadio di matura perfezione che chiamerei, pel suo carattere principale, *giuridico* (2). Del che sono prova, ripeto, più che i pareri consultivi, i frequenti accordi per arbitrato affidati ai giurisperiti. Direi quasi che allora specialmente la rappresaglia si afferma quale *diritto* e, come tale, è oggetto di transazione.

---

(1) Non sarà inutile ricordare come nel periodo procedurale più evoluto della corte della Mercanzia, la minore efficacia pratica del responso dei giurisperiti fosse compensata dalla maggior competenza che questi avevano. Nell' « articulus » infatti (dimostrano D. V. – C., p. 163), non si chiedeva soltanto al consulente se si potesse o no concedere il diritto, ma ancora se fosse il caso di sottoporre ai consigli la domanda.

(2) Pei caratteri e limiti di questo periodo vedi il seguente capitolo IV.

I nostri documenti, specialmente quelli dell'archivio Bolognese, ci presentano vari casi, nei quali la decisione della lite non è affidata ai giurisperiti. Importante sopra tutti è l' arbitrato fra Bologna e Cremona in cui compariscono come arbitri, pei due comuni, i due podestà (1). Caso veramente singolare questo, poichè, essendo per sua natura l'arbitraggio una decisione reciprocamente affidata a persone estranee, non interessate nella questione e solo di questa competenti, non si spiega facilmente come tali requisiti si riscontrino nei due supremi magistrati dei comuni avversari. Dobbiamo vedervi non un vero e proprio arbitraggio nel significato giuridico della parola, ma un eccezionale esempio che si avvicina ad un semplice accordo, trattato e concluso dai due comuni e per essi dalle loro autorità esecutive.

In altro documento vediamo designati ad arbitri supplementari i frati di vari monasteri o persone da loro elette (2), il che evidentemente

---

(1) A. S. B., *Cons. 800,* 8 febbraio 1294.

(2) A. S. B., *Cons. 800,* 17 giugno 1289 (Due frati in caso di discordia fra i primi arbitri giurisperiti, « frater Paganus de Bergamo et frater Ponus de Trento, ordinis Sancti Petri Decollati) » ; 12 ottobre 1293 (In caso di discordia fra i

si ricollega con la consuetudine della guelfa Bologna di affidare incarichi di varia natura, specialmente economica, ai frati, i quali dovevano avere una speciale pratica in siffatte questioni. Nel caso attuale si aveva forse più riguardo alle guarentigie di probità che non a speciali attitudini (1).

Il numero degli arbitri non apparisce costante. Il più spesso ne troviamo uno solo (2), ma talora ne abbiamo due (3) per ciascun comune e forse qualche volta anche più. Non pare veramente che l'importanza del comune avversario determinasse a designare uno e più arbitri, poichè mentre un solo ne troviamo nei nostri documenti per gli arbitraggi di Bologna con Firenze, Milano, Ancona, due se ne hanno per

---

quattro arbitri nell'arbitraggio fra Bologna e Gemona, sia quinto arbitro quello eletto dal guardiano dei frati minori di Reggio o dal priore dei frati predicatori di detta città).

(1) Il « massarius » del comune era un frate. Ai frati vediamo pure affidati altri incarichi specialmente riferentisi all'approvvigionamento della città. (Vedi la parte speciale sui trattati annonari).

(2) Bologna e Bergamo; Bologna e Firenze; Bologna e Ancona ecc.

(3) Bologna e Gemona; Bologna e Milano; Bologna e S. Gemignano.

gli arbitraggi di Bologna con S. Gimignano e Gemona. Forse era criterio di scelta, piuttosto che l'importanza del comune, la *presumibile difficoltà dell'accordo* (1).

Gli arbitri solevano essere accompagnati da un notaio che ne scriveva le deliberazioni e compilava il testo del trattato d'arbitraggio (2). In quanto alla persona del « sindacus » deve considerarsi come il rappresentante dei comuni avversari incaricato dalle autorità governative di questi di promettere piena osservanza al giudizio degli arbitri. Il « sindacus » non esercita nell'arbitraggio ufficio differente da quello eser-

---

(1) D. V.-C. (Op. cit., p. 124 n. 4) ritengono che il numero dei giurisperiti che dovevano dare il loro parere sulla concessione delle rappresaglie, fosse determinato dall' *importanza relativa* rispetto a Firenze della città discorde. Ma non mi sembra questo il caso nostro, poichè è evidente che i rapporti commerciali di Bologna con Firenze erano di gran lunga più importanti che quelli colle piccole città ricordate. Più probabile invece è che, pei noti vincoli d'amicizia, si sperasse in una più facile composizione con Firenze, con Milano ed Ancona, piuttosto che non con gli altri comuni. I fatti, come vedremo, smentirono le previsioni, nel caso di Firenze.

(2) APP. DOC., N. XXVII: « per Iulianum de Sardellis notarium possint fieri scripture ».

citato in tutti i trattati politici e commerciali contemporanei.

IV.

Amplissima facoltà era data agli arbitri dall'atto di sindacato. Benissimo sono designati i poteri degli arbitri da queste parole dell' arbitraggio fra Bologna e Bergamo del 17 giugno 1289: « habeant generalem et liberam potestatem videndi dicta banna et represalias et cognoscendi, arbitrandi et laudandi et pronunciandi omne et quicquid esse videbitur de iure et de facto super dictis bannis et represalliis », parole che hanno piena corrispondenza in queste altre dell'arbitraggio fra Bologna e Milano del 4 ottobre 1291: « Qui videre et examinare et deffinire debeant *de iure et de facto*, secundum quod eis melius videbitur expedire, represallias ». Simili sono quelle dell'arbitraggio fra Bologna e Firenze: soltanto è qua messo in maggior rilievo *il carattere giuridico di compromesso,* il quale non apparirebbe chiaro dalle espressioni sopra citate: « questiones et differentie *compromictantur et committantur* in quemdam arbitrum et arbitratorem ».

Notiamo a maggior conferma della pienis-

sima libertà di giudizio riservata agli arbitri, che solevasi talora aggiungere la dispensa delle osservanze di speciali formalità: « die feriata et non feriata, servata iuris solemnitate vel non, in uno servata et in altero non servata, citatis partibus vel non citatis ». Non sono queste, a mio parere, espressioni d'uso consueto che si debbano piuttosto alla scrupolosità dei notai che all'espressa volontà dei contraenti, ma una precauzione che le parti prendono scambievolmente, perchè, dopo pronunziato il lodo, al quale si era promessa piena osservanza, non si cavino fuori dalla parte soccombente pretesti procedurali per dichiararlo viziato o nullo.

V.

La deliberazione degli arbitri deve essere naturalmente concorde perchè abbia valore per ambedue le parti (1) e se ne eseguiscano le clausole. Ma non è raro il caso che gli arbitri siano discordi, poichè in fatto rappresentano gli interessi contrarî dei comuni in lite. Si prevede l'ipotesi e si pro-

---

(1) « Que quidem omnia supradicta et ea que per dictos arbitros concorditer fient et laudabuntur in predictis » (*Provv. Fior.*, 6 dicembre 1295 cit.).

cura di rimediarvi, stabilendo l' elezione, in caso d' impossibile concordia fra i primi arbitri, di un arbitro supplementare. Così nell' arbitraggio fra Bologna e Bergamo: « et ubi non concordantur dicti duo, ex nunc prout ex tunc, sint aut debeant cum eis ad predicta facienda dominus potestas, dominus capitaneus presentes civitatis Bononie seu alter eorum et si predicti dominus potestas et capitaneus non essent vel esse non possent, ex nunc prout ex tunc sint pro tertio arbitro seu arbitratore frater Paganus de Bergamo et frater Ponus de Trento ordinis Sancti Petri Decollati ».

E nell' arbitraggio fra Bologna e Gemona, in caso di discordia fra i quattro arbitri, si delibera che si aggiunga ad essi come quinto quello che sarà antecedentemente eletto dal guardiano dei frati minori della città di Reggio o dal priore dei frati predicatori della stessa città. Nell'uno e nell'altro caso l'arbitro supplementare ha ufficio di decidere col suo voto fra l'opposto parere degli arbitri, determinando la maggioranza necessaria per dar valore al lodo e in ambedue i casi è eletto antecedentemente, con questa sola differenza, che nel primo arbitraggio si designa la sua persona e nel secondo si designano soltanto i suoi elettori. Una diversità

notevole sta piuttosto in ciò, che, mentre nel caso di Gemona l'arbitro supplementare è una persona estranea al governo dei due comuni in lite, nel caso di Bergamo può essere una delle principali autorità del comune Bolognese. Il che porta a concludere, a mio parere, che l'arbitraggio di Gemona ha forma giuridicamente assai più perfetta che l'altro e si accosta meglio alla natura di *compromesso*. Infatti nell'accordo fra Bergamo e Bologna l'ultima decisione è, contro ogni principio di diritto, rimessa ad una delle parti litiganti.

Alquanto diverse, sebbene presentino alcune analogie, sono le disposizioni dell'arbitraggio tra Bologna e Parma: « et si inter arbitros dictarum civitatum aliqua discordia fuerit super dictis represalliis tollendis, *tolli debeat et therminari* secundum arbitrium et dispositionem potestatis et capitanei utriusque civitatis » (1). Deve notarsi qua pure l'intervento delle parti nella decisione, contrariamente alle norme giuridiche del compromesso, colla differenza che in questo caso partecipano all'arbitraggio i due contraenti e non uno soltanto. Avvertasi ancora che non è detto, come per Bergamo, che il Podestà o il

(1) A. S. B., *Cons. del popolo,* 17 febbraio 1295.

Capitano delle due città si aggiungono come arbitri supplementari, per determinare la maggioranza, ma semplicemente che sarà da loro appianata la discordia, il che è già assai meno irregolare.

Più d'ogni altro arbitraggio, sotto questo aspetto, s'avvicina alla forma giuridica quello tra Firenze e Bologna, nel quale il terzo arbitro è designato in una persona scelta di comune accordo fra le due città: « eligatur et eligi debat thertius arbiter, prout placuerit comuni Bononie et comuni Florentie et ubi duo ex tribus concordes fuerint pro summa ferenda, per duos qui concordes fuerint habeat plenum robur » (1).

VI.

Non troviamo di solito stabilite limitazioni alle facoltà degli arbitri, relativamente alla loro sentenza. Soltanto talora appariscono alcuni limiti di tempo. Poichè l'arbitraggio interrompeva l'esercizio delle rappresaglie, che dovevano dagli arbitri comporsi, danneggiava gli interessi, per lo meno immediati, dei concessionarî, i quali si vedevano così ritardata la soddisfazione dei

---

(1) App. Doc., N. XXVII.

loro diritti. In riguardo ai concessionari si pone perciò talvolta negli accordi d' arbitraggio la clausola che gli arbitri debbano decidere entro un determinato tempo, trascorso il quale diverrà di nuovo possibile per gli aventi diritto l' esercizio delle rappresaglie. Così nel più volte ricordato arbitraggio fra Bologna e Bergamo si dice: « et predicta omnia per dictum comune Bergami debeant firmari, ut supra dictum est, hinc ad unum mensem, ita quod, ellapso dicto mense, infra duos alios menses subsequentes, predicta omnia et singula debeant expediri et compleri per dictos arbitros et arbitratores et quicquid factum fuerit super predictis per dictos arbitros seu arbitratores per ipsas civitates et singulares personas, omnimodo debeat executioni mandari, et, si predicta facta non fuerint, liceat ab inde in antea uti habentibus banna et represallias, ad voluntatem ipsorum, secundum formam ipsosorum bannorum et represalliarum. »

VII.

Nell' atto di costituire il « sindacus » per l' arbitraggio i comuni s' impegnano di osservare pienamente la sentenza arbitrale. Analoghe, ma non identiche, sono le formule dei nostri documenti.

Nell' arbitrato fra Bologna e Bergamo la formula d'esecuzione è: « quicquid factum fuerit omnimodo debeat executioni mandari »; nei documenti Bolognesi dell' arbitraggio fra Firenze e Bologna similmente è detto: « que .... valeant et teneant et habeant plenum robur. » Assai più esplicite sono invece le parole del documento Fiorentino per lo stesso arbitrato e mettono in assai miglior luce l' obbligatorietà della sentenza rispetto ai comuni litiganti: (1) « firma et rata habere et tenere, sub pena et ad penam ducentarum marcharum argenti solemniter et vicissim inter dictos sindicos promictendam ...... obligantes inde ipsi sindaci inter se sibi ad invicem, videlicet quilibet eorum alteri sindico, nomine pro suo comuni, cuius est sindacus, ipsum comune et eius bona. » Lo stabilire la pena in caso d' inosservanza e l' obbligare tutti i beni del comune contraente, sono formule consuete dei trattati politici e commerciali del nostro secolo. Per tal modo le formalità estrinseche, oltrechè la sostanza, confermano quel carattere di *trattato* che abbiamo scorto nell' arbitraggio sin da principio.

I comuni s' impegnano come « personae, »

---

(1) App. Doc., N. XXVII.

ma talora aggiungono anche la promessa d'osservanza per parte dei cittadini interessati. Così nell'atto d'arbitraggio fra Firenze e Bologna, che è come il modello del nostro istituto nel grado di evoluzione cui è giunto al termine del periodo da noi studiato, si legge: « quod singulares personae civitatis et districtus Florentie ipsum compromissum et laudum . . . . . »

VIII.

La differenza trova la sua spiegazione più naturale nel diverso obbietto della condanna degli arbitri, la quale può colpire esclusivamente il comune o colpire anche le persone interessate. Esempio della prima specie di condanna ci è dato dall'arbitraggio fra Bologna e Parma ricordato. I due comuni furono vicendevolmente condannati al pagamento di alcune somme ai privati, Bologna per 595 libbre di bolognini e Parma per più di mille.

Nell'arbitrato fra Bologna e Firenze si stabilì invece che i due comuni « propter summam vel summas ferendam vel ferendas contra singulares personas alicuius dictorum comunium » non fossero obbligati più che per duemila fiorini piccoli. La sentenza doveva essere mandata ad

esecuzione, al di là di questa somma, « contra personas condempnatas et contras res et facultates eorum ». Compariscono qua le persone direttamente interessate, contro le quali più specialmente si eseguisce la sentenza, rimanendo il comune quasi in disparte, sebbene, entro determinati limiti, responsabile. Non solo, ma questa limitata responsabilità del comune nasce soltanto nel caso che non si ottenga soddisfazione contro gli individui condannati « in eo casu quando non observaretur summa lata contra singulares personas seu contra sindicum alicuius dictarum personarum » (1). Il che dimostra, a parer mio, come al primitivo concetto della solidarietà passiva di tutti gli abitanti di un comune, andava, non dirò ancora sostituendosi, ma accompagnandosi, l'altro opposto e più evoluto criterio della responsabilità limitata all'individuo colpevole.

---

(1) Accanto al « sindacus » del comune compariscono i sindaci delle singole persone, come anche nell'arbitraggio fra Firenze e Parma, nonostante che la condanna colpisca il comune. È detto infatti che la condanna deve esser pagata dal comune ai privati, « secondo i vari compromessi ». Dunque anche in tal caso, sia pure meno evidentemente, compariscono le persone dei privati accanto alla persona del comune.

Siamo ancora, è vero, in un periodo di transizione, ma già si affermano, accanto agli antichi, i nuovi principî giuridici, che avranno, nel secolo venturo e nei seguenti, la loro piena esplicazione.

IX.

Dall' esame fin qui fatto delle norme che regolano l' arbitrato delle rappresaglie, resulta evidente l'analogia di questo istituto colla *transazione* del diritto privato romano.

Innanzi tutto è identico il concetto giuridico che domina l'arbitraggio e la transazione. Di questa e di quello può dirsi che sono « la definizione convenzionale di ragioni contradittorie e controvertibili, mediante abbandoni parziali e correspettivi delle medesime ». E si possono notare nell'arbitraggio i due caratteri principali della transazione romana: la *controvertibilità* delle ragioni che corrono fra le parti e la *correspettività* delle rinunzie sopra uno stesso oggetto.

Ancor più evidente è l'analogia delle norme speciali che regolano i due istituti, come quelle relative alla nomina dei primi arbitri, degli arbitri supplementari ecc.

È noto che gli istituti di diritto pubblico

medievale si modellarono in parte sugli istituti privati romani. Questa applicazione dei concetti e delle norme romane resulta più manifesta per il nostro istituto negli ultimi anni del secolo, quando l'istituto stesso si avvicina al suo grado di matura perfezione giuridica. E tanto più si appalesa quanto più la controversia sulle rappresaglie va trasformandosi, per naturale ed intrinseca evoluzione, da contesa pubblica fra i due comuni avversarî in contesa privata fra gli offensori e i danneggiati.

Capitolo IV.

I trattati contro le rappresaglie e lo svolgimento storico dell'istituto nel secolo XIII.

Sommario. — I. I sistemi di sostituzione alla procedura delle rappresaglie: *il sistema del pedaggio* e i suoi principî giuridici. — II. Il sistema di *sostituzione procedurale* ed i suoi momenti. — III. Il sistema *dell'arbitrato permanente*. — IV. Il sistema *della limitazione al colpevole*. — V. Sistemi misti. — VI. Trattati per estendere l'esercizio delle rappresaglie. — VII. Lo svolgimento storico dell'istituto nel secolo XIII.

I.

Uno dei primi sistemi che vediamo sostituiti alla procedura delle rappresaglie è quello della imposizione di gabelle sulle merci, stabilita per mezzo di accordi intercomunali. Il concetto giuridico che presiede a questo sistema sembra, a prima vista, quello stesso che governa l'istituto

delle rappresaglie: *solidarietà passiva degli abitanti di un comune.* Ma, per quanto uguale, o quasi, apparisca il principio regolatore, la sostituzione testimonia già un notevole progresso. L'esecuzione delle rappresaglie, specie ai tempi di questi primi trattati, era abbandonata piuttosto all'arbitrio individuale che sorvegliata e diretta dalla pubblica autorità. E v'ha di più: il rifacimento del danno era in quella riconosciuto come legittimo soltanto dal comune concedente, non già, e ben s'intende, dal comune colpito. Ora invece, in luogo di un esecuzione che risente della barbarie originale, troviamo un'esazione di pedaggi *concordemente stabilita* ed affidata assai raramente al concessionario ma più spesso ad ufficiali eletti da uno dei due stati contraenti o da ambedue.

Cosicchè il rifacimento del danno e l'esecuzione sono sottratti non pure all'arbitrio individuale, ma anche all'arbitrio del comune cui appartiene l'offensore.

Oltre a ciò, esaminando un po' più profondamente il concetto che presiede alla restituzione dei danni, vi si potrebbe trovare un principio di evoluzione di fronte al criterio che governa l'istituto delle rappresaglie. Ove ben si consideri, la collettività gravata per mezzo del

sistema del pedaggio è alquanto più ristretta di quella che l'esecuzione delle rappresaglie, intesa nel suo vero spirito, inesorabilmente colpisce. Ogni cittadino o suddito di uno stato può essere sorpreso dalle rappresaglie, anche quei cittadini che non esercitano il commercio e non hanno alcun legame ed affinità col colpevole.

L' imposizione del pedaggio sulle merci restringe invece la esecuzione alla sola classe dei commercianti, anzi più specialmente a quella determinata categoria di commercianti che, pei suoi traffici, aveva consuete relazioni, al pari del colpevole, colla città avversaria. È vero che la esecuzione delle rappresaglie danneggiava più specialmente i commercianti, ma si estendeva anche alle altre persone, persino agli ecclesiastici i quali erano soltanto esenti dalla cattura personale. E sebbene il maggiore prodotto che dallo esercizio della rappresaglia ricavavasi fosse costituito dal sequestro delle merci, poteva essere talora integrato da sequestri di altra natura. Inoltre, poichè all' esecuzione reale accompagnavasi la personale, è evidente, che non foss' altro per tal via, risentivano i dannosissimi effetti della rappresaglia anche quelli abitanti di un paese che non erano legati da alcun vincolo di classe col colpevole.

Questa limitazione che, per mezzo del sistema del pedaggio, s' introduce nel concetto dell'antica, illimitata solidarietà, non fu già, sembrami evidente, il prodotto di una incipiente trasformazione del principio della solidarietà comunale, ma la conseguenza logicamente necessaria di alcune necessità di fatto. Le rappresaglie, non tanto per la barbarie lor propria, quanto per i molteplici danni che arrecavano al commercio, fecero considerare alla classe dei commercianti se non fosse più utile rinunziare alla vastità dell' esecuzione ed assumere soltanto sopra di sè il rifacimento del danno. Così, io credo, la limitazione del concetto di solidarietà nacque dai fatti e un principio giuridico più evoluto ebbe la sua origine puramente dall' interesse di classe.

Dimostriamo queste nostre affermazioni, richiamando l'attenzione su due trattati Fiorentini: del 1204 con Faenza e del 1218 con Perugia (1). Nel primo caso si stabilisce che i Faentini i i quali « negotiandi causa » si recheranno a Firenze dovranno « dare et solvere pro qualibet sauma denarios XVIII et pro qualibet tasca solidos quattuor, et si minus saume vel tasche

(1) SANTINI, *Documenti*, pp. 1414-47; pp. 190-92. Il trattato con Perugia è edito anche da D. V.-C., pp. 385 ss.

fuerit, secundum predictum modum »; e ciò per le perdite subite da alcuni Fiorentini per colpa di un Faentino: il pagamento cesserà non appena saranno state pagate cinquanta libbre ai danneggiati.

L'accordo del 1218 con Perugia fu determinato dal fatto che a un mercante Fiorentino, Vinciguerra Bacialerii, erano state sottratte o trattenute alcune somme da certi mercanti di Perugia (pro avere detento et ablato a Vinciguerra Becialerii) (1). Fu stabilito d'imporre un pedaggio fino alla somma complessiva di 150 libbre, da esigersi contemporaneamente a Firenze su alcune merci dei mercanti Perugini specialmente designate « usque ad libras sexaginta et non

(1) Non è invero espressamente detto nel documento che il danneggiato sia un Fiorentino, ma resulta chiaro per varie circostanze. In primo luogo il nome di Vinciguerra è nome di casata Fiorentina (SANTINI, *Società delle Torri*, p. 200). Inoltre tutto quanto il ricavato del pedaggio, anche quello esatto presso Perugia, deve venire in mano dei consoli Fiorentini delle arti, dei mercatori, della lana e di Por S. Maria. Per di più è detto: « item si Vinciguerra predictus vel alius pro eo vel comunis Florentie per se vel per procuratorem agere voluerit in curia comunis Perusii contra debitores Vinciguerre . . . . . etc. ».

plus » ed a Perugia sulle merci Fiorentine dello stesso genere sino al valore di novanta libbre.

Una notevolissima differenza fra i due trattati è questa: che nel primo la sovratassa è imposta soltanto sulle merci dei connazionali del colpevole, nel secondo anche sulle merci dei concittadini del danneggiato. Ove non fosse che per questo, il secondo trattato si presenta, se non sbaglio, alquanto più evoluto del primo, perchè applica il concetto della solidarietà di classe in modo assai più largo e retto: inteso cioè non pure come solidarietà limitata ai commercianti d' un solo paese, ma estesa ancora ai commercianti del paese avversario. Anche in tal caso il progresso dei principî giuridici è, a mio avviso, determinato dalla natura stessa delle cose. Da prima ci si accorge che le rappresaglie danneggiano direttamente il proprio commercio, dipoi ci si eleva sino a riconoscere che il nostro interesse va strettamente collegato con quello della classe commerciante connazionale dell' offensore. E così si afferma il principio più progredito della solidarietà di classe che varca i limiti angusti d' un territorio: di questo nuovo principio è indizio anche il sistema d'imposizione attuato nel trattato con Perugia.

Al quale il Del Vecchio e il Casanova hanno dato un'interpretazione del tutto differente dalla mia. « In forza del trattato del 1218 con Perugia, essi scrivono, Firenze convenne che, in luogo di *esercitare le rappresaglie concesse contro quella città,* avrebbe percepito una soprattassa su tutte le merci che dalla patria dell'offensore sarebbero entrate nelle sue mura e parimente Perugia, *a soddisfazione di alcuni suoi crediti,* impose uguale gabella sulle merci Fiorentine importate nel suo territorio » (1). Ma questa interpretazione non trova la sua conferma nelle parole del documento, dove non si fa menzione che di un debito, quello di Vinciguerra e si motiva l'esazione dei pedaggi, tanto a Firenze che a Perugia, con queste parole: « pro avere detento et ablato a Vinciguerra Bacialerii » e « pro predicto avere ablato a Vinciguerra ». Di più tutte le somme che si percepiscono così a Firenze che a Perugia devono riunirsi in mano dei consoli Fiorentini delle arti. Quelle raccolte a Perugia sono consegnate direttamente e quelle raccolte a Firenze vengono passate al console dei mercanti di Perugia perchè

(1) D. V.-C., Op. cit., p. 233.

le consegni ai consoli Fiorentini. Di crediti dei Perugini non si fa nel trattato alcuna menzione.

Data la nostra interpretazione, che risulta evidente dalle parole del documento, è notevole che l'imposizione della soprattassa gravi più sulle merci dei Fiorentini che non su quelle dei Perugini. Tanto più che è stabilito che se Vinciguerra od altri per lui o il comune di Firenze vorranno agire « in curia comunis Perusii » contro i debitori di Vinciguerra stesso, dovranno rilasciare ai consoli dei mercanti Perugini una somma uguale a quella che era stata ricavata dall'esazione del pedaggio presso Perugia; cosicchè, in caso di soddisfazione ottenuta in parte direttamente, ne ricavavano vantaggio soltanto i mercanti Perugini.

Se tali patti, che *sembrano* gravosi, furono convenuti da Firenze, significa che dalle rappresaglie avrebbero risentito maggiori danni i concittadini del danneggiato che non i connazionali dell'offensore (1). Riassumendo, dal raffronto fra

---

(1) Se le circostanze che abbiamo rilevato poco sopra non ci facessero sicuri che il danneggiato era il Fiorentino Vinciguerra Bacialerii, potrebbe credersi anche ch' egli fosse l' offensore. In tal caso, improbabilissimo, si manterrebbero le osser-

i due trattati, si può ricavare che essi hanno alcuni caratteri di affinità e dimostrano l'attuazione di principî giuridici superiori a quelli che regolano le rappresaglie, ma, d'altro lato, contengono notevolissime differenze e segnano, nell'evoluzione degli stessi principî, due fasi prossime, ma diverse, e l'una più perfetta dell'altra.

In ambedue i trattati è convenuto che il pedaggio sia esatto da un incaricato della pubblica autorità, ma mentre nel trattato con Faenza si designa in modo assai impreciso (1), in quello con Perugia è eletto, rispettivamente, a Perugia dai consoli dei mercanti Fiorentini ed a Firenze dai consoli dei mercanti Perugini. Altra notevole diversità è questa: che per Faenza il pedaggio grava indistintamente su tutte le merci, mentre nel caso di Perugia

---

vazioni relative all'imposizione del pedaggio anche sui connazionali del danneggiato, ma cadrebbero le altre circa il maggior aggravio di questi ultimi.

L'ipotesi che combattiamo non avrebbe che un unico ed incertissimo appoggio sull'interpretazione delle parole del documento: « pro avere detento et ablato a Vinciguerra Bacialerii », in senso di avere tolto da Vinciguerra.

(1) « Et predictum pedagium sive guida seu teloneum sive datio debeat accipi per unum qui iuret veritatem dicere ».

colpisce soltanto alcune di esse, con criterî vari a seconda delle diverse qualità. Anche questa specializzazione è indizio di progresso, poichè, in virtù di essa, si colpiscono solo determinate classi di commercianti ed il carico non viene assegnato indistintamente senza alcun criterio ai commercianti delle varie categorie, ma adeguamente ripartito, probabilmente a seconda dell'importanza relativa dei varî commerci, cioè delle maggiori o minori relazioni dei commercianti colla città, alle porte della quale si esigeva il pedaggio. Queste distinzioni relative alla qualità delle merci spiegano la mancanza, nel trattato con Perugia, di alcune limitazioni, le quali compariscono invece nel trattato con Faenza, ove vengono eccettuati dal pagamento quei Faentini che si recano in Firenze per cause estranee al commercio (1).

Con questi due trattati dei primi tempi del

(1) Deve anche ricordarsi una disposizione che ha la sua causa nel desiderio di non intralciare il corso naturale degli affari. Nessun Faentino, che si recherà in Firenze con una somma che serva alla conclusione di qualche negozio, pagherà niente « pro tasca », ma solo al suo ritorno pagherà « pro salma », cioè per le merci acquistate. La predetta distinzione del pedaggio « pro salma » e « pro tasca » non ricorre nel trattato di Perugia.

secolo è utile mettere a raffronto la provvisione Fiorentina del 22 febbraio 1296. I consoli dell'arte della seta « pro universitate eorum artis » e come rappresentanti di altri mercanti Fiorentini « conversantibus, utentibus et transeuntibus in civitate et per civitatem Bononie », fanno istanza alla Signoria Fiorentina perchè si approvi dai competenti consigli l'imposizione di un pedaggio, ad evitare che i cittadini Bolognesi si valgano di una rappresaglia loro concessa contro Firenze fino dai primi del febbraio 1296. La Signoria Bolognese non aveva ascoltato neanche la voce d' un ambasciatore Fiorentino che aveva semplicemente chiesto: « quod ipsa represalia....... more solito suspendi et prorogari debeat » ed i molti tentativi di accordo *fra i due comuni*, testimoniatici dai citati documenti d'arbitraggio, erano falliti. Si era stabilita l'elezione di « arbitris et arbitratoribus et *amicis comunibus* », i quali dovevano sentenziare sulla somma da pagarsi dai colpevoli (1). Ma gli arbitri, prima

---

(1) Non abbiamo ricordato questa forma di componimento nel precedente capitolo, perchè si discosta moltissimo dalla consueta forma di arbitraggio, trattato e concluso, secondo le note regole, dai comuni avversari, per prendere piuttosto l'aspetto di un semplice accordo fra amici.

di pronunziare il lodo, vollero esser sicuri della sua esecuzione e fu perciò richiesta dai mercanti Fiorentini ai Consoli delle arti l'autorità di imporre un pedaggio sulle merci Fiorentine che entrassero in Bologna o che ne uscissero, in ragione di un bolognino grosso « pro qualibet salma », sino alla somma di cinquecento libbre di Bolognini. Questo sistema, sia perchè il pedaggio grava unicamente sui concittadini del colpevole, sia perchè l'esazione è fatta senza criterio di distinzione delle merci, presenta qualche analogia con l'altro attuato nel primo dei due trattati. Ma l'essenziale differenza che separa questo sistema dagli altri due è la mancanza di un esplicito accordo intercomunale, in luogo del quale troviamo una semplice richiesta dei cittadini dello stato colpito. Il che serve a dimostrare una notevole trasformazione di concetti giuridici, operatasi durante il secolo XIII. Al principio del secolo, abbiam visto, per comporre le rappresaglie era strettamente necessaria una vera e propria convenzione e dalle trattative fra i *comuni avversari* dipendeva esclusivamente la riuscita dell'accordo. Ora invece siamo di fronte ad un caso del tutto inverso: un accordo fra i commercianti direttamente interessati non solo è consentito, ma riesce a comporre le rappresaglie

con grande sollecitudine, mentre le lunghissime trattative fra i due comuni non avevano approdato ad alcun esito. Questa circostanza prova, a mio parere, che all'antico soggetto delle rappresaglie (il comune concedente e il colpito) se ne sostituisce uno rappresentato dai cittadini concessionari e colpiti, che acquistano a poco per volta autorità di agire per loro conto colla semplice ratifica del loro comune. Contemporaneamente al primitivo concetto delle rappresaglie, intese quale dichiarazione di guerra fra i due comuni avversarî, va accompagnandosi, e di poi sostituendosi, il criterio più individualista e più retto di una semplice vertenza privata. Questa trasformazione di concetti giuridici dipende da mutate condizioni di fatto. Dapprima le relazioni intercomunali sono più ostili che amichevoli ed i rapporti commerciali sospettosi ed incerti: nel commerciante col quale si contratta si vede ancora, piuttosto che l'amico ed il collega, lo straniero. Dipoi la consuetudine prolungata genera maggiore intrinsichezza, la quale permette, assai più facilmente che un tempo, la sostituzione dei componimenti privati agli accordi fra stato e stato.

II.

Assai più progredito del sistema esaminato della sovrattassa sulle merci per accomodare rappresaglie emanate, ma non eseguite, o anche per evitarne la concessione, è quello di sostituire per mezzo d'accordo, alla procedura eccezionale delle rappresaglie la procedura esecutiva ordinaria, stabilita negli statuti dei comuni contraenti.

Un *tentativo* d'attuazione di questo sistema c'è datò assai per tempo dal trattato commerciale fra Firenze e Pisa del 1214 (1). Si stabilisce che se un cittadino o distrettuale di Firenze diverrà debitore di un cittadino o distrettuale Pisano, non pure per inadempiuto contratto, ma per *qualunque altra causa* (2), egli soltanto o i suoi eredi o i suoi fideiussori saranno chiamati in giudizio; e sarà osservato il seguente metodo di esecuzione.

In primo luogo si procederà all'espropriazione dei beni mobili, pagando in tal modo il

(1) SANTINI, *Documenti*, pp. 175-79.

(2) « De aliqua vel pro aliqua negotiatione vel pro aliqua rapina seu pro alia quacumque causa ».

creditore; e se le cose mobili non saranno sufficienti « ad satisfactionem », si supplirà concedendo al creditore la « tenuta » dei beni immobili e mantenendolo e difendendolo in questo possesso. Stabilito però questo sistema se ne vede subito la grandissima difficoltà d'attuazione e per ciò si aggiunge che se le pattuite norme, nel caso pratico, non saranno osservate dall'una o dall'altra parte, i reggitori della città cui appartiene l'offensore, potranno, oltrepassati i quaranta giorni dalle richieste epistolari (a missione litterarum), agire secondo il disposto dei loro statuti (1).

Questi patti dovranno osservarsi soltanto per le questioni future, non già per le passate (2).

Il prevedere espressamente il caso che le norme pattuite vengano trascurate e lo stabilire in questa ipotesi il ritorno senz'altro alla forma esecutiva delle rappresaglie (questo il significato vero delle parole ricordate), dimostrano che nella mente dei contraenti era, nonchè

(1) « liceat ..... providere secundum quod continentur et tenebuntur sacramento eorum regiminis ».

(2) « Et que dicta sunt locum habeant in futuris negotiis et dampnis, nec pacta ista possint ad preterita revocari ».

il dubbio, quasi la certezza, che il sistema sostituito alle rappresaglie non avrebbe avuto in pratica molto valore. Potrebbe dirsi che il trattato sta a dimostrare la prima dubbiosa affermazione di un nuovo principio.

Il quale, esaminato nella sua essenza, apparisce di gran lunga superiore, non pure, come ognuno intende, al principio delle rappresaglie, ma anche a quello del pedaggio e sotto certi rispetti anche al terzo della *limitazione al solo colpevole,* che esamineremo tra breve. Come in quest' ultimo sistema, l'obbligo del rifacimento dei danni non si estende ad una collettività, neanche limitata, ma colpisce soltanto le persone direttamente responsabili. Se non che, mentre nel sistema della limitazione semplice si stabilisce soltanto che l'esecuzione non si estenda alle persone non obbligate, senza sancire, almeno espressamente, le norme di procedura da seguirsi, il predetto sistema che abbiam chiamato della *sostituzione di procedura,* definisce anche, più o meno esattamente, le norme dell'esecuzione individuale, regolandola approssimativamente secondo i criterî in vigore pei cittadini dei singoli stati. Inoltre, mentre la *limitazione* non riguarda in genere che gli obblighi contrattuali, il sistema

procedurale deve *per sua natura* estendersi anche agli obblighi, derivanti da cause diverse, come abbiam visto anche nella prima forma esaminata.

Il trattato con Pisa è anche notevole per il termine di quaranta giorni che viene stabilito, come periodo di aspettativa, dopo la « missio litterarum » (1), il che doveva necessariamente produrre questo effetto: d'impedire che il magistrato competente deliberasse nel frattempo qualche atto della procedura relativa alle rappresaglie. È vero che anche nella procedura esecutiva delle rappresaglie soleva trascorrere, dall'invio delle prime lettere al deferimento della questione al giudizio dei giurisperiti, un termine complessivo di circa quarantacinque giorni (2), ma è da notarsi che, se questo era il termine in vigore al tempo della più antica redazione

---

(1) Per le « littere precaminum » dello stato concedente allo stato avversario, cfr. D. V. - C., pp. 100 ss.

(2) Dalla prima richiesta alla seconda, al tempo della più antica redazione statutaria, pare trascorressero circa quindici giorni (D. V. - C., p. 103) e dalla seconda sino all'esecuzione un mese (D. V. - C., p. 288, Doc. II). La testimonianza alla quale D. V. – C. si appoggiano è lo statuto anteriore al 1280, che gli stessi autori suppongono, senza per altro fornire alcuna prova della loro ipotesi, che possa ricollegarsi colla redazione statutaria che dovè seguire in Firenze ai moti del 1251.

statutaria Fiorentina, assai più breve doveva essere quando fu concluso il presente trattato. Inoltre anche se il termine di quaranta giorni fosse stato prossimo al termine usuale, come non credo, sarebbe pur sempre notevole che il termine dilatorio apparisca stabilito come *convenzione reciproca,* senza richiamo alcuno alle disposizioni statutarie dei singoli comuni. Infine le parole del trattato: « agiscano secondo i loro statuti » posson far credere che accertata l'inosservanza delle norme contrattuali, si riprendesse la procedura delle rappresaglie sin da principio, se non con nuovo invio di lettere, per lo meno con nuove proroghe, prima di iniziare gli atti della *procedura di concessione.*

Nel paragrafo seguente esamineremo alcuni trattati che presentano con quello di Pisa qualche analogia e ne differiscono soltanto per la competenza del tribunale: frattanto mettiamo a confronto il trattato del 1214 con un altro, pure con Pisa, del 1270 (1).

Questo, dopo avere stabilito che l'esecuzione dei contratti si deve limitare alle persone direttamente obbligate e ai loro eredi, aggiunge che i « rectores » dei due comuni, a richiesta

---

(1) App. Doc., N. VI.

dei creditori, costringeranno i loro cittadini « summarie et sine strepitu iudicii » a restituire le somme dovute. Queste disposizioni rivelano già un notevole progresso di fronte a quelle del 1214. Innanzi tutto non si prevede l'ipotesi che l'accordo stabilito possa non venire osservato; poi non si stabilisce in questo secondo trattato alcuna norma circa il sistema di esecuzione che deve seguirsi con i cittadini dello stato avversario.

Quando fra due stati, divisi sino allora da inimicizia, si tenta per la prima volta di concordare un reciproco trattamento pei proprì sudditi, si specificano esattamente tutte le norme perchè nessuna possa venire abbandonata e nulla sia lasciato all' arbitrio dei magistrati che devono eseguire il trattato. A poco per volta, le clausole, che si riferiscono alla procedura pei cittadini dei due stati, divengono più numerose, più importanti e s' ispirano sempre più ad una scambievole fiducia (così nei trattati del 1225 e 1237, che esamineremo). Ad un certo momento poi non si prendono accordi speciali e ben definiti, ma si pattuisce semplicemente reciproca uguaglianza di trattamento pei cittadini degli stati contraenti, sia perchè ormai tutte le disposizioni della pro-

cedura esecutiva dei singoli comuni sono incondizionatamente attuate, sia perchè alla primitiva sfiducia verso le magistrature della città contraente, va sostituendosi, per l'esperienza di continuo fatta, un opposto convincimento. Tali, a parer mio, le cause di fatto che determinarono il passaggio dall' una all' altra forma del sistema. Ma dell' ultimo e più perfetto aspetto che assunse in quel secolo, potremo farci un' idea, richiamando due accordi degli ultimi anni.

In una pace fra Firenze e Perugia del 20 gennaio 1296 fu stabilito il seguente trattamento pei cittadini delle due città: « et hiis etiam pactis et conventionibus in presenti contracto.... videlicet quod omnes et singuli Florentini, ad commodum ipsorum Florentinorum, in civitate et districtu Perusii in omnibus et singulis eorum contractibus et quasi-contractibus, mercantiis, seu negotiationibus quibuscumque, durante societatis tempore, fiendis et celebrandis, tractentur et habeantur, in omnibus et per omnia supradicta, ut Perusini. » Analogamente il 3 giugno 1296 fu stabilito da Bologna di concedere l' « ius fumarie », cioè il diritto di cittadinanza Bolognese, ai cittadini Veneziani per tutte le questioni che avessero con qualsiasi persona « de aliquibus

mercationibus vel rebus », cioè per tutti gli affari commerciali (1). I due documenti contemporanei nella loro brevità ci dimostrano a qual grado di evoluzione fosse giunto il sistema della sostituzione di procedura, dai primi incerti tentativi testimoniatici dal trattato Pisano. Nessun accenno a speciali regole esecutive, ma una semplice promessa di uguale trattamento, che implica, pei magistrati dei due comuni, l'obbligo di uniformarsi agli statuti giurati, coi cittadini della terra privilegiata del pari che coi propri concittadini. Si osservi che a questo resultato si era implicitamente giunti sino dal trattato del 1270, poichè, abbandonato il sistema di enumerare le singole norme di procedura, si era riassunta la procedura commerciale in quella laconica formula: « reddere vel reddi facere rationem sine strepitu et figura iudicii. » Ma non era ancora apparso il concetto della piena uguaglianza fra i cittadini dei due stati contraenti. Aggiuntosi questo criterio, che non si disgiunge peraltro dal criterio della reciprocità, si ha l' attuazione più ampia ed incondizionata del nostro sistema. Deve ora porsi mente che l' accordo con Venezia non

---

(1) App. Doc., N. XXXI; A. S. B., *Prov. Cons. spec.*, 3 Giugno 1296.

si presenta, come quello fra Firenze e Perugia, sotto forma di trattato, ma come semplice concessione da parte del comune Bolognese, condizionata ad una eguale deliberazione del doge Veneziano. Il che prova che alla più ampia ed incondizionata sostituzione della procedura ordinaria alla procedura eccezionale delle rappresaglie si giungeva, negli ultimi anni del secolo, anche senza un espresso accordo bilaterale, solo che si concepisse la fondata speranza di ottenere dall' altro stato un consimile favore (1). Molteplici esempi di ciò troveremo, proseguendo le nostre indagini nel secolo XIV, e vedremo come gli ufficiali della Mercanzia solessero estendere agli stranieri la procedura commerciale Fiorentina, dietro semplice avviso di un residente nelle città straniere che questo favore era stato concesso ai Fiorentini.

Riassumendo, il sistema della sostituzione di procedura segue, almeno per quanto apparisce dalle convenzioni che abbiamo studiato e dalle

---

(1) Le relazioni commerciali tra Bologna e Venezia erano amichevolissime. Bologna aveva ottenuto da Venezia il permesso di far passare pel territorio Veneziano il sale occorrente al consumo della città *(gratia salis)*. Vedi parte speciale sui trattati annonarî.

altre che fra breve esamineremo, tre periodi diversi, con caratteri insieme comuni e differenziali: il periodo della specificazione sempre crescente delle norme di procedura da seguirsi reciprocamente, il periodo della procedura reciproca unica ed in fine il periodo della piena ed incondizionata uguaglianza di trattamento.

Il passaggio tra i vari stadî è determinato, oltrechè dal trasformarsi delle condizioni di fatto, anche dal modificarsi di un concetto giuridico. Come osserva giustamente il prof. Gaudenzi, l'origine dell'istituto delle rappresaglie si spiega in parte colla limitazione del diritto comunale ai cittadini, senza alcuna estensione agli stranieri (1). A mano a mano che va temperandosi questo esclusivismo comunale, che è uno dei criteri fondamentali dell'istituto della rappresaglia, la rappresaglia stessa diviene meno frequente, almeno nei rapporti con quelle città alle quali si è esteso il diritto interno.

IV.

Simile al sistema precedentemente esaminato e solo differente pel tribunale che deve giu-

---

(1) GAUDENZI, *Statuti dei mercanti fiorentini in Bologna*, p. 2.

dicare, è il sistema dell'arbitrato permanente, del quale ci offrono due notevolissimi esempî i trattati di Firenze con S. Gimignano del 1225 (1) e con Siena del 1237 (2). Nel primo si stabilisce che le cause vertenti tra i soggetti delle due città vengano trattate davanti a due arbitri scelti l'uno da Firenze e l'altro da S. Gimignano. Se il colpevole confesserà si condannerà al pagamento entro dieci giorni, salvo a stabilire diversamente caso per caso; così pure se sarà condannato senza confessione. Nel caso che si rifiuti di pagare, i reggitori della terra cui appartiene sequestreranno da prima i suoi beni mobili e, non bastando questi pel pagamento, si darà al debitore il possesso delle cose immobili. Non trovandosi cose mobili in mano del debitore e rifiutandosi l'attore a ricevere il possesso delle immobili, o si passerà alla procedura esecutiva personale, col bandire il debitore, o se ne devasteranno i beni « ad voluntatem actotoris seu creditoris ». Se l'accusato non si presenterà in giudizio si pronuncierà dagli arbitri una sentenza contumaciale, che i magistrati dello stato cui quegli appartiene manderanno ad ese-

(1) SANTINI, Doc., pp. 390-91.

(2) APP. DOC., N. 1.

cuzione o col bando o colla devastazione dei beni o con la consegna di questi al creditore.

Nel trattato fra Firenze e Siena del 1237 si stabilisce l'elezione di due arbitri per ciascuna città, uno dei quali doveva esser giurisperito, allo scopo di comporre « omnes lites seu discordias vel controversias de quantitate seu pecunia numerata vel rebus mobilibus. » Udite le parti litiganti, gli arbitri definiranno la questione entro trenta giorni da quello della contestazione della lite, « bona fide et sine fraude », la loro sentenza sarà mandata ad esecuzione, « sine remedio appellationis », entro tre giorni dalla denunzia alle autorità governative del comune, a cui appartiene il condannato, e si procederà contro di questo all'esecuzione reale e personale in due differenti modi. Seguendo il primo sistema si darà al vincitore « possessiones et tenutam de bonis et rebus omnibus condemnati », lasciandolo libero di lucrare « proventus et fructus », sino a che non sia completamente soddisfatto del debito, e si accompagnerà, ove il vincitore lo chieda, questa esecuzione reale col porre in bando il debitore. Attenendosi invece al secondo sistema, si daranno al vincitore in pagamento i beni del condannato, trasmettendone a questo, non, come prima si è detto, il semplice possesso, ma la proprietà, op-

pure si venderanno all' asta quei beni « bonis condictionibus », dandone al vincitore il possesso e, ove non sia così pienamente soddisfatto, ponendo in bando « pro residuo » il convenuto.

Il sistema dell'arbitrato permanente ci si presenta diverso dall'altro di sostituzione semplice di procedura, in quanto il tribunale che deve giudicare nelle cause fra i cittadini degli stati contraenti non è rappresentato da una delle magistrature ordinarie dei comuni, ma è un tribunale speciale. Nel trattato con S. Gimignano questo tribunale è rappresentato in ogni caso dai due arbitri eletti da S. Gimignano l'uno, l'altro da Firenze; nel trattato con Siena, dagli arbitri delle due città che giudicano talora unitamente, tal'altra separatamente. Questa differenza fra i due trattati è notevole. In quello del 1225 gli arbitri giudicano sempre uniti delle discordie fra i cittadini delle città contraenti, mentre nell'altro con Siena, quando si tratta di questione per un valore minore di libbre duecento, gli arbitri senesi giudicano in Siena delle contese coi Fiorentini e gli arbitri Fiorentini in Firenze nelle cause coi Senesi. Nel caso invece che le questioni si riferiscano al comune e non ai singoli cittadini, oppure quando superino il predetto valore, gli arbitri Senesi e Fiorentini « convenient simul et cognoscere et

iudicare teneantur ». Quando gli arbitri giudicano separatamente, le loro sentenze sono mandate ad effetto, non già, come negli altri casi d'importanza maggiore, dai rettori del comune a cui appartiene il condannato, ma da quelli del comune a cui appartengono gli arbitri. Per tal modo si viene a concedere che in alcuni casi d'importanza minore si affidi a magistrature cittadine eccezionali la trattazione delle cause riferentesi agli stranieri e si incarichino dell'esecuzione le magistrature cittadine. Queste disposizioni del trattato con Siena sono, direi quasi, l'indice di un periodo di transizione, nel quale accanto al principio del giudizio e della esecuzione affidati nelle cause contrattuali con stranieri a magistrature straniere o miste, si fa strada l'altro più progredito principio del giudizio e della esecuzione affidati a magistrature cittadine, ordinarie per quanto si riferisce all'esecuzione, eccezionali per quanto riguarda il giudizio. Questo principio troverà verso la fine del secolo la sua piena attuazione negli accordi che abbiamo esaminati al termine del paragrafo precedente, come dimostrazione della forza più evoluta cui giunse, pel nostro secolo, il sistema della sostituzione di procedura.

Per la competenza del tribunale nelle cause

contrattuali straniere, può dirsi che si oltrepassino quattro periodi con caratteri differenti: delle magistrature straniere, delle magistrature miste, delle magistrature cittadine eccezionali, delle magistrature cittadine ordinarie.

Esaminando ora le norme di procedura stabilite nei due trattati di S. Gimignano e di Siena, le troviamo assai più particolareggiate che non negli accordi precedentemente esaminati. Il crescere delle norme stabilite contrattualmente, dipende da duplice causa: la prima, alla quale abbiamo accennato, è l'aumentare della fiducia reciproca da parte dei contraenti, la seconda è il progredire della procedura ordinaria esecutiva dei due comuni che genera la introduzione negli statuti di principî sempre più perfetti. Non è perciò facil cosa lo sceverare quel che è frutto dell'evoluzione della procedura ordinaria da quello che si deve all'aumentata fiducia dei singoli stati.

Notiamo intanto che in questi due trattati si vede attuata, come non apparisce nel trattato precedente del 1214, la procedura personale del bando. Ove si avverta che la procedura esecutiva personale non tenne dietro alla reale, ma l'accompagnò e forse la precedette, deve dedursene che la differenza fra i trattati in esame e quello anteriore con Pisa del 1214, va ricercata

in un progresso della personale fiducia fra i comuni. Forse dapprima sembrò pericoloso l'affidare a magistrati stranieri (i quali, allora, erano i soli competenti) la procedura del bando, e per ciò si estesero agli stranieri soltanto le norme della procedura reale. Ma poi una minor diffidenza verso le autorità straniere, insieme col fatto della non competenza di quelle nelle cause maggiori, consentì l'applicazione della procedura esecutiva del bando.

Deve avvertirsi una differenza fra i due trattati del 1225 e del 1238. Nel primo si conviene che il bando sarà decretato solo nel caso che non si trovino cose mobili appartenenti al debitore e che l'attore rifiuti di ricevere « tenutam et possessionem » delle immobili. Nel trattato del 1238 invece, l'attore, anche quando è immesso nel possesso dei beni, potrà richiedere che il colpevole sia posto in bando (« et nichilominus petente victore ponatur in banno »).

In quanto poi all'attuazione della procedura reale, troviamo nel trattato con Siena un sistema assai diverso da quello posto in pratica con S. Gimignano. Qua si parla soltanto d'immissione nel possesso dei beni per soddisfare il debitore, mentre nell'altro trattato si accompagna questo sistema assai primitivo con l'altro giu-

ridicamente più perfetto della vendita forzata, il che è già indizio di progresso, sebbene si lasci ancora la scelta fra i due sistemi di procedura reale al creditore e non si determini la prevalenza d'un sistema sull'altro. Un'altra differenza è nel caso di sentenza contumaciale, perchè mentre nell'accordo con S. Gimignano si stabilisce che nell'esecuzione di siffatta sentenza abbia assai più parte l'arbitrio del creditore che non nella sentenza ordinaria (1), nell'accordo con Siena si stabilisce che l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia debba seguire le stesse norme dell'altra.

Non tutte però queste differenze, ripetiamo, si possono spiegare con una sempre più ampia e ragionevole estensione della procedura ordinaria ai cittadini delle città, con le quali contraevasi, ma alcune debbonsi piuttosto attribuire allo svolgimento storico della procedura ordinaria, la quale, com'è logico, tenevasi a modello negli accordi intercomunali.

---

(1) « Rector terre, de qua fuerit contumax, teneatur ipsum exbannire et in bannum mittere vel bona sua devastare seu actori adtribuere ad voluntatem creditoris seu actoris predicti ».

IV.

Parliamo ora del sistema della *limitazione al colpevole,* nel quale debbonsi distinguere due successivi momenti, separati da notevolissime differenze.

Il periodo che più sollecitamente comparisce è quello della *esecuzione delle rappresaglie* limitata al debitore e ci è testimoniato dai primi accordi del secolo XIII. Così nel trattato fra Firenze e Bologna del 1203 (1) si stabilisce che nessun Fiorentino o Bolognese possa « convenire » altri all'infuori di colui « cum quo contractum celebraverit seu debitorem vel fideiussorem, qui pro contractu obligati essent ». E nell'altro quasi contemporaneo con Faenza si provvede pure, oltrechè alla sistemazione delle rappresaglie già concesse, ad un accordo per le rappresaglie da concedersi in avvenire, stabilendo che i Fiorentini o Faentini che contrattassero fra loro non potranno aver diritto di regresso se non contro colui col quale son legati da vincolo contrattuale o contro i suoi eredi. « Nulla contestatio vel exactio pro comuni vel diviso exinde fiat super

---

(1) Ed. SAVIOLI, *Storia di Bologna,* Vol. I, Parte II, p. 248.

comune Faventinum vel aliquem Faventinum vel eius districtus, nisi super eum cum quo contractum fuerit seu super eius heredes ». Nel caso che l'esecuzione oltrepassi questi limiti, si provvederà restituendo le merci tolte (1).

Uguali intendimenti hanno il trattato fra Firenze e Prato del 1212 (2), nel quale è convenuto che pei contratti fra Pratesi e Fiorentini non si colpiscano che la persona e le merci del debitore, fideiussore e suoi eredi; ed il trattato fra Firenze e Bologna del 10 Febbraio 1216, che stabilisce pure la limitazione dell'esecuzione al debitore od ai suoi soci, in caso di contratto di società (3).

È notevole come sino dal principio del secolo s'incontri attuato il principio assai progredito della limitazione della responsabilità al colpevole. Deve però avvertirsi che questi primi trattati non obbligano espressamente i comuni a non concedere, pei contratti fra i cittadini delle città contraenti, le rappresaglie, ma semplicemente

---

(1) « Et si alius aliquando impediretur vel res alterius, quod Comuni Florentie expediret ». - « Et si aliqua preda exinde fieret res ablate vel eorum extimatio, infra quindecim dies vel antea, si poterit, reddantur ».

(2) Ed. SANTINI, pp. 144.

(3) Ed. D. V. - C., pp. 220-22; SANTINI, pp. 182-87.

a non uscire, nell'esecuzione personale, o reale dalla cerchia delle persone legate al debitore da vincolo contrattuale. Che queste convenzioni non implichino la rinunzia al diritto di concedere rappresaglie, è, io credo, dimostrato dalle stesse parole di alcuni di questi trattati, trascritte in nota. Si stabilisce infatti che, se si faranno delle prede, contro la convenzione, si rilasceranno senz'altro dal comune cui appartiene il creditore. Ora, se si contemplava il caso di *prede* fatte all'infuori dei limiti stabiliti nel contratto, se ne può dedurre che non si era sostituita una vera e propria procedura reale ordinaria alla procedura delle rappresaglie. Poichè è evidente che, ove non si fosse pensato alla possibilità di un atto legale del comune a cui apparteneva il creditore, per mezzo del quale il creditore stesso ottenesse autorità di rifarsi de' danni, non si sarebbe parlato di prede eseguite da lui.

Il caso invece diviene possibile, ove si ammetta che i trattati esaminati, pur limitando l'esecuzione al colpevole, lasciavano pienamente liberi i comuni di concedere o non concedere le rappresaglie, a loro perfetto arbitrio; poichè in tal caso può benissimo supporsi che la persona autorizzata al procedimento esecutivo dal suo comune sconfinasse dai limiti posti nella conces-

sione. Il caso di rappresaglia limitata alle persone direttamente interessate non è così strano come a prima vista parrebbe. Del Vecchio e Casanova affermano « che molti statuti o documenti contengono provvedimenti diretti a sottoporre all'esercizio delle rappresaglie il solo debitore, mallevadore o colpevole » (1).

Si può giungere alla stessa conclusione anche per altra via: non interpretando i nostri trattati nel modo da noi proposto, bisognerebbe ammettere che essi portassero una piena ed incondizionata sostituzione della procedura ordinaria alla procedura straordinaria delle rappresaglie, mentre è più logico e conforme alle testimonianze di fatto, il ritenere che a questo resultato si giungesse solo dopo un lungo periodo di evoluzione.

Ma se il principio giuridico che governa questo primo periodo *del sistema della limitazione* è essenzialmeute diverso da quello che domina il secondo periodo del sistema stesso, gli effetti pratici non dovevano essere molto dissimili. Infatti la rappresaglia, in quanto è esercitata contro le persone direttamente responsabili, prende quasi l'aspetto di una esecuzione reale, o personale ordinaria, sia pure in forma più barbara e primitiva.

---

(1) D. V. - C., p. 36.

Nel secondo periodo del nostro sistema non ci si limita a convenire che le rappresaglie, o in genere l'esecuzione, non escano dalla cerchia delle persone direttamente interessate, ma si stabilisce ancora che per un determinato tempo o in perpetuo non si concedano rappresaglie fra i due comuni. A questa categoria appartiene il trattato fra Firenze e Città di Castello del 15 aprile 1232 (1), nonostante che il Del Vecchio e il Casanova (2) affermino gli intendimenti di questa concordia essere, anzichè l' abolizione generale delle rappresaglie, la restrizione dell'esercizio e la limitazione dell' esecuzione al solo debitore o colpevole. Infatti il sistema che al momento dell' accordo i due comuni stabiliscono di seguire, è questo: i cittadini Fiorentini o di Città di Castello che contrarranno respettivamente con alcuno di Città di Castello o di Firenze, si rivolgeranno ai magistrati ordinarî delle due città e condurranno di fronte a questi la lite, senza che sia alcun' altra persona chiamata responsabile, all' infuori del debitore e dei suoi eredi (3).

---

(1) SANTINI, *Documenti*, pp. 219-20.

(2) D. V. - C., p. 232.

(3) Per maggiore chiarezza riportiamo le parole precise del trattato: « Si quis de civitate vel districtu Florentie credide-

Ad uguali intendimenti s'ispirò la concordia fra Firenze e Siena del 15 agosto 1245, ove è detto che « propter aliquid debitum vel credentiam quem aliquis de districtu eiusdem crediderit alicui civi Senarum [oppure Florentie] vel alicui de districtu eiusdem » il cittadino Senese o Fiorentino non possa avere regresso contro il comune di Siena o contro i cittadini Senesi, « nisi contra illum tantum cui crediderit vel eius fideiussorem ». I magistrati Fiorentini e Senesi provvederanno ad assicurare il pagamento dei debiti (1).

Alla stessa categoria appartengono le clausole riguardanti le rappresaglie del trattato, in gran parte politico, dell' 11 giugno 1254 e dell' altro del 31 luglio 1255 fra Firenze e Siena (2). Nei

---

rit vel dederit vel contraxerit cum aliquo de civitate Castelli vel eius districtu, ipse conqueratur de eo cum quo vel quibus contractum fecerit deinceps et eius heredibus, coram iudice civitatis Castelli et contra eos suam exigat rationem, iustitia mediante ».

(1) Anche nel trattato fra Firenze e Genova del 1251 e nella rinnovazione del 1281 si stabilisce la *limitazione al colpevole,* ma si prevede, ciò nonostante, la possibililà che i due comuni non si attengono a questa norma. Perciò si prescrive il bando (cfr. cap. I).

(2) A. S. S., *Caleffo Vecchio,* c. 329-29 t.; 335-36 t.

quali comparisce per la prima volta, almeno ch' io sappia, la formula in seguito frequentissima, che riassume nella sua brevità il concetto dominante nel sistema della limitazione: « *a chui dato a colui rechesto* ». La troviamo in moltissimi trattati della metà e della fine del secolo. Così nella lega delle città Toscane Ghibelline del 14 maggio 1265 abbiamo quest'unica laconicissima clausola commerciale: « Item quod alter pro altero non conveniatur vel exigatur, sed fiat a chui dato a colui rechesto » (1). Il designare con queste semplici parole una convenzione così importante, come quella che implicava la rinunzia a tutta la procedura delle rappresaglie, indica, a mio avviso, come il sistema della limitazione fosse ormai divenuto di attuazione comune.

L' esempio forse più bello del secondo momento del nostro sistema ci è dato dalla clausola contro le rappresaglie del trattato fra Arezzo e Cortona del 9 luglio 1266: « Item quod nulla represalia amplius fieri debeat vel possit ab uno comuni, vel specialibus de uno comuni, in personis vel personis seu bonis alterius comunis vel specialium alterius comunis vel sui districtus et

(1) A. S. S., *Riformagioni*, 14 maggio 1265.

e converso, nec tales licentie concedentur hinc vel inde reprehendendi ullo modo. Et si concesse essent non valeant, sed nullius sint valoris nec serventur alicui; set ab eo solum cui datum est vel fuerit, vel cum quo contractus, vel obligatio factus vel facta fuerit vel eius habere et super eius bonis requiratur, nec alter pro altero aliter exigatur » (1). Troviamo qua espressamente dichiarato che la restrizione del rifacimento dei danni al debitore importa, come necessaria conseguenza, la soppressione del diritto dei comuni contraenti di concedere le rappresaglie.

Parrebbe che al primo sistema si ricollegasse la clausola contro le rappresaglie del trattato fra le città Toscane della Taglia del 9 Febbraio 1281 (2), ove è detto che nessuna rappresaglia sia concessa contro « *aliquam dictarum comitatum vel aliquam singularem personam....*, *nisi tantum* contra comitatum et specialem personam, que obligata fuerit vel teneretur ». Senonchè, ponendo mente alle parole che subito dopo seguono: « et sit firmum a chui dato a colui rechesto » e alle disposizioni che resultano attuate nello statuto dei contratti del comune

(1) A. S. F., *Capitoli*, to. XXIV, c. 176 ss.

(2) App. Doc., N. IX.

di Poggibonsi del Settembre 1281 (1) (ove è espressamente detto che Firenze, S. Gimignano e Volterra non concederanno rappresaglie contro Poggibonsi, a quanto sembra, in esecuzione della clausola predetta), inclinerei a credere che col trattato della Taglia s'intendesse di sopprimere la concessione delle rappresaglie. Tanto più che le notevoli disposizioni commerciali, contenute nella convenzione stessa, mal si concilierebbero con la persistenza di codesto istituto.

Chiaramente invece apparisce attuato il sistema nostro nell'accordo fra Siena, S. Gimignano, Pistoia e S. Miniato dell'11 Marzo 1291 e nell'altro, che ci è testimoniato dall'atto del 24 Marzo 1297, fra i comuni Toscani (2). In quest'ultimo, dopo aver ripetuto che dai comuni alleati non si devono concedere rappresaglie, si dà autorità al sindaco eletto da S. Gimignano di raccomandare « in quocumque consilio dictarum civitatum et mercantie et mercantiis ipsarum civitatum et coram consulibus mercatorum, prioribus et consulibus cuiuscumque artis dictarum comitatum vel alicuius earum, precipue quod placeat eis nullum conctractum, obligationem, promissionem

(1) App. Doc., N. XI.

(2) App. Doc., N. XLIII.

vel credentiam, seu venditionem facere....., *nisi sint bene securi* ». Nuova prova questa degli effetti dannosi che le rappresaglie portavan con sè e nuova dimostrazione delle cause che determinavano i trattati intercomunali.

Importantissima è la provvisione Fiorentina dell'ultimo Gennaio 1297, nella quale, dietro semplice richiesta di Siena, si delibera di non concedere per cinque anni rappresaglie, per ragioni di contratto, contro quella città, purchè si prenda da Siena un'uguale deliberazione entro il termine di un mese. Si aggiunge che queste disposizioni avranno pieno valore *anche se non confermate da un solenne trattato fra le due città* (1). Uguali clausole contengono gli accordi fra Bologna e Siena del 1294 (2) e fra Bologna e Prato del 1299 (3). Nel primo caso il comune Bolognese delibera di non concedere mai più per l'avvenire (*de cetero*) rappresaglie in occasione di contratto contro Siena, « si modo infra duos menses simille fuerit reformatum per comune Senarum ». Così, analogamente a quanto abbiamo notato per il sistema della sostituzione di

(1) App. Doc., N. XXXIX.

(2) App. Doc., N. XXV.

(3) A. S. B., *Cons. 800*, 15 giugno 1299.

procedura, negli ultimi anni del secolo, tanto a Firenze quanto a Bologna, si stabiliva la limitazione della procedura esecutiva commerciale al colpevole, senza un'espressa convenzione bilaterale. Omettiamo per brevità di esaminare moltissimi altri trattati appartenenti al nostro sistema, degli ultimi anni del secolo XIII e dei primi del XIV (1).

V.

Alcune convenzioni dirette a reprimere le rappresaglie non rientrano, è naturale, esattamente nelle categorie da noi determinate e risentono dei caratteri di questa o di quella. Un primo esempio ci è offerto dal trattato fra Firenze e Volterra del 1224 (2). Si stabilisce che per l'avvenire il rifacimento dei danni nei rapporti fra le due città si limiti al debitore, ai suoi eredi e ai fideiussori e che si compongano le rappresaglie già concesse o da concedersi sino all'attuazione di questo sistema (« hinc inde huc

---

(1) Vedi le convenzioni fra le città Toscane del 18 giugno 1299, 23 giugno 1303, 30 ottobre 1303, 2 novembre 1303, 11 luglio 1304 (A. S. F., *Diplomatico*, S. Miniato ad annum).

(2) SANTINI, *Documenti*, pp. 386-88.

usque fiat ius et ratio hoc modo »), limitando anche per queste principalmente l'esecuzione ai beni del debitore. Ove però questi non sieno sufficenti alla soddisfazione del debito, si supplirà con l'imposizione di un pedaggio « salmis et bestiis commestibilibus » della terra a cui il debitore appartiene « arbitratu duorum hominum, quorum unus eligatur a Florentinis et alter a Wlterranis ».

L'altro esempio ci è dato dall'arbitraggio stabilito fra Firenze e Perugia per decidere e risolvere, coll'assistenza di un giudice e del podestà ogni litigio fra i mercanti dei due paesi. Quando il debitore non aveva beni mobili o immobili per soddisfare ai suoi obblighi, gli arbitri assogettavano le mercanzie ad un pedaggio proporzionale, sicchè il debitore, se voleva evitare il fallimento (che portava con sè la proibizione di continuare o riprendere gli affari) aveva il mezzo di farlo senza soverchio suo aggravio (1).

Come abbiam visto, i nostri trattati provvedono, oltrechè a limitare od evitare la concessione delle rappresaglie, a comporre con vari sistemi le rappresaglie già concesse. Abbiamo

---

(1) BONAZZI, *Storia di Perugia*, p. 285; PERRENS, Op. cit., III, p. 267.

esaminato nel precedente capitolo moltissimi arbitraggi per la definizione delle liti che avevano originate le rappresaglie. Ci fermeremo ora brevemente sopra alcuni *arbitrati temporanei*, per comporre rappresaglie concesse, dei quali si fa cenno in alcuni trattati Fiorentini. Nel trattato fra Firenze e Siena del 15 Agosto 1245 (1) si conviene che i « capitanei civitatis Florentie et unus consul mercantie civitatis Senarum et unus consul pizzicariorum debeant superesse », per definire, in qualità di arbitri, le questioni per debiti fra i cittadini Senesi e Fiorentini, seguendo un particolare sistema di procedura stabilito precedentemente. Se il debito apparirà « certo e liquido », cioè provato da confessione del debitore e da pubblico istrumento, non impugnato da « honesta exceptio » e se, pur non avendo tali caratteri sarà provato per mezzo di testimoni, se ne imporrà il pagamento nel termine massimo di dieci giorni. Le sentenze degli arbitri saranno eseguite *realmente* e *personalmente* (2) dai rettori del comune a cui appartiene il debitore. Gli ar-

---

(1) App. Doc., N. II.

(2) « ..... procedere contra dictum debitorem ad voluntatem « creditoris, in exbanniendo, capiendo, in captivitate tenendo, « bona eius devastando et bona eius sibi in solutum dando ».

bitri giudicheranno separatamente, quei di Firenze pei Senesi e quelli di Siena pei Fiorentini, definendo insieme soltanto quei dubbi che posson riscontrarsi nei patti fra i due comuni. Coloro che non avranno presentato agli arbitri la denunzia dei loro debiti prima delle calende di Marzo perderanno ogni diritto.

Analoghe sono le disposizioni dell'arbitrato contenuto nella pace fra Firenze e Pisa del 1256, sebbene alquanto meno minuziose sieno le norme di procedura. Del pari nella lega Toscana del 1281 si stabilì che i comuni, i quali avessero rappresaglie contro alcuno degli alleati dovessero mandare ambasciatori in un luogo comune per trovare il modo di comporle.

Alcune delle disposizioni di procedura circa l'arbitrato del 1245, meritano di essere particolarmente esaminate per il loro speciale valore giuridico. Vediamo concessa al debitore la facoltà di presentare eccezione contro un atto pubblico, senza la consueta distinzione degli statuti fra le eccezioni che è possibile presentare prima del pagamento del debito e quella che devono tener dietro per necessità al pagamento stesso. Inoltre resulta dalle parole del documento che l'eccezione può riguardare non solo la falsità della scrittura, ma anche l'esistenza del de-

bito, senza che si disponga, per quest'ultimo caso, come nella legislazione statutaria, che l'eccezione venga provata per iscritto pubblico o privato riconosciuto e non soggetto a contestazioni. Il termine di dieci giorni stabilito per il pagamento del debito dopo l'intimazione è quello che ricorre nella procedura ordinaria (1).

Può concludersi che la procedura dell'arbitrato temporaneo del 1245, analogamente a quanto osservammo per gli arbitrati permanenti, è la procedura ordinaria degli statuti, resa alquanto più semplice e meno rigorosa.

VI.

Alcuni pochi trattati, anzichè limitare o sopprimere il diritto di rappresaglia, ne favoriscono l'esercizio.

La rappresaglia, per principio, non poteva esercitarsi che entro il territorio dello stato concedente (2). Ora questa limitazione, favorendo

---

(1) LATTES, *Il Diritto commerciale negli statuti delle città Italiane*, Hoepli 1888, pp. 297 ss. e nota 20.

(2) D. V. - C. (pp. 33-4), contro l'opinione di Bartolo, dichiariano che nessun documento prova che la rappresaglia potesse avere esecuzione fuori dello stato che l'accordava.

la fuga dei mercanti stranieri colpiti e il trasporto delle loro mercanzie fuori dei territorî dello stato concedente, toglieva alla concessione spesse volte ogni effetto pratico. Era perciò utile, ove si volesse veramente ottenere con la rappresaglia il rifacimento dei danni, convenire con gli stati stranieri, e specialmente con quelli nei quali era possibile il rifugio dei mercanti dello stato colpito, di esercitare le rappresaglie nel loro territorio. Citiamo di questa specie di trattati due esempî. L' uno ci è offerto dal trattato di Firenze e Siena col Marchese di Monferrato, del 1176, nel quale fu stabilito che le città alleate potessero esercitare le rappresaglie nella lontana Cherasco (2). L'altro, assai più importante, ci è dato dal trattato fra Arezzo e Massa del febbraio 1266, dove si legge (3): « Item quod liceat Aretinis uti represalliis in Masse fortia contra omnes personas et undecumque sint, sicut concesse essent per comune Aretii, et in eadem forma Massani sic capere et detinere posse in fortia et per fortiam Aretii et ipsis represalliam faciendi, ut dictum est, teneatur comune Masse adiutorium et consilium dare ».

---

(1) DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, I, p. 666.

(2) A. S. F., *Capitoli*, to. XXIV, c. 158 ss.

VII.

Riordinando gli sparsi concetti, possiamo formarci un' idea sufficientemente chiara dello svolgimento storico del nostro istituto, durante il secolo XIII, in quanto si riferisce al soggetto del presente lavoro.

Prima di tutto si deve distinguere fra l' evoluzione del principio giuridico che domina l' istituto delle rappresaglie e l' evoluzione di altri criterî secondarî che compariscono nell' istituto stesso e nelle sue manifestazioni. Poichè, mentre è evidente che un mutamento radicale del principio giuridico che presiede all' istituto della rappresaglia, deve, almeno ordinariamente, tradursi nella sostituzione di altri sistemi a quello delle rappresaglie, è del pari chiaro che un mutamento dei concetti secondarî e delle manifestazioni pratiche, può coesistere colla persistenza dell' istituto.

Relativamente alla prima forma di evoluzione, abbiamo visto succedersi, per ordine di tempo, quattro differenti sistemi. Alle rappresaglie governate dal concetto della solidarietà passiva di tutti gli abitanti di un comune, tenne dietro il sistema del pedaggio, dominato dal criterio giuridico della

solidarietà passiva limitata alla sola classe commerciante; ed a sua volta manifestantesi in due forme differenti, a seconda che la solidarietà si limita alla semplice classe commerciante del comune passivo o, con più retto criterio, si estende alla classe commerciante del comune che concede le rappresaglie. Segue il sistema della *sostituzione procedurale,* il quale, durante il secolo, ha tre momenti differenti: lo stadio della *specificazione delle norme,* della procedura reciproca unica e della piena, incondizionata eguaglianza di trattamento. Quasi contemporaneamente comparisce il sistema analogo, ma non identico, dell' arbitrato permanente, e l'altro della *limitazione al colpevole,* assumente due aspetti diversissimi: quello della limitazione della semplice esecuzione agli individui colpevoli e l'altro della limitazione del procedimento reale e personale ai colpevoli stessi, senza concessione di rappresaglie. Questi tre ultimi sistemi sono guidati da uno stesso principio giuridico: la responsabilità individuale sostituita in tutto alla responsabilità collettiva.

È per altro naturale che, pur manifestandosi per tempo la necessità di sostituire altri sistemi a quello delle rappresaglie, quest' ultimo non debba scomparire del tutto: ne avvertiamo per-

ciò la persistenza, in forme alquanto diverse dall' originaria. Mentre da prima il soggetto della rappresaglia è rappresentato dallo stato concedente e dallo stato passivo, di poi questi due soggetti sono sostituiti dalle persone dei concessionarî e dei colpiti: trasformazione notevolissima per la quale la rappresaglia non è più una dichiarazione di guerra commerciale tra due comuni, ma una semplice quistione fra privati, facilmente risolubile, quasi senza l'intervento diretto delle autorità comunali.

Tralasciando altre minori trasformazioni, delle quali abbiam fatto cenno man mano che ce n'è capitata l' occasione, vogliamo illustrare alcuni concetti sinora vagamente accennati. Dai nostri trattati e da alcuni altri documenti resulta che l' istituto delle rappresaglie segue durante il secolo XIII due periodi differenti: il *consuetudinario* ed il *giuridico*. Occorre intenderci chiaramente sul significato di questi due vocaboli. Designo col nome di periodo consuetudinario quel primo periodo, nel quale la rappresaglia, sebbene sottoposta ad alcuni incerti tentativi di disciplinamento legislativo, è tuttora considerata come una consuetudine, non già come un vero e proprio istituto di diritto. Non ancora penetrata nella coscienza giuridica, dimostra tutta la sua imperfe-

zione e viene considerata come una barbara usanza. Si ricordino le notissime parole dell'Authentica Habita di Federigo I, la quale ci fa conoscere come la rappresaglia fosse allora tenuta per un'ingiusta vessazione, non moderata da alcun criterio giuridico (1). Parimente nel trattato con Prato del 2 aprile 1212, si legge: « Nisi vitia ini-
« quorum hominum corrigentur, et calumpnian-
« tium iniquitates per convenientia statuta repri-
« merentur, vix at numquam possent civitates,
« castra et terre circumvicine diu in concordia
« permanere. Sepius enim homo unius civitatis,
« castri et terre non conveniendus nec solvendo,
« cum non cognoscatur, contrahit cum homine
« alterius civitatis, castri et terre et ille, cum
« velit recuperare sua et non possit, *parat insi-*
« *dies* omnibus civibus illius castri atque terre et
« sic oriuntur evitande discordie. »

A poco per volta gli statuti garantiscono con sempre maggiori norme la concessione e la esecuzione delle rappresaglie, sicchè, mitigandosi,

---

(1) Cfr. pure i versi del Poema *Gesta di Federigo I in Italia* (ed. MONACI in *Fonti della Storia d'Italia pubblicate dall'Istituto Storico Italiano*, N. 1, Roma, 1887). Ved. DENIFLE, *Die Universitäten des Mittelalters*, Weidmann 1885, I, p. 48.

se non del tutto scomparendo, la barbarie originaria, l'antica violenza si trasforma in un vero e proprio istituto giuridico. Entrando le rappresaglie nella coscienza giuridica, si muta conseguentemente lo scopo dei trattati intercomunali, i quali non hanno più il fine di reprimere una barbarie, ma di sostituire un sistema giuridico ad un altro imperfetto e dannoso. Vediamo così, quasi contemporaneamente, questi due fenomeni: la rappresaglia si trasforma da consuetudine mal tollerata in istituto legale, guidato da norme sempre più minuziose e precise; e d' altra parte persistono quei trattati, i quali avevano già l' unico scopo di reprimere un' iniquità. Si è che la progredita coscienza giuridica non si accontenta più di rendere meno imperfetta la nostra istituzione, ma, comprendendo come essa abbia per base un principio anticivile, la vuole radicalmente trasformata e ritiene che sia più equo sostituire, per mezzo di trattati, la responsabilità individuale all' antica responsabilità collettiva.

Se la rappresaglia si fosse mantenuta nel suo primitivo stato di consuetudine barbarica, non avrebbe tardato a scomparire col progresso della civiltà, ma poichè, trasformandosi in istituto giuridico, soddisfece almeno in parte, alla coscienza

del tempo, potè persistere, anche quando non pareva ve ne fosse ragione. Se non che, le mutazioni sempre maggiori la snaturarono e la resero di esecuzione difficile e dubbia. Per la sua inutilità dunque, piuttosto che per altre cause, la rappresaglia, dopo sì lunga vita, finalmente scomparve.

PARTE SECONDA

SEZIONE SECONDA

I TRATTATI ANNONARÎ

E

LA LEGISLAZIONE ANNONARIA

Sommario. — I. La legislazione annonaria e la costituzione politica de' comuni. — II. La costituzione politica dei comuni di Firenze e Bologna. — III. Legislazione sul sale. — IV. Gli *officiales salis*. — V. Contratti e trattati per il sale. — VI. Legislazione e trattati per le biade. — VII. Legislazione e trattati per il vino. — VIII. Altri trattati di carattere annonario. — IX. Alcuni provvedimenti annonarî del *primo popolo* Fiorentino. — X. Leggi annonarie Senesi. — XI. Conclusione.

I.

Lo studio dei trattati di carattere annonario deve essere accompagnato con uno sguardo sintetico sulla legislazione annonaria, perchè gli accordi intercomunali annonarî si presentano come una delle molte vie, per le quali il popolo, instauratosi nel governo del comune, provvede al soddisfacimento delle prime necessità della vita. Il richiamare l'attenzione su questa parte della storia economica potrà giovare a

mettere in luce fatti ed istituzioni non ben note, ed anche a rintracciare le cause che presiedettero alle origini ed allo svolgimento della legislazione annonaria nei nostri comuni. Ma poichè non si può risalire alla legge generale senza uno studio comparativo dei fenomeni speciali, sarà nostra cura di porre a raffronto, principalmente, le istituzioni, le leggi, i trattati annonarî dei due comuni di Firenze e Bologna, ai quali abbiamo, in speciale maniera, rivolta l'attenzione, per coglierne e spiegarne le analogie e le differenze.

La legislazione annonaria comunale è strettamente collegata con la storia delle rivoluzioni popolari. Quando il popolo, liberatosi da una oligarchia prepotente che ne inceppava ogni movimento, dispone liberamente delle sorti del comune, provvede al suo benessere materiale con leggi, istituzioni e trattati d'indole assai diversa da quelli dei periodi anteriori.

La lotta tra magnati e popolani in Firenze, come ha dimostrato il Salvemini, apparisce, sotto un certo aspetto, lotta fra produttori e consumatori: fra produttori che vogliono ad ogni costo mantenuti a caro prezzo i viveri, e consumatori che hanno al contrario tutto l'interesse che sieno, il più possibile, a buon mercato. E ciò anche per i vantaggi indiretti che ne proveni-

vano alla classe consumatrice degli industriali e dei commercianti (1).

Alla teoria del Salvemini, in generale accettabile, devesi aggiungere una distinzione e porre qualche limite. Il problema annonario interessava nello stesso modo tutte le frazioni della borghesia?

Assai maggiori danni indubbiamente risentiva, pel caro prezzo dei viveri, il popolo minuto, che non la borghesia grassa. E ciò per un complesso di cause. Innanzi tutto la borghesia grassa poteva rifarsi dei danni diretti ed indiretti delle carestie, aumentando il prezzo dei prodotti ed estendendo sempre più, con imprese pacifiche o guerresche, il mercato d'esportazione.

Le arti minori invece non potevano rimediare con l'aumento del prezzo dei prodotti se non in piccolissima parte, nè potevano prendere, a causa della natura del loro commercio, provvedimenti *economici di compensazione*. Senza contare che la scarsità delle loro sostanze faceva sì

---

(1) Scrive il PAGNINI *(Della Decima,* II, 155): « Acciocchè, « essendo i viveri a vil pregio fossero anche a buon mercato « i lavori ed i mercatanti vi facessero maggior guadagno ». È qui accennata la legge economica del prezzo dei salari proporzionale al costo dei viveri.

che soffrissero anche maggiormente pei danni delle carestie:

Per legge economica, si dice, il costo dei lavori deve crescere proporzionalmente al prezzo dei viveri. È vero in teoria, ma non può affermarsi che di questa legge si curasse l'attuazione nel regime comunale. Il Salvemini stesso ben mette in chiaro la condizione giuridica dei lavoratori (1), i quali giunge sino a chiamare « schiavi dell'arte per cui lavoravano ». È certo infatti che ai lavoratori era impedito di associarsi, che erano severamente punite le loro leghe e conventicole, che erano fissati dai magistrati dell' arte i loro salari. Come dunque potevano pretendere che all' aumento del costo dei viveri corrispondesse sempre un proporzionale aumento delle paghe? Un unico timore poteva frenare le angherie dei *maestri:* quello di agitazioni convulsive dei « laborantes » sotto lo spasimo della fame (2).

---

(1) È merito del DOREN (*Entwicklung*, pp. 77, 78, 81 ss.) di avere per il primo convenientemente distinta la condizione giuridica dei « laborantes » da quella essenzialmente diversa dei discepoli delle arti. Cfr. pure RODOLICO, *Il popolo minuto*, p. 14 e passim. Per Bologna, cfr. *St. Soc. Pop. Bol.* ed. GAUDENZI, II, 124-9, 204, 222, 313.

(2) Queste considerazioni ricevono la conferma più esplicita dai nuovi studi del DOREN, il quale, per l'industria della lana (e

A questo proposito non è fuor di luogo avvertire che la maggiore affinità fra i soci delle arti minori e i loro « laborantes » o garzoni e gli interessi di varia natura che necessariamente univano le arti minori alla plebe cittadina, dovevano forse impedire, specie nel caso di contrasto con le arti maggiori, che i soci delle minori arti opprimessero soverchiamente i loro lavoranti e soprattutto che cercassero di venir meno alla legge naturale sul prezzo dei salarî (1).

Fin qui per ciò che riguarda quella politica annonaria, che mira ad avere viveri in grande quantità ed a tenue prezzo.

Ma la bontà di una legislazione annonaria va anche misurata alla stregua di due criterî ben diversi: il predominio dell' utile del popolo sul

---

nelle altre arti non doveva accadere nulla di dissimile) enumera tutte le varie forme di sfruttamento capitalistico. Ne resulta che la politica annonaria e il conseguente abbassamento de' salarî eran puramente mezzi sussidiarî. Ved. DOREN, *Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte*, pp. 460 ss.

Ben diverso, contemporaneamente, era lo stato economico e politico dei lavoratori nella Fiandra. Cfr. DES MAREZ, *Les luttes Sociales en Flandre au Moyen Age*, Bruxelles 1900.

(1) « Le arti minori, scrive il Villari, *sospinte anche dall'infima plebe*, insorgono talora contro l'aristocrazia del danaro ». *Niccolò Machiavelli e i suoi tempi*, I, p. 41.

lucro dello stato; la rettitudine delle norme che regolano la distribuzione dei viveri. È di per sè evidente che a queste due regole avevano maggior interesse d'attenersi le classi borghesi inferiori che non il popolo grasso. Il quale da un lato era per sua natura speculatore, e dall'altro ben poco doveva curarsi che ai vantaggi della abbondanza partecipassero tutti i cittadini in equa misura.

Ma più che i ragionamenti valgono i fatti: perciò intraprendiamo il confronto tra la legislazione annonaria Fiorentina e la Bolognese, negli ultimi decennì del secolo XIII, in rapporto alle differenti costituzioni politiche delle due città.

II.

Qual è il carattere che essenzialmente distingue le costituzioni politiche di Bologna e di Firenze durante il secolo XIII? Il prof. Guadenzi ha più volte, nei suoi scritti di storia bolognese, sostenuto che « lo svolgimento delle libertà comunali bolognesi precede quello di tutte le città centrali e che in Bologna si compiono circa 20 anni prima quei mutamenti che accaddero in in Firenze 20 anni dopo » (1). Questa teoria

(1) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi del popolo di Bologna*, p. V; *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, II, p. XIII;

deve subire qualche limitazione dopo i resultati di alcuni recenti studî (1). Ad ogni modo, il carattere che distingue la costituzione politica bolognese dalla Fiorentina, è piuttosto, come ha messo in luce il Salvemini, la prevalenza delle arti maggiori, che presiedono al grande commercio, in Firenze, e l'uguale o quasi uguale partecipazione di tutte le arti al governo, in Bologna, città in cui provvedesi più che altro al consumo locale ed in cui manca un ceto di grandi capitalisti. In altri termini in Bologna partecipava al governo una massa di popolazione che corrispondeva presso a poco a quella che in Firenze formava le arti minori (2). Perciò mentre a Bologna perdurò sempre la distinzione del popolo in società delle arti e delle armi, nella

---

Statuti delle società delle arti e delle armi in Bologna nel secolo XIII (Bullet. Ist. St. It., N. 6, p. 84); *Statuti delle Società delle armi (Bullet.,* N. 9, p. 4).

(1) È infatti dimostrato che il primo moto popolare in Firenze accadde nel 1195 (DAVIDSOHN, p. 598 ss., 666 ss.), mentre a Bologna accadde solo nel 1223. Il capitano del popolo fu istituito in Firenze nel 1250, in Bologna nel 1255 ed il gonfaloniere di giustizia trovato a Firenze nel 1289 (come ha dimostrato il Salvemini (pp. 157 ss.) e non come prima si credeva, nel 1295) fu attuato in Bologna nel 1321.

(2) SALVEMINI, Op. cit., p. 291.

quale ultima organizzazione non era fatta differenza fra popolani grassi e minuti; Firenze invece a questa duplice organizzazione che ebbe vigore nel periodo del primo popolo, sostituì presto l'unica delle arti, che consente il predominio delle maggiori. In Bologna ogni società artigiana manda nei consigli i suoi rappresentanti e gli anziani sono presi metà dalle armi e metà dalle arti (1).

Fin qui la teoria del Salvemini, alla quale deve farsi qualche limitazione. Innanzi tutto una certa leggera prevalenza, anche giuridica, della società del Cambio e della Mercanzia può rintracciarsi. Per citare un semplice esempio, nello statuto Bolognese inedito del 1289 (Lib. II, rub. de electione antianorum et consulum) è detto che gli elettori degli anziani e consoli sceglieranno dalle matricole della società delle arti otto uomini per ciascuna e 50 da quelle delle società del Cambio e Mercanzia: i nomi degli eletti saranno imbussolati e saranno estratti a sorte due nomi per le società del Cambio e Mercanzia e un sol nome per le altre. A parte ciò, parmi sicuro che l'importanza, se non assoluta, per lo meno relativa, delle arti che presiedevano al grande commercio, dovesse tradursi,

(1) GAUDENZI, *Statuti delle società del popolo di Bologna*, II, 501, ss.; *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, p. 8 ss.

anche in Bologna, in un certo predominio politico, per lo meno di fatto, anche per la maggiore attitudine all'amministrazione pubblica. Nè deve tacersi che nella città dello Studio aveva grandissima influenza l'arte dei giudici e dei notari, ai quali ultimi troviamo affidati molti incarichi, a preferenza dei membri delle altre società (1).

Il prof. Gaudenzi, sostenne che in Bologna vi furono due differenti periodi, nei quali alcune arti esercitarono una preminenza sulle altre: il periodo di prevalenza dei mercanti e banchieri e quella di prevalenza dei notai (2).

La supremazia dei mercanti e banchieri prima e dei notai di poi dovette essere, come ho detto, una supremazia di fatto, nascente soprattutto dalle maggiori attitudini alla direzione della cosa pubblica, del tutto diversa dal predominio delle arti

---

(1) GAUDENZI, *Società delle arti in Bologna*, pp. 30 ss.

(2) GAUDENZI, *Le società delle arti in Bologna, i loro statuti e le loro matricole (Bullett. Ist. St. It.* N. 21, pp. 28 ss.); FRATI, *La vita privata in Bologna*, Bologna 1900, p. 202. Il Frati scrive che la prevalenza dei mercanti e cambiatori finì in Bologna nel 1288 e cedette il campo a quella dei notai, ma aggiunge: « Del resto nelle società del popolo in origine non vi fu alcuna distinzione fra arti maggiori o minori, nè alcun ordine di dignità ».

maggiori in Firenze, nel quale può ragionevolmente vedersi un'oligarchia di classe (1).

Il Gaudenzi, a dimostrazione della sua tesi del prevalere politico dei notai, cita il fatto che della compilazione degli statuti sacrati del 1282 furono incaricati i consoli dei notai ed i sapienti eletti da ogni società d'arte e d'arme, in numero di due per la società del Cambio e della Mercanzia e in numero di sei per l'arte dei notai. A parte che il caso speciale della compilazione degli ordinamenti giustifica una più larga partecipazione di quell'arte che era, specialmente in Bologna, l'unica depositaria della scarsissima istruzione medievale, devesi notare che questo ed altri moltissimi fatti (come il consueto deferimento di incarichi importanti ai notai per opera del consiglio del popolo e dei consigli minori) indicano semplicemente una prevalenza non di diritto, cui deve, a mio avviso, darsi il nome di *aristocrazia*.

Non può dunque, per Bologna nel XIII secolo, negarsi la partecipazione ampia del popolo minuto al governo e la sua autorità politica, considerevole, se non illimitata.

---

(1) Il Gaudenzi chiama la prevalenza dei notai una « specie di aristocrazia ».

III.

Fino dal 1288 vediamo affermato a Bologna il principio della vendita del sale affidata unicamente al comune. Così nella provvisione del consiglio degli ottocento dell' 11 Luglio 1288 si parla d'ambasciatori che debbono recarsi in Romagna allo scopo di ritirare una certa quantità di sale acquistata colà e si stabilisce di rimettere la decisione ad alcuni « sapientes qui non habeant partem aliquam in aliquo datio salis ». Nella provvisione stessa, « cum dicatur comune Bononie occasione salis dampnificatum », si delibera « quod comune Bononie solum et non alter sit deinceps et esse debeat salarolum » (1). Non sembra però che questa provvisione avesse troppo valore in pratica, perchè il 18 Febbraio 1299 troviamo stabilito di nuovo,

---

(1) Questa decisione non dovè esser presa senza contrasto. Infatti alla riformagione seguono queste parole: « Protestando « insuper ante reformationem predictam dictus dominus. Bri- « xianus potestas et capitaneus quod si predicta, tam propo- « sitio quam reformatio, in aliquo derogent sive sint contra for- « mam aliquorum statutorum sacratorum vel sacratissimorum « vel contra formam alicuius vel aliquorum statutorum comu- « nis vel populi Bononie, nolle fieri potuisse et pro non factis « haberi, sive aliquem non debere obtinere effectum ».

più precisamente e con regole più chiare, il monopolio del sale: « dictum comune ex nunc sit et esse intelligatur perpetuo salarolum, et mercator salis in grossum et ad minutum, ita tamen quod nulli persone de cetero liceat emere salem nisi a comuni Bononie vel ab eius officialibus supradictis, pena et banno arbitrio dominorum potestatis et capitanei ». Si aggiunge che ogni quantità di sale che sia stata condotta o sarà condotta in avvenire in Bologna « per quoscumque tam cives quam forenses » sia comprata dal comune di Bologna o dai suoi officiali a condizioni il più possibilmente vantaggiose (1). In questo caso però il provvedimento non è unicamente determinato dal desiderio di giovare al popolo, sottraendo il sale all'industria privata, ma specialmente dalla necessità di soccorrere le casse esauste dello stato: « cum guerra Lambertaciorum et rebellium comunis Bononie partis Lambertaciorum ac etiam eorum sequacium non possit sine pecunia therminari, ad honorem et satisfactionem comunis et populi Bononie, tota pecunia que lucrabitur in mercatione et offitio dicti salis, convertatur et converti debeat solummodo in solutione stipendiariorum comunis Bononie ».

---

(1) A. S. B., *Cons.*, *Pop.*, 18 Febbraio 1299.

Per rendere più difficile l'estrazione del sale dalla città, Bologna istituì un dazio speciale sul sale che si estraeva dalle mura (« datium duorum solidorum »): questo dazio colpiva indistintamente tutti « quicumque civis vel comitatinus Bononie vel districtualis vel forensis vel alia persona vel universitas vel etiam comune Bononia ». Volevasi forse impedire per tal modo che disonesti speculatori estraessero il sale dalla città nei momenti di carestia. Prova la bontà dello scopo la concessione di condur fuori dal territorio Bolognese, per gli usi famigliari, sino a mezza corba di sale « sine aliquo sigillo et sine aliquo datio persolvendo » (1).

Il prezzo di vendita del sale apparisce il 21 Settembre 1288 (2) di 10 soldi per corba. Sembra però che di poi si diminuisse, perchè il 7 Novembre 1291 (3) i « sapientes » eletti per studiare il modo di raccogliere denari propongono che si venda il sale del comune al prezzo di 10 soldi la corba, il che prova che il prezzo consueto doveva essere allora minore. E poco

(1) A. S. B. *Liber reddituum et censuum comunis Bononie*, anno 1262. *Vendita del dazio predetto ad Albertino De Plumano de Cappella Sancti Petri.*

(2) A. S. B., *Prov. Cons. 800*, 21 settembre 1288.

(3) A. S. B., *Prov. Cons. 800*, 7 novembre 1291.

appresso, il 26 Novembre 1292, si stabilì di rivendere al popolo per soli 6 soldi Bolognesi la corba (1) il sale acquistato in grande quantità da Bernardino da Polenta Podestà di Cervia per 20 soldi ravennati ogni 100 corbe (2).

Anche a Firenze pare che fosse attuato ad un certo momento il monopolio del sale. Questo non esisteva, a quanto sembra, nel 1282, perchè in tal anno (3) il Comune di Firenze cede all'arte del sale, perchè la rivenda, una certa quantità di sale acquistata da Corsellino Compagni e soci. Ma nel 1285 vediamo che si procede contro quelli che non osservano gli ordinamenti sulla vendita del sale « et super inibitione de sale non vendendo nisi per offitiales et de ipso non deferendo nec conducendo et alia non faciendo, secundum quod in ipsis ordinamentis continetur » (4). Poco sappiamo sul prezzo di vendita del sale per parte del comune. Quando fu fatta la cessione ricordata all'arte del sale, si stabilì il prezzo di 6 soldi di fiorini piccoli per staio. Ma pare che il prezzo di vendita adottato dal co-

---

(1) A. S. B., *Prov. Cons. 800,* 26 novembre 1292.

(2) A. S. B., *Prov. Cons. 800,* e *Pop.* uniti, 26 novembre 1292.

(3) *Consulte,* I, 65.

(4) *Consulte,* I, 322, 5 novembre 1285.

mune fosse assai maggiore, poichè il dieci novembre 1285 vediamo proposto che, per soddisfare alcuni debiti, anzichè imporre una *libra*, si venda il sale al prezzo rilevantissimo di 15 soldi di fiorini piccoli per staio. Il prezzo consueto doveva dunque essere assai elevato, non potendosi supporre un aumento sproporzionato.

Nessuna norma troviamo in Firenze che regoli la distribuzione del sale. Soltanto nel novembre 1291 si delibera di sospenderla per un anno, il che accade durante quel periodo di altalena fra il predominio dei grandi e dei popolani, nel quale i grandi, nonostante che fossero stati colpiti dagli ordinamenti canonizzati dell'89, avevano ancora grandissima potenza nei consigli e contrastavano spesso le leggi favorevoli al popolo (1).

IV.

Le magistrature alle quali spetta l'incarico di sorvegliare la retta applicazione delle leggi annonarie, sono, così a Firenze come a Bologna, gli *officiales salis* e gli *officiales de blado*.

---

(1) *Consulte*, II, 71, 108. Il 22 novembre è approvato nel Consiglio dei cento e il 7 dicembre nel Consiglio generale del comune, ove, a quanto sembra, incontrò qualche opposizione (maggioranza favorevole 227, minoranza contraria 96).

Notevole è l'istituzione degli ufficiali del sale. Dapprima troviamo in Bologna otto « officiales salis Cervie », quattro eletti da Bologna e quattro da Cervia, i quali erano preposti alla sorveglianza delle saline di Cervia, donde traevasi in gran parte il sale per Bologna. L'ufficio di questi magistrati, il luogo di residenza, la durata della loro carica dimostrano che gli otto *officiales salis Cervie* di cui parla lo statuto Bolognese del 1250 (1), sono un'istituzione del tutto diversa da quella posteriore degli *officiales salis*, della quale tengon parola i nostri documenti. Accanto agli « officiales salis Cervie » troviamo due *massarii* eletti l'uno da Bologna e l'altro da Cervia che debbono raccogliere il denaro del dazio del sale venduto a Cervia. Questo dazio però fu poco dopo dato in affitto. Così nel 1262 lo troviamo locato ad un appaltatore (totum dacium salis de Cervia quod spectat ad comune Bononie) (2).

Dell' istituzione posteriore ed essenzialmente diversa degli « officiales salis » si fa cenno per la prima volta, ch'io sappia, nei documenti dell'archivio Bolognese, il 15 febbraio 1272 e si di-

---

(1) *Statuti di Bologna,* ed. FRATI, III, 115-20.

(2) *Liber redditunm comunis Bononie* cit.; *Statuti,* II, 166.

stingue fra gli « officiales qui presunt officio salis e illi domini duodecim qui prefuerunt ad dacium salis », ordinando che abbiano gli stessi revisori dei conti (1). Si nominano di poi i « domini presidentes officio salis » nella ricordata provvisione del Consiglio degli ottocento del 21 settembre 1288. Sembra però che nei primi tempi l'ufficio dei « domini salis » fosse incerto e non stabilmente ordinato, poichè solo il 17 marzo 1290 il Consiglio degli ottocento assegna loro stabilmente un salario « quod evidenter intendunt et cotidie intendunt super utilitate et utilitatibus comunis et populi Bononie. . . . *et numquam eis de ipsorum salario provisum sit* ». Il numero degli ufficiali del sale apparisce dapprima di due soltanto (2), ma di poi ascende sino a cinque (3). Conosciamo il sistema seguito per l'elezione loro. La proposta di nomina doveva esser fatta dagli anziani e consoli nel consiglio dei 2000, ove le persone nominate andavano « ad brevia » e l'incarico era deferito a quelli che raccoglievano

(1) A. S. B., *Provv. Cons. Spec. Anz. e Cons.*, 15 febbraio 1272.

(2) A. S. B., *Provv. Cons. Pop.*, 10 ottobre 1288 e 29 luglio 1289.

(3) A. S. B., *Provv. Cons. Pop.*, 17 marzo 1290.

maggiori voti. In una provvisione del Consiglio del popolo del febbraio 1289 fu deliberato che gli anziani e consoli avrebbero provveduto sul salario degli officiales e sulla durata del loro ufficio. In esecuzione di ciò, il 29 luglio seguente si elessero due officiali che dovevano durare in carica otto mesi con la paga di 30 libbre di bolognini per ciascuno. A questi due magistrati, con deliberazione del 23 settembre, vediamo aggiunti due « fratres de penitentia », che tengono l'amministrazione dell'ufficio, pagano i forestieri e gli officiales e dividono il sale fra i cittadini e *comitatini* bolognesi.

Sulla bontà od equità delle norme che presiedono alla distribuzione del sale per parte del eomune bolognese depone la provvisione del 23 novembre 1289, ove è detto che la vendita deve esser fatta da « tres fratres et tres superfratres » e quattro « assaxatores qui iurent legaliter et fideliter assaxare » e quel che piu importa, si ordina che nella distribuzione al prezzo massimo di dieci soldi per corba si segua un criterio speciale, a seconda della condizione delle persone e del numero delle famiglie: « detur hominibus et personis civitatis Bononie secundum solitum modum et plus et minus dare possint, secundum quod eis videbitur convenire, secun-

dum qualitatem et conditionem personarum et familiarum qui accipiunt dictum salem. »

A Firenze fino dal 18 Febbraio 1282 (1) compariscono alcuni « officiales deputati super facto salis », ma è così incerto questo richiamo che non si può stabilire esattamente se si accenni ad una magistratura permanente o soltanto ad un incarico temporaneo e speciale: inclinerei verso questa seconda opinione.

Più volte vediamo nominati gli « officiales caneve et doane salis » (2), i quali il 22 Febbraio 1291 vengono senz'altro chiamati « officiales dogane salis ». Non possiamo stabilire esattamente la competenza di questi officiali: sembra però che l'incarico loro fosse di natura prevalentemente finanziaria, sebbene non sia da escludersi che comprendesse anche la distribuzione del sale al popolo. Parlandosi, nell'aprile del 1291, di ritirare il denaro conservato da questi officiali, si chiama senz'altro « pecunia dogane salis », il che forse significa che il principale provento delle somme tenute dagli « officiales caneve et dogane salis » non era la vendita del sale al popolo, ma l'imposizione della gabella

(1) *Consulte*, I, 65.

(2) *Consulte*, II, 12 e *passim*.

sul sale (1). Comunque, apparisce notevole che, mentre a Bologna cinque officiali del sale insieme con altri magistrati presiedono all'approvigionamento ed alla distribuzione del sale al popolo senza alcun incarico doganale, a Firenze, città d'assai maggiore importanza anche pel consumo, solo due ufficiali presiedono all'acquisto, alla vendita del sale ed insieme all'esazione del dazio.

V.

Notevoli sono gli accordi fra il comune di Bologna e i mercanti forestieri per l'importazione del sale. Uno dei primi è quello con Pietro Belino e soci: « Placuit multo maiori parti dicti consilii quod dominus Petrus Belinus et socii teneantur et debeant dare et conduci facere ad civitatem Bononie totam quantitatem salis per eos promissam, de pulchriori et albiori quod haberi possunt, secundum gualmedra et sagia delata de partibus Romandiole per dominos Benedictum et socios et, si quid restaret ad def-

(1) Il dazio sul sale doveva essere in Firenze assai gravoso: il 18 luglio 1290 ne era proposta la vendita per trentaquattromila libbre in tre anni, ma ai consigli parve più utile l'esazione diretta. (*Consulte*, I, 415).

ferendum per eos secundum dicta gualmedra et sagia ipsius salis albioris et pulcriorios aliorum gualmedrorum sive sagiorum, teneantur et debeant comuni Bononie, in recompensatione deffectus et dampnificationis, pro ipsa quantitate salis que defficeret in albedine et pulcritudine, dare et solvere, pro qualibet corbe salis predicti, tres solidos bononinorum » (1).

Di poi, nel 1289, si trattò e si concluse un accordo colle città di Romagna per acquistare a buone condizioni il sale da alcuni mercanti pistoiesi Andrea ed Enrico di Giacomo, fornitori della Camera Pontificia (2). La provvisione del consiglio del popolo del 23 Giugno 1290 ci attesta che quei mercanti furono banditi da Bologna per avere truffato il comune, facendo credere, per mezzo di scritture false, che il prezzo pel quale vendevano il sale al tesoriere del Pontefice fosse d'assai superiore.

Ma il contratto più importante è quello col mercante Fiorentino Lapo Scandicci. Questi pattuiva di condurre per due anni quindicimila corbe di sale all'anno, del quale sarebbe stata misurata la bellezza e la nitidezza per mezzo d'un calmiere

(1) A. S. B., *Provv. Cons. 800,* 12 luglio 1288.

(2) A. S. B., *Provv. Cons. Pop.,* 25 settembre 1289.

del comune. Il comune di Bologna s'impegnava di pagare novemila libbre (cioè per ogni corba 6 soldi e 5 denari e mezzo) in più rate e di ottenere dalla Repubblica Veneziana il solito permesso del passaggio del sale pel territorio veneto (« graciam solitam conducendi salem per aquas, territorium et districtum civitatis Venetiarium »). Si stabilisce che, se qualcuno in avvenire farà « aliquod impedimentum vel septam in civitate Cervie vel alibi », allo scopo di impedire al mercante Scandicci di condurre il sale in città, sarà *ipso iure* bandito, quale ribelle del comune di Bologna (1). Questa clausola del trattato prova, a parer mio, che l'attuazione del monopolio del sale doveva esser contrastata per parte d'alcuni cittadini, probabilmente di quei mercanti che ritraevano i loro maggiori guadagni dal traffico del sale.

Abbiamo notizia di varî trattati intercomunali per l'importazione del sale. Dei Bolognesi, ricorderemo quello con Cervia del 1254, sebbene si presenti più sotto l'aspetto d'imposizione violenta per parte di Bologna vincitrice che di convenzione nell'interesse reciproco dei contraenti (2).

---

(1) App. Doc., N. XVII.

(2) Savioli, *Storia di Bologna*, t. 3, p. I, pp. 278-79 e p. II, pp. 308 ss.

Sino dal 1273 (15 Agosto) Bologna aveva pattuito con Venezia di poter condurre ogni anno una grande quantità di sale per il territorio Veneziano: è questa la *gratia salis* che ricorre frequentemente nei documenti nostri. In un altro trattato del 1298 con Venezia si stabilì di concedere reciprocamente il libero passaggio del sale, delle vettoglie e di altre mercanzie. Contemporaneamente Bologna nominava un « sindacus » per contrarre una lega consimile con qualsiasi altra città (1). Anche per il contratto col mercante Fiorentino Scandicci sembra che passassero accordi fra i governi Bolognese e Fiorentino, poichè si ha notizia di un'ambasciata inviata da Bologna a Firenze a questo fine, nel Luglio 1292 (2).

Molti contratti per l'acquisto del sale, come resulta dalle consulte, furon firmati dal comune di Firenze (3), il quale nel trattato con Genova del 13 Ottobre 1284, convenne (4) che gli sarebbe stata provveduta periodicamente da quella città una certa quantità di sale, quasi alle stesse condizioni che a

(1) App. Doc., N. XLVI.

(2) *Consulte*, II, 277, 24 luglio 1292.

(3) *Consulte*, I, 268, 322; II, 239, 240 ec.

(4) *Lib. Juris Reip. Gen.*, II, col. 59 ss.

Lucca (1). Di questo trattato troviamo più volte fatta menzione nelle consulte: così il 21 marzo 1284 si nominano alcuni sindaci per chiedere a Genova, secondo i patti convenuti, 6000 mine di sale di Provenza « conducti, exonerati et mensurati ad plagium apud Mutronem », al prezzo di 4 soldi per mina (2). Al che Genova avendo risposto che non poteva per allora fornire del sale di Provenza, ma solo di quello « Evenze », si deliberò di vedere se si potesse acquistarlo altrove senza offendere i patti o di accettare altrimenti l'offerta (3).

VI.

Interessante, quasi quanto quella sul sale, è la legislazione bolognese sulle biade.

Sino dal 1259 troviamo degli ordinamenti

---

(1) Il comune di Lucca si obbligava, per un certo tempo, a ricevere da Genova il sale necessario al suo consumo, a un prezzo vario a seconda delle qualità e da pagarsi entro quarantacinque giorni « a die mensurati et positi salis in plazia apud Mutronum, ubi exonerari debebit, vel apud Portum Pisanum ».

Ugualmente per Firenze, con questa sola eccezione ch'essa potrà anche acquistare sale di Grosseto e di Volterra, purchè quello di Grosseto lo faccia trasportare soltanto per la via di terra.

(2) *Consulte*, I, 191-92.

(3) *Consulte*, I, 244, 12 giugno 1285.

« facta per *dominos bladi* », pubblicati in seguito a malversazioni di biade compiute a Bologna nel 1257 (1). Fu questa una magistratura speciale temporanea che fu rinnovata nel 1260, allorchè si stabilì di eleggere 12 uomini delle società delle arti e delle armi a presiedere all'ufficio del biado e delle vettovaglie (2).

I nuovi eletti devono avere quello stesso « liberum arbitrium super factò bladi et victualium quod habuerunt illi qui prefuerunt dicto officio, tempore Iacobini Rangonis potestatis Bononie ».

Magistratura diversa apparisce quella posteriore degli « officiales bladi », i quali in numero di quattro presiedettero all'ufficio del biado, siccome resulta dai nostri documenti (3). Il 15 Febbraio 1288 il consiglio speciale degli anziani e consoli ne stabilisce il salario in trecento bolognini per ciascuno. L'elezione di questi « officiales bladi » è deferita, per disposizione statutaria (4) al consi-

---

(1) Il FRATI *(Statuti*, p. 454, Nota A) corregge in proposito le notizie inesatte del SAVIOLI *(Storia*, Vol. III, p. I, p. 299).

(2) *Statuti*, III, pp. 479-505.

(3) A. S. B., *Provv. Cons. Anz. e Cons.*, 11 gennaio 1272; *Provv. Cons. 800*, 14 febbraio 1288.

(4) A questa disposizione ci si richiama nella provvisione del Consiglio degli ottocento del 17 marzo 1289. Cfr. pure la provvisione del consiglio stesso del 7 giugno 1290.

glio degli ottocento e del popolo; i quali dovevano deliberare volta per volta sul sistema da tenersi: « quod electio dominorum de blado remaneat in provisione consilii octingentorum et populi ». Nel 1291 il consiglio del popolo deferisce l'elezione a un consiglio speciale composto dal capitano, degli anziani e consoli, dei « ministrales duarum societatum qui presunt nunc aliis societatibus » e di due sapienti per ciascuna società delle arti e delle armi, il qual consiglio stabilì di scegliere un officiale ed un notaio fra i quattro che ciascun quartiere avrebbe designato (1). Sembra che gli officiali del biado non avessero ben determinato il numero e la qualità delle loro funzioni e che ciascuna volta i consigli del comune dovessero deferire loro autorità per speciali incombenze. Così, deliberandosi che gli officiali del biado paghino certo dazio agli introduttori di frumento in città, si avverte: « cum officium bladi sit utile comuni et officiales nunc presidentes dicto officio bladi nullam inrisdictionem et bajliam habeant circa ipsorum officium faciendum et exercendum... ».

Diciamo ora qualcosa dei provvedimenti che solevansi prendersi, così a Firenze come a Bo-

(1) A. S. B., *Provv. Cons. Pop.*, ultimo gennaio 1291.

logna, per avere abbondanza di frumento, ad evitare le molestie della carestia.

Apparentemente la differenza fra le due città, sotto questo rispetto, è minima. Ma, ove si esamini attentamente, si noterà una certa diversità, specialmente nel modo di raccogliere danaro per l'approvvigionamento delle biade.

Nella provvisioni del consiglio degli ottocento del 14 febbraio 1288 si eleggono alcuni sapienti, che studino il modo di fare denaro: « excepto quod non possint videre viam neque modum imponendi collectam in civitate Bononie vel in comitatu, nec aliquam prestantiam ». Ciò nonostante il 3 Agosto 1299 si trova proposto, nel consiglio del popolo, per acquisto di biade e sale, una « prestantia » ai cittadini Bolognesi e nobili del contado che hanno in Bologna un estimo superiore alle mille libbre, in ragione di dieci libbre per migliaio: il 9 seguente si ridusse l'estimo a 300 libbre, considerando che altrimenti non si sarebbe raccolto danaro sufficiente. Per tal modo le classi più ricche venivano gravate di un imposta speciale, il ricavato della quale era destinato a vantaggio quasi esclusivo del popolo.

Altro ottimo provvedimento fu preso alla quasi unanimità nel consiglio del popolo del 23 Febbraio 1291 (voti 325 contro 22): quello

di utilizzare il danaro ricavato dalle condanne fatte « per dominum capitaneum et per dominos de blado » nell'acquisto del grano (« tantum et solum ut copia bladi habeatur et pro custodia facta bladi et facienda et ad faciendum venire bladum tam de comitatu Bononie quam etiam de alienis comitatibus et districtibus »). Poco dopo, nel consiglio del popolo del 19 e del 27 Agosto 1291, si provvide al pagamento di 400 libbre di bolognini, destinate all'acquisto del biado nei distretti di Ravenna e d'Imola, con la vendita ai fornai del grano avariato del comune e con la richiesta anticipata di denaro agli appaltatori del dazio del vino e dei mulini.

Il dazio sul biado è limitato a mezzo danaro per corba (« datium locorum porte Ravennatis et curie comunis ubi venditur bladum ») tanto che si delibera di venderlo, per maggiore utilità del comune, dietro proposta degli officiali del biado.

Interessante, anche per la storia delle relazioni fra Bologna e i mercanti fiorentini, è il contratto fra gli officiali del biado bolognesi e la società mercantile della Scala, che si impegnava di far condurre in Bologna dal procuratore del nobile Cristiano Spinola Genovese venti mila corbe di frumento « boni, puliti et merchan-

dandischi ». Il contratto, del 27 dicembre 1300, fu regolarmente eseguito, pel che si fece alla società della Scala regolare quietanza con provvisione del consiglio del popolo del 25 maggio 1304 (1).

Fra i trattati Bolognesi per l'acquisto del biado è notevole quello del 1254 col marchese di Ferrara (2), del quale si fa ricordo in alcune provvisioni dei consigli minori del 1271 e 1272. Il 26 novembre 1271 nell'adunanza degli anziani e dei consoli si eleggono due ambasciatori che devono recarsi dal marchese di Ferrara « ad denuntiandum pacta et conventiones que habet cum comuni Bononie super blado ». Il Marchese di Ferrara si dichiarò disposto all'esecuzione dei patti (3).

Di un altro trattato concluso con Venezia allo stesso scopo si fa cenno nella provvisione del consiglio degli ottocento dell'11 Agosto 1287 dove si

---

(1) App. Doc. N. LII.

(2) Ved. il consiglio del popolo del 7 agosto 1288 ove è riconfermato (« *sit firmus* ») il trattato che si dice contratto « tempore domini Ubertini de Uzzone potestatis in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, indictione septima ». Per un contratto col marchese di Ferrara del 2 luglio 1240, cfr. *Statuti*, I, 59.

(3) A. S. B., *Provv. Cons. Anz. e Cons.*, 11 Febbraio 1272.

parla di ambasciatori che devono recarsi a Venezia « ex parte comunis Bononie et dominorum bladi super gratia petenda de blado, secundum formam pactorum factorum inter comune Bononie et comune Veneciarum » (1). Di altri provvedimenti sul biado potremmo far menzione, come della vietata esportazione del frumento dal distretto bolognese, per evitare i danni della carestia (2) e della proibizione di comprar grano alle persone che ne avessero a sufficienza per tutta l'annata, evidentemente per impedire che con l'incettazione crescesse il prezzo del frumento a danno del popolo (3).

Mèrita anche un cenno il contratto del 23 dicembre 1262 fra il Podestà e i procuratori del comune di Bologna da un lato e « pistores qui facere volunt panem ex alias ». Questi fornai, tutti stranieri, promettono d' intrattenersi in Bologna per tre anni e di fabbricare « panem ad vendendum, mandato potestatis Bononie, ad penzam sibi dandam sive datam pro comuni, man-

(1) È probabilmente il trattato del 15 agosto 1273 (ed. Savioli, t. II, par. II, p. 461).

(2) *Statuti*, I, pp. 207 ss.; A. S. B., *Provv. Cons. Pop.*, 11 ottobre 1290; ultimo gennaio 1291; Salvemini, Op. cit., p. 46.

(3) *Statuti*, III, 515.

dato protestatis, bullatum bulla in qua sit scriptum nomen facientis panem, faciendo panem paratum, bene paratum et fusitum, bene fusitum et faciendo panem semper bonum et album . . . et laborare et facere panem *continue,* sine fraude ecc. ». Il loro guadagno netto è per mezzo di questo contratio, limitato in ogni occasione a dodici bolognini « pro quolibet et de quolibet corbe frumenti *et hoc sive parum sive multum valeat corbis frumenti* ».

I fornai forestieri promettono, e questo è pure notevole, di « non tenere secum ad partem aliquem pistorem de civitate Bononie nec de burghis, nec de comitatu Bononie et non facere nec coquere panem alicui pistori vel panicoculo nec alicui alio sive aliis facienti vel facientibus panem venalem, nec alienum panem vendere cum suo pane nec occasione sui panis (1) ». Questo documento prova come, sino dal 1262, il comune di Bologna fosse in contesa colla classe dei fornai che affamava il popolo colla sofisticazione delle farine e con l'aumento del prezzo del pane e come, per mezzo di questo contratto coi fornai forestieri, il comune stesso cercasse di

---

(1) È contenuto nel « *Liber redditum et proventuum communis Bononie* » citato.

sottrarre il prezzo del pane all' arbitrio dei fornai Bolognesi. Interessante esempio di un governo popolare che non esita a porsi in contrasto diretto con una classe speciale, pur di giovare alla maggioranza dei cittadini.

Col contratto esaminato deve ricollegarsi la proibizione fatta ai fornai dagli statuti cittadini del 1248 di fabbricare pane da vendere. Ed è certo, come osserva benissimo il Gaudenzi, (1) per impedire che si elevasse il prezzo della cottura del pane, che l'unione dei fornai fu vietata in Bologna durante tutto il secolo XIII, mentre nello stesso periodo costoro formavano in Firenze una delle arti minori. Solo nel secolo XIV furono riconosciuti in Bologna come arte, proprio quando incominciava ad accentuarsi la prevalenza delle arti maggiori e l'indirizzo economico andava perciò radicalmente trasformandosi. Non è senza significato il fatto, notato dal Gaudenzi stesso, che nel secolo XIV le società delle arti acquistavano prevalenza su quelle delle armi (2).

---

(1) GAUDENZI, *Statuti e matricole d'arti in Bologna*, p. 41.

(2) GAUDENZI, *Le Società delle armi* (*Bullet. Ist. St.* N. 8, p. 47); SALVEMINI, Op. cit., p. 291.

Un breve sguardo alla legislazione e alle magistrature fiorentine sulle biade. La prima volta che si fa cenno nei documenti di *officiali del biado* è il 19 febbraio 1282 (tres bonos homines qui sunt super facto blave) ma l'istituzione non diviene stabile che nel 1284, dal quale anno *i sex de blado* non scompaiono più.

Gli officiali del biado avevano l'incarico di comprar grano e biade a spese del comune, di farlo trasportare nei fondachi a ciò addetti, di vegliare alla sua conservazione, di venderlo quando ce ne era bisogno ecc. (1). Assai tardi fu stabilmente e regolarmente vietata l'esportazione del biado. Nel 1296 non c'era ancora uno statuto a questo scopo, tanto che si sentì il bisogno di pubblicare alcuni ordinamenti, cioè disposizioni non ancora stabili e definitive (2), e pure nel 1296 non esisteva una legge che liberasse dalle rappresaglie chi importava biado o altre vettovaglie, poichè è necessario a questo scopo un'apposita provvisione (3).

---

(1) *Consulte*, I, 68, 113, 126, ss.; SALVEMINI, Op. cit., p. 125.

(2) *Consulte*, II, 4 ss.

(3) APP. DOC. N. XXXVII. Il Salvemini (Op. cit., p. 125) dice che non esisteva nel gennaio 1286, perchè anche allora

Anche a Firenze troviamo spesso stanziate rilevanti somme per la compra del grano (1), senza che se ne specifichi in genere la provenienza e senza sopratutto che comparisca mai il savio criterio progressivo d' imposta.

Talora il danaro. destinato a comprar grano si distrae anche per altri fini, specie pel pagamento dei militi (2). Non sonvi, almeno ch' io sappia, nei trattati clausole speciali pèr l'acquisto del grano e pel libero passaggio in territorio di stati stranieri, laddove di alcuni patti contratti da Bologna a questo scopo abbiamo già fatto parola.

Nel suo insieme la legislazione fiorentina sul biado può giudicarsi essa pure, per vari rispetti, inferiore alla bolognese.

---

occorse una speciale provvisione (*Prov.*, *Prot.*, I, 36 t. e *Consulte*, I, 127), ma la provvisione da noi ricordata ci consente di affermare la stessa cosa anche per dieci anni dopo. La proibizione è contenuta nello *Statuto del cap tano* del 1322-25; I, 18.

(1) *Consulte*, I, 257, 563, 566.

(2) *Consulte*, I, 106. Nessun esempio di tal fatto ho mai trovato nelle carte Bolognesi. Eppure Bologna, che aveva minori risorse di Firenze, si trovò, specialmente nel 1296, al tempo della guerra col marchese di Ferrara, in durissimi frangenti, ma allora provvide in tutt'altro modo. (Cfr. App. Doc., N. XXXV).

Nè è sufficiente a spiegare la differenza il contrasto fra le classi popolari e le classi magnatizie in Firenze. Tanto è vero che quei provvedimenti che più direttamente giovano alle maggiori arti (l' istituzione di uno speciale magistrato che curi l'importazione del grano in grande quantità) compariscono con assai sollecitudine, seguendo di poco la vittoria popolare del 1282; mentre altre disposizioni (come il divieto di esportazione del grano e la tutela della sua importazione per opera dei piccoli commercianti), che sarebbero state assai più giovevoli alle arti minori, sono attuate solo saltuariamente. Se poi, come accennammo, la bontà di una legislazione annonaria non si misura tanto dall' esistenza di speciali magistrature che abbiano l' incarico di curare l'introduzione delle vettovaglie in grande quantità, quanto dal numero e qualità delle norme che ne regolano l' equa distribuzione, è degno di nota che da nessun documento del secolo XIII resulta che Firenze prendesse una deliberazione simile a quella ottima di Bologna sull' incetta del grano, la quale, forse più d' ogni altra, attesta dei retti criterî cui ispiravasi la legislazione bolognese.

VII.

Notevole, anche al confronto della legislazione bolognese, è la legislazione fiorentina sul vino.

Il 13 luglio 1285 vediamo discussa nel consiglio speciale del difensore e delle capitudini delle sette arti maggiori la questione della vendita del vino: prevale su moltissime proposte quella di rimandare la decisione ad uno speciale consiglio composto del capitano, dei priori e di un sapiente eletto per ciascun quartiere (1).

In questo consiglio, che si adunò il dì seguente, appariscono straordinariamente numerose e varie le proposte: fra gli altri Simone di Salto e Pacino Peruzzi volevano che si ponesse un limite legale al prezzo del vino, a seconda delle stagioni. Ma queste utili proposte non ebbero per allora fortuna: si stabilì, secondo il consueto, di rimettere la decisione al capitano, accompagnato o no, secondo che a lui piacesse, dal consiglio dei priori (2).

Nel Consiglio dei sapienti radunati il 26 lu-

---

(1) *Consulte*, I, 261.

(2) *Consulte*, I, 262-263.

glio seguente, alla presenza del capitano e dell'ufficio dei priori, si stabilì di porre veramente dei limiti legali al prezzo del vino, il quale doveva vendersi otto denari il mezzo quarto dai primi di novembre ai primi di febbraio e dieci denari negli altri mesi. Questo pel vino nostrale; pel forestiero, si ponevano i limiti di due soldi il mezzo quarto per la vernaccia, di quaranta denari per il vino greco e di trenta per la rutena (1).

Si convenne pure che il comune avrebbe aperto una canova di vino per ogni sestiere e la vendita sarebbe stata fatta a prezzi prestabiliti. Fu inoltre, dietro proposta di Pacino Peruzzi, presa l'importantissima deliberazione che nessuno potesse ritenere od acquistare una quantità di vino superiore alle sue necessità, allo scopo d'impedire l'incetta del vino (2).

L'ordinamento sul prezzo fisso del vino, di poi rinnovato, fu abolito dai priori delle arti e

---

(1) *Consulte*, I, 267.

(2) « Pacinus Peruzzi consuluit quod nemo possit emere vinum, nisi tantum quantum ei expedit, usque ad kallendas novembris proxime venturas, *de vino sui laboratoris ultra quam sibi expedit:* tamen possit quilibet ineanevare vinum non tantum de laboratore, si vero emerit pro sua necessitate ».

da altri sapienti il 3 novembre 1292 (1). Nel settembre del 1294 (giorno incerto) si stabilisce nel consiglio generale e speciale del capitano e delle capitudini delle dodici maggiori arti (2) che, correggendo lo statuto sulla vendita del vino greco al minuto s'imponga ai vinattieri di non venderlo ad un prezzo maggiore di 28 denari per ogni mezzo quarto, con notevolissima diminuzione di fronte al prezzo legale del 1285.

Non pare che si costruissero per la prima volta nel 1285 le « caneve vini », poichè un consigliere, parlandone, propone « quod inveniantur provisiones facte quando caneve fuerunt destructe » (3), dalle quali parole non può stabilirsi se si accenni ad un tempo prossimo o remoto. Si potrebbe risalire anche al periodo di legislazione annonaria *del primo popolo.*

Il 15 Settembre del 1291, discutendosi di nuovo « super facto vini » Pacino Peruzzi propone « quod caneve fiant » il che lascia sup-

---

(1) *Consulte,* II, 280. Si delibera che *sint firma* gli « ordinamenta que sunt in statutis » sulla vendita del vino al minuto e quelli fatti l'anno antecedente, il penultimo febbraio, (cfr. *Consulte,* II, 167), tranne per la questione del prezzo.

(2) *Consulte,* II, 431.

(3) *Consulte,* I, 262.

porre che la decisione del 1285 non fosse stata eseguita (1).

Dalle consulte e dalle provvisioni fiorentine risulta che si emanarono almeno tre volte ordinamenti sul vino.

La prima volta che se ne fa ricordo è il 15 Marzo 1282 (2): ma questi ordinamenti sono nello stesso anno e nei seguenti più volte modificati. Altri ordinamenti sulla vendita del vino si pubblicano nel 1293-94, cioè durante il breve predominio delle arti minori. Se ne fa parola in diverse consulte del 1293 (3) e si apprende che erano già stati pubblicati nel settembre del 1294 (4).

Più interessanti degli altri sono gli ordinamenti « super venditione vini ad minutum » del 22 Ottobre 1297 (5), che illuminano le relazioni di Firenze coi commercianti di vino stranieri. « Pro ubertate atque copia de musto et vino novo habenda » fu deliberato che ciascuno potesse condurre in città « de partibus sitis extra civi-

(1) *Consulte*, II, 57.

(2) *Consulte*, I, 78, 80, 100, 101, (*ordinamenta contra vinaterios)*, 102–108.

(3) *Consulte*, II, 320, 330, 368, 372.

(4) *Consulte*, II, 421, « *ordinamenta nuper edita* ».

(5) *Consulte*, II, 585, 586, 590, 592 e App. Doc. N. XLII.

tatem et districtum Florentiae » il vino vecchio e nuovo, facendolo « incanovare » in Firenze e vendere all'ingrosso « scilicet ad salmas, barile et congium », purchè facesse fede che portava il vino dai territorî fuori della città e purchè non lo vendesse al minuto sino ai primi del Dicembre, pagando allora la gabella consueta. Fu del pari provveduto che nessun Fiorentino potesse contrar società con qualche forestiero, allo scopo di vender vino al minuto, sotto la gravissima pena di cento libbre di fiorini piccoli e della perdita della merce. Da queste clausole degli ordinamenti sulla vendita del vino, per noi più specialmente interessanti, e dalle altre, per la cognizione delle quali rimandiamo al testo degli ordinamenti, può ricavarsi che nel 1297 si volle favorire più la vendita del vino all'ingrosso che non quella al minuto. In tal fatto ci sembra lecito vedere una manifestazione della volontà delle classi borghesi superiori, (ritornate predominanti nel governo fiorentino dopo la brevissima interruzione del '93-'95), alle quali tornava maggior comodo favorire la vendita del vino all'ingrosso piuttosto che quella al minuto, più giovevole alle arti minori. I tre diversi ordinamenti del 1282-85, del 1293 e del 1297 corrispondono forse a tre momenti differenti della storia politica fiorentina:

la vittoria della borghesia grassa sulle classi magnatizie nel 1282, la breve prevalenza delle arti minori nel 1293-96, ed infine il ritorno al potere delle classi borghesi superiori, dopo' la cacciata di Giano della Bella.

Gli ordinamenti sul vino non è da credersi che colpiscano prevalentemente i vinattieri: sembra invece che fossero rivolti, in ispecial modo, contro le classi magnatizie. Dovendosi eleggere, per tali questioni, alcuni sapienti, fu proposto da un consigliere che non si scegliessero fra i proprietari di vigne: *dummodo sapientes habendi non habeant vineas* (1). In queste parole si può scorgere la dimostrazione che gli ordinamenti sul vino, emanati dalle classi popolari, danneggiavano gli interessi dei proprietari fondiarì, in gran parte magnati (2).

Pare che a Firenze non esistesse, per l'acquisto e la vendita del vino, una magistratura speciale, ma che gli ufficiali del biado avessero talora una eccezionale eompetenza nelle questioni relative.

---

(1) *Consulte,* I, 261.

(2) E così, anche per abbatterne la prepotenza, dovettero essere emanati quei privilegi pei commercianti stranieri. Si spiega pure come i privilegi stessi non si estendano alla vendita al minuto, appunto perchè a questa non attendevano i grandi produttori.

Così quando si trattò dei primi ordinamenti del 1285, si propose da Ruggiero Tornaquinci di consultare in ispecial modo *i sex de blado.*

Notevoli pel nostro argomento sono i patti fra Firenze e Pisa per la vendita del vino e le concessioni fatte in proposito da Firenze a Poggibonsi.

Nel *giugno 1294*, come resulta dalle consulte, si fece per la prima volta una *solutio* ai compratori della gabella del vino per risarcirli dei danni sofferti, a causa della vendita del vino greco senza il pagamento di alcuna gabella, per parte di alcuni mercanti Pisani (1).

Dalla provvisione del 6 Dicembre 1295 e da un'altra dell'ultimo febbraio 1296 (2) resulta poi che queste concessioni dovettero accompagnare o seguire di poco la pace politica fra Firenze e Pisa del 1293. Non abbiamo veramente nell'atto di pace del 19 Luglio 1293 trovata espressa menzione di questi patti, i quali furono convenuti forse a parte e non formarono una clausola del trattato. Ma nella provvisione ricordata gli ap-

---

(1) *Consulte,* II, 411.

(2) App. Doc., N. XXIX. Cfr. pure le provvisioni analoghe dell'ultimo febbraio 1296 e 26 gennaio 1298. (*Provv. Reg.*, v. IX, c. 142 t.).

paltatori della gabella del vino ricorrono alla Signoria Fiorentina per ottenere il rifacimento dei danni sofferti in conseguenza delle speciali esenzioni fatte « per formam pactorum et pacis inite et facte inter comune Florentie et comune Pisarum ». Una volta accertato, per la data della consulta e per le parole delle provvisioni (1), che i patti per la libera introduzione del vino greco fecero parte della pace del 1293 o di poco le tennero dietro, cade in proposito un' osservazione che conferma la teoria sulla ricolleganza della legislazione e dei trattati annonarî con la partecipazione al potere delle varie classi borghesi. Il trattato fra Firenze e Pisa del 19 Luglio 1293 fù concluso durante quel breve periodo di predominio delle arti minori che si chiuse colla cacciata di Giano della Bella, ed è da tutti conosciuto che, per volontà del popolo minuto, desideroso ad ogni costo della pace, si accettarono allora condizioni assai inferiori a quelle che l'esito vittorioso della guerra avrebbe consentito (2). Ed

---

(1) La parola *pax* ricorda un trattato generale fra le due città. Posto ciò, a quale altro potremmo pensare?

(2) Cfr. I. Del Lungo, *Da Bonifacio VIII ad Arrigo VII*, pp. 66-66; Salvemini, Op. cit., p. 198. Cfr. pure la parte generale del presente lavoro.

è evidente, come abbiamo accennato, che dalla vendita del vino forestiero al minuto, a buon prezzo, perchè non gravato da alcuna gabella (1), le arti minori ritraevano, assai più che le altre, notevoli vantaggi, anche perchè avevano modo così di sottrarsi alle imposizioni dei produttori vinicoli cittadini.

Contemporaneamente, dalla provvisione stessa del 6 Dicembre 1295 e dalla testimonianza delle consulte (2) apprendesi che i consigli del comune avevano concessa, dopo il primo Novembre 1294, (« reformatum fuit per solemnia consilia populi et comunis Florentie ») piena esenzione da ogni gabella ai venditori del vino in Poggibonsi. E da un'altra provvisione del 29 Marzo seguente apprendiamo che Firenze aveva concesso a Poggibonsi l'esenzione dalla gabella sul pane da vendersi (« panis venalis ») (3).

---

(1) I vinattieri, secondo gli ordinamenti del 1285, dovevano pagare al comune « pro quolibet congio tot solidos quot « denarios vendiderunt medium quartum » (*Consulte*, I, 267).

(2) App. Doc. N. XXX; *Consulte*, II, 505.

(3) Per tali concessioni che dovettero aver luogo nei primi mesi del 1295 fanno reclamo alla Signoria Fiorentina (chiedendo un risarcimento di danno, che fu poi stabilito in libbre 60 di fiorini piccoli) i compratori delia « gabella et redditus « panis venalis civitatis et districtus Florentie ».

Dalla provvisione stessa, resulta che, oltre al commercio d'importazione del vino, fioriva a Bologna quello d'esportazione, specialmente per la Lombardia. Queste due forme di commercio erano state notevolmente danneggiate in quell'anno dalla chiusura delle strade prodotta dalla guerra.

Interessanti sono gli ordinamenti Bolognesi sul vino del 16 Aprile 1289 (1).

« Ad hoc ut copia vini habeatur in civitate Bononie », si sospende per qualche mese la gabella sul vino forestiero che introducevasi in Bologna (« hinc ad festum Sancti Michelis de mense septembris ») e per di più si stabilisce che si pagherà un dazio di dodici denari per ogni corba di vino e d'aceto a quelli che lo condurranno in Bologna da distretto straniero, purchè sia presentato « in platea comunis Bononie », donde non potrà essere levato prima che tutto sia venduto, « dando et vendendo cuilibet emere volenti duas corbes tantum et non plus », sotto la gravissima pena, pei contravventori, di 40 soldi di bolognini e della perdita della merce. Per contro chi condurrà vino forestiero « causa incanovandi »,

(1) A. S. B., *Provv. Cons. Pop.*, ad annum.

cioè allo scopo di sottrarlo alla vendita al minuto, dovrà pagare egli per ogni corba il dazio di dodici denari che sarà adoperato pel pagamento del suddetto dazio del vino forestiero « quod portabitur et vendetur in platea comunis Bononie ».

Speciali ambasciatori avranno l'incarico di sequestrare tutto quanto il vino incanovato « in partibus montanis districtus Boniensis », portandolo a vendere in Bologna. Ed infine nessuno potrà « sub pena et hanno XXV librarum bononinorum » portar fuori di Bologna « aliquem vinum vel acetum ». Si ingiunge ai comuni « terrarum qui sunt prope confinia superiori strate » di non tollerare in alcun modo che si estragga qualche quantità di vino e di aceto dal distretto Bolognese.

Si voleva anche aggiungere un ultimo capitolo, pel quale sarebbe stato impedito ai tavernieri di acquistar vino « in platea comunis Bononie », acciò che non fosse sottratta per tal via una certa quantità di vino all'acquisto privato, ma questa proposta non venne approvata.

Con l'arditezza di questi ordinamenti, con l'accordo quasi perfetto con cui vennero approvati (277 voti nel consiglio del popolo), contrastano l'incertezza degli ordinamenti fiorentini, le lunghe e tempestose discussioni dei consigli di Fi-

renze, nei quali raramente si prendeva un definitivo provvedimento. Nei consigli Fiorentini cozzavano gli opposti interessi di classi in guerra fra loro: le deliberazioni eran perciò contradittorie e le decisioni prese poco di poi venivan cancellate. In questa stessa varietà è la riprova della nostra teoria, poichè, considerando nei diversi momenti le disposizioni fiorentine, vediamo una ricolleganza perfetta fra lo spirito loro e l'esito vario della lotta fra i partiti.

VIII.

Alcuni altri trattati di carattere annonario non presentano alcuna ricolleganza con le studiate legislazioni sul sale, sulle biade e sul vino.

Nel trattato fra Firenze ed Arezzo del 31 marzo 1256 (1) si contiene una clausola, nella quale è stabilito che i cittadini delle due città possano liberamente condurre pei territorî sottoposti ad Arezzo e Firenze « res commestibiles vivas et mortuas » purchè le traggano da terre e luoghi non sottoposti alle giurisdizione di alcuna delle città contraenti: l'accordo vale per sette anni. La clausola di questo trattato deve

---

(1) App. Doc. N. IV.

ricollegarsi colla legislazione annonaria del primo popolo Fiorentino (1250-60). Si tendeva così a richiamare la quantità maggiore di vettovaglie entro i territorî delle due città, sottraendole dai territorî stranieri.

Nella pace con Arezzo, dopo Campaldino, dovettero esser comprese uguali e forse più importanti clausole.

Infatti nel consiglio dei sapienti, radunato per discutere della pace (1), si propone « quod guerra non fiat si comune Aretii per sindacum vult promittere et ratificare *pacta victualium et passaggiorum* ». Così si ripete in altro consiglio del venerdì primo dicembre dello stesso anno (2) e in un consiglio di popolani ed artefici del 21 dicembre (3), come pure in un consiglio di sapienti del seguente marzo (4).

IX.

Dai documenti Senesi apprendiamo che nel 1256 alcuni mercanti Fiorentini si erano recati

---

(1) *Consulte*, I, 503.

(2) *Consulte*, I, 510.

(3) *Consulte*, I, 519.

(4) *Consulte*, II, 117. Cfr. I. Del Lungo, *Da Bonifacio VIII ed Arrigo VII*, pp. 41 ss.

a Grosseto « pro emendo sale et pro faciendo doganam salis », della qual casa molto si mostrano preoccupati i Senesi, « quod posset redundare ad dampnum comunis Senarum, cum in civitate non sit copia vel habundantia salis ». Si delibera d'inviare ambasciatori a Grosseto, per ottenere da questo comune che non si consenta più l'estrazione del sale ai Fiorentini e la si permetta invece ai mercanti di Siena. Ottenuta questa licenza, se ne estragga la maggior quantità (1).

Contemporaneamente Siena cerca tutte le vie perchè le sue relazioni con Grosseto si mantengano amichevoli (2), e con ogni studio

---

(1) A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. VII, c. 6 t., 15 novembre 1256.

(2) Nei consigli generali Senesi del 10 e dell'11 gennaio 1255 (nonostante che i Gossetani si rifiutassero di soddisfare i debiti dei cittadini di Siena e non volessero acconsentire che all'estrazione di una piccola quantità di sale) prevalgono le proposte conciliative. Ad esempio: « Dominus Beringerius « iudex consuluit dicens *quod respondeatur iterum ambaxia- « toribus dictis bene et sapienter, dicendo eis bona et placa- « bilia verba et. gratiosa et quod rogentur affectuose ut, pro « gratia comunis Senarum,* ipsi faciant ita in comuni eorum « quod permictant deferri et extrahi salem. . . . . . . Domi- « nus Bernardinus consuluit dicens quod ambaxiatoribus de « Grosseto dicatur quod quando eis placeat discedere quod. di- « scedant et quod rogetur quod ipsi faciant versus comune

ne protegge gli interessi, anche contro i Fiorentini (1).

Da tali fatti due conseguenze si ricavano. Ne proviene in primo luogo che, durante il periodo del *primo popolo*, Firenze dovette curare, pro-

---

« Senarum et homines civitatis omnia per que amicitia inter
« utrumque comune conservetur illesa *et dicatur eis omnia*
« *verba que pertineant ad amicitiam utriusque comunis....* »
A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. IV, 10, 11 gennaio 1255.

(1) Firenze aveva chiesto a Grosseto che rifacesse certi danni sofferti dai figli del conte di S. Fiora. Subito Siena s'intromette e consiglia Grosseto a resistere alle pretese Fiorentine. Nel consiglio del 7 marzo 1257: « Dominus Ranerius Marchi
« iudex consuluit dicens quod respondeatur ambaxiatoribus de
« Grosseto in hunc modum: quod ipsi habent se dolere am-
« baxiatoribus de Florentia graviter et conquiri de filiis co-
« mitis Guillielmi [seguono altre istruzioni]. . . . . Item quod
« respondeatur dictis ambaxiatoribus de Grosseto *quod in om-*
« *nibus eorum negotiis adiuvabimus eos et consulemus eis si-*
« *cut nos ipsos et nobis ipsis* . . . . ». A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. VII, c. 46 t. Cade, presso a poco, in questi tempi, e deve ricollegarsi con questa politica, la compilazione di un breve de'mercanti Senesi, residenti in Grosseto (A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. X, c. 10 t.), dal quale stralciamo queste frasi eloquenti: « Nos qui sumus cives et mercatores Senarum, qui
« utimur apud Grossetum, iuramus ad Sancta Dei Evangelia
« iuvare inter nos ad invicem et unus alterum contra omnem
« et quamqumque personam et locum, in personis et rebus,
« excepto quam contra comune Senarum ».

babilmente con mezzi simili a quelli messi in opera durante gli ultimi anni del secolo, l'approvvigionamento del sale. E ne resulta anche che, ricorrendo, per tal fatto, a Grosseto, provocava le gelosie e i timori di Siena. Qua è da vedersi una nuova cagione di rivalità fra le due repubbliche, non certo di lieve conto nè passeggiera. Tant'è vero che, fino al trattato del 1284 con Genova, Firenze non potè togliere il sale che da Grosseto o da Volterra e anche dopo quell'anno, volle riservata a sè la libertà di rivolgersi, per tale scopo, alle due città Maremmane, quando più le piacesse.

X.

Nelle fonti Senesi, anche in tempi pei quali difettano i documenti Fiorentini e Bolognesi, abbondano le notizie di provvedimenti annonarî presi da Siena: ci limiteremo a ricordarne alcuni fra i principali, procurando, come sempre, di metterne in luce l'intimo significato.

Molto spesso si studia il modo di far danaro per acquistare vettovaglie e si ricorre, per lo più, a prestiti volontarî o forzati (1); nello stesso

(1) Ad esempio il consiglio generale del 5 giugno 1257 « fuit in plena concordia . . . . . . quod dictus capitaneus

tempo si cerca d'aver sempre libera la via della Sicilia, donde appunto si estrae il grano (1), si concludono contratti coi banchieri della città pel

« et potestas vel alter eorum possint cogere quos voluerint de « civitate Senarum ad mutuandum eis vel alteri eorum pro « comuni Senarum pecuniam usque ad illam quantitatem pe- « cunie, que videbitur eis et predictis duodecim bonis viris ». A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. VI, c. 110.

Questo sistema coattivo doveva esser contrastato dagli interessati. Così il 5 giugno 1257, essendo stato proposto in consiglio che, se le persone designate per un prestito coattivo destinato « *specialiter acconciamentis et furnimentis civitatis* » non acconsentivano, vi si costringessero. « Beringerius Iacobi con- « suluit dicens quod nullus cogatur mutuare, *sine sua voluntate*, « et illis qui mutuaverint vel mutuaverunt sua voluntate, fiat « cautio et securitas . . . . . . ». Altri propone una proroga.

Questa tendenza contraria ai prestiti forzati prevale di poi, tanto che il 24 novembre 1259 si approva in consiglio di cercare dodici *boni homines* che acconsentano a prestar danaro con un interesse di tre o quattro danari per libbra e con la garanzia dei redditi del comune « scilicet bulganum et doghanam et canovam vini et alias securitates ». A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. IX, c. 3 t.

(1) Il 31 luglio 1256 Siena manda ambasciatori al re Manfredi, per ottenere la tratta del grano e delle biade dalla Puglia. A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. VI, c. 110 t.

Il 24 novembre 1259 si parla di « blado de Cecilia *con-* « *cesso comuni Senarum* a domino rege ». Cfr. la Parte 1ª, *Storia Esterna*.

cambio del danaro necessario ad acquistarlo (1) e si fanno imposizioni di frumento alle terre del *comitatus* (2). Fin qui però nulla che esca dalla cerchia di quei consueti provvedimenti annonarî, determinati molte volte dalla carestia (3).

Rivelerebbero invece una politica annonaria popolare le pene talora minacciate agli incettatori di frumento (4) e il *divieto d'esportazione.*

---

(1) Ved. i patti con la società di Cristofano Mancino e di Bellincione, nel 1259. A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. IX, c. 4 ss.

(2) Le quali talora rifiutano di eseguir gli ordini, perchè tutti i danni della carestia si riverserebbero sopra di loro.

Fra le cause che determinarono Siena a vendere molte delle terre del *comitatus* a mercanti della città, come i Salimbeni, (cfr., per Tintinnano, SALVEMINI, *Studi Storici*, I, p. 29) dovette avere speciale importanza la questione annonaria ed economica in genere. Una volta infatti che degli obblighi di queste terre dovessero rispondere alcuni cittadini Senesi, era molto più facile al comune l'ottenerne, anche per forza, il soddisfacimento; rifacendosi su quei cittadini, quando le finanze esauste delle piccole terre non permettessero una *esecuzione* diretta.

(3) La citata provvisione del 5 giugno 1257 si motiva così: « pro furnire civitatem Senarum de frumento et blado, « ut caristia frumenti et bladi in ea, *more solito*, non existat, « sed ex ea cesset ».

(4) L'11 gennaio 1269 si propone nel consiglio generale « quod possint condempnari habentes frumentum et bladum, in

Se non che il constituto del 1262 c'insegna che, allora almeno, il divieto non era stabilmente fissato nelle sue precise norme. Il podestà doveva, otto giorni dopo il giuramento, eleggere due buoni uomini per ogni terziero, ai quali spettava di compilare gli ordinamenti sopra il divieto, da sottoporsi, volta per volta, all'approvazione del consiglio generale (1).

In pratica l'osservanza del divieto non è sempre scrupolosa. A tal proposito, le testimonianze Senesi sono poco concordi. Il 25 Aprile 1257, concedendosi ad alcuni Aretini di trasportare del biado pel territorio Senese, si delibera: « ponantur custodes pro comuni quando exportabitur, quod nulla blada de nostris terris possit extrahi nec aliqua fraus ibi in dampnum comunis Senarum

---

« civitate Senarum, quibus preceptum fuerit per dominum Ra-
« nerium notarium domini comitis vel eius nuntium vel nuntios,
« uti deferant seu deferri faciant blada ad vendendum in cam-
« pum, et preceptum eis fiendum vel factum non observave-
« rint ». A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. XII, c. 87 ss.

(1) *Constituto Senese del 1262*, ed. ZDEKAUER, Dist. I, n. 252. Credo però che l'incertezza fosse, di solito, più pei generi da comprendersi, volta per volta, nel divieto, che pel divieto stesso. Codesto dovere del podestà è riconfermato, senza mutazioni di sostanza, nello *Statuto inedito del 1277*, rub. 269.

committi » (1). E risulta anche che non si limitava al biado, ma comprendeva molti fra i generi di prima necessità (2).

Sembra, al contrario, che talora non si emanasse neanche l'ordinamento del divieto, del quale

(1) A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. VII, c. 61 t.

(2) Nel 1267 comprendeva il biado, i legumi, la farina, il vino, il sale e i pesci. (A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. XI, c. 27, 26 febbraio 1267) e anche la *sepia* e l'*assungia*. *I carnifices* chiedono che questi due generi sien tolti dal divieto « cum de predictis ars eorum carnificum maximum dampnum « concurrat, dicendo quod ab hunc retro nullum de predictis « extitit devetum ». A. S. S., *Prov. Cons. Gen.*, to. IX, c. 33, 30 aprile 1267. Questa concessione ai *carnefices* contrasta con le discordie che passavano continuamente fra costoro e il comune, a causa delle loro pretese. Le quali divennero così gravi, nel 1259, che vi fu nel consiglio generale chi propose la *concorrenza del comune alla vendita privata della carne: « quod fiant decem apotece per quodlibet tersierum, in quo debeant vendi carnes pro comuni et qui voluerint venire ad dictas apotecas et emere carnes placet ei, et qui volunt emere ab aliis carnificibus possint emere »*. Ma, naturalmente, la proposta troppo ardita non fu approvata e si approvò invece una delle solite mezze misure inconcludenti. È degno di nota che, nello stesso consiglio, Provenzano Salvani dichiara: « *quod non vult quod fiat aliqua novitas contra carnifices, neque aliquid inde statuatur* ». Ciò dimostra quanto grave fosse la questione e a quanti contrarî interessi si riannodasse. Ved. A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, to. IX, cc. 9, 10 t.

lo statuto parla. Così nel 1271, essendo frequenti le esportazioni del biado e delle altre vettovaglie, si delibera di vedere *se esiste un ordinamento:* se non esiste, si emani (1).

XI.

Riassumendo in uno sguardo sintetico gli studî intorno alla legislazione ed agli accordi annonarî dei comuni Fiorentino e Bolognese, mettiamo in luce i caratteri generali dei due sistemi.

La legislazione fiorentina apparisce di gran lunga inferiore, sotto ogni aspetto, a quella Bolognese e spesso incerta e contradittoria. Non già che talora (si ricordino alcune disposizioni degli ordinamenti sul vino) non si affermi qualche concetto, nel quale si intravede il savio movente dell'utile popolare, ma o rimane come isolata proposta di un consigliere o, se si trasforma in deliberazione di consiglio, poco di poi è contradetto da un altro perfettamente opposto. Su ciò non può nascere discussione.

Non sarà invece concorde l'opinione del lettore sulle cause che determinarono l'innega-

(1) A. S. S., *Prov. Cons. Gen.*, to. XIV, c. 26, 25 marzo 1271.

bile differenza. Si potrà ossservare che la legislazione del comune Bolognese, nel quale il reggimento popolare, assai più presto introdotto, più costantemente si mantenne, doveva avere necessariamente un carattere di continuità maggiore, in confronto della fiorentina e appalesarsi assai più compiuta e perfetta. Ma, come già aveva avvertito il Salvemini, e come dai nostri documenti è indirettamente confermato, non si deve credere che a Firenze, colle sole riforme popolari del 1282, sorgesse per la prima volta una legislazione annonaria: antecedentemente, durante il fervente periodo democratico *del primo popolo,* una legislazione simile ebbe vigore in Firenze.

È verissimo che, dopo il 1260, trascorse un periodo, nel quale le leggi popolari dovettero essere quasi interamente soppresse, ma è del pari evidente che, ove il popolo fiorentino, ritornato al governo, fosse stato concorde, non avrebbe tardato a riporre in piedi quelle istituzioni a sè così giovevoli.

L'antagonismo fra popolani e magnati non dice tutto. Negli ultimi anni del secolo XIII, quella parte delle classi magnatizie che aveva conservato caratteri feudali (e che sola aveva diretto interesse a contrastare una soluzione del problema annonario in senso favorevole al po-

polo) non ha costante autorità nel governo del comune. Il segreto va dunque ricercato altrove: nel predominio della borghesia grassa, la quale, naturalmente, mette in pratica *quella speciale politica annonaria*, che corrisponde alle sue tendenze. La breve prevalenza delle arti minori lascia piccolissime traccie: la clausola della pace Guelfa, gli ordinamenti sul vino del 1292-93 ecc.

La legislazione Senese conferma questi concetti. A Siena veramente, almeno nei tempi da noi studiati, non sono decisamente attuate neanche quelle norme annonarie che l'interesse della borghesia maggiore consiglia, (ad esempio il *divieto* stabile d'esportazione) appunto per l'opposizione delle classi magnatizie, ivi più tenacemente perdurata (1).

---

(1) È fors'anche per la grande autorità dei banchieri, cui, a differenza delle classi industriali, non interessa affatto la legge sul costo dei salari.

PARTE SECONDA

SEZIONE TERZA

I TRATTATI COMMERCIALI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Le gabelle che si esigevano nella città o nel distretto potevano essere affidate dal comune ad alcuni ufficiali oppure vendute ad apppaltatori, coi quali si faceva, generalmente, un contratto per un anno. Il criterio di scelta fra i due sistemi era, naturalmente, la maggiore o minore utilità del comune. A seconda che l'uno o l'altro veniva accettato, più o meno frequenti eran gli accordi intercomunali. Pattuito còll'appaltatore un prezzo determinato, non si potevano concedere speciali favori ai forestieri, senza venir meno alle clausole del contratto e senza esporsi per ciò a richieste di rifacimento di danni.

Sarebbe utile uno studio comparativo sulle imposte indirette nei comuni medievali, ma, nel secolo XIII, la scarsità dei documenti, per quel che riguarda il comune Fiorentino, non consentirebbe di giungere ad accertate conclusioni (1).

Senesi nel '200, Siena 1897, e la prefazione al *Constituto Senese del 1262*, Milano 1897. Cfr. pure ALFIERI, *L'amministrazione economica del comune di Perugia*, in *Boll. Soc. Umbra St. Pat.* Vol. II. Si potrà fare ricorso all'opera del PÖHLMANN, *Die Wirtschaftspolitik der Florentiner Renaissance*, Leipzig 1878, e, per Genova, al bel lavoro del SIEVEKING, *Genueser Finanzwesen vom 12 bis 14 Jahrhundert*, Freiburg 1898.

(1) Per Bologna molte notizie sulle gabelle abbiamo nello statuto inedito del 1289, lib. III.

Dai documenti Bolognesi del secolo XIII apparisce che nel consiglio del popolo o nei consigli minori non si deliberò mai, o quasi mai, neanche nei casi di estrema necessità, l'imposizione di nuovi dazî, ma si provvide sempre con le imposte dirette che gravavano preferibilmente sui *comitatini* anzichè sui cittadini e colpivano spesso i banchieri forestieri. Nè manca qualche accenno a un criterio progressivo d'imposta.

Fra i proventi indiretti dei comuni uno dei maggiori, specie per le città di transito, era il dazio di passaggio sulle merci straniere *(datium passadii o pedagia)* (1). Ma nei comuni schiettamente popolari non poteva essere molto elevato, per le facilitazioni concesse ai mercanti forestieri. Bologna infatti, avendo accordato grandi privilegi ai commercianti stranieri, non potè vendere, nel 1262, il « datium passadii Luxulini et Castrofranchi » che per 400 libbre di bolognini piccoli e nel 1289 il *datium cambii et mercathantie* che per sole 1600 libbre (2).

---

(1) Nel quadro dell'entrate del comune di Firenze del 1338 (VILLANI, *Cronica*, Lib. XI, cap. 90), il maggior cespite d'entrata è dato dalla gabella sulle mercanzie e vettovaglie che entravano o uscivano dalla città (90. 200 fiorini). Segue la gabella sul vino che si vende al minuto (fiorini 59. 200).

(2) Cfr. il *Liber reddituum et proventuum* cit. e APP. DOC., N. XVI.

Le consulte ci parlano più volte di pedaggi che si esigevano alle porte di Firenze, ma non ci consentono di stabilire con precisione con quali città Firenze avesse pattuita l'esenzione dal dazio di passaggio. Per la mancanza di contratti d'appalto del secolo XIII, dovremo fondare il nostro studio sui pochi trattati originali e sulle notizie indirette delle consulte stesse e delle provvisioni.

II.

Particolari privilegi godevano in Bologna i mercanti Fiorentini che facevano transitare le loro merci per la città. Resulta dall'interessante contratto di vendita delle gabelle che si esigevano alle porte di Galliera e S. Felice: « Datium passadii Luxulini et Castrofranchi » (1). Si stabilisce espressamente che il *datium passadii* non possa pretendersi dai mercanti di quelle città che hanno speciali patti con Bologna. Riportiamo nella loro integrità le parole del contratto, anche perchè sia noto con quali cautele si garantiva l'esecuzione del privilegio: « et dictum dacium sive passadium sive tansa debet exigi ab omni ho-

---

(1) *Liber redditiuum et proventuum comunis Bononie,* 1262.

mine et persona, excepto et salvo quod comuni et hominibus de Ferraria nichil possit exigi, nec a *Florentinis*, nec a Mutinensibus, iurando corporaliter Ferrarenses, Florentini et Mutinenses (1), quod mercadandia sit eorum et quod nullus civis alterius civitatis vel iurisdicionis partem habeat in ipsa mercadandia; nec ab Imolensibus, nec a Faventinis, nec a Forlivensibus vel Forlimpopolensibus, nec a Cesenatis, nec a Bononiensibus, nec a Ravennatis nec a Cerviensibus, nec ab alia persona seu comuni qui habeat pactum a comuni Bononie de non dando passadio, *propter pacta inita inter comune Bononie et predicta comunia,* a quibus nichil debet accipi per statutum populi, iurando quod eorum sit mercadandia quam conducant ». Resulta dunque da questo contratto che Bologna aveva pattuito l'esenzione dal dazio di passaggio delle merci con molte città della Romagna e dell'Emilia e con Firenze. Il fatto che Firenze era, nel 1262, l'unica delle città non prossime a Bologna che godesse del privilegio d'esenzione attesta delle amichevoli relazioni fra le due città. È poi evidente

(1) Di questa esenzione ai Ferraresi e Fiorentini si fa cenno anche nello Statuto del 1259, per giustificare un'esenzione analoga accordata ai cittadini Bolognesi. (*Statuti*, VIII, 24).

che se Bologna concesse l'immunità del dazio di passaggio, per mezzo di un trattato, alle merci Fiorentine, dovette pretendere un'uguale esenzione per le sue merci in Firenze. Ciò è provato, oltre che dalla ragionevolezza della pretesa, dalle parole stesse degli statuti Bolognesi del 1259 e del 1289. In quest'ultimo è detto: « Placet quod passadium aliquid non auferatur hominibus illarum terrarum, in quibus non solvitur per homines civitatis Bononie. » (1)

È notevole che la esenzione ai Fiorentini e ai Ferraresi e ad altri mercanti forestieri precedette la esenzione ai Bolognesi stessi, come resulta dallo statuto ricordato del 1259. Non è possibile stabilire quando i Fiorentini ottenessero il privilegio. Crederei che il trattato, anteriore certo al 1259, fosse concluso durante il periodo del primo popolo, cioè fra il 1250 e il 1260.

L'unica città Toscana esente dal dazio di passaggio era, nel 1262, Firenze, ma di poi si aggiunse anche Lucca, quando le relazioni commerciali fra Bologna e Lucca, negli ultimi decennî

(1) *Statuto inedito del 1289*, lib. III rub. De passad non auferendo alicui qui non accipiet illi de civitate Bononie vel districtu. Cfr. pure *Statuti*, VIII, 24 e III, 336.

del secolo XIII, divennero più intime (1). Dallo statuto del 1289 (2) resulta che i mercanti Lucchesi pagavano, per le loro mercanzie, una limitatissima gabella di sei soldi di bolognini e non più, ma dovevano dare ai « domini de gabella bonam et ydoneam securitatem de non fraudando gabellam cum civibus vel forensibus ».

La garanzia che in tal caso si richiede non è, come per gli altri mercanti nominati nel citato contratto, il semplice giuramento, ma una cauzione, forse per maggior diffidenza verso i mercanti lucchesi, a causa della fresca data delle loro relazioni di commercio con Bologna.

L'esenzione del dazio di passaggio ai commercianti forestieri non doveva apportare a Bologna l'unico utile di una reciprocità di trattamento. Una volta assicurato ai mercanti di città commerciali il libero transito per Bologna, i mercanti stessi dovevano affluire in gran numero e compensare, coi vantaggi della loro dimora, sia pure momentanea, i danni diretti che ne risenti-

---

(1) Cfr. LIVI, *I mercanti di seta lucchesi in Bologna nei sec. XIII e XIV*, Firenze, 1881 e FRATI, Op. cit., p. 210. È noto che l'arte della seta fu introdotta in Bologna nel 1272 da un mercante lucchese.

(2) Libro III, *De gabella non solvenda per mercatores lucenses.*

vano le finanze comunali. A questo proposito deve notarsi che i beneficî del transito dei mercanti e delle merci straniere dovevano essere apprezzati, assai più che dalle altre, dalle classi popolari inferiori. Si spiega forse così, come il comune Bolognese conceda, anche prima che ai proprî concittadini, l'esenzione dal dazio di passaggio ai mercanti forestieri.

III.

Nel trattato del 1256 con Arezzo, si convenne scambievolmente di non esigere alcun pedaggio per lo spazio di 7 anni (1). Il trattato dovette essere rinnovato in seguito (quando e come non sappiamo): solo ci è lecito affermare che nel 1285 Arezzo ricusò di concedere più oltre quel beneficio, non potendo più tollerare le sue spese (2).

Ma Firenze, non solita mai a cedere quando si trattava dell'utilità del suo commercio, pretese, ciò nonostante, la piena osservanza delle clausole del trattato. Nel consiglio delle capitudini delle dodici maggiori arti e dei sei del biado del 21 maggio 1285 fu deliberato d'inviare un'am-

---

(1) App. Doc., N. IV.

(2) *Consulte* I, 162, 15 maggio 1285.

basciata ad Arezzo, imponendo l'osservanza dei patti: « quod si fecerit bene quidem, alioquin provideatur per comune Florentie tunc, secundum quod fuerit conveniens » (1). Non conosciamo l'esito di queste trattative, che non dovettero però esser prolungate di troppo causa lo scoppio della guerra contro Arezzo. Terminata la quale, dovettero comprendersi nel trattato di pace alcune clausole riferentisi al libero passaggio delle merci, come al transito delle vettovaglie. Se ne fa infatti parola e si richiede, in molte consulte, nelle quali si tratta della pace, libertà di passaggio per le merci fiorentine. A cagion d'esempio Nicola Acciaioli, il primo dicembre 1290, propone: « Si sindacus civitatis Aretii venerit ad promictendum de passagiis non tollendis.... aperiatur strata et guerra non fiat » (2).

IV.

Come con Arezzo, città di transito per le merci fiorentine, Firenze concluse molteplici trattati con Pisa, pel passaggio delle merci che si trasportavano per terra e per mare. Notevolissimo sopra

(1) *Consulte*, I, 221.

(2) *Consulte*, I, 503, 509, 519, 520; II, 117.

ogni altro è il trattato del 7 settembre 1256 (1), nel quale, come vedemmo, è espressamente convenuto il libero transito delle merci pisane e fiorentine per le due città senza il pagamento di alcun pedaggio: si esigerà soltanto un « ius acathie sive legatie » (2) di quindici soldi minuti pisani per le merci del valore di libbre cento di denari pisani e di venticinque soldi per i « torselli pannorum » oltramontani. Nel trattato del 1270 vediamo quasi identiche clausole, tranne che si aumenta l'imposta sui « torselli pannorum », aggiungendo al diritto di *acathia* un *drictum modii* di dodici danari pisani piccoli. Così pure si provvede nel trattato del giugno 1276 (3). Libero passaggio delle merci senza alcun pedaggio fu pattuito nel trattato fra Firenze e Siena del 15 agosto 1245 (4) per 5 anni; clausola ripetuta dieci anni dopo, cioe il 31 luglio 1255, senza alcuna limitazione di tempo (5). Nel trattato della pace guelfa del 12 luglio 1293, Pisa concedette

---

(1) App. Doc., N. IV.

(2) Era così detto perchè si esigeva alla Porta a Mare o Porta Legatia. Cfr. Pagnini, *Della Decima*, II, p. 23.

(3) A. S. F., Capitoli, t. XXXXIV, cc. 18, 19.

(4) App. Doc., N. II.

(5) A. S. F., Capitoli, t. XXXV, c. 1, 2; A. S. S., *Caleffo Vecchio*, c. 335-336 t.

alle città guelfe piena esenzione « ab omni exactione et gabella, pedagio, malatolta et omni alia solutione facienda », dalle quali parole si ricaverebbe che il beneficio concesso stavolta è assai maggiore di quello degli altri trattati: non una semplice esenzione di pedaggi, ma un generale liberazione da ogni gabella. « Ita quod, dice il trattato, libere immune et secure possint ire, stare et redire ad civitatem Pisanam et eius districtum et forziam, tam per terram quam per aquas » (1).

V.

Nell'accordo del 1282 fra le città Toscane della Taglia, è convenuta piena esenzione dai dazî di passaggio, dichiarandosi specialmente tenuto all'osservanza dei patti il comune Lucchese per la Valle di Nievole, sinchè starà sotto il suo dominio. Per di più il comune stesso si

(1) Nonostante questi termini così generali, non credo che Pisa rinunziasse ad ogni e qualsiasi imposizione sulle merci Fiorentine, specialmente su quelle provenienti d'oltralpe. Questa esenzione, apparentemente incondizionata, come già quella del 1254, dovette celare il mantenimento dei maggiori diritti di gabella, ai quali davasi, probabilmente, un nome diverso da quelli generici compresi nel trattato.

darà cura a ciò che il vescovo di Lucca « per se vel per alium » non esiga alcun pedaggio dai cittadini della città della Taglia (1). Non sarà male tener dietro alle vicende di questo contratto, in quella parte che riguarda le relazioni commerciali fra Firenze e Lucca. Sembra che Lucca non osservasse troppo scrupolosamente il trattato del 1282 e i seguenti. Sappiamo infatti di un'ambasceria Lucchese a Firenze, per promettere la restituzione di quanto si era indebitamente tolto contro le convenzioni e il mantenimento dei patti per l'avvenire (2). Tanto era l'interesse di Firenze per la conservazione dei patti stabiliti con Lucca, che, il 22 Febbraio 1285, rifiutò d'inviare un certo numero di stipendiarî a Lucca, prima che le fossero stati restituiti i danari tolti contro le convenzioni « de padagiis non exigendis » (3). Anche più esplicita è la proposta presentata in un altro consiglio del 24 febbraio: si mandino ambasciatori a Lucca, e, se occorre, anche a Genova, acciò il comune di Lucca osservi i patti « de pedaglis non tollendis »; « quod si fecerit bene qui-

---

(1) App. Doc., N. X.

(2) *Consulte*, I, 154, 22 gennaio 1285.

(3) *Consulte*, I, 167. Fu contrario, nella discussione, soltanto Baldo Angiolieri, che proponeva di inviare i militi e di contentarsi di rivolgere a Lucca una semplice preghiera.

dem, alioquin dicatur dicto comuni Luce quod comune Florentie non vult societatem cum dicto comuni Luce » (1). Durante la stessa discussione Corso Donati propose che non pure a Lucca ma a tutti i comuni Toscani « et etiam a Roma usque Pisas » si ingiungesse, per mezzo di ambasciatori, di non esigere mai più alcun pedaggio dai Fiorentini: « quod si fecerint bene quidem, alioquin mittatur bannum per civitatem Florentie, ut, infra quindecim dies vel infra unum mensem, omnes florentini *exeant de ipsis civitatibus et terris* cum suis rebus et personis et quod non vadat aliquis florentinus per stratas dictarum terrarum et postea exbanniantur ipse terre, et contra ipsas terras *fiat viva guerra* ». Questa minaccia di feroce rappresaglia dimostra quale grande interesse avessero i fiorentini che l'imposizione di gabelle in terre straniere sulle loro merci, non intralciasse il commercio e conferma l' opinione che gran parte delle guerre, mosse dalla repubblica Fiorentina, avessero origine economica e commerciale.

Mi sembra di poter aggiungere che la esazione di pedaggi per opera di città straniere, danneggiava, sia pure in grado differente, gli in-

(1) *Consulte*, I, 169.

teressi di tutte le classi fiorentine. Di ciò potremmo avere una prova, ponendo mente alla proposta fatta nel consiglio del *Defensor*, il 17 marzo dello stesso anno, d'inviare a Lucca un'ambasciata composta di magnati e popolani. Il giorno innanzi però Brunetto Latini aveva proposto che l'ambasciata stessa fosse formata delle capitudini delle dodici maggiori arti e di altri mercanti « quos predicta tangunt » (1).

Tutte queste pretese Fiorentine si fondavano su ciò: che il 13 ottobre del 1284, contemporaneamente al trattato di Firenze con Genova e Lucca contro Pisa, fu fatta da Lucca nuova e speciale promessa ai Fiorentini di non imporre alcuna gabella sulle loro merci.

È bene aver presenti le parole precise del documento: « nihil accipietur *pro persona vel rebus* alicui florentino vel de eius districtu *vel de eorum nuntiis seu factoribus,* nomine pedagii, tolonei, maletolte vel alicuius exactionis, quocumque nomine censeatur. »

Da queste parole resulta che il trattato (2), ha estensione quasi illimitata, e che la concessione del comune Lucchese non doveva giovare

(1) *Consulte,* I, 185, 186.

(2) App. Doc., N. XII.

soltanto ai mercanti, ma indistintamente a tutti i cittadini di Firenze. Di qui forse la grande concordia colla quale si delibera nei consigli fiorentini di pretendere da Lucca l'osservanza dei patti « de pedagiis non tollendis. » Nello stesso trattato il comune di Lucca promette che avrebbe procurato di far notevolmente diminuire, pei Fiorentini, il pedaggio dell'episcopato Lucchese, il quale sarebbe disceso a 6 denari per ogni salma completa e a soli 4 per ogni « scarpiglo, seu salma minus completa. » Infine, a vantaggio del commercio fiorentino nella Lunigiana, il comune di Lucca promette di procurare « tota posse, bona fide » che nessun pedaggio si esiga colà dai Fiorentini. Non ci è lecito stabilire, per la mancanza di testimonianze originali, se Lucca osservasse in seguito, più costantemente che nei primi tempi, queste convenzioni con Firenze (1).

VI.

Due notevoli trattati finanziarî sono quelli conclusi da Firenze con due città di transito per le sue merci: Fabriano e Perugia. In quello con

---

(1) Certo è che in questi tempi le relazioni fra Lucca e Firenze non sono amichevoli come prima. Dicono le consulte

Fabriano del 23 settembre 1281 (1) si convenne di non esigere più alcun pedaggio di qualsiasi nome in Fabriano e in Firenze, vicendevolmente, dai mercanti fiorentini e fabrianesi e di non farlo richiedere dagli appaltatori del comune « vel per aliquem seu aliquos habentes vel habituros causam vel titullum seu ius a dicto comuni alicuius pedagii coligendi ». È anche pattuito, in caso di inosservanza del trattato, che si restituiscano i danni e le spese subìte dai comuni e dai singoli cittadini « omnia et singula dampna et expensas ac interesse ». Il criterio che determina l'esenzione è la reciprocità, come dalle prime parole del trattato stesso resulta: « ius et equitas suadet ne ab aliquo....... et maxime ab his qui, observantes similia in talibus, ambulant pari gradu..... ».

Nell'accordo con Perugia del 1294, si pattuisce per dieci anni completa esenzione da ogni « vectigal seu pedagium aut passagium. » In questo caso, a differenza dell'altro, non si fa menzione soltanto dei pedaggi che si esigono dal

---

(I, 186) che i Lucchesi *sparlavano de' Fiorentini a Genova ed altrove:* anche per questa cagione si manda ambasciata a Lucca. Non si trattava certo di pettegolezzi volgari soltanto, ma forse di una contrarietà d'interessi mercantili.

(1) App. Doc., N. IX.

comune, direttamente o per mezzo di intermediari, ma anche di quelli che possono esigersi da qualche *universitas* o *singularis persona*. È detto inoltre che non si pretenderà alcuna gabella o tassa « pro aliquibus rebus, mercimoniis vel personis »; dalle quali parole può ricavarsi che il predetto privilegio beneficava non pure le merci ma anche le persone dei commercianti, alla pari del trattato con Lucca del 1284. D'assai notevole vantaggio doveva essere questa esenzione, soprattutto perchè i commercianti o i loro agenti solevano, a differenza di quanto accade oggi, accompagnar sempre le merci ai luoghi di destinazione (1).

VII.

Nel trattato del 1251 (2) Genova si riservò molti diritti di gabella. Sul danaro che i Fiorentini portano in Genova, *mercandi causa*, grava un diritto di sei denari genovesi, per ogni libbra, ma non si paga niente, al ritorno, per le merci acquistate

(1) App. Doc., N. XXIV. Pubblichiamo il « sindacatus » di Perugia, al quale dovette corrispondere un altro analogo per parte di Firenze.

(2) *Lib. Iuris Reip. Gen.*, I, col. 1109 ss.

con quel danaro. Per le merci che trasportano da Genova nella *Provincia* i Fiorentini pagheranno come i Genovesi, e pel danaro che acquisteranno *mercandi causa,* « excepto cambio auri vel argenti, « vel monetarum seu bozonalie », otto soldi genovesi per *libra,* « pro pedagio Portusveneris. Volevasi così contrastare la sottrazione del danaro dalla città, per mezzo della vendita delle merci estere: come conferma la stessa eccezione, perchè quando in cambio del danaro si dava altro danaro codesto pericolo non v'era. Seguono la riserva di altri diritti sulle merci Fiorentine che si trasportano in Francia o in Lombardia o ne provengono e l'assicurazione per parte di Firenze di non lasciare che, in frode dei patti, si trasportino dai suoi mercanti merci straniere.

Il trattato del 1281 non contiene differenze di sostanza e così quello del 1284. Solo ricordando per le merci che si portano nella *Provincia* che la gabella deve essere uguale a quella de' Genovesi, si aggiunge: *sicut nunc solvunt Ianuenses.* Il che dimostra una variazione operatasi nella quantità del pedaggio, dal 1281 in poi.

Al patto anteriore di non porre alcun pedaggio, all'infuori dei convenuti fu aggiunto: « *nec aliquid aliud in fraude* », il che lascia forse supporre che Genova, cambiando il nome, aveva

mantenuto qualche pedaggio, escluso dal trattato del 1281.

VIII.

Terminato lo studio particolare di alcuni fra i principali trattati della repubblica fiorentina con le città di transito, esporremo i concetti che ci sembra dirigano la conclusione dei trattati stessi. Abbiamo già rilevato il criterio del compenso, come base indispensabile degli accordi. I trattati per l'esenzione dei pedaggi, quando non assumono, come quello di Arezzo, l'aspetto d'imposizione violenta, ma invece di un accordo amichevole, non possono, per necessità di cose, aver luogo se non tra quelle città che presumono di risentire un eguale beneficio dall'esenzione reciproca (1). Altrimenti una delle due città contraenti, per un utile modesto che rica-

(1) La *compensazione dell'utile* va, s'intende, misurata non astrattamente, ma a seconda degli interessi delle classi primeggianti. La piccola borghesia, oltre a ricavare quel vantaggio che dicemmo dalla esenzione, non ha a temere pericolo per la finanza (chè ella ricorre alle imposte dirette) e riceve sempre beneficio dalla *concorrenza estera.*

Per la borghesia maggiore, il massimo utile proviene dal beneficio identico ch'ella ottiene, per le sue merci, nelle città contraenti.

verebbe dal privilegio alle merci nazionali di passaggio per le città straniere, si esporrebbe al rischio di danneggiare irreparabilmente le finanze comunali. A questo si aggiunge un altro pericolo: la concorrenza temibilissima che le merci straniere, introdotte in città, senza pagamento di gabelle, e per ciò vendibili a un prezzo relativamente mite, possono fare alle mercanzie nazionali.

Quei trattati finanziarî che stabiliscono una piena e illimitata esenzione, stanno a testimoniare il principio per lo meno di una tendenza economica liberistica, contraria cioè a quel protezionismo che predomina, in genere, in tutti i comuni medievali e così nella nostra Firenze. Anche per questa causa spetta il vanto ai comuni schiettamente popolari di avere, assai più presto e più generalmente degli altri, consentito a liberare dai pedaggi le merci straniere. Ed è forse perciò che i trattati di carattere finanziario della repubblica fiorentina compariscono, almeno per quanto risulta dai miei documenti, quasi esclusivamente nella seconda metà del secolo. Prima, non solo per il predominio delle classi magnatizie, ma ancora per il prevalere del sistema protezionista, a cui si affidano le stesse classi commercianti, Firenze ritiene utilissimo muover guerra dazia-

ria alle merci straniere: solo col tempo, per la triste esperienza fatta, si convince quanto più giovi l'altro sistema delle convenzioni internazionali. Le quali sono sempre più facili quando le merci che passano per una delle città contraenti hanno natura diversa da quelle di transito per l'altra città, perchè, in tal caso, il timore della concorrenza, per parte del comune concedente, sparisce, per dar luogo talora anche ad un vantaggio, specie quando le merci che devonsi introdurre sieno di prima necessità. È questo il caso dell'introduzione dei viveri, che i comuni a base popolare cercavano, come più volte abbiamo notato, di favorire in ogni modo.

IX.

Diciamo di alcune concessioni fatte dalla repubblica fiorentina ai mercanti stranieri per esentarli dal pagamento dei pedaggi.

È certo che negli statuti delle gabelle in vigore nel 1290 era stabilito che, anche senza tener conto degli accordi bilaterali, non si dovesse esigere alcun pedaggio dai mercanti fiorestieri, nelle terre dei quali non si pretendeva gabella dai Fiorentini: disposizione, come si vede, perfettamente analoga a quella del comune di Bo-

neficio, entro un determinato termine, da parte del comune straniero, analogamente a quanto soleva avvenire per la sospensione delle rappresaglie: così, pei Lucchesi e Pistoiesi, il 26 settembre 1298 (1). E il 31 marzo 1299 fu deliberato, dopo analoga concessione di Pistoia, che si esentassero da ogni gabella le merci che i mercanti di quel comune estraessero da Firenze per portarle alle loro città (2). Parimente, appena avuta notizia della esenzione dai pedaggi concessa dalla repubblica di Venezia a Firenze, fu deliberato, il 4 febbraio 1300, di abolire il pedaggio di 45 denari « per testam » che si toglieva ai Veneziani presso le porte della città di Firenze (3).

X.

Firenze non solo cercava con ogni mezzo che non si ostacolasse il suo commercio nelle altre terre, con l'imposizione di gravose gabelle, ma voleva ancora, di solito, che i suoi mercanti i quali prendevano l'appalto di qualche diritto di pedag-

(1) App. Doc., N. XLIV.

(2) App. Doc., N. XLVIII.

(3) App. Doc., N. LI.

gio, fossero del tutto al sicuro dalle molestie delle città straniere. Ma sembra che spesso le città toscane, presso le quali quelle esazioni si compievano, si opponessero con ogni vigore.

Nel consiglio delle 12 maggiori arti e dei sapienti, tenuto il 3 dicembre 1293, si discusse intorno all'utilità di sopprimere il ***pedagium Imperii***, cioè il pedaggio acquistato presso S. Miniato da Uberto dei Pulci per compra fattane dal vicario imperiale, pur rifacendo, così almeno propose un consigliere, agli assuntori i danni che avrebbero sofferto. Fu deliberato di rimettersi per la decisione al consiglio di quelle fra le dodici maggiori arti che avrebbero ottenuti maggiori voti. Dall'esito della votazione si apprende che il consiglio delle arti medie in generale prevalse su quello delle maggiori (1). Il Salvemini, parlando della prevalenza del popolo minuto dopo il gennaio del 1293, cita come una delle ***maggiori prove*** questa notevole votazione, aggiungendo, non so per-

---

(1) L'arte dei pellicciai prevalse contro quella della lana, l'arte dei *magistrorum lapidum* contro quella dei ***campsores***, l'arte dei calzolai contro quella di Calimala, l'arte dei rigattieri contro quella dei medici e speziali ecc. Delle arti maggiori non riuscì che quella della Seta. (*Consulte*, II, 394-95).

chè, che s'ignora l'importante proposta, intorno alla quale le arti diedero il loro consiglio (1), mentre è chiaro che si tratta appunto della questione del pedaggio che si esigeva da Uberto Pulci e dai suoi compagni a S. Miniato, in Val di Nievole ed in altri luoghi Toscani (2).

Questa elezione e la concordia nelle proposte dei consiglieri dimostrano che le arti mediane, nel loro breve periodo di prevalenza, vollero annullare un pedaggio utile esolusivamente ad alcuni mercanti privilegiati e dannoso quasi a tutti gli altri, specialmente ai piccoli commercianti, che, come abbiamo altrove notato, avevano continue e dirette relazioni colle più prossime città di Toscana.

A proposito dei pedaggi esatti da particolari persone, è da ricordarsi la disposizione dello statuto inedito bolognese del 1289: che nessuno, all'infuori del comune di Bologna e dei suoi ufficiali, possa esigere « per se vel per alium, in aliquibus partibus seu locis, aquis, fluminibus vel

---

(1) SALVEMINI, pag. 197. — In momenti del tutto diversi, nel 1285, in difesa di quello stesso pedaggio s'era inviata un'ambasciata a Lucca.

(2) « *Facto partito ad pissides et balloctas super facto pedagii, quod exigitur sub pretextu Imperii* ».

ripis civitatis Bononie vel districtus ab aliquibus pesonis pro aliquibus mercationibus, animalibus vel rebus aliis aliquod pedagium, rivaticum, homagium, trazetum vel malatoltam, preter comune Bononie vel officiales comunis » (1). Così andavano scomparendo gli ultimi avanzi di quei diritti feudali, che, intralciando il traffico, danneggiavano enormemente le classi commercianti (2).

---

(1) A. S. B., *Statuto 1289*, lib. IV.

(2) A Siena, il 10 Maggio 1255, trattandosi di esimere dai pedaggi i Montepulcianesi, si tenta dai magnati di difendere i proprî privilegi: « Donosdeus Trombetti consuluit dicens quod non placet sibi quod passadium tollatur illis de Montepulciano, *salvo quod, si aliquis nobilis habeat ius in passadio ab antiquo, non debeat diffortiari quando consequitur ius suum* ». A. S. S., *Provv. Cons. Gen.*, t. IV, c. 55.

PARTE SECONDA

SEZIONE QUARTA

LA PROCEDURA COMMERCIALE

SOMMARIO. — I. Gli accordi di carattere procedurale. — II. Trattati contro i mercanti *cessantes et fugitivi.* — III. I « laboratores » delle arti fuggiaschi.

I.

Dei principali trattati diretti a convenire norme comuni di procedura commerciale, pei cittadini delle città contraenti, abbiamo già detto implicitamente, parlando dei varî sistemi di sostituzione alle rappresaglie. Aggiungiamo alcune parole intorno agli speciali favori che godevano i mercanti fiorentini in Bologna, nei riguardi della procedura commerciale.

Nello statuto dell'arte dei mercanti, d'incerto anno, è una rubrica, nella quale si stabilisce che, se qualche mercante della società della Mercanzia non riceverà, entro il termine stabilito, il prezzo per la vendita delle merci ad un mercante forestiero, si dovrà senz'altro ingiungere a tutti i commercianti Bolognesi di non mercanteggiare

per l'avvenire col forestiero insolvente e, quel che più importa, « cum aliquo de statione sua vel societate » (1).

Questo severissimo metodo di procedura doveva naturalmente intralciare il traffico de' mercanti stranieri, sino a renderlo talora impossibile: un semplice mancato pagamento per opera di un loro connazionale impediva di proseguire gli affari iniziati, con danno non dei soli forestieri, ma anche dei Bolognesi.

A questa svantaggiosa situazione erano sottratti i mercanti fiorentini, aggregati alla società, della Mercanzia, col patto che prestassero giuramento di non vendere in Bologna ed in Romagna i loro panni se non a quelli della società, che li rivendevano al minuto, ad eccezione dei panni bergamaschi, bigelli o di mezza lana, fatti in Bologna, Venezia o Mantova (2). Ma questa rubrica fu poi cancellata ed in suo luogo ne troviamo un'altra in cui non si parla più di ammissione dei mercanti fiorentini nella società della Mercanzia bolognese, ma si ripete senz'al-

---

(1) *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, ed. GAUDENZI, rub. 34, p. 152.

(2) *Statuti*, ed. cit., rub. 50, p. 155; GAUDENZI, *Statuti e matricole*, p. 28.

tro il loro obbligo di non vendere che ai mercanti bolognesi.

Non mi sembra possibile che con questa seconda disposizione si togliesse ai mercanti fiorentini la protezione già loro concessa, in compenso delle limitazioni poste, per naturale timore di concorrenza, al loro commercio. Credo piuttosto che la protezione, accordata ai mercanti fiorentini al tempo della prima rubrica (1), divenisse di poi non necessaria, per essersi validamente rafforzata l'autorità della società mercantile dei Fiorentini residenti in Bologna. (2) Nella modificazione del 1272 si parla infatti di relazioni fra la società dei mercanti fiorentini e quella dei mercanti Bolognesi; e, mentre nella prima rubrica la pena per l'inosservanza dei patti è applicata dai consoli della Mercanzia bolognese, nella modificazione posteriore troviamo una semplice promessa di pagamento da parte dei mercanti fiorentini. Può dunque concludersi che al tempo della prima rubrica la società dei mercanti fiorentini, pure esistendo, non aveva una sufficiente autorità protettiva, sic-

(1) Ne è incerta la data. Cfr. GAUDENZI, *Statuti*, pref. p. 23.

(2) Cfr. GAUDENZI, *Statuti dei mercanti Fiorentini dimoranti in Bologna*, p. 4.

chè occorreva ammettere per speciale favore i mercanti fiorentini nella società Bolognese della Mercanzia; al tempo della seconda rubrica invece, cioè nel 1272, non c'era più bisogno di questa protezione.

II.

Resta a dire degli accordi che avevano per fine di assicurare la procedura esecutiva contro i mercanti cittadini insolventi e fuggiaschi o banditi per debiti.

Col nome di « cessantes et fugitivi cum pecunia aliena » si designano quei mercanti che si sottraggono con la fuga alla soddisfazione dei loro impegni e al giudizio dei tribunali commerciali. Per tutelarsi dal pericolo di queste fughe, che portano un notevole squilibrio nell'andamento del commercio, non è sufficiente una legislazione interna, per quanto accuratissima, ma occorre stabilire speciali norme internazionali, perchè quei mercanti, rifugiandosi in territorî stranieri, non si sottraggano alla severa procedura del fallimento (1). Le norme dei trattati internazionali contro i mercanti cessanti e fug-

(1) LATTES, *Il diritto commerciale*, ecc., pp. 328 ss.

gitivi o banditi si possono raggruppare in due sistemi: quello che tende semplicemente ad ottenerne la estradizione, e l'altro che ne affida anche l'esecuzione alle città straniere.

I due trattati con Pisa del 1256 e del 1270 ci attestano l'applicazione più o meno ampia dell'uno e dell'altro sistema.

Nel primo accordo si pattuisce che non si tollererà la dimora dei banditi per debiti o maleficì, poichè ne sia fatta denunzia dalla città interessata: e se quelli rimarranno, saranno trattenuti, i banditi per maleficio a disposizione del comune di Firenze e gli altri a disposizione dei loro creditori. Ed ambedue i comuni procederanno contro gli « exbanniti pro debitis, ad voluntatem suorum creditorum ».

Nel trattato del 1270 invece è stabilito, a quel che sembra, che il solo comune di Pisa procederà contro gli « exbanniti pro debitis, ad voluntatem suorum creditorum ». In tal modo in questo secondo caso, i soli mercanti fiorentini vengono perfettamente parificati ai mercanti pisani (1).

Più importante, giuridicamente, è il trattato del 9 aprile 1279, tra Firenze e la più parte delle città italiane, nel quale si regola con

(1) App. Doc., N. VI.

norme precise l'estradizione dei mercanti cessanti e fuggitivi e si consente che dalle città contraenti si proceda contro di quelli. Il mercante fiorentino fuggiasco, a richiesta del comune di Firenze o dei creditori, sarà preso in ciascuna delle città che fan parte della lega, e, ove ciò sia richiesto, sarà rimesso con sicura scorta a Firenze. Saranno inoltre dati in pagamento ai creditori i beni del fuggiasco per la quantità del debito e gli altri saranno conservati a disposizione di altri creditori. Si considererà mercante cessante e fuggitivo « cum pecunia aliena » colui che risulterà tale per lettere inviate dal comune di Firenze alle città della lega. Questa clausola mira evidentemente ad assicurare l'esecuzione del trattato, impedendo che le città alleate procurino, volta per volta, di sottrarsi ai patti convenuti, disconoscendo nel mercante fuggiasco le qualità richieste (1).

---

(1) Il trattato avrà vigore anche pei fuggiti dal 1275 in poi. Il *sindacus* nominato da Firenze, per contrar lega con quelle città, è anche autorizzato a concludere accordi contro i malvagi « qui, pretio vel pecunia corrupti, occiderent vel offenderent aliquem in civitate Florentie vel districtu » ed altri patti per la soppressione delle rappresaglie e per l'esenzione dai pedaggi. Ma lo scopo principale apparisce, dal documento, quello d'assicurare la procedura contro i fuggiaschi.

Altri accordi per la semplice estradizione concluse Firenze con Prato il 17 agosto 1292 (1), con Pisa nel 1293, con la lega toscana il primo giugno 1293, con Perugia il 20 gennaio 1296, con Pistoia nel Giugno del 1296 (2).

III.

Scrive il Salvemini (3) che Firenze e Pisa, ad impedire che gli operai, fuggendo, si sottraessero all'obbligo del lavoro, imposto dagli statuti delle arti, avevano pattuito reciprocamente di non conceder lavoro ai fuggiaschi. Ciò risulterebbe da una disposizione dello statuto dell'arte dei cappellai Pisani, del 1305 (4).

Codesto statuto dice infatti che i rettori dell'arte, quando ricevono qualche lettera « a consulibus, seu rectoribus vel capitaneis artis birrectorum florentine civitatis », nella quale si avverta che un Fiorentino deve « aliquid reddere vel facere..... alicui Florentino de arte birrectorum », non dovranno dargli lavoro, prima che abbia

---

(1) A. S. F., *Provv. Reg.;* II, c. 104 t.

(2) App. Doc., N. XXI, XXVI, XXXII, XXXVI.

(3) Salvemini, Op. cit., p. 35, n. 2.

(4) Bonaini, *Statuti Pisani,* Firenze 1857, III, 127.

soddisfatto ai suoi obblighi. Del pari i rettori Pisani potranno concedere « litteras » a ciascuno dell'arte « petenti contra aliquem de arte ista qui Florentie moram faceret, a quo aliquid recipere diceret se debere ».

La bilateralità della concessione induce anche me a credere ad un accordo amichevole fra i cappellai Fiorentini e i Pisani; ma non ne ricavo che lo stesso dovesse accadere per le altre arti, in conseguenza di una convenzione generale fra Firenze e Pisa. E ciò, sia pel silenzio de' nostri trattati, sia perchè agli industriali Pisani e Fiorentini, specialmente ai maggiori, poteva molte volte tornar utile la concorrenza fra i lavoratori forestieri fuggiaschi e i lavoranti cittadini (1).

---

(1) Cfr. DOREN; Op. cit., p. 463.

DOCUMENTI

I.

Trattato commerciale tra Firenze e Siena.

[A. S. S., *Caleffo vecchio,* cc. 219-219 t.
Altra copia nel *Diplomatico,* Riformagioni, n.° 369 secondo].
[13 giugno 1237].

In nomine domini nostri Ihesus Christi, amen. Dominus Renaldus Ranerii Rustichini et dominus Ranerius Gualterii, arbitri comunis Senarum, et dominii Renaldus Mellioris et Ubertinus Pegolocti, arbitri comunis Florentie, simul convenerunt quod nullus de civitate Senarum vel eius districtus et fortie, qui per Senas distringatur, debeat pro aliquo contracto vel quasi, ab aliquo, preter quam a se contracto vel quasi, conveniri vel molestari in personis vel rebus seu detineri vel stasiri vel molestari a potestate seu rectore et officialibus Florentie civitatis vel ab aliqua alia persona vel loco eius civitatis et districtus et fortie et, si contingetur contra factum esse, tunc potestas et rector Florentie teneantur ipsum et eius bona disbrigare et

distasire et in pristinum statum ipsum et eius bona, que stasita vel ablata fuerunt, reducere et restituere, inter octo dies post requisitionem factam potestati vel regimini utriusque sive alteriusque terre a potestate vel regimine utriusque sive alteriusque terre, ita quod nullus alius Senensis vel comitatinus qui per Senas distringatur, conveniatur, molestetur, stasiatur in personis vel rebus in Florentia et eius fortia et districtu, nisi tamen is qui contrait, seu quasi contraxit et eius heredes et fideiussores et bona eorum.

Item, eodem modo, simul convenerunt quod nullus de civitate Florentie vel eius districtus et fortie, qui per Florentiam distringatur, debeat pro aliquo contracto vel quasi, ab aliquo, preter quam a se contracto vel quasi, conveniri vel molestari in personis vel rebus seu detineri vel stasiri vel molestari a potestate seu rectore et officialibus Senarum civitatis vel ab aliqua alia persona vel loco eius civitatis et districtus et fortie et, si contigetur contra factum esse, tunc potestas et rector Senarum teneantur ipsum et eius bona disbrigare et distasire et in pristinum statum ipsum et eius bona, que stasita vel ablata fuerunt, reducere et restituere inter octo dies post requisitionem factam potestati vel regimini utriusque sive alteriusque terre, ita quod nullus alius Florentinus vel comitatinus, qui per Florentiam distringatur, conveniatur, molestetur, stasiatur, in personis vel rebus, in Senis et eius fortia et districtu, nisi tamen is qui contraxit, seu quasi contraxit et eius heredes et fideiussores et bona eorum.

Item fuerunt in concordia quod arbitri eligantur et ponantur inter utramque civitatem, silicet duo de qualibet civitate, quorum unus sit iurisperitus; qui debeant cognoscere et finire et sedare et terminare et pronuntiare omnes lites, questiones et controversias, secundum infrascriptam formam vel secundum quod fuerit per dicta comunia in concordia stabilitum de addendo vel minuendo. Hec est forma iuramenti arbitrorum: Teneantur arbitri bona fide, sine fraude, omnes lites sive discordias vel controversias de quantitate sive pecunia numerata vel rebus mobilibus diffinire secundum quod eis visum fuerit, secundum iura et bonum usum mercantie utriusque terre et bona fide concordare de reddendo suo iure, iustitia et bono usu mercantie utriusque terre unicuique qui coram eis litigaverit, et probationes utriusque partis audire et recipere vel recipi facere bona fide, sine fraude, tam pro una parte quam pro alia nec in fraudem audire vetabunt et predictas lites seu discordias vel controversias diffinire per sententiam inter triginta dies proxime a tempore litis contestate, connumeratis in his diebus fieratis et solempnibus, nisi consensu partium remanserit, quam litem seu litis contestationem bona fide facere curabunt inter duos dies a tempore dati libelli. Que sententia mandetur executioni sine remedio appellationis a potestate vel rectoribus utriusque terre, de cuius jurisdictione et fortia vel districtu, secundum predictam formam, erunt condempnati, inter tertium diem postquam sententia data fuerit et

denuntiatum fuerit potestati, instante victore. Que executio fiat per res et facultates et bona eius hoc modo; silicet quod potestas et rectores civitatis utriusque teneantur dare possessiones et tenutam de bonis et rebus omnibus condempnati et in ipsa possessione eum manutenere et defendere et, donec de toto debito ei satisfiat, lucretur et habeat proventus et fructus omnium dictorum bonorum, salvo iure cuiusque alterius nec in debito computetur; et nichilominus, petente victore, ponatur in banno intra supradictum diem, de quo extrahi non possit, nisi primo fuerit victori de toto debito satisfactum. Aut si voluerit dicta bona habere in solutum, potestas et rector, de cuius jurisdictione et fortia vel districtu erit condempnatus, teneantur ei dare et, si voluerit quod vendantur bona predicta potestas et comune teneantur ea vendere bonis condictionibus iis qui emere voluerint, de pretio quorum bonorum debeat victori, si potuerit, integre satisfieri; sin autem, pro residuo ponatur in banno, ut supra dictum est, et in datione libelli non cogantur partes edere actiones nec eligere.

Si autem quis citatus fuerit venire coram arbitris et non venerit, per se vel per alium sufficientem responsalem, vel si venerit et non steterit cum effectu, tunc interlocutoriam dabunt contra eum inter tertiam diem preter citationem et ipsam teneantur potestas vel rector recipere et mandare executioni dicto modo, sicut dictum est de sententia diffinitiva. Super iis

vero qui confiterentur debitum, precipient eis ut solvant creditori intra ad decem dies; si autem termino predicto decem dierum reus non solvatur, tunc potestas vel rector mandare debeant preceptum executioni predicto modo et terminis sicut dictum est de sententia diffinitiva; sententias autem et attestatus et consilia secreta tenebunt donec publice data erunt et publicata.

Et hec omnia et singula observabunt et facient arbitri civitatis Florentie et potestas et comune ipsius civitatis hominibus et personis civitatis Senarum et eius districtus et fortie, conquerentibus coram eis de aliquo vel aliquibus civitatis Florentie vel eius districtus et fortie, de quantitate sive pecunia numerata vel rebus mobilibus: et arbitri civitatis Senarum et potestas et comune civitatis ipsius observabunt hec omnia et singula et facient hominibus et personis civitatis Florentie et eius districtus et fortie conquerentibus coram eis de aliquo vel aliquibus civitatis Senarum vel eius districtus et fortie, de quantitate sive pecunia numerata vel rebus mobilibus.

Item, si vero aliquis civis vel districtus et fortie utriusque sive alteriusque civitatis conqueratur de comuni alterius civitatis de quantitate vel pecunia numerata vel rebus mobilibus, tunc convenient simul arbitri de Florentia et arbitri de Senis et cognoscere et iudicare teneantur secundum predictum modum et bonum usum mercantie civitatum utriusque et tunc potestas illius terre, cuius comune fuerit condempnatum,

debeat solvi facere condempnationem sine remedio appellationis intra ad decem dies proxime.

Item si vero aliquis civis vel districtus et fortie utriusque sive alterutriusque civitatis conqueretur de aliquo cive vel fortie vel districtus utriusque sive alterutriusque civitatis de quantitate vel re mobili et pecunia numerata que excedat summam vel valentiam librarum ducentarum, tunc teneantur arbitri simul convenire et iudicare et pronunciare, secundum predictum modum et bonum usum mercantie civitatis utriusque, et tunc potestas illius terre vel districtus et fortie, de qua fuerit condempnatus, teneantur exequi sententiam, sine remedio appellationis secundum supradictum modum. Si autem questio fuerit de re mobili vel quantitate vel pecunia numerata continente minorem summam vel valentiam librarum ducentarum, tunc arbitri Senarum apud Senas teneantur cognoscere et terminare et pronuntiare querimonias sive controversias civium Florentie et eius fortie et districtus, secundum supradictum tempus et ut supradictum est, et potestas Senarum vel eius rector teneantur illam sententiam sive pronuntiationem exequi, ut supra dictum et secundum supradictum modum.

Et arbitri Florentini apud Florentiam teneantur cognoscere et terminare et pronuntiare querimonias sive controversias civium Senarum et eius fortie et districtus, secundum supradictum modum et ut supradictum est, et potestas Florentie vel eius rector teneantur illam sententiam sive pronuntiationem exe-

qui, ut supra dictum est et secundum supradictum modum.

Item quod unus arbiter vel arbitri possint suam vicem alteri arbitro vel arbitris delegare sive committere et potestas vel rector utriusque sive alteriusque civitatis teneatur mittere arbitros suos apud fontem Rutolim vel alibi ubi essent concordes, quotienscumque necesse fuerit; salvo quod si aliquid cum concordia et voluntate utriusque comunis fuerit additum vel diminutum, de additione teneantur et diminutione absolvantur.

Et quando arbitri Florentie cognoverint Florentia de querimoniis civium Senarum vel eorum fortie et districtus de quantitate sive pecunia numerata vel rebus mobilibus, possint accipere a perdente pro iudicatura de qualibet libra denarios duodecim, sed quando ibunt extra, expensis eorum comunis, nichil possint accipere. Et similiter quando arbitri Senarum cognoverint apud Senas de querimoniis civium Florentie vel eorum fortie et districtus de quantitate sive pecunia numerata vel rebus mobilibus possint accipere a perdente pro iudicatura de qualibet libra denarios duodecim, sed quando ibunt extra, expensis eorum comunis, nichil possint accipere.

Item quod in constituto utriusque civitatis ponatur et mittatur, eo tempore quando fiet constitutum pro anno futuro, de predictis omnibus et singulis observandis et firmis tenendis et supradicta concordia et

omnia supradicta valeant et teneant et habeant locum usque ad decem annos proxime.

Item quod de debitis propter que salme Senarum apud Florentiam sunt stasite primo cognoscatur et diffiniatur et pronuntietur ab arbitris utriusque terre, salmis ipsis primo distasitis et libere absolutis et denariis Florentie et aliis rebus per comune Senarum stasitos distasitis et libere absolutis.

Acta sunt hec omnia in ecclesia Sancti Stephani curtis Linari, in loco qui dicitur Anbiano, anno domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo idus Iunii, indictione decima, presentibus et rogatis testibus Mazzesco filio Ilceri de Linari, Dainese filio Blanchies de Stagia, Benendicente filio Frederici de Serre, Neracone filio Tebaldini de Terra Castelli comitatus Senensis, Alderocto Bonamontis et Benvenuto Dietisalvi de Sancto Nicholao, civibus florentinis. . . .

II.

Trattato fra Firenze e Siena - Clausole Commerciali.

[A. S. S., *Caleffo vecchio,* cc. 245 t. – 247 t].

[1245].

In nomine domini amen. Cum, de voluntate comunis Florentie et comunis Senarum et potestatum utriusque civitatis et capitaneorum civitatis Florentie

et consulum utriusque mercantie civitatis Senarum et priorum XXIV orum populi Senarum, convenissent apud fontem Rutolim dominus Bonaccursus iudex et Ranerius Orlandini et Bonaccursus notarius, ambaxiatores comunis Florentie, et dominus Lutterengus Talomei et dominus Vesconte iudex et Ranerius notarius, ambaxiatores comunis Senarum, pro bono utriusque civitatis, silicet pro tractanda concordia bannitorum et debitorum utriusque civitatis et modo inveniendo qualiter predicta utrimque possint et debeant commodius explicari, ordinaverunt ut inferius continetur:

In primis si quidem quod capitanei civitatis Florentie et unus consul mercantie civitatis Senarum et unus consul pizzicariorum debeant superesse ad explicandum, cognoscendum, finiendum, decidendum et sententiandum infrascripta, tamquam iudices, arbitri, arbitratores et amicabiles compositores sub infrascripta forma et ordine:

Quod debita liquida et certa, hoc modo, silicet confessione debitoris, solvi debeant infra decem dies proximos vel antea, sicut eis placuerit. Item, idem servetur et fiat et intelligatur debitum liquidum et certum, si de debito apparuerit publicum instrumentum, nisi reprobaretur debitum vel instrumentum exceptione que videretur honesta, ad quam exceptionem probandam modica detur dilatio, prout visum fuerit eis, ut negotium citius sortiatur effectum.

Item, si de debito quod peteretur non esset publica scriptura, neque certum confessione, tale debitum possit probari testibus termino sibi prefixo a predictis; quo debito probato testibus vel alio modo legiptimo et honesto, solvi debeat ut supra, nisi apparuerit sublatum solutione vel alia exceptione honesta, servata forma in exceptione et reprobatione, ut superius continetur.

Item capitanei populi civitatis Florentie recipiant petitiones creditorum sive petentium civitatis Senarum et eos jurare faciant de omnibus et singulis dicere veritatem et defensiones et exceptiones debitorum civitatis Florentie et similiter jurare faciant de veritate dicenda de omnibus et singulis et non servata iuris solempnitate, quam citius potuerint, veritatem inquirant et, receptis probationibus et defensionibus utriusque partis, diffiniant et decidant et solvi faciant, ut superius continetur de debito confesso.

Item predicti consules mercatorum et pizzicariorum Senarum etc. ç. s.

Item, si debitor civitatis Florentie non solverit creditori civitatis Senarum debitum quod sententiatum fuerit sive preceptum a capitaneis populi civitatis Florentie, in termino sibi prefixo ab eisdem, teneantur et debeant dicti capitanei et potestas civitatis eiusdem procedere contra dictum debitorem ad volutantem creditoris, in exbanniendo, capiendo, in captivitate tenendo, bona eius devastando et bona eius sibi in

solutionem dando. Item si debitor civitatis Senarum..... etc. c. s.

Item ordinaverunt quod, si quid dubium vel obscuritas sive ambiguitas apparuerit, vel emanserit super predictis vel aliquo predictorum, que superius vel inferius continetur, terminentur et decidantur et fiant, arbitrio et voluntate capitaneorum populi civitatis Florentie et consulum supradictorum civitatis Senarum et quod factum fuerit per eosdem firmum et ratum habeatur semper.

Item, si questio apparuerit de aliquo debitore qui diceretur non solvendo, terminetur per predictos capitaneos et consules qui sit solvendo vel non solvendo, et quod determinatum fuerit per eosdem firmum habeatur.

Item si petatur ab aliquibus, qui non inveniantur ipsi vel eorum bona satisfieri possit in totum vel in partem et si ipsi inveniantur et non possint satisfacere in totum vel pro parte, illud decidatur et terminetur et statuatur per capitaneos predictos et consules qualiter modo fiat et quod ordinatum fuerit per eos ab utraque parte fieri debeat et servari.

Item ordinaverunt quod quicumque civis Florentie vel aliquis de districtu eiusdem intendit se debere recipere et habere aliquid ab aliquo cive Senarum vel aliquo de districtu eiusdem vel ab ipso comuni, vadat et petat coram dictis consulibus mercatorum et pizzicariorum hinc ad kalendas Martii proximas

et dicti consules teneantur diffinire et sententiare supradicto modo, et quicumque creditor infra dictum tempus non venerit, suum debitum petiturus, ab inde in antea non audiatur et totum debitum habeatur pro casso. . . .

Item ordinaverunt quod predicti capitanei et consules teneantur et debeant, hinc ad kalendas Maii vel antea, prout visum fuerit eis, convenire simul pro decidendis et diffiniendis dubiis et obscuritatibus et ambiguitatibus supradictis. Item ordinaverunt quod predicta omnia et singula terminentur et diffiniantur et decidantur modo et ordine supradicto hinc ad kalendas Maii proximas.

Item ordinaverunt quod comune Florentie vel pro comuni non debeat aufferre aliquid pedagium, guidam vel maltollectum alicui civi Senarum vel alicui eiusdem districtus transeunti per civitatem Florentie et districtum eiusdem, hinc ad quinque annos proximos. Item ordinaverunt quod comune Senarum etc. c. s. . .

Item ordinaverunt quod propter aliquid debitum vel credentiam quam aliquis de districtu eiusdem crediderit alicui civi Senarum vel alicui de districtu eiusdem, a die in antea qua hec fuerint firmata a comuni Florentie et comuni Senarum, dictus civis Florentie vel aliquis eius districtus non possit habere regressum versus comune Senarum vel aliquem alium civem Senarum vel aliquem sui districtus, occasione illius debiti vel credentie, nisi contra illum tantum

cui crediderit vel eius fideiussorem. - Item ordinaverunt etc. c. s.

Item ordinaverunt quod potestas et communis Florentie officiales, teneantur et debeant facere solvi debitum civi Senarum vel alicui de districtu Senarum qui crediderit alicui civi Florentie vel alicui de districtu eiusdem, quando apparuerit instrumentum guarentigie, infra decem dies proximos post querimoniam depositam, preceptum guarentigie executioni mandando infra dictos decem dies, nisi de solutione facta publicum apparuerit instrumentum. Item ordinaverunt quod potestas et comunis Senarum etc. c. s.

Item ordinaverunt quod capitaneus populi civitatis Florentie et consules utriusque mercantie civitatis Senarum de questionibus que fient coram eis et prepositis hinc inde, nullum salarium seu dricturam petant vel recipiant vel exigant.

Item ordinaverunt quod dicti consules civitatis Senarum, super questionibus et cognitionibus coram eis ventilandis, habere debeant penes se quemdam notarium de civitate Florentie, bonum et discretum et bone fame et bone oppinionis, qui debeat omnia acta que coram eis agitabuntur scribere et, si necesse fuerit, publicare. - Item c. s.

Item statuerunt, quod comune Florentie det et concedat plenam securitatem et fidantiam sindico comunis Senarum, recipienti nomine et vice comunis Senarum, et omnibus et singulis personis civitatis

Senarum et eius districtus, in personis et rebus, eundo, stando et redeundo per civitatem Florentie et eius fortiam et districtum perpetuo sine aliqua revocatione. - Item c. s. per Siena.

III.

Mutuo del Comune di Firenze alla Parte Guelfa ed al Comune di Arezzo.

[A. S. F., *Capitoli*, to. 33, c. 183 e 183 t.]
[4 Settembre 1255].

Confessione di debito per lire 12 mila di boni denari Pisani vecchi, del Sindaco del comune d'Arezzo e della parte guelfa d'Arezzo al Sindaco del Comune di Firenze, da pagarsi nel termine di 2 anni. In caso d'inosservanza pena del doppio.

Pro quibus siquidem denariis reddendis, solvendis, dandis et observandis predictis et pro pena solvenda, obligavit dictus dominus Guido, sindicus partis Guelforum de Aretio et comunis Aretii, sindacatus et procuratorio nomine pro ipsa parte et pro ipso comuni, eidem domino Iacobo sindico comunis et populi Florentie, sindicatus et procuratorio nomine pro ipso comuni et populo Florentie, retinere iure pignorum et ipotece nomine, generaliter omnia bona ipsius partis

et comunis mobilia et immobilia presentia et futura, que constituit se pro ipso comuni et populo Florentie precario possidere. Eo vero pacto, quod, si solverit seu solverint termino statuto, hec obligatio sit inanis; alioquin liceat comuni et populo Florentie et cui concessit vel quibus commune et pupulus Florentie, sua propria auctoritate et sine aliqua denuntiatione ex predicto, predictum pignus et bona obligata ingredi, habere et tenere, vendere, pignorare, alienare et fructus et logorieram, loco pene, percipere, sine deminutione aliqua debiti suprascripti etc.

IV.

Trattato fra Firenze e Arezzo - Clausole Commerciali.

[A. S. F., Capitoli to. 33, cc. 180 t.]
[21 Marzo 1256].

....Item quilibet dictorum populorum debeat pati quod homines alterius populi et eius districtus libere et secure in personis et rebus vadant et ire possint per civitatem et terras et districtus alterius populi et non pati quod in eorum terra vel districtu aliqua eis fiat violentia et molestia in personis et rebus; nisi aliquis dictorum populorum qui transiret aliquod maleficium committeret vel excessum unde puniri deberet, quod talis maleficium comictens possit puniri secundum malleficii qualititatem. Item quilibet dictorum populorum

possit et ei liceat per civitatem, terras et districtum alterius populi reducere et portare et deferri facere res commestibiles vivas et mortuas ad suam civitatem et populum, que reduceret et deferri faceret de terris et locis non subpositis alicui dictarum comitatum vel populorum, hinc ad septem annos proxime venturos. Item quod nulli homini predictorum populorum vel eorum districtus tollatur vel tolli debeat aliquod pedagium seu aliquid loco pedagii, quocumque nomine censeatur, in altera civitate et districtu, nec patiantur tolli vel exigi hic ad septem annos proxime venturos. Salvis omnibus promissionibus et obligationibus et sotietatibus contractis, promissis vel inhitis cum aliqua persona, terra vel loco vel aliquo dictorum populorum; quod salvum debeat determinari et specificari et ordinari et mutari secundum arbitrium potestatis, capitanei, antianorum et consilii Florentie, cum Aretini dubitarent ne illud salvum comprehenderet aliquos de civitate vel districtu Aretii.

V.

Trattato fra Firenze e Pisa - Clausole Commerciali.

[A. S. F. Capitoli, to. 29, cc. 235 ss]

[7 Settembre 1256].

....Item dicti sindaci comunis Pisarum, vice et nomine dicti comunis Pisarum convenerunt et promiserunt dicto

sindico comunis Florentie pro dicto comuni Florentie recipienti, quod comune Pisarum patietur Florentinos et Florentini districtus et Pratenses et homines eorum curtis et districtus libere ire et redire per civitatem et districtum Pisanum et merces eorum portare et portari facere et immittere et extrahere in civitatem Pisanam et districtum et de civitate Pisana et districtu, non exigendo ab eis vel ab aliquo eorum aliquod pedagium vel drictum vel curaturam vel aliquid aliud quocumque nomine censeatur pro dicta occasione, nec patietur quod ab aliquo exigantur in terra vel mari, aliqua occasione. Salvo drictu acathie sive legatie, qui est soldorum quindecim Pisanorum tantum minutorum pro singulis mercibus et rebus valentibus libras centum Pisanorum denariorum, quod solvatur et solvi debeat tantum in reditu mercatoris et predicta quantitas, silicet soldorum quindecim, non possit vel debeat aliquo modo augeri nec aliquid aliud super imponi; set de torsellis pannorum qui deferentur de partibus ultramontanis ad civitatem vel portum Pisanum tolli non possit per torsellum, pro drictu acathie vel alio modo, ultra soldorum vigintiquinque Pisanorum parvorum; de aliis vero mercibus, que portabuntur vel referentur per riveriam, non debeat tolli nisi sicut a Pisanis, dum tamen non excedat solidos quindecim pisanorum parvorum per commarium, ut dictum est de aliis mercibus supradictis. Set de eo quod portabitur in pecunia numerata, vel auro vel argento, nichil tollatur.

Item diclus sindicus comunis Florentie, vice et

nomine dicti comunis, promisit et convenit dictis sindicis comunis Pisarum pro ipso comuni recipientibus, quod dictum comune Florentie idem observabit in Pisanis, a quibus nichil tollat vel exigat seu tolli vel exigi permittet in Florentia vel comitatu et in Prato et eius districtu, nomine pedagii vel curature vel alterius exactionis.

Item dicti sindici comunis Pisarum, vice et nomine ipsius comunis, convenerunt et promiserunt suprascripto sindico comunis Florentie, pro ipso comuni recipienti, quod comune Pisarum procurabit quod pondera mercium et mensure pannorum in civitate Pisana habebuntur et erunt equalia et equales cum ponderibus et mensuris civitatis Florentie inter Florentinos et Pisanos tantum, in hiis rebus et mercibus que venduntur et emuntur pro mercatione facienda et secundum pondus et mensuram, quibus Florentini utuntur in civitate Florèntie; et quod ponderatores Pisane civitatis pro comuni Pisano positos compellet comune Pisanum habere et retinere pondera equalia cum ponderibus Florentie et cum eis ponderare debeant omnes mercias que venduntur et emuntur pro mercatione facienda inter dictas personas; et quod idem fiet de mensuratoribus pannorum pro comuni Pisano positis et de mensuris habèndis et faciendis ad similitudinem mensure Florentine civitatis inter Florentinos et Pratenses et Pisanos, tantum quod mensure et pondera haberi et colligi debeant per comuni Pisarum infra octo dies post relaxationem captivorum et obsidum.

Item dicti Sindici comunis Pisarum, vice et nomine ipsius comunis Pisarum, convenerunt et promiserunt supradicto sindico comunis Florentie, pro ipso comuni recipienti, quod comune Pisarum curabit quod Pisani cives et homines et loca Pisani districtus et ipsum idem comune Pisarum solvent vel solvi faciant civibus Florentinis et comitatinis et Pratensibus et hominlbus eius curtis debita que recipere debent, sortem et meritum denariorum duorum per mensem et libram, ita tamen quod duplum non excedat inter sortem, debitam ex sententia diffinitiva vel precepto iudiciali vel ex instrumento vel alio modo, et meritum. Silicet Florentini et Florentini comitatus et Pratenses et homines curtis Prati a Pisanis et districtus eiusdem vel a comuni Pisano in pecunia numerata infra triginta dies post latam sententiam.

Salvo quod si aliquis Florentinus vel comitatinus eiusdem vel aliquis Pratensis vel curtis Prati aliquam cessionem recepisset alicuius debiti ab aliquo qui non esset de civitate vel comitatu Florentie vel de Prato et eius curte, nisi fuisset fideiussor vel obligatus in tali debito pro aliquo Pisano vel de districtu, ex tali cessione agi non possit. Et si contingeret aliquem predictorum debitorum privatorum vel universitatum Pisani dirtrictus solvere non posse vel solvere nolle vel aliqua occasione non solvere debitum, tam sortem quam meritum, infra predictos triginta dies post latam sententiam, ex tunc comune Pisarum ipsa debita et sortem et meritum, infra unum mensem post dictos triginta

dies, solvet in pecunia numerata. Hoc autem quod dictum est in premisso capitulo, quod comune Pisarum teneatur solvere debita et merita spetialium personarum civitatis Pisane et hominum et locorum Pisani districtus, quando non solverent vel solvere non possent vel nollent, intelligatur de debitis contractis vel factis a viginti annis, citra decursis vel completis in Kalendis Junii proxime preteritis; set speciales persone et loca sua propria debita et Pisanum comune sua debita etiam ante contracta vel facta et ad huc debita solvere teneantur.

Item dictus sindicus comunis Florentie, vice et nomine ipsius comunis, convenit et promisit dictis sindicis comunis Pisarum, pro ipso comuni recipientibus, quod comune Florentie eundem modum et formam servabit et faciet de debitis que Pisani cives et Pisani districtus recipere debent a Florentinis vel Florentini comitatus et Pratensibus et Pratensis curtis et in sorte et merito et in omnibus et singulis, ut supra dictum est in dicto capitulo. Salvo tamen et excepto quod comune Florentie non teneatur pro aliquo vel aliquibus aliquid solvere, nisi pro suo proprio debito tantum, ita tamen quod debitores seu condempnatos de Florentia et comitatu compellat ad solutionem in personis et rebus ad voluntatem creditoris. Et debitores seu condempnatos de Prato et eius curte procuret quod compellantur per eorum rectores, ut dictum est de Florentia.

Item dicti sindaci comunis Pisarum, vice at nomine

ipsius comunis Pisarum, confitendo dominum Corsinum iudicem Visconthem de Fucecchio et Caccialombardum esse cives Pisane civitatis, convenerunt et promiserunt dicto sindaco comunis Florentie, recipienti pro dicto comuni Florentie et civibus Florentie, solvere eorum debita in quibus condempnati erunt per sententiam vel sententias aut pronuntiationes infrascriptorum arbitrorum, ut pro eorum aliis civibus. Si vero alii invenirentur debitores, de quibus esset dubium de cittadinantia civitatis Pisane, vel comune Pisarum dabit licentiam quod in captivitate teneantur donec solventur debita vel pro eis comune Pisarum solvet et solvere promittet ut pro aliis eorum civibus.

Item dicti sindaci comunis Pisarum, vice et nomine dicti comunis Pisani, convenerunt et promiserunt dicto sindico comunis Florentie, stipulanti ut dictum est, quod si aliqui ex terris predictis qui debent devenire in fortiam comunis Florentie restituendis Lucano episcopo, debitores Florentinorum vel Pratensium irent ad morandum Pisis vet in districtu Pisano, comune Pisarum ipsos compellet ad solvendum vel eos tradet in fortiam et virtutem comunis Florentie, ad petitionem creditorum suorum, vel ipsos exbanniet et pro exbannitis habebit et tenebit et ibidem morari non permittet, nisi prius satisfecerint eorum creditoribus.

Item dicti sindaci comunis Pisarum, vice et nomine ipsius comunis, convenerunt et promiserunt dicto sindico comunis Florentie, stipulanti ut dictum est, quod comune Pisarum habebit et tenebit pro exbannitis

exbannitos comunis Florentie pro debitis et maleficis, qui essent de civitate Florentie vel comitatu et in sua fortia vel districtu morari non permictet, postquam denumtiatum fuerit a comuni Florentie vel eius nuntio. Si vero steterint, possint et debeant detineri ad voluntatem comunis Florentie et exbanniti pro debitis, ad voluntatem ipsorum creditorum.

Item dictus sindicus comunis Florentie, vice et nomine dicti comunis, convenit et promisit dictis sindicis comunis Pisarum pro ipso comuni recipientibus, quod comune Florentie idem observabit et faciet de exbannitis comunis Pisarum pro debitis vel maleficiis, qui essent de civitate Pisana vel comitatu.

Item suprascripti sindaci predictorum comunium, vice et nomine ipsorum comunium, videlicet unusquisque eorum pro suo comuni predicto, convenerunt et promiserunt, sibi ad invicem, ut dictum est, recipientibus, quod regimen utriusque comunis procedet contra exbannitos pro debito ad voluntatem creditorum ipsorum exbannitorum.

Item dicti sindaci comunis Pisarum, vice et nomine dicti comunis Pisarum, convenerunt et promiserunt dicto sindico comunis Florentie, recipienti pro ipso comuni Florentie, quod, si aliquis civis Pisarum in aliqua sua terra vel loco, ubicumque sit in Tuscia, exegisset aliquam quantitatem pecunie per se vel comune ipsius terre vel loci, que pecunia alicui Florentino vel Florentinis deberetur, ipsam pecuniam reddere comune Pisarum compellet illi Florentino vel Floren-

tinis, cui vel quibus ipsa pecunia debita fuisset et iste talis intelligatur esse debitor Florentinorum qui pecuniam debitam Florentino exegisset.

Item dictus sindacus comunis Florentie, vice et nomine dicti comunis, promisit et convenit sindicis supradictis comunis Pisarum pro ipso comuni recipientibus quod comune Florentie idem observabit in pecunia debita Pisanis exacta per Florentinos in aliqua exactionis terra vel loco.

Item dicti sindaci comunis Pisarum convenerunt et promiserunt predicto sindico comunis Florentie, pro ipso comuni recipienti, quod, si aliqui Florentini, qui deberent recipere a comuni Pisano vel hominibus dicte civitatis vel districtus, fuissent condempnati pro exercitibus non factis cum comuni Pisarum vel pro equis non habitis eis impositis ab ipso comuni Pisarum vel pro libra seu imposita non soluta ab eis, postquam ipsi tales Florentini steterint ad servitia comunis Florentie, quod propterea comune Pisarum non gravabit eos et quod solutionem eorum debitorum differri non permittet, sed eis satisfaciet vel satisfieri faciet ut aliis Florentinis debentibus recipere et quod talia gravamina eis propterea imposita relaxabit predictum comune Pisanum.

Item dictus Sindicus Comunis Florentie, vice et nomine ipsius comunis, promisit et convenit suprascriptis sindicis comunis Pisarum, pro ipso comuni recipientibus, quod comune Florentie idem observabit in Pisanis predicto modo condempnatis a comuni Florentie.

[Seguono altre clausole per la restituzione reciproca, salvo alcune limitazioni, di terre usurpate].

Item, ad hoc ut lites et questiones debitorum qui esse possunt inter Florentinos et comitatinos eiusdem vel pratenses vel homines sui districtus ex una parte et comune Pisanum vel loca vel spetiales personas iurisdictionis Pisane ex altera, decidantur et terminentur, predicti sindici predictorum comunium, vice et nomine ipsorum comunium, videlicet unusquisque sindicus pro suo comuni predicto, promiserunt et convenerunt, sibi ad invicem, se facturos et curaturos ita quod comune Pisarum pro sua parte eliget duos arbitros sive cognitores et diffinitores et unum notarium ad scribendum et comune Florentie, pro se et hominibus comunis et districtus Prati pro sua parte, eliget alios duos arbitros sive cognitores et diffinitores et unum notarium ad scribendum, qui, octava die post relaxationem captivorum et obsidum (vel ante, si de voluntate partium fuerit), debeant convenire et esse simul apud Sanctum Miniatem vel apud Fornaces vel apud Burgum Sancte Floris, sicut eis placuerit, et petitiones singulorum recipere. Et, petitione porrecta, citari faciant conventos ut octava die vel ante, secundum loci distantiam, prout eis videbitur, compareant coram eis, et, sive citatus venerit sive non, summarie et sine magna dilatione ipsas questiones examinent, probationes et defensiones recipiant et ipsas questiones determinent post diem, quo comparuerit vel debuerit comparere citatus, infra mensem proximum. A quibus sententiis

appellari non possit vel contra eos aliquid de nullitate opponi, sed omni modo debeant observari et executioni mandari et quodlibet predictorum communium et eorum rectores compellere teneatur condempnatos sue iurisdictionis solvere quod in tali sententia continetur, aliquo non obstante, infra triginta dies post denuntiationem tali potestati vel comuni factam et condempnatum compellere in personis et rebus et detinere, donec satisfaciat, ad voluntatem petentis.

Eodem modo solvere teneatur comune Pisarum infra triginta dies suas condempnationes si condempnatum extiterit.

Item statuerunt dicti sindaci utriusque comunis, inter se ad invicem, quod arbitri non debeant recipere probationes per testes contra instrumenta vel debita in instrumentis comprehensa, si instrumento pactum fuit appositum non probandi solutionem per testes....

Item dictus sindacus comunis Florentie, vice et nomine dicti comunis, promisit et convenit dictis sindicis comunis Pisarum, pro ipso comuni recipientibus, quod facta solutione debitorum que definita erunt ab arbitris suprascriptis, comune Florentie castrum Ripafracte restituet comuni Pisarum....

VI.

Trattato fra Firenze e Pisa - Clausole Commerciali.

[A. S. F. *Capitoli*, to. 29, cc. 278–80]

[2 Maggio 1270].

......Prefati sindici dictorum comunium.... convenerunt et promiserunt quod unumquidque ipsorum comu-

nium servabit alteri et suis civibus et districtualibus veram pacem perpetuo et quod neutrum ipsorum comunium alterum eorum vel suos cives vel subditos offendet et offendi faciet in personis aut rebus nec aliquod predictorum comunium contra alterum vel districtum suum dabit alicui persone vel loco consilium, auxilium vel favorem, salvis tamen fidelitate et pactis quibus utrumque comune est dicto domino regi Sicilie obligatum. Et hoc etiam est actum et ordinatum expresse inter dictos sindicos predictorum comunium: pro ipsis suis comunibus et hominibus suorum comunium et inter se vicissim convenerunt et promiserunt procurare et facere, silicet quilibet pro parte sua, ita quod de contractibus et debitis in posterum contrahendis nullus exigatur vel exigi permittatur, nisi tantum obligatus et eius heredes et bona et possessiones bonorum et quod alii propterea non inquietabuntur et ***a cui dato a cului rechesto.***

Et quod rectores cuiusque predictorum comunium, qui pro tempore fuerint, per se vel per suos iudices competentes civibus et subditis alterius comunis recipere debentibus aliqua debita a suis civibus vel districtualibus, reddent vel reddi facient, ad requisitionem creditorum suorum, summarie et sine iudicii strepitu, iustitie complimentum, ut sua iura possint consequi et habere et quod omnia et singula pacta, si que essent vel reperirentur, inter comune Pisarum ex una parte et Ghibellinos de Florentia et eius

districtu vel eorum sindicum aut sindicos et procuratorem pro eis ex altera, sint cassa et irrita et nullius valoris et quod ab utroque comuni pro cassis et irritis et inutilibus habeantur, ita quod deinceps nullam habeant firmitatem nec aliquid ius inde reddatur aut fiat ab altera partium.

[Si ripete la prima clausola del 1256 fino alle parole « super imponi », con queste differenze che si parla di merci « maris et terre » e si eccettuano « sale et blavis ». Dopo le parole predette si prosegue così :]

Salvo tamen quod de mercibus deferendis seu reducendis per riveriam solvatur drictum solidorum sedecim et denariorum octo denariorum Pisanorum minutorùm tantum, sed de torsellis pannorum qui deferuntur de partibus ultramontanis ad civitatem vel portum Pisanum tolli non possit, per torsellum, pro drictu, decathie vel alio modo ultra solidos vigintiquinque denariorum Pisanorum parvorum, nisi denarios duodecim Pisanorum parvorum tantum, pro drictu modii, de quolibet torsello; de eo vero quod portabitur in pecunia numerata, vel auro vel argento, nichil tollatur.

Item dicti sindici Pisani comunis, vice et nomine ipsius comunis, convenerunt et promiserunt dicto sindico comunis Florentie pro ipso comuni recipienti quod comune Pisanum.... [segue la convenzione per i banditi, del 1256, fino alle parole: « *et exbanniti pro debitis ad voluntatem ipsorum creditorum* », con queste limitazioni :»

Salvo quod hoc capitulum de exbannitis pro maleficiis non intelligatur in iis qui erant Pisani cives habitantes cum sua familia in civitate Pisana et ibidem prestantes servitia realia et personalia, a duobus

annis proxime preteris retro, et quod regimen Pisane civitatis procedet contra exbannitos pro debitis ad voluntatem suorum creditorum et salvo quod de facto rebellium comunis Florentie stetur capitulo ordinato inter procuratorem dicti domini regis Sicilie, vice sui regis ex parte una, et sindicos Pisani comunis vice et nomine ipsius comunis ex altera.

Item dictus sindicus comunis Florentie, sindicatus nomine pro ipso comuni, per stipulationem convenit et promisit dictis sindicis comunis Pisarum quod comune Florentie patietur Pisanos et Pisani districtus libere ire et redire per civitatem et districtum Florentie in terra et aqua et res et merces eorum, exceptis blavis et oleo, portare seu deferre et portari seu deferri facere et mittere et extrahere in civitate Florentie vel districtu, et de civitate Florentie vel districtu non exigendo ab eis vel ab aliquo eorum aliquid pedagium vel drictum vet aliquid aliud, quocumque nomine censeatur, pro dicta occasione; nec patietur quod ab aliquo exigantur in civitate vel districtu Florentie, in terra vel aqua, pro dicta occasione; et quod comune Florentie patietur et permittet libere et sine contradictione aliqua omnes et singulos deferentes seu reducentes de civitate Pisarum avere vel merces aliquas exportare per civitatem Florentie et eius districtum et super hiis nullum impedimentum prestabit vel pedagium aut maltolectum aliquid exiget vel exigi patietur, nec impedimentum prestabit volentibus deferre lignamen ad civitatem Pisanam, imo patietur sine contradictione aliqua ipsum deferri.

VII.

Quietanza di un Banchiere Fiorentino al comune di Poggibonsi.

[A. S. F. *Diplomatico,* Provenienza Poggibonsi, ad annum]
[7 Aprile 1275].

Liscius filius domini Stuldi Beringerii Iacoppi de Florentia........ fecit Salvecto quondam Dietisalvi de Podioboniczi, camerario dicti comunis Podiiboniczi, pro ipso comuni et eius vice et nomine, perpetuam finem et refutationem, transactionem et pactum de non petendo de omnibus actionibus competentibus adversus ipsum comune et homines dicti comunis, occasione personarum predicti comunis obligatarum, ratione et occasione promissionis et obligationis mille novecentum quimquagintatrium librarum et solidorum quatordecim bonorum denariorum florenorum parvorum quos dominus Bonaccoltus quondam Alberti sindacus comunis Podiiboniczi, nomine et vice dicti comunis, sindacatus nomine pro ipso comuni et dominis *(seguono i nomi di 41 persone fra le più autorevoli di Poggibonsi appartenenti alle famiglie Danesi, Boncompagni, Rodolfi, Bencivenni, Bonaccorsi ecc.),* qui omnes sunt de Podioboniczi, precibus et mandato dicti Bonaccolti sindici et quilibet eorum in solidum

dicto Liscio dare et solvere promiserunt ex causa mutui, ut continetur in publico instrumento facto mano Ghinocii notarii sub anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo tertio, prima indictione, die iovis xv Iunii, quod instrumentum, et etiam instrumentum sindacatus dicti Bonaccolti factum manu dicti Ghinocii, restituit eidem Salvecto recipienti pro dicto comuni, pro cassis et vanis, et liberat et absolvit eundem Salvectum camerarium stipulantem pro dicto comuni et hominibus dicti comunis et omnibus stipulantibus pro dicto comuni obligatis, a petitione dicti debiti, quod debitum seu partem debiti promisit non amplius petere per se vel per interpositam personam et litem vel bligam non facere vel movere dicto comuni vel alicui persone pro dicto comuni, occasione dicti debiti seu de dicto debito, de quo debito vocavit se bene pagatum etc.......

VIII.

Trattato Commerciale di Firenze con Venezia, Genova, città tutte di Toscana, Lombardia, Romagna e Marca Trivigiana.

[A. S. F., *Capitoli*, to. 44, cc. 2 ss.]
[9 Aprile 1279].

In dei nomine amen, anno eiusdem incarnationis millesimo ducentesimo septuagesimo nono, indictione

septima, die nono mensis aprilis. Nobilis vir dominus Ballione de Sancto Ianne, Regius Vicarius florentinus, consensu et auctoritate duodecim Bonorum Virorum super bono statu et custodia civitatis Florentie positorum et ordinatorum et consilii generalis trecentorum et nonaginta bonorum virorum civitatis Florentie, ad sonum campane et vocem preconam super palatium comunis Florentie convocatorum, mandato dicti domini vicarii et ipsi duodecim et consiliarii cum eo, nemine discordante, unanimiter et concorditer fecerunt, constituerunt, creaverunt, et ordinaverunt dominum Dogium de Burgo iurisperitum, licet absentem, eorum et dicti comunis Florentie sindicum et procuratorem, actorem et factorem ad componendum, paciscendum et firmandum cum sindico civitatis Venetiarum et Ianue et civitatum omnium Tuscie, Lombardie, Romandiole et Marchie Trivigiane.

Quod, si quis civis vel districtualis Florentie recederet in futurum, vel recessiset de millesimo ducentesimo septuagesimo quinto Kalendas Ianuarii citra, cum pecunia alicuius florentini vel districtus civitatis Florentie, quod ille talis qui sic recessit et eius familia capiatur et capi possit in dictis civitatibus et earum districtu, ad petitionem comunis Florentie vel ad petitionem creditorum seu creditoris illius recedentis. Et quod potestas et regimen dicte civitatis, in qua vel in cuius districtu inventus fuerit ille talis, teneatur eum et eius familiam facere capi et detineri et carcerari, ad voluntatem creditorum vel creditor eiusis.

et ipsius bona accipi facere et dare creditoribus vel creditori suo, pro misura debiti declarati et etiam superflua bona facere fideliter conservare ad voluntatem aliorum creditorum. Et, si petitum fuerit per creditores cum vuluntate comunis Florentie, remictere illum talem captum sub fida custodia versus Florentiam per totum suum districtum; et intelligatur recessisse cum pecunia aliena ille talis de quo apparebit per licteras comunis Florentie illum recessisse vel se absentasse cum pecunia aliena.

Et etiam ad componendum, firmandum et paciscendum cum eis, simili modo et forma, de assessinis, qui, pretio vel pecunia corrupti, occiderent vel obfenderent aliquem in civitate Florentie vel districtu.

Et ad firmandum, paciscendum et componendum etiam cum eisdem sindicis quod, ad hodie in antea, sive ab inde in antea, nullus dictarum civitatum possit vel debeat pro alio detineri vel capi vel etiam inquetari in persona vel rebus, set cui datum fuerit illi solum requiratur vel illi qui de iure teneretur.

Item ad componendum, paciscendum et firmandum cum sindacis prelibatis, quod pedagia, tolomea et malatolta sive quocumque alio nomine censeantur, que tollerentur in aliquibus dictarum civitatum vel eorum districtu, non tollantur et prohibeantur in futurum, ita quod nemini florentino vel districtuali comunis Florentie auferantur.

Et ad recipiendum promissiones a sindaco et sindacis dictarum civitatum et comunium, pro comuni

Florentie, de omnibus et singulis supradictis comuni Florentie in perpetuum observandis et ad promictendum etiam quod comune Florentie eisdem civitatibus et comunibus, de suis civibus et districtualibus, observabit et adimplebit omnia et singula supradicta.

Et ad penam promictendam quam eidem videbitur convenire, si comune Florentie predicta non servaret et obligandum comune Florentie et bona et res dicti comunis pro predictis omnibus et singulis adimplendis et firmis tenendis. Et generaliter ad omnia et singula faciendum et promictendum que, in predictis et circa predicta, viderit convenire et expediens esse cognoverit et que ipse dominus vicarius, consensu et auctoritate dictorum dominorum duodecim et consiliariorum, et ipsi consiliarii cum eo, si presentes essent, facere possent et que verus et legiptimus sindacus et procurator facere potest; promictentes et convenientes michi Iacobo iudici et notario infrascripto, recipienti et stipulanti pro singulis civitatibus et comunibus predictis, que predicta firmabunt et promictent, semper in perpetuum firmum habituros et ratum onme et totum id quod per dictum Dogium sindicum factum, compositum, promissum et firmatum fuerit de predictis et quolibet predictorum. Dantes etiam et concedentes michi Iacobo, iudici et notario infrascripto, licentiam plenam et liberam potestatem faciendi et complendi dictum sindacatum cuilibet civitati et comuni et sindicis eorum predicta firmantium, generalem et specialem, in ommibus dictis capitulis et

in quolibet per se, ad voluntatem expressam dicti domini Dogii sindici.

Actum Florentie super palatium comunis civitatis predicte, presentibus testibus domino Iacobo de Perusio iudice, Iacobino dominis Orlandi de Fessa notario de Parma, Lapo Ajgnani et Lippo Boncristiani, bannitoribus comunis Florentie et Ugolino Gherardi.

(S. T.) Ego Iacobinus Melioris imperiali auctoritate iudex et notarius predicta coram me acta, rogatus, publice scripsi.

IX.

Trattato Commerciale tra Firenze e Fabriano.

[A. S. F. *Capitoli*, to. 21, cc. 178 ss.]
[13 Settembre 1281.]

In nomine domini amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo primo indictione nona, die tertiodecimo intrantis septembris. Quum ius et equitas suadet ne ab aliquo exationes et extortiones ex consuetudine pedagiorum inducte, fieri debeant et maxime ab hiis qui, observantes similia in talibus, ambulant pari gradu, ac ad concordiam et dilectionem perpetuam inter comune Florentie et comune Fabriani inviolabiliter observandam, ideo Benintende olim Guillielmi de Ancianis, sindicus comunis Florentie, ad infrascripta constitutus specialiter, ut apparet pubblico instrumento scripto manu mei notarii

subscripti, sindacatus nomine pro ipso comuni ex una parte, et Aldrovandus Moricucii, sindicus comunis Fabriani, ut evidenter patet per instrumentum publicum scriptum in eodem millesimo et indictione die quarto mensis septembris per Moricum Egidii imperiali auctoritate et nunc dicti comunis Fabriani notarium, a me Bonsegnore notario visum et lectum, sindacatus nomine pro ipso comuni ex altera, solempni stipulatione interveniente, et ab utroque ipsorum, sindacatus nomine sui comunis, facta, paciscendo promiserunt et convenerunt inter se vicissim, sive unus alteri ad invicem, immunitatem et exceptionem exactionis et colectionis pedagiorum, quocumque nomine censeantur, que coliguntur et exiguntur in civitate Florentie et eius comittatu et in terra Fabriani et eius districtu, in quibuscumque locis et quacumque occasione. Videlicet quod ab aliquo seu aliquibus personis terre Fabriani vel eius districtus non coligetur vel exigetur seu aufferetur aliquod pedagium, quocumque nomine censeatur aliquo modo, vel ingenio seu causa, in civitate Florentie vel eius comittatu, quod coligatur seu exigatur vel coligi seu exigi debeat vel possit per comune Florentie, seu nomine et vice ipsius comunis, vel per aliquem seu aliquos habentes vel habituros causam vel titulum seu ius a dicto comuni alicuius pedagii coligendi, aliquo iure vel causa. Nec ab aliquo vel aliquibus personis civitatis Florentie vel eius comittatus seu districtus non coligetur vel exigetur seu aufferetur aliquod pedagium, quocunque censeatur nomine aliquo modo vel ingenio,

seu causa, in terra Fabriani vel eius districtu quod coligatur seu exigatur vel coligi seu exigi debeat vel possit per comune Fabriani, seu nomine et vice ipsius comunis, vel per aliquem vel aliquos habentes vel habituros causam vel titulum seu ius a dicto comuni alicuius pedagii coligendi aliquo modo vel causa; imo, ut dictum est, hinc inde dicte immunitatis beneficium totaliter perseveret.

Que quidem omnia et singula suprascripta dicti sindaci, sindacatus nomine pro utroque ipsorum comunium, promiserunt inter se vicissim, sive unus alteri ad invicem, perpetuo firma et rata habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, sub pena quingentarum librarum florenorum parvorum, ad invicem inter ipsos sindicos, sindicatus nomine, ut dictum est, stipulatione premissa. Qua soluta vel non, predicta omnia et singula in sua permaneant firmitate. Item refficere et restituere unus alteri ad invicem inter ipsos omnia et singula dampna et expensas ac interesse que vel quas unum comune, occasione alterius, sive culpa contra predicta facientis, seu aliqua persona alicuius ipsorum comunium fecerit vel substinuerit in iuditio sive extra; et de hiis credere nudo et simplici verbo sindici ipsius comunis seu persone dampnum vel expensas pacientis, sine sacramento vel alia probatione. Pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis unus quisque dictorum sindicorum obligavit alteri sindico bona comunis cuius est sindicus, tam presentia quam futura,

renunciantes exceptioni non factarum promissionum, conventionum et obbligationum, doli mali et in factum, condictioni sine causa vel ex iniusta causa et omni alio auxilio.

Hec omnia acta fuerunt in palatio comunis Florentie, presentibus testibus vocatis et rogatis Carucio Verri, Pangno Montis et Guadagno dicto Gambera, civibus Florentinis.

Et ego Bonsegnore olim Guezzi civis Mutinensis, imperiali auctoritate notarius, et nunc dicti comunis Florentie scriba, hiis omnibus interfui et ea, vuluntate dictorum sindicorum, pubblice scripsi et subscripsi.

X.

Lega fra Siena, Firenze, Lucca, Pistoia, Prato, Volterra. Clausole Commerciali.

[A. S. S., *Caleffo vecchio*, cc. 571-574 t.
e A. S. F., *Capitoli*, t. 44, cc. 69 ss.].
[8 Febbraio 1282].

.... Item, ut cesset omnis materia schandali et orroris et quod dicta societas in aliquo conturbari non possit, ordinatum et firmatum est per sindicos supradictos, vice et nomine dictarum comitatum et cuiuslibet earum quod omnes et singule represallie, que concesse sunt vel in antea darentur vel concederentur, aliqua ratione vel causa, per aliquam dictarum civitatum seu per regimen vel offitiales alicuius dicta-

rum comitatum vel districtus eiusdem alicui persone vel loco contra aliquam dictarum comitatum seu personam vel locum alicuius dictarum comitatum vel districtus eiusdem, suspendantur et pro suspensis habeantur et ex nunc dicti sindici suspendant pro comitatibus supradictis et unaquaque earum, hinc ad unum annum proxime venturum, ita et taliter quod nulla persona dictarum comitatum vel alicuius earum vel districtualis alicuius dictarum comitatum impediri vel gravari possit in personis vel rebus, occasione alicuius represallie, hinc ad terminum supradictum.

Item, pro manutenenda et conservanda dictam sorietatem, provisum et ordinatum et firmatum est per sindicos supradictos concorditer, vice et nomine dictarum comitatum, et pro ipsis comitatibus et unaquaque earum, quod ille comitates dictarum comitatum dicte societatis, que habeant represallias inter se una contra alteram seu inter aliquas alias personas dictarum comitatum vel alicuius earum, teneantur et debeant et quelibet earum teneatur et debeat, hinc ad per totum mensem aprilis proxime venturum, mictere seu dirigere solempnes ambaxiatores in loco decenti et comuni, qui insimul, et unusquisque pro sua comitate tractent et conloquium habeant et ordinent et ordinare debeant, quomodo et qualiter et qua forma et per quam viam dicte represallie decidantur et, secundum illam viam et modum quem invenerint et ordinaverint, ambaxiatores nominati, debeat per unamquamque dictarum comitatum

procedi et terminari, infra terminum unius anni proxime venturi, in quo represallie sint suspense, ut in predicto capitulo continetur.

Item, pro salubri statu societatis predicte, provisum et ordinatum est per sindicos supradictos, nomine dictarum comitatum, et pro unaquaque earum quod ab hodie in antea, silicet millesimo octuagesimo primo indictione decima secundum cursum senensem, die dominico octavo Februarii, nulla comitas dictarum comitatum possit vel debeat, vel regimen seu offitiales ipsius comitatis, concedere vel dare alicui persone vel loco sue comitatis vel districtus, pro aliqua re vel causa, aliquam represalliam contra aliquam dictarum comitatum vel aliquam singularem personam alicuius dictarum comitatum vel districtus, nisi tantum contra comitatem et specialem personam, que obligate fuerint vel teneantur ex aliqua re vel pro aliqua re vel causa, ita quod semper intelligatur et sit firmum hoc vulgare: achui dato achui lui rechesto.

Item, ad hoc ut dicta societas semper de bene in melius augeatur, provisum et ordinatum est atque firmatum per sindicos supradictos, nomine dictarum comitatum, et pro unaquaque ipsarum, quod nulla comitas dictarum comitatum, per se vel per aliquam personam vel locum, in sua civitate et in tota sua fortia et districtu (et precipue comune Lucanum in valle Nebule, donec steterit ad mandatum comunis Lucani) nec aliqua singularis persona dictarum comitatum fortie et districtus vel episcopatus dictarum

comitatum vel alicuius earum, que astringatur per aliquam dictarum comitatum vel que sit de iurisdictione et districtu dictarum comitatum vel alicuius earum vel que respondat alicui dictarum comitatum et precipue in valle Nebule, donec staret ad mandata comunis Lucani, toloneum, gabellam vel aliquid aliud quocumque nomine censeatur, aliquo modo vel causa seu iure alicui persone vel loco alicuius dictarum comitatum vel districtus eiusdem exigat; sed libere possit quelibet persona dictarum comitatum et cuiuslibet earum et districtus dictarum comitatum vel alicuius earum ire redire et stare cum suis mercimoniis atque rebus et quod ab hodie in antea nullum pedagium novum, ghabella, vel aliquid aliud, quocumque nomine censeatur vel censeri possit, ordinetur, imponatur, exigatur vel colligatur seu ordinari vel imponi, exigi vel colligi possit per aliquam comitatem vel locum dictarum comitatum dicte societatis seu per aliquam singularem personam vel locum, cuiuscumque condictionis existat, nomine alicuius dictarum comitatum aut suo proprio motu vel nomine, in tota sua fortia et districtu vel episcopatu, in terris videlicet que adstringuntur vel in antea adstringentur et que respondant vel in antea respondent alicui dictarum comitatum, alicui persone vel loco alicuius dictarum comitatum. Insuper dictus sindacus comunis Lucani, sindacatus nomine pro ipso comuni, promisit et convenit, solempni stipulatione interposita, sindacis nominatis et cuilibet eorum, pro suo comuni stipulanti et recipienti,

et item iuravit in animas hominum et personarum dicti comunis Lucani, quod cômune Lucanum curabit et faciet cum effectu ita et taliter quod dominus Lucanus episcopus, per se vel per alium, non exiget vel exigi faciet nec permictet quod exigatur, in toto suo episcopatu aliquod pedagium vel aliquid aliud quocumque nomine censeretur, alicui persone vel loco alicuius dictarum comitatum vel districtus alicuius earum, pro aliqua re vel causa; salvo et intellecto in hoc presenti capitulo quod non compreheendatur nec intelligatur pedagium seu exactio que nunc fit seu exigitur apud pontem Mezzanum districtus Pistorii, pro custodia strate dicti loci, dum tamen dictum pedagium seu exactio augeri non possit ulterius et quod dictum pedagium non aufferratur aliquibus militibus vel indicibus vel ambaxiatoribus alicuius dictarum comitatum vel eorum famulis cum eis existentibus.

XI.

Concordia fra i comuni Toscani contro le rappresaglie.

[A, S. F., *Diplomatico*, Poggibonsi, ad annum] (1).

[27 Settembre 1281.]

Da uno statuto di contratti del Comune di Poggibonsi.

In dei nomine amen. Anno ab eius incarnatione millesimo ducentesimo optuagesimo primo in.... die vige-

(1) La pergamena è in moltissimi luoghi forata e corrosa. Nonostante la mancanza di moltissime parole, indicata da puntolini il senso è chiaro.

simo septimo septembris, Ventriga publicus bannitor comunis de Colle, in p̃sentia domini Dini de Sancto Geminiano iudicis, Luca Pepi et mei notarii infrascripti . . . . et alta voce, sono tube premisso, preconizzavit, bannivit atque dixit in castro de Colle, in locis consuetis, quod quicunmqe contraeret. . . . vel curie cum aliquo de Podioboniczi vel eius curia videat cui det, quia capitulum est in constituto dicti comunis de [Podiobo] niczi, ad materiam scandali evitandam cui dato colui richesto et congnoscat quilibet de Colle vel curia .... cum scriptura vel sine scriptura vel quocumque alio modo in ipso comuni de Colle in aliquo non audiretur . . . . vel homines dicti loci per comune de Colle nulla represalia concederetur. Ideo quilibet contrahat ad suum rischium et suam fortunam cum predictls de Podioboniczi vel eius curie.

[Segue un altro identico bando di S. Gimignano per avvisare che non si concedon più rappresaglie contro Poggibonsi; indi i seguenti di Volterra e Firenze]:

Nutus pubblicus preco comunis et civitatis Vulterre retulit michi Tano notario domini Guillielmi de Ughonibus de Pistorio, potestatis dicte civitatis, se hodie, mandato dicti domini Potestatis bannivisse et bannum misisse publicum per civitatem Vulterre locis consuetis, sonito premisso tube, quod quecumque persona civitatis vel districtus Vulterre faceret aliquem contractum vel aliquam pactionem cum scriptura vel sine scriptura cum aliquo de Podioboniczi vel eius curia, custodiat cum quo contrahat et cui det, quum est statutum in Podioboniczi dicens . . . . dato richiesto.

XII.

Trattato Commerciale fra Firenze e Lucca.

[A. S. F., *Capitoli*, t. 44, c. 37 t.]
[13 Ottobre 1284].

Promissiones et pacta inter sindicos comunis Lucani et sindicos comunis Florentie, de pedagio non tollendo Florentinis in districtu Lucano.

In dei nomine amen. Dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, indictione tertiadecima, die veneris tertiodecimo octubris, Labrus Vulpelli et Avitus Rossimpelli sindici comunis Luce, ut de sindacatu apparet publico instrumento facto manu Veltri Bonibellinghi notarii et Lucani comunis cancellarii, promiserunt et convenerunt, ex certa scientia et non per errorem, ser Burnecto Latino notario et Manecto Benincase sindicis comunis Florentie, stipulantibus et recipientibus pro comuni Florentie, et Florentinis, ut de sindacatu apparet per pubblicum instrumentum scriptum per manum Bonsegnoris Guezzi civis Mutine notarii et scribe consiliorum comunis Florentie, sub anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo quarto indictione tertiadecima, die duodecimo octubris, quod per comune Luce vel aliquem alium in toto districtu comunis Luce vel in ipsa civitate nichil accipietur pro persona vel rebus alicui Florentino vel de eius districtu vel de eorum

nuntiis sen factoribus, nomine pedaggii, tolonei vel maletolte vel alicuius exactionis quocumque nomine censeatur. Et quod comune Luce Florentinos et eorum res reddet et conservabit liberos et absolutos, in persona et rebus, in tota eorum fortia et districtu ab omni pedagio, toloneo, malatolta et a qualibet alia exactione quocumque nomine censeatur.

Item quod comune Luce et ipsi iidem sindici, sindicatus nomine pro dicto comuni, faciet et curabit et se et dictum comune Luce facturum et curaturum promiserunt ita quod hic ad quem pertinet pedagium de Montetopari, Lucani episcopatus, accipiet, nomine pedagii, Florentinis et eorum nuntiis seu factoribus solummodo quod Maffeus Pitti de Florentia ottulit. Ita quod sit ad plus et esse possit ipsum pedagium denariorum sex pro qualibet salma completa et denariorum quattuor de quolibet scarpiglo seu salma minus completa.

Item quod in partibus Lunigiane, a flumine Magre citra, si pedagium vel aliqua exactio tolleretur Florentinis in Lunigiana vel in partibus Lunigiane, comune Luce operabitur toto posse, bona fide quod non fiat vel tollatur. Ita quod Florentini adiuvent comune Lucanum in partibus illis, si opus esset, contra illos qui tale pedagium seu exactionem tollerentur seu tollere voluerint Florentinis, pena mille marcarum argenti. Et predictam promissionem predicti sindaci comunis Lucani fecerunt dictis sindicis comunis Florentie pro ipso comuni Florentie, quod, ad instantiam et preces dicti

comunis, et sindicorum Lucani comunis comune Florentie intravit societatem cum ipsis comuni Lucano et comuni Ianue, ut superius scriptum est per manum mei Renaldi notarii infrascripti. Renuntians etc.

Actum Florentie in domo Abatie Florentie, presentibus testibus predictis.

XIII.

Esecuzione dei patti del trattato precedente.

[A. S. F. *Provv. Reg.* v. I, cc. 10 ss.]
[14 Gennaio 1285.] (1)

[Consiglio dei priori delle arti e delle capitudini delle 12 maggiori arti].

Item in eodem consilio, per me notarium infrascriptum lectis pactis et promissionibus per comune Luce et eius sindacis comuni Florentie et ipsius sindicis, super pedagiis in districtu comunis Luce non tollendis vel exigendis ab aliquo Florentino, factis et initis tempore quo nuper societas contracta fuit inter comune Florentie et comuni Luce et Iaune, ac etiam lecta propositione et reformatione factis die duodecimo intrante

(1) Trascriviamo quelle provvisioni della repubblica Fiorentina, riferentesi al nostro argomento, che non trovano riscontro nelle consulte od anche quelle, delle quali le consulte fanno un cenno oscuro e insufficiente. Per questa provvisione cfr. *Consulte*, I, 163 ss.

mense decembris proxime preteriti in consilio speciali et generali dicti domini defensoris et capitanei et capitudinum duodecim maiorum artium, super ambaxiata et occasione ambaxiate tunc ipso consilio exposite per ser Favam ambaxiatorem comunis Luce, super facto et occasione pedagiorum, per eius consilii reformationem patet, tunc in ipso consilio firmatum fuisse quod que respondenda essent per comune Florentie et pro parte ipsius comunis dicto ambaxiatori et comuni Luce super iis que tunc per ipsum ambaxiatorem exposita et narrata fuerunt, liberaliter remanerent in dominis potestate, defensore et capitaneo et officio dominorum priorum et in illis sapientibus quos ipsi domini priores habere velent ad predicta, salvis tamen et reservatis quibusdam spetialiter expressis et determinatis tunc in ipso consilio, secundum quod in ipsius consilii reformatione plenius patet; nec non lecta quadam provisione super predictis et predictorum occasione facta per quamplures sapientes viros civitatis Florentie ad predicta coram domino potestate, capitaneo et prioribus artium cengregatos, die vigesimo primo intrante mense decembris proxime preteriti, in qua provisione continetur quod super predictis et predictorum occasione mictantur sapientes ambaxiatores ad civitatem et comune Luce, cum illa ambaxiata que videbitur et placuerit domino potestati, capitaneo et prioribus et capitudinibus artium seu aliis sapientibus quos ipsi habere velent ad predicta, secundum quod de predictis in ipsius consilii provisione et reformatione plenius constat; hiis igitur omnibus in

presenti consilio recitatis et expositis etiam et notifficato qualiter multi mercatores et cives civitatis Florentie maximas querelas exponunt, dicentes quod ab eisdem, contra predicta pacta, multa pedagia sunt exacta; predictus dominus potestas super hiis utile consilium pro comuni sibi dari petens, proposuit quam et qualem ambaxiatam videtur et placet dicto presenti consilio predictis ambaxiatoribus ituris Lucam et ad comune Luce, predictorum occasione, ut iam firmatum est, pro comuni et pro parte comunis Florentie, imponi et exiberi debere.

In reformatione cuius consilii, prius auditis et intelectis dictis et consiliis in predictis exibitis, et demum per predictum dominum potestatem, secundum formam statutorum, particulariter et divise super predictis prepositis factis et revolutis partitis ad sedendum et levandum, placuit tribus partibus et ultra iamdicti presentis consilii et per ipsos, auctoritate et bailia dictorum consiliorum, domini defensoris et capitanei et etiam comunis Florentie, provisum et firmatum est quod, pro pecunia in comuni habenda necessaria pro predictis seu pro expensis in propositione predicta super hiis facta, quedam libra seu prestancia generaliter in civitate et comitatu Florentie, ad rationem soldorum viginti pro centenario ad extimum, ad quod actenus imposite sunt pro comuni predicto prestancie et libre, imponatur et exigatur.

Item placuit quasi omnibus in dicto consilio existentibus et per eos, auctoritate et bajlia predicta in eos commissa, ut dictum est, provisum et firmatum fuit

quod per comune Florentie, ut iam firmatum est, mittantur ambaxiatores boni et sapientes ad civitatem et comune Luce occasione antedicta, qui dictum comune Luce rogent et requirant quod non debeat tollere pedagium aliquid Florentinis in eorum forcia et districtu et quod integraliter servent pacta et promissiones facte, ut dictum est, per dictum comune et eius solempnes sindicos comuni Florentie et ipsius sindicis super pedagiis non tollendis Florentinis, salvo tamen iure suo Uberto de Pulcis et suis sociis, sicut actenus firmatum fuit per predictum consilium dicti domini defensoris et capitanei.

Item requirant ipsum comune Luce ut restituat et restitui faciat Florentinis ea que eisdem Florentinis pro pedagiis et malatoltis accepta et exacta sunt a tempore quo dicte promixiones et pacta, ut dictum est, dicto comuni Florentie facta fuerunt per ipsum comune Luce et eius sindicos. Et quod super predictis et circa predicta fiat ambaxiata pro parte dicti comunis Florentie, sicut videbitur et placuerit dominis prioribus et plenius et latius fieri poterit.

XIV.

Passaggio del sale e di altre mercanzie richiesto da Prato a Firenze.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. I, cc. 39 t.]

[14 Gennaio 1287.]

Consiglio generale dei 300 e speciale dei 90 e delle capitudini delle sette arti maggiori.

Cum ser Torellus notarius, ambaxiator comunis Prati, pro ipsius comunis parte, coram dominis potestate, capitaneo et prioribus artium et etiam in consilio domini capitanei petierit et petat infrascripta in hac propositione contenta per comune Florentie provideri et firmari, dominus Guido de Toscignano iudex et collateralis assessor dicti domini potestatis, secundum formam in hiis traditam per predicta consilia domini defensoris, super infrascriptis utile consilium pro comuni sibi dari petens, proposuit si placet dicto presenti consilio providere, ordinare et firmare quod comune Prati et homines et persone comunis Prati possint et eis liceat, quadocumque voluerint, hinc ad kalendas Ianuarii proxime venturas, facere deferri et portari ad terram Prati, per comitatum et forciam comunis Florentie per stratam et viam Pontis de Singa, salem, salinam, caseum, pisces salatos, tonninam, lanam, boldrones et stamen, que de civitate Pisana eiusque forcia extraherent. Et hoc cum comune Prati hiis opus habeat et aliunde habere vel conducere predicta non possit, salvo quod quantitas salis et salme, quam ipsum comune seu homines Prati conducere et conduci et defferri facere voluerint, usque ad dictum terminum, provideatur et determinetur per priores, ac provideatur per ipsos priores modus et forma conductionis dicti salis et eiusmodi cautela et diligentia, in ipsa conductione ipsius salis et salme, adhibenda sit per comune Florentie. Non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum capitulis constituti comunis Florentie, de quibus supra mentio habetur, nec aliquibus

aliis capitulis, statutis vel ordinamentis in predictis contradicentibus, a quibus omnibus domini potestas et defensor et capitaneus presens et futurus eorumque familie, priores artium, consiliarii utriusque consilii et omnes quos predicta tangerent vel ad ea in aliquo tenerentur, quo ad predicta et predictorum occasione, et in quantum contradicerent in predictis, sint liberaliter absoluti. . . .

[Si approva in tutto secondo la proposta].

XV.

Sospensione di rappresaglie concesse dal comune di Firenze contro vari Comuni.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. I, cc. 115.]
[22 Gennaio 1289.]

Consiglio generale dei 300 e speciale dei 90 e delle capitudini delle 12 maggiori arti.

Item in dicto presenti consilio proposuit dictus dominus defensor et capitaneus, presentibus et volentibus dominis prioribus artium, et consilium utile pro comuni sibi petiit exiberi : si videtur et placet dicto presenti consilio providere, ordinare et firmare quod omnes et singule represalie, quocumque per aliquid regimen seu officiales comunis Florentie seu per ipsum comune alicui persone vel universitati contra comunia Senarum et Sancti Miniati seu contra aliquid aliud comune Tuscie,

quod nunc sit vel fuerit pro anno presenti una cum comuni Florentie in societate Tallie, seu contra personas vel bona hominum et personarum dictorum comunium vel alicuius eorum, hactenus concesse vel in futurum concedende, prorogentur, et suspendantur et totaliter prorogate et suspense sint et eisdem represaliis et earum executioni silentium imponatur usque ad kalendas Ianuarii proxime venturas, ita et taliter quod, usque ad dictum therminum, dicta comunia vel aliquid eorum seu universitas aliqua vel specialis persona alicuius ipsorum comunium, in civitate vel comictatu Florentie, occasione huiusmodi represaliarum seu concessionum, in persona vel rebus, dicto durante thermino, nullomodo possint vel debeant detineri, gravari, reprehendi seu quomodolibet impediri, non obstante suspensione represaliarum et reformatione similis consilii alias super ipsarum ac aliarum represaliarum suspensione facta, die ultimo mensis decembris proxime preteriti, in presenti consilio lecta. Et hoc cum ambaxiatores dicti comunis Sancti Miniatis cum multa istantia rogaverint et rogent comune Florentie quod dicta suspensio in favorem comunis et hominum de Sancto Miniate fiat et fieri debeat modo predicto sine condictione aliqua vel exceptione, assesentes illud idem factum esse per comune Sancti Miniatis usque ad dictum therminum in Florentinorum favore, sine aliquo salvo vel èxcepto et ex predictis etiam comune Senarum per suas litteras rogaverit comune Florentie predictum.

Salvo semper quod predicta non prosint vel favo-

rem, beneficium vel securitatem aliquam concedant comuni et universitati seu hominibus comunis vel universitatis quod vel que similem suspensionem et prorogationem de suis represaliis in favorem Florentie non fecit vel fecerit, infra decem dies post quam notificatum et registratum fuerit de predictis.

[É approvato].

XVI.

Il comune di Bologna vende il " datium passadii, cambii et mercathantie „ alle società del Cambio e della Mercanzia.

[A. S. B., *Provv. Cons. pop.*]

[11 Maggio 1289.]

Item si placet consilio quod dacium passadii cambii et mercathantie vendatur et detur procuratori Cambii et Mercathantie pro dictis societatibus pro duobus annis venturis, incipiendo a complemento duorum annorum presencium, quibus ipsi emerunt et conduxerunt ipsum dacium a comuni Bononie nominatim, pro millecoctingentis libris bononinorum solvendis incontinenti cum eisdem pactis et condictionibus que habuerunt et conduxerunt a comuni Bononie, tempore regiminis domini Gerardi de Glossano potestatis et domini Iacobi de Nicola olim capitanei populi Bononie, scriptis manu Iohannis Benziucennis, tunc notarii offitio procuratorum comunis Bononie, que pacta examinata et approbata sunt per anzianos et consules populi Bononie;

hoc addito, quod possint convenire omnes mercatores secundum modum consuetum conducentes merchationes, ad solvendum dictum passadium de omnibus merchationibus venientibus de alienis civitatibus vel therris in districtu Bononie, que postea conducantur extra dictum districtum et de omnibus aliis merchationibus consuetis que de comitatu seu districtu Bononie portantur ad alias civitates vel loca extra districtum Bononie et quod possit cogere ad solvendum omnes qui soliti sunt solvere dictum passadium, hinc retro, nec quod aliqua novitas fieri possit vel debeat per comune vel populum Bononie in preiudicium dictorum conductorum super dicto passadio et quod dicta additio ponatur et scribatur in pactis et concessionibus novis faciendis dictis procuratoribus Cambii et Mercathantie, per quemcumque notarium qui scribat dicta pacta et concessiones.

[Approvato con voti 285 contro 28].

XVII.

Contratto fra il Comune di Bologna e il mercante Fiorentino Lapo Scandicci per l'importazione del sale.

[A. S. B., *Provv. Cons. pop.*]

[10 Febbraio 1290.]

Item quid placet dicto consilio et masse populi providere de infrascriptis pactis et condictionibus factis et tractatis inter ser Guillielmum de Pavanensis, Pacem de Saliceto et socios presidentes officio salis

ex una parte et Lapum Schandicii de Florentia mercatorem ex alia, quorum tenor talis est.....

In primis tractaverunt et convenerunt dicte partes ad invicem quod predictus dominus Lapus conveniet et promicet et se solempniter obligabit etjdonee cavebit predictis dominis et officialibus comunis Bononie, recipientibus pro se ipsis et vice et nomine comunis Bononie, de defferendo et defferri faciendo et ponendo, consignando et dando seu dari faciendo in civitate Bononie, in sallario seu sallariis dicti comunis, omnibus suis sumptibus et expensis, trigintamillia corbes sallis comunallis, merchadandischi, pulchri et nitidi sine malícia et fraude, ad corbem et mensuram civitatis Bononie, de salle Cerviensi, omni ipsius Lapi casu periculo et fortuna, hoc modo videlicet: quindecimmilia corbes in anno presenti hinc ad medium mensem Septembris et alios quindecimmillia corbes in anno futuro in millesimo ducentesimo nonagesimo primo, ad medium mensem septembris dicti anni.

Item, ad hoc ut comune Bononie habeat merchadandischum salem et comunallem convenerunt dicte partes ad invicem quod fiat calmerium seu sazum de qualitate dicti sallis, ita quod predicti officiales habeant penes se pro comuni Bononie dictum calmerium pulcritudinis seu qualitatis dicti sallis, aliud calmerium dicti sallis penes dictum Lapum remaneat, ita quod eiusdem pulcritudinis sit sal qui conducitur per ipsum Lapum qualis est sal dicti calmerii.

Item ex adverso conveniunt dicte partes ad invi-

cem quod predicti domini et officiales per se et suos successores et nomine et vice comunis Bononie convenient, promictent et se obligabunt dicto domino Lapo, recipienti pro se et vice et nomine sociorum quos habere voluerit, dare et solvere eidem aut cui mandaverit, pro precio dicti sallis [9700 libbre in due anni, cioè 4850 libbre ogni anno, al prezzo di sei soldi e cinque denari e mezzo per *corbis*], faciendo solutionem hoc modo: silicet duo millia quatrigentas vigintiquinque libras bononinorum in kallendis Maii proxime venturi et reliquas duo millia quatringentas viginti quinque libras bononinorum de mense septembris, pro precio sallis primi anni conducta primo quantitate sallis primi anni in sallario seu sallariis comunis Bononie in civitate Bononie et solutionem precii sequentis anni sive quattuormillia octingentas quinquaginta libras bononinorum modo prescripto, sive dimidium in kallendis Maii prefati in millesimo ducentesimo nonagesimo primo et residuum de mense septembris eiusdem anni, conducto primo dicto sale in sallariis comunis Bononie in civitate Bononie.

Item predicti officiales promictunt solempniter, ut supra dictum est, se facturos et curaturos cum effectu quod comune Bononie impetrabit et consequetur graciam solitam conducendi salem per aquas, territorium et districtum civitatis Venetiarum a domino duce et comune Venetiarum, quam comune Bononie solitum est habere a dicto comuni, omnibus comunis Bononie sumptibus et expensis et, ipsa habita et con-

secuta, dare et concedere ipsi Lapo, pro quolibet dictorum duorum annorum, qua gratia non habita neque concessa eidem, predictus Lapus ad predicta minime teneatur.

Item dicti officiales dicto Lapo seu procuratori eius, toto eorum posse, bona fide et sine frande teneantur procurare quod aliqua novitas non fiat ipso Lapo, que impedire possit conductionem ipsius sallis faciendam ad civitatem Bononie et eciam dare et concedi facere eidem Lapo ambaxiatorem unum et pluries et quociens fuerit opportunum, et si fieret novitas aliqua, per quam videretur impedi conductio sallis prefati, facere revocari omnibus ipsius Lapi sumptibus et expensis.

Item conveniunt expressius quod per conductionem dicti sallis predictus Lapus vel alius qui conduceret pro eo non teneatur solvere alquem dacium vel gabellam et introitum vel aliquid aliud comuni Bononie vel alicui alio habenti causam a comuni vel habituro. Item quod predicta pacta et conventiones debeant solempnibus obligationibus stipulari et firmari.

[La proposta è approvata].

XVIII.

Gabelle sulle merci fiorentine in terre straniere.

[A. S. F. *Prov. Reg.*. vol. II, c. 143.]

[11 Ottobre 1290.] (1)

Consiglio dei cento.

Item in eodem consilio, lecta quadam expositione

(1) Breve ed oscuro cenno in *Consulte*, I, 475.

et scriptura per dominum Hosberghum iudicem domini capitanei officio dominorum priorum porrecta et facta sub hiis verbis: Cum plures questiones mote sint et moveantur coram domino Hosbergo iudice domini capitanei, qui preest super facto et officio gabelle, per emptores gabellarum et eorum sotios et participes et spetialiter super eo quod dicitur dictum iudicem debere dare licentiam ipsis emptoribus gabellarum accipere a quibuscumque forasteriis de quibuscumque mercantiis ab introitu civitatis, quia ita eis venditum videtur per dominum Gumbertum olim iudicem gabelle predecessorem ipsius domini Hosberghi; et e contrario dicitur dictam licentiam concedi non debere, quia ordinamentum et statutum est in gabella quod foretanis, in quorum therris non accipitur gabella a Florentinis nichil accipiatur pro gabella et quod passagium et omne id quod a foretanis accipi debet, primo venditum fiat, Lapus Guillielmi, predictus dominis Antonius iudex et assessor dicti domini capitanei consilium pro comuni sibi dari petens, proposuit in iamdicto presenti consilio si videtur et placet dicto consilio, auctoritate et vigore ordinum canonizzatorum, providere, ordinare et firmare quod dicta licentia non concedatur quia esset in dampnum artium et artifficum civitatis Florentie, qui in alienis terris cogerentur similiter gabellas solvere sed ipse questiones aliter per dictum iudicem et sapientes electos de ipsorum priorum vuluntate et consiliaros gabelle vel per duas partes ipsorum, debeant provideri, deliberari et terminari et quod per ipsos vel duas

partes ipsorum in hiis provisum, deliberatum et factum fuerit habeat plenum robur et per comune Florentie et ipsos gabellarios observetur et si dominus capitaneus et dictus iudex propterea tenerentur in aliquo sint absoluti, ad eo quod propterea non possint in aliquo molestari vel gravari.

In ipsius consilii reformatione placuit LXVII ex dictis consiliariis ponentibus balloctam in pisside alba in qua scriptum est *sic* et per eos obtentum et firmatum fuit, dictorum ordinum canonizzatorum auctoritate et vigore, quod predicta in dicto presenti consilio supra preposita, super facto dictarum gabellarum seu de predicta et super predicta licentia, de qua in prescripta propositione supra dicitur non danda et de questionibus et super questionibus de quibus ibidem dicitur providendis, deliberandis et therminaudis per predictum dominum Hosberghum iudicem et sapientem et consiliaros predictos, secundum quod ibidem in ipsa propositione hec et alia super predicta plenius exprimuntur, huius auctoritate consilii plenissimam obtineant firmitatem et in iis omnibus procedatur, observetur et fiat prout et secundum quod in ipsa iamdicta propositione plenius continentur. Illi vero quibus predicta displicuerent ponentes ballottam in contrarium in pisside rubea in qua scriptum est *non* fuere solummodo quattuordecim numero computati.

XIX.

Bologna concede immunità di banchieri forestieri che prestano agli scolari.

[A. S. B., *Provv. Cons. pop.*]
[20 Giugno 1291.]

Item quid placet consillio et masse populli de infrascripta petitione, cuius tenor talis est: Cum per comune Bononie concessum sit quod universitas scolarium civitatis Bononie, tam citramontanorum quam ultramontanorum, possit habere ad quattuor mercatores forenses Guelfos seu de parte ecclesie qui eis mutuent et non sit cautum in dicto statuto quod, occasione represaliarum non possint molestari et iam non invenerint aliquem qui velit venire, nisi sit immunis ab omnibus realibus et personalibus factionibus et ab omnibus represallis, petunt et suplicant rectores et universitas tota quod in vestro consilio reformari faciatis, quod dicti mercatores forenses Guelfi et de parte ecclesie sint immunes, ut scolares, et possint Bononie morari, salvo quod dicti mercatores non sint Gibelini sive de parte Lambertaciorum, nec sint de illis quibus prohitum est, ex forma alicuius reformationis facte tempore domini Fulchi de Buzacherinis olim capitanei populli Bononie, non obstantibus aliquibus statutis etc.

[La proposta è approvata con voti 286 contro 25].

XX.

I mercanti Fiorentini in terre straniere.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. III, cc. 80].
[26 Giugno 1292] (1).

Consiglio speciale del difensore degli artefici e del capitano e delle capitudini delle 12 maggiori arti:

In quo quidem consilio per me notarium sub scriptum lecta fuerunt infrascripta capitula constituti comunis Florentie et etiam domini defensoris et capitanei, videlicet capitulum constituti comunis positum sub esca: « qualiter procedatur contra mercatores pro quibus Florentini in alienis partibus molestantur » et incipit: « quia ex crescente militia etc. » et capitulum constituti defensoris et capitanei positum sub esca « de iuramento domini defensoris artium et artificum et capitanei comunis Florentie et conservatoris pacis civitatis et destrictus Florentie » et incipit: « dominus defensor artium etc. » et aliud capitulum eiusdem constituti domini defensoris et capitanei quod est sub esca « de officio dominorum priorum artium » et incipit « dominorum priorum secunda inventio etc. » ac etiam lecta fuit infrascripta petitio, super infrascriptis, officio dominorum priorum artium porrecta et facta, pro parte collegii mercatorum et campsorum qui utuntur Vene-

(1) Cfr. *Consulte*, II, 274.

tiis et in partibus Lombardie et Marche Trivixane. Quibus capitulis et petitione lectis, ut dictum est, et per predictum iudicem et vicarium predicti domini potestatis, in presentia et vuluntate predictorum dominorum defensoris et capitanei et priorum artium, in predicto et coram predicto consilio speciali et capitudinum predictarum, super hiis facta propositione et consilio postulato, nec non post hec audito et intellecto consilio in hiis exibito et demum per ipsum iudicem et vicarium in hiis et de hiis facto et revoluto partito, ad sedendum et levandum, secundum furmam statuti....

In ipsius causilii reformatione placuit suprascriptis dominis vicario, defensori et capitaneo et prioribus artium ac etiam omnibus predictis consiliariis et capitudinibus in dicto consilio stantibus et per eos concorditer, auctoritate et vigore predictorum capitulorum et omni alio iure et modo quo melius potuerunt, provisum obtentum et firmatum fuit, quod ipsa infrascripta petitio et omnia et singula que in ipsa petitione continentur et scripta sunt plenissimam obtineant firmitatem et per quodlibet regimen presens et futurum et per ceteros officiales dicti comunis presentes et futuros et per ipsum comune totaliter observentur et executioni mandentur cum pleno effectu et in hiis procedatur et fiat, in omnibus et per omnia, prout et secundum quod in ipsa petitione plenius sunt expressa. Cuius petitionis tenor talis est:

Cum per capitulum constituti comunis Florentie positum sub esca: « qualiter procedatur contra mercatores,

pro quibus Florentini in alienis partibus molestantur » et incipit « quia ex crescente malitia hominum etc., » recte et non sine magna causa sit provisum qualiter civibus et mercatoribus Florentinis qui, ob culpas et causas aliquorum Florentinorum civium, plerumque in alienis partibus, personaliter vel realiter dampna et iniuras patiuntur valeat subveniri et eorum indempnitatibus consuli et ipsius capituli rectitudo et utilitas mercatorum et artium multis et variis oppositionibus et cavillationibus confundi nitatur; ideo, ad confirmationem et corroborationem dicti capituli, pro utilitate artium et artificum civitatis Florentie, postulatur a vobis dominis prioribus quatenus per vos et consilia opportuna faciatis solempniter provideri per oportuna consilia, quod tam dominus potestas quam capitaneus et eorum et cuiuslibet eorum iudices et alii iudices et officiales comunis Florentie, teneantur ad precisam et efficacem observationem dicti capituli et contra illos, quorum occasione dampna, iniurie vel molestie reales vel personales dicerentur illate, procedere cum effectu et de facto in personis et rebus, reiectis quibuslibet oppositionibus et exceptionibus et cavillationibus, que in eorum favorem per aliquem dicerentur vel opponerentur in favorem aliquem predictorum, de quibus supra dicitur, sive sit procurator sive defensor qui pro eis vel aliquo eorum verba facere niteretur, nisi jdonee caveret cum fideiussoribus jdoneis de conservando indempne comune Florentie et singulares personas et homines dicti comunis et maxime artifices et mercatores

dicte civitatis, tam illos qui iam fuissent aliqualiter impediti, quam alii quos contigerent impediri eorum occasione quacumque, et de restituendo iam lesis omne damnum et expensas que et quas propterea fecissent vel incurrissent; et credatur et stetur de iniuria et molestia iam recepta vel facta vel que fierent in futurum et de minis que fiunt talibus de causis per dominos et rectores locorum ubi talia fieri contingit, litteris et nuntiis talis domini et rectoris et loci sive comunis et terre ubi talia sepe fiunt, vel iuramento petentis cum affirmatione duorum consulatuum ad minus ex duodecim maioribus artibus civitatis Florentie. Et si forte contigeret dictum talem vel tales, quorum occasione vel culpa dampna vel iniurie eiusmodi contigissent sive contingerent in futurum, non comparere coram domino capitaneo, coram quo dicta de causa essent requisiti set contumaces existere, possit et debeat dominus potestas et capitaneus et quicumque ipsorum fuerit requisitus et eorum iudices dictum talem vel tales tamquam fugitivos et cessantes exbannire et condempnare et fugitivos pronuntiare et contra ipsos et eorum bona procedere, tamquam contra mercatores cessantes et fugitivos.

Que petitio fuit porrecta per collegium mercatorum et campsorum qui utuntur Venetiis et per alios mercatores qui utuntur in partibus Lombardie et Marchie Trivixane. Presentibus testibus domino Iohanne domini Scelli de Spoleto milite et socio predicti domini potestatis et domino Nicolao domini Philippi de

Bononia socio predicti domini capitanei et aliis; et ego Bonsegnore olim Guezzi notarius imperiali auctoritate et nunc consiliorum domini capitanei et comunis Florentie scriba, hiis omnibus interfui eaque pubblice scripsi etc.

XXI.

Pace delle città Guelfe della Taglia Toscana con Pisa. Clausole commerciali.

[A. S. F., *Capitoli,* to. 44, cc. 113-115.]
[12 Luglio 1293.]

Item, quod predicta civitates et comunia et singulares persone dictarum civitatum et comunium et eorum et cuiusque eorum districtus et fortie, que sunt vel in antea erunt de predictis civitatibus et comitatibus vel aliqua earum seu alicuius earum districtu vel fortia sint liberi et immunes et exempti ab omni exactione, gabella, pedagio, malatolta et modo et omni alia solutione facienda quocumque nomine censeatur in civitate et districtu et fortia Pisana, ita quod libere, immune et secure possint ire, stare et redire ad civitatem Pisanam et eius districtum et fortiam tam per terram quam per aquas. Et liceat eis mercantias et merces et alia posse emere et vendere et quoscumque contractus facere et portare et portari facere ad civitatem Pisanam eiusque districtum et fortiam et extrahere et extrai facere et portare et portari facere de civitate, districtu et fortia

Pisana et per civitatem, districtum et fortiam Pisanâm libere et impune, ita quod in predictis et dependentibus ex eis vel circa predicta nulla fraus comicti possit tacite vel expresse. Et e converso quod comune Pisanum et cives et districtuales et singulares persone Pisane civitatis etc. c. s.

[Nei « singularia pacta » fra Firenze e Pisa è il seguente :]

Item dictus sindicus Pisani comunis, nomine quo supra, promisit et convenit predictis sindicis et procuratoribus comunis et populi Florentie, recipientibus nomine quo supra, non receptare in civitate Pisana vel eius districtu aliquos mercatores civitatis vel districtus Florentie qui cessassent vel aufugissent seu cessarent vel aufugerent in futurum de civitate vel districtu Florentie cum pecunia vel rebus alicuius persone nec permictere eos morari in dicta civitate vel districtu Pisano. Et quod comune Pisanum et regimen ipsius comunis teneantur tales mercatores, ad petitionem comunis Florentie, et per licteras dicti comunis, capere et detinere seu capi et detineri facere et tradere eos nuntiis comunis Florentie, qui pro eis missi fuerint. Et versa vice dicti sindici et procuratores comunis Florentie etc. c. s.

XXII.

Arbitraggio per rappresaglie fra Firenze e Bologna.

[A. S. F., *Prov. reg.* vol., IV, c. 1 t.]
[9 Aprile 1294.] (1)

Consiglio generale dei 300 e speciale dei 90 e delle 12 maggiori arti.

Item super questionibus, litibus et defferentiis que sunt inter comune Bononie et comune Florentie et singulares personas dictorum comunium et singulares personas civitatis Florentie et comune Bononie et singulares personas civitatis Bononie et comune Florentie, de represaliis et bannis datis occasione represaliarum que sunt inter dicta comunia et singulares personas ipsorum comunium, compromictendis per sindicum comunis Florentie, nomine ipsius comunis, in arbitros et arbitratores eligendos per ipsa comunia Bononie et Florentie et super balia danda pro comuni Florentie dominis prioribus artium et vexillifero iustitie in hiis et circa ea et etiam super absolutione, mutatione et correctione statutorum, ordinamentorum et reformationum consiliorum in hiis quomodolibet contradicentium vel obstantium, nec non super aliis omnibus et singulis in predictis et circa predicta iam provisis, ordinatis et firmatis per iamdicta consilia, ut predicitur, in hiis ce-

(1) Cfr. *Consulte,* II, 505, 506, 507, 508.

lebrata et facta, modo et forma ibidem in ipsis consiliis contentis plenius et expressius.

Item in eodem consilio predictus dominus potestas, domini priores artium et vexillifer iustitie et homines in dicto consilio existentes, fecerunt, constituerunt, ordinaverunt et creaverunt Rocchum Savini civem Florentie licet absentem, eorum et dicti comunis Florentie sindicum, procuratorem, actorem et nuntium specialem ad agendum, defendendum, promictendum et compromictendum se in sapientum virum dominum Mapheum Tebaldum iurisperitum civem Florentie et in sapientem virum seu viros assumptos seu assumendos per comune Bononie occasione represaliarum, que sunt inter comune Florentie et singulares personas civitatis et districtus Florentie et comune Bononie et singulares personas civitatis et districtus Bononie, sedandarum et ad parendum omni laudo, arbitramento dispositioni, declarationi, distintioni quos vel que fecerint predicti super predictis represalliis et ad obligandum bona dicti comunis Florentie pro predictis omnibus et singulis ratis habendis et executioni mandandis totiens quotiens opus fuerit et ad laudum seu arbitramentum, dispositionem, declarationem, diffinitionem, audiendum et omologandum et confirmandum et generaliter ad omnia et singula faciendum et exerciendum que in predictis et circa predicta et predictorum occasione fuerint opportuna et que ipsimet et comune Florentie supradictum facere possint, promictentes firmum et ratum habiturum quicquid dictus sindicus fecerit in

predictis et predictorum quolibet, sub obligatione bonorum omnium dicti comunis.

XXIII.

Arbitraggio di rappresaglie fra Bologna, Firenze e Pistoia.

[A. S. B., *Provv. Cons. 800*].

[8 Maggio 1294.]

In primis quid placeat consilio quod Nicholaus de Lastignano notarius constituatur sindacus in presenti consilio ad compromictendum in dominum Robacontem de Panzonibus, tamquam in arbitrum sive arbitratorem pro comuni Bononie et in alium arbitrum electum sive elligendum pro comuni Pistorii vel Florentie, occasione represalliarum et bannorum que sunt vel erant inter comune et homines civitatis Bononie vel districtus ex una parte et comune et homines civitatis et districtus Pistorii ex altera et etiam in predictum dominum Robacontem, tamquam in arbitrum et arbitratorem pro comuni Bononie et in alium arbitrum ellectum sive eligendum per comune Florentie, nomine et occasione represalliarum et bannorum que sunt vel erant inter comune et homines civitatis et districtus Bononie ex una parte et comune et homines civitatis Florentie ex altera. Qui sindacus constituatur plene ad promictendum et compromictendum et omnia que expedierint facienda et complenda super predictis represa-

liis et bannis tolendis et decidendis et que fient per dictum sindicum et arbitros seu arbitratores predictos in predictis et circa predicta seu occasione predictorum, valeant et teneant et habeant plenum robur et quod per Julianum de Sardellis notarium possint fieri scripture et instrumenta necessaria et occurrencia in predictis, non obstantibus aliquibus statutis.

[La proposta è approvata].

XXIV.

Trattato commerciale fra Firenze e Perugia.

[A. S. F. *Capitoli*, to. 35, cc. 93.]
[10 Settembre 1294.]

Promissio facta comuni Florentie a sindico civitatis Perusii de non accipiendo pedagium aut passagium alicui florentino hinc ad decem annos.

In Dei nomine amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo quarto indictione septima, die decima mensis septembris Iovannellus Bucharelli Perusinus civis, sindacus et procurator et nuntius comunis et universitatis Perusii ad infrascripta facienda specialiter constitutus, ut de sindacatu constat publico instrumento scripto manu Iusti notarii, facto in millesimo ducentesimo nonagesimo quarto indictione septima, ecclesia Romana pastore vacante, die

decimo intrante mense Ianuarii, a me Frederico notario infrascripto viso et lecto, sindicatu nomine pro dicto comuni et hominibus et personis ipsius comunis et universitatis per se et suos successores, promisit et convenit et pactum fecit, omni exceptione et appellatione remotis, ser Locteringo quondam Anselmi et Carboni quondam Dietaiuti civibus florentinis, sindicis et procuratoribus dicti comunis Florentie et universitatis ipsius comunis, ad infrascripta facienda constitutis, ut de sindacatu eorum et procura constat pubblico instrumento scripto manu ser Bonsignoris notarii quondam Guezzi facto dictis anno et indictione die decimo septembris, stipulantibus et recipientibus vice et nomine et utilitate dicti comunis et universitatis Florentie et omnium hominum et personarum ipsius comunis Florentie:

Quod dictum comune Perusii et universitas neque alius pro ipso comuni et universitate vel nomine dicti comunis et universitatis Perusii nec aliqua alia singularis persona, collegium et universitas civitatis, comitatus et districtus Perusii neque accipiet nec accipi faciet, neque sustinebit accipi neque aufferri pubblice vel occulte, directe vel incidenter, quocumque nomine seu colore quesito, a dicto comuni et universitate, cive seu comitatensi et districtuali civitatis et districtus Florentie seu a singularibus personis, aliquid vectigal seu pedagium aut passagium pro aliquibus rebus, mercimoniis vel personis transeuntibus et que portarentur seu ducerentur per civitatem, comitatum et districtum

Perusii, neque aliquid aliud vectigalis, pedagii seu passagii occasione hinc ad decem annos proxime venturos vel intra dictum tempus decem annorum. Quam vero promissionem et pactum et omnia et singula supradicta et infrascripta dictus Iovannellus sindicus, sindicatu nomine ut superius dictum est, promisit et convenit solempni stipulatione predictis ser Locteringo et Carboni et cuilibet eorum in solidum et in totum recipientibus et stipulantibus, ut supradictum est, hinc ad dictum terminum actendere et observare et contra non venire per se vel submissam aut submictendam personam modo aliquo, sub pena mille florenorum aureorum, solempni stipulatione premissa, sub refectione dampnorum, expensarum et interesse. Et totiens pena commictatur et peti possit et exigi cum effectu quotiens conmissa fuerit et, pena soluta vel non, predicta omnia nichilominus in suo robore duratura, pro quibus omnibus et singulis observandis et perpetuo firmis tenentis, obligavit dictus Iovannellus sindicus, sindicatu nomine nomine ut dictum est, dictum comune et universitatem Perusii et homines et personas et bona omnia presentia et futura dicti comunis Perusii que se pro dicto comune et universitate Florentie et singularibus personis ipsius comunis constituit precario possidere. Renuntians dictus Iovannellus sindicus, sindicato nomine quo supra, exceptioni non celebrati contractus, condictionis sine causa et ex iniusta, doli mali et in fraudem, fori privilegio et benefitio speciali et generali, cui Iovannello sindico su-

pradicto, sindicatu nomine ut supradictum est, precepit infrascriptus Fredericus iudex et notarius officio guarentigie, nomine iuramenti, secundum formam capituli constituti, quatenus predicta omnia in totum observet et faciat, ut superius promisit et continetur. Et hoc ideo fecit quia similes promissiones et obligationes et pactum recepit et habuit a dictis ser Locteringo et Carbone sindicis, sindicatu nomine pro dicto comuni Florentie et universitate, prout scriptum est manu Fini Ughuccionis notarii de Perusio, factum dictis anno et indictione, mense, die et loco et testibus.

Actum Florentie super domo filiorum domini Gheradini de Cierchiis, in qua domini priores et vexillifer iustitie civitatis Florentie tunc temporis residebant ad dictum officium exerciendum, presentibus Andrea de Cerreto, Ubertino de Lostrozza iudicibus, ser Chello Berti Baldovini et ser Bonsignore quondam Guezzi notario civibus Florentinis. Et predicta omnia facta fuerunt et celebrata presentibus infrascriptis dominis prioribus et vexillifero iustitie civitatis Florentie et consentientibus, silicet Cione de Rosso de Sextu Ultrarni, Taldo domini Maffei Tebaldi iudice de Sextu Santi Petri Seradii, ser Caccia Bonciani de Sextu Burgi, Bartolo ser Iacobi Buere de Sextu Santi Pancratii, Riccho Falconetti de Sextu poste domus, Ciuto Manetti Pinzocheri de Sextu porte Sancti Petri, Betto Rinaldi de Sextu porte domus vexillifero iustitie.

(S. T.) Ego Fredericus filius olim Palmerii iudex de Quarantola Florentine diocesis imperiali auctoritate iu-

dex et notarius et tunc dictorum priorum et vexilliferi iustitie pro comuni Florentie scriba, predicta omnia a me rogata et imbreviata et de mandato dictorum priorum et vexilliferi iustitie scripsi et pubblicavi.

XXV.

Composizioni di rappresaglie fra mercanti Senesi e Bolognesi.

[A. S. B., *Prov. Cons. pop.*]
[20 Dicembre 1294.]

Item quid placet dicto consilio de infrascripta petitione, que talis est: Cum hoc sit quod illi qui habent represalias et banna contra comune et homines civitatis Senarum sint in plena concordia cum sindicis comunis Seuarum et pluries proclamatum sit pubblice per bannitores comunis Bonome quod omnes habentes represalias vel banna contra dictum comune et homines faciant se scribi ad dischum potestatis et nulli alii fecerunt se scribi, quam illi cum quibus sunt in concordia dicti sindici, supplicant dicti sindici comunis Senarum quatenus vobis dominis capitaneo, anzianis et consulibus populi Bononie placeat facere reformari in consilio populi Bononie, quod quidquid factum et conventum fuerit per predictos super predictis represaliis tollendis vel per arbitros ellectos vel elligendos ab eis, valeat et teneat et habeat plenum robur et quod unus sindicus fiat per comune Bononie, qui,

nomine comunis Bononie, predicta aprobet et confirmet et quod de cetero, occasione alicuius represalie vel bannorum hinc retro datorum vel concessorum per comune Bononie contra dictum comune et homines Senarum, non possit, modo aliquo vel ingenio, de iure et de facto propterea molestari. Imo dicte represalie et banna pro nullis de cetero habeantur et tollantur et sint et quod, occasione alicuius contractus facti vel faciendi, inter aliquos Bononienses et Senenses non dentur de cetero contra dictum comune et homines alique represalie seu banna, si modo infra duos menses simille fuerit reformatum per comune Senarum de represalliis non concedendis occasione aliquorum contractuum, de qua reformatione constare debeat domino capitaneo Bononie quod ita fuerit reformatum.

[La proposta è approvata con voti 333 contro 8.]

XXVI.

Lega fra i comuni Toscani Firenze, Lucca, Siena, Prato, S. Gimignano e Colle. Clausole Commerciali.

[A. S. F., *Capitoli*, to. 44, cc. 157].
[1 Giugno 1295.]

Item pro manutenenda et conservanda dictam societatem, provisum et ordinatum et firmatum est per sindicos supradictos concorditer, vice et nomine dictarum comitatum et pro ipsis comitatibus et una-

quaque earum, quod ille comitates dictarum comitatum dicte societatis que haberent represalias inter se una contra alteram seu inter aliquas alias personas dictarum comitatum vel alicuius earum, teneantur et debeant et quelibet earum teneatur et debeat, hinc ad per totum mensem Iunii presentis, mictere seu dirigere solempnes ambaxiatores ad locum decentem et comunem, qui insimul et unusquisque pro sua comitate tractent et colloquium habeant et ordinent et ordinare debeant quando et qualiter et qua forma et per quam viam dicte represallie decidantur et secundum illam viam et modum quem invenerint et ordinaverint ambaxiatores nominati, debeat per unamquamque dictarum comitatum procedi et sine debito terminari (1).

Item fuit actum, ordinatum atque firmatum et promissum per sindicos supradictos, nomine dictarum comitatum et cuiuslibet earum, quod, ad petitionem comunis Florentie vel alicuius dictorum comitatum societatis predicte, quelibet comitas dictarum comitatum dicte societatis teneatur et debeat dirigere et mictere solempnes ambaxiatores ad comune Lucanum et episcopum Lucanum [acciocchè il comune di Lucca cerchi ogni modo perchè il vescovo non esiga pedaggi dalle città della lega] (2).

---

(1) Segue la convenzione pei pedaggi del trattato dell'8 febbraio 1282 (App. Doc. N. X).

(2) Anche questa clausola e la seguente erano comprese nel trattato del 1282.

Item statutum et ordinatum est per dictos sindicos, nomine dictarum comitatum, quod si aliquis de aliqua dictarum comitatum affugeret vel absentaret se ab hodie in antea cum pecunia aliena de terra sua et non responderet suo comuni et creditoribus suis, illa civitas, in qua steterit vel inventus fuerit, teneatur et debeat, ad petitionem illius comitatus unde esset ille debitor, illum debitorem capere et dirigere sub fida custodia illi comitati, unde esset debitor.

XXVII.

Arbitraggio per Rappresaglie tra Firenze e Bologna.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, to. V, cc. 173].
[8 novembre 1295.]

Consiglio generale dei 300 e speciale dei 90 e delle capitudini delle 12 maggiori arti.

Item in eodem consilio predictus dominus Castellinus, iudex et vicarius predicti domini postestatis, auctoritate, voluntate et expresso consensu et decreto dominorum priorum artium et vexilliferi institie ibidem presentium et consilii antedicti et ipsi domini priores et vexillifer et consiliarii et capitudines in ipso consilio existentes, unanimiter et concorditer cum predicto vicario domini potestatis pro se ipsis et dicto comuni Florentie et ipsius comunis nomine et vice, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt Lippum filium olim Guccii

Soderini civem Florentie, licet absentem, eorum et dicti comunis sindicum, procuratorem, actorem et nuntium specialem ad compromictendum una cum sindico comunis Bononie, ad hec per ipsum comune Bononie constituto, in arbitrum et arbitratorem comunis Bononie et pro comuni Bononie et in arbitrum et arbitratorem comunis Florentie et pro comuni Florentie, omnes et singulas lites, questiones et differentias que sunt inter comune Bononie et comune Florentie et singulares personas dictorum comunium ac etiam singulares personas civitatis Florentie et comune Bononie et singulares personas civitatis Bononie et comune Florentie, de represaliis et super represaliis et occasione represaliarum que sunt inter dicta comunia et singulares personas ipsorum comunium, tamquam in arbitros et arbitrores et ad concedendum et dandum, sindicatus nomine pro dicto comuni Florentie, ipsis arbitris et arbitratoribus bailiam, anctoritatem et potestatem congnoscendi, procedendi, therminandi et diffiniendi, super predictis et de predictis litibus et questionibus, et ipsas lites et questiones die feriata et non feriata, servata iuris solempnitate vel non, in uno servata et in altero non servata, citatis partibus vel non citatis, una citata et altera non citata, presentibus vel absentibus partibus, una presente ed altera absente et ad promictendum, sindicatus nomine pro ipso comuni Florentie, quod singulares persone civitatis et districtus Florentie ipsum compromissum ac etiam laudum et arbitrium et arbitramentum, concorditer per

ipsum arbitrum et arbitratorem comunis Bononie et per dictum arbitrum et arbitratorem comunis Florentie super dictis et de dictis littibus et questionibus, ut predicitur, inter predictos vertentibus et que verti et esse possent. (Rimane in tronco.)

XXVIII.

Sullo stesso Argomento.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, to. V, cc. 181 t.]
[6 Decembre 1295.]

Ad cessandum differentias et scandula que inter comune Florentie et comune Bononie infrascriptis de causis oriri possent, per dominos priores artium et vexilliferum iustitie iandictos, considerantes ea que alias super infrascriptis per comune Florentie provisa et firmata fuerunt ac etiam in hiis diligenti examinatione, deliberatione et quam plurium sapientum consilio prehabitis, nec non inter eos solempni scruptinio ad pissides et balloctas secundum formam statuti, celebrato et facto, provisum et deliberatum est quod per sindicum comunis Florentie ad hec cum pleno mandato constitutum seu constituendum pro comuni Florentie et ipsius comunis nomine et vice, omnes et singule lites questiones et differentie que sunt inter comune Bononie et comune Florentie et singulas personas ipsorum comunium de represalliis et bannis datis occasione

represaliarum, que sunt inter dicta comunia et singulares personas dictorum comunium, compromictantur et commictantur in quemdam arbitrum et arbitratorem comunis Florentie et in quendam arbitrum et arbitratorem comunis Bononie, qui propter ea simul convenerunt et sunt in therra Vallium, tamquam in arbitros et arbitratores, et quod idem sindicus comunis Florentie, sindicatus nomine pro ipso comuni, det et concedat dictis arbitris et arbitratoribus auctoritatem et potestatem congnoscendi, procedendi, terminandi et diffiniendi super dictis et de dictis litibus et questionibus et ipsas lites et questiones, die feriata vel non feriata, servata iuris solempnitate vel non, in uno servata et in altero non servata, citatis partibus vel non citatis, una citata et altera non citata, presentibus vel absentibus partibus, una presente et altera absente, et quod inter ipsum sindicum comunis Florentie ex una parte et sindicum dicti comunis Bononie, ad hec cum pleno mandato constitutum vel constituendum, fiat promissio inter eos ad invicem, videlicet quod quilibet ipsorum sindicorum, sindicatus nomine pro comuni cuius est vel erit sindicus, promictat quod singulares persone sue civitatis et districtus compromissum predictum et laudum et arbitrium et arbitramentum fiendum concorditer per dictos arbitros super dictis et de dictis litibus et questionibus, firma et rata habebunt et tenebunt. Et quod ea que laudabuntur concorditer per arbitros supradictos firma et rata habebuntur et tenebuntur per dicta comunia et quidlibet eorum et per

singulares personas ipsorum comunium et civitatum et ipsorum districtuum et cuiuslibet eorum. Ita tamen quod sindicus comunis Florentie non compromictatur nec compromictere vel se obligare intelligatur de observando summa vel pronuntiatione ferenda per dictos arbitros, nisi ipsa talis summa vel pronuntiatio ferratur de expresso consensu et de comuni concordia et voluntate amborum arbitrorum prefatorum. Et super hiis et de hiis in quibus et de quibus dicti duo arbitri non essent concordes eligatur et eligi debeat thertius arbiter prout placuerit comuni Bononie et comuni Florentie et ubi duo ex tribus concordes fuerint pro summa ferenda, per duos qui concordes fuerint habeat plenum robur. Que quidem omnia et singula supradicta et ea que per dictos arbitros concorditer fient et laudabuntur in predictis et circa predicta, videlicet quando duo arbitri concorditer arbitri fuerint et, si concordes non fuerint dicti duo et thertius adiungatur, duo ex dictis tribus arbitris in concordia arbitrati fuerint, promictatur et conveniatur et promictere et convenire possint et debeant dicti sindici comunis Florentie et comunis Bononie inter se et sibi ad invicem, silicet quitibet eorum sindicatus nomine pro suo comuni, ut dictum est, firma et rata habere et tenere et contra non venire et attendere et observare et quod singulares persone sue civitatis et districtus firma et rata habebunt et tenebunt, ut superius dictum est, sub pena et ad penam ducentarum marcharum argenti solempniter et vicissim inter dictos sin-

dicos promictenda, qua soluta vel non predicta omnia et ea que per predictos arbitros concorditer fient et laudabuntur, in predictis et circa predicta, firma et rata consistant; obligantes inde ipsi sindaci inter se sibi ad invicem, videlicet quilibet eorum alteri sindico nomine pro suo comuni cuius est sindicus, ipsum comune et eius bona. Salvo etiam et intellecto expresse quod propter summam vel summas ferendam vel ferendas contra singulares personas alicuius dictorum comunium vel contra sindicum alicuius dictorum comunium nomine singularium personarum, predicta comunia vel aliquid eorum non teneatur ad aliquid dandum vel solvendum pro ipsis singularibus personis nisi usque in quantitatem librarum duorum milium florenorum parvorum, sed sufficiat dictam summam vel summas, si contingerit eas ferri et pronuntiari contra singulares personas vel contra sindicum alicuius dictorum comunium nomine singularium personarum, executioni mandari a duobus milibus libris supra contra personas comdempatas et contra res et facultates eorum que invenirentur et inveniri poterunt in civitate vel districtu talis comunis et ad nichil aliud sit obligatum aliquid dictorum comunium nec ad penam aliquam propterea teneatur, nisi in eo casu quando non observaretur summa lata contra singulares personas seu contra sindicum alicuius dictorum comunium nomine singularium personarum, usque in dictam quantitatem librarum duorum milium. Et quod dicti arbitri nullo modo possint congoscere vel

summare vel se intromictere de aliquibus exbannitis vel condempnatis pro aliquo maleficio vel excessu a quacumque de predictis comitatibus, non obstantibus aliquibus verbis in ipsis sindacatibus contentis. Renunciando supes hiis ipsi sindici, silicet quilibet eorum sindicatus nomine, ut dictum est, illi iuri quo arbitramenta petuntur reddigi ad arbitrium boni viri et omni alii iuri et exceptioni et legum auxilio sui comunis, quo vel quibus contraveniri posset; et hoc cum dicatur sindicum comunis Bononie paratum esse simile compromissum facere super predictis in arbitros antedictos. Item quod predicta omnia et singula sunt utilia pro comuni Florentie et utile fore pro ipso comuni de hiis et super hiis et super absolutione et correctione statutorum et ordinamentorum et reformationum consiliorum in hiis contradicentium vel obstantium teneri et fieri omnia consilia opportuna.

[Approvato con voti 75 contro 1 nel consiglio dei 100; e nel consiglio generale e speciale del capitano, difensore delle arti e degli artefici e delle capitudini delle 12 maggiori arti con voti 47 contro 10. Infine il 7 Dicembre fu approvato all'unanimità per alzata e seduta nel consiglio generale dei 300 e speciale dei 90 e delle capitudini delle 12 maggiori arti].

XXIX.

Accordi fra Firenze e Pisa per l'introduzione del vino in Firenze.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. V, cc. 182 t. 184 t. 185.]
[6 dicembre 1295.] (1)

Consiglio dei 100.

. . . .Item Neri Pepis qui pro anno proxime finito in kalendis mensis Novembris proxime preteriti emit a comuni Florentie gabellam et redditum vini quod in civitate Florentie et extra ipsam civitatem infra tria miliaria ad minutum venditum fuit in ipso anno preterito pro se ipso et sociis suis, pro restitutione et satisfactione quantitatis pecunie quam idem Neri, qui fuit emptor dicti redditi et gabelle pro se et sociis suis, asserit, per formam et secundum formam pactorum inter ipsum emptorem ex una parte et sindicum ipsius comunis, nomine dicti comunis ex altera parte, tempore ipsius emptionis initorum, posse et debere percipere et habere pro redditu et de redditu et gabella centum novem congiorum vini Grechi quod, ut asserit, per infrascriptos Pisanos a civitate Pisana conductum fuit ad civitatem Florentie et in ipsa civitate Florentie in dicto preterito anno ad minutum vendi-

(1) Breve cenno nella consulta dello stesso giorno. *Consulte*, II, 506.

tum fuit per dictos Pisanos infrascriptos, ad rationem solidorum trium florenorum parvorum ad minus pro quolibet medio quarto eiusdem vini. De quo quidem vino, per formam et secundum formam predictorum pactorum inter comune Florentie et predictos emptores dicti redditus et gabelle, ut dictum est, initorum et etiam secundum formam ordinamentorum et capitulorum dicti comunis de dicto redditu et gabella loquentium, predicti emptores eiusdem redditus et gabelle, ut asserunt, pro ipsius vini redditu et gabella accipere et exigere poterant et debebant a venditoribus dicti vini, de quolibet et pro quolibet congio ipsius vini sic venditi tot solidos quot denarii venditum fuit medium quartum ipsius vini, nec non asseratur et dicatur per ipsos emptores eiusdem redditus et gabelle quod per formam pactorum et pro observatione pactorum pacis inite et facte inter comune Florentie et comune Pisarum expresse prohibitum fuit per comune Florentie seu per regimen dicti comunis eosdem posse vel debere aliquid petere, exigere vel habere pro redditu vel gabella dicti vini, eo quod illi qui dictum vinum a dicta civitate Pisana conduxerunt et ipsum in civitate Florentie ad minutum vendiderunt, ut dictum est, sunt Pisani. . . .

[Il risarcimento e stimato in libre 197, 15 soldi e 6 danari di fiorini piccoli. La proposta si approva con voti 66 contro 10 e nel consiglio del capitano ecc., con voti 52 contro 2].

XXX.

Privilegi concessi da Firenze a Poggibonsi.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. II, c. 183 t. 184 t. 185.]
[6 dicembre 1295.]

Panczo Bonaguida e socî compratori della gabella del vino che si vende al minuto in *Comitatu Florentie*, per l'anno che è corso dal 1 Novembre 1294 al 1 Novembre 1295, chiedono risarcimento pel vino venduto al minuto « in terra et curia Podiiboniczi districtus et comitatus Florentie, [cum] asseratur et dicatur per ipsos emptores eiusdem redditus et gabelle quod ipsi ab hominibus et personis dicte terre et curie Podioboniczi de vino ad minutum ibidem vendito in ipso anno preterito nullam gabellam nullumque redditum exigerunt vel habuerunt, eo videlicet quod post predictam emptionem dicti redditus et gabelle a dicto comuni per ipsum Panczum et eius socios, ut dictum est, factam, reformatum fuit per solempnia consilia populi et comunis Florentie, quod a comuni et hominibus et personis terre et curie Podioboniczi nullo modo, iure vel causa aliqua gabella vel redditus exigeretur in ipso et pro ipso anno preterito, secundum quod in reformatione ipsorum consiliorum super hoc editorum plenius continetur. »

[Il danno fu stimato in 150 fiorini piccoli. E la

proposta fu approvata nel consiglio dei 100, con voti 64, contro 12; nel consiglio del capitano ecc. con voti 48, contro 9].

XXXI.

Generale sospensione di rappresaglie per parte del comune di Firenze.

[A. S. F. *Provv. Reg.*, vol. V, c. 9-9 t.]
[12 gennaio 1296.]

Il Consiglio generale e speciale del capitano e del popolo e delle capitudini delle 12 maggiori arti, delibera una sospensione generale di rappresaglie per un anno alle seguenti eccezioni:

Salvo tamen et expresse quod predicta suspensio et prorogatio ipsarum represaliarum et que super hiis firmari contingeret, non extendantur nec locum habeant nec aliquid benefitium, favorem vel securitatem prestent vel concedant comunibus, terris et universitatibus seu hominibus et personis aut rebus et bonis hominum et personarum, de quibus infra dicitur et de quibus infra fit exceptio et exlusio, sub verbis, modis et condictionibus infrascriptis. Primo videlicet comunibus, terris et universitatibus ac etiam hominibus et personis comunium, terrarum et universitatum que aliquam represaliam seu licentiam reprehendendi, quocumque nomine seu vocabulo censeantur, hactenus concessissent vel

nunc seu in futurum concederent vel haberent contra comune Florentie vel aliquam universitatem seu specialem personam civitatis vel districtus Florentie, si eodem modo et usque ad predictas futuras kalendas Ianuarii similem suspensionem et prorogationem de ipsis suis represaliis et licentiis reprehendendi non fecerint, in favorem, beneficium et securitatem Florentie, infra decem dies post quam de predictis per licteras comunis Florentie certificati et requisiti fuerint.

Item alicui vel aliquibus comitati vel comitatibus, therris seu universitatibus episcopatus Florentie seu episcopatus Fesularum non subpositis iurisdictioni comunis Florentie et non solventibus libras et factiones vel hominibus et personis ipsarum comitatum, terrarum et universitatum vel alicuius earum, etiam si prorogationem et suspensionem de eorum represaliis, si quas contra Florentiam haberent, ut predicitur, duxerint faciendam.

Item alicui vel aliquibus comuni vel comunibus seu universitatibus vel hominibus et personis alicuius comunis vel universitatis quod vel que in aliquo publico instrumento, facto et contracto cum sindico ipsius comunis vel universitatis seu cum potestate, capitaneo et antianis vel cum potestate et antianis seu cum capitaneo et antianis tantum ipsius comunis seu universitatis, in aliquo seu aliquid dandum et solvendum tenerentur et obligati essent alicui vel aliquibus civi seu civibus vel districtualibus Florentie, cui vel quibus per comune Florentie represalia huiusmodi concessa esset

vel concederetur, ipsius debiti et obligationis occasione.

Item alicui speciali persone vel personis que principaliter vel fideiussoris nomine, in publico instrumento tenerentur vel obligati essent in aliquo debito et obligatione, cuius occasione represalia concessa esset vel concederetur in futurum: immo habentes nunc vel in futurum huiusmodi represalias vel licentias reprehendendi pro comuni Florentie in predictis casibus exceptatis et contra predictos modo predicto, a benefitio ipsius sospensionis et prorogationis exclusos et exceptatos, eisdem represaliis et licentiis uti possint secundum earum continentiam et tenorem, predicta generali suspensione et prorogatione, ut prescriptum est, facta seu facienda in aliquo non obstante.

Salvo etiam et reservato quod represalia et licentia reprehendendi per comune Florentie Lucchesio Bonaccursi et quibusdam suis sociis Florentie civibus contra comune et homines et personas civitatis et districtus Reatis hactenus concessa, in quantitate et occasione et modo in ipsius represalie et licentie concessione contentis, per predicta seu predictorum occasione non sit nec intelligatur esse suspensa vel prorogata. Immo habentes ipsam represaliam et licentiam reprehendendi, licite et expedite, non obstantibus antedictis et non obstante quod predictum comune Reatis suspensionem et prorogationem de suis represaliis faceret in favorem Florentie, ut prescriptum est, ipsa repre-

salia et licentia uti possint libere, expedite secundum ipsius represalie et licentie continentiam et tenorem.

Et hoc cum reperiatur in anno proxime preterito, completo in kalendis januarii proxime preteriti similem vel quasi similem suspensionem et prorogationem factam fuisse per comune iandictum.

[È approvato].

XXXII.

Trattato fra Firenze e Perugia. Clausole Commerciali.

[A. S. F. *Capitoli,* to. 44, cc. 153.]
[20 gennaio 1296.]

....Et hiis etiam pactis et conventionibus appositis in presenti contractu societatis et unionis et utriusque partis consensu, sollempni stipulatione vallatis, videlicet quod omnes et singuli Florentini, ad comodum ipsorum Florentinorum, in civitate et comitatu Perusii in omnibus et singulis eorum contractibus et quasi contractibus, mercanciis, negotiis seu negotiationibus quibuscumque, dnrante societatis tempore, fiendis et celebrandis, tractentur et habeantur, in omnibus et per omnia supradicta, ut Perusini. Et similiter quod omnes et singuli Perusini etc. c. s.

Salvis et reservatis et declaratis........ Quod occa-

sione societatis eiusmodi, statuta et ordinamenta facta et que in futurum fieri contigeret per ipsa comunia vel alter ipsorum pro victualibus conservandis et custodiendis ne extrahantur vel exportentur extra terras et territoria ipsorum comunium, non ledantur vel in aliquo eis derogetur nec possit nec debeat dari nec concedi licentia et permissio extrahendi vel extrahi faciendi aliquid victuale extra territorium vel districtum alicuius dictorum comunium, modo aliquo sive causa. . . .

Et quod nullum dictorum comunium receptet seu retineat iu sua civitate, fortia et districtu aliquem proditorem alterius comunis nec aliquos mercatores cessantes vel fugitivos cum pecunia aliena nec pati quod retineantur vel receptentur. Et si reperti fuerint ad petitionem cuiusque de illa civitate unde fuerint, capiantur et remictantur ad illam civitatem, unde essent.

[La presente società deve durare cinque anni].

XXXIII.

Composizione di rappresaglie fra Firenze e Bologna.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. V, cc. 36 t., 53, 54.]
[22 febbraio 1296.] (1)

Consiglio dei 100.

Item super infrascripta petitione dominis prioribus

(1) Cfr. *Consulte*, II, 528, 529 e 530. Il Gherardi dà anche un brevissimo sunto di questa provvisione alla nota quarta della pagina 528, completando il testo delle consulte.

artium et vexillifero iustitie super infrascriptis per infrascriptos consules porrecta et facta et per ipsos dominos priores et vexilliferum admissa et deliberata et per me notarium subscriptum in presenti consilio seriatim lecta et super providendo, ordinando et firmando omnia et singula que in ipsa infrascripta petitione continentur et scripta sunt, cuius quidem petitionis tenor talis est:

Vobis dominis prioribus artium et vexillifero iustitie populi et comunis Florentie exponitur per consules mercatorum Porte Sancte Marie, pro se ipsis et universitate eorum artis ac etiam pro aliis mercatoribus Florentie conversantibus, utentibus et transeuntibus in civitate et per civitatem Bononie, quod per comune Bononie quibusdam civibus seu districtualibus eiusdem comunis Bononie contra comune et homines civitatis et districtus Florentie concessa fuit represalia et licentia reprehendendi ipsos cives et districtuales Florentie et eorum res et bona et quod, post multos tractatus inter comune Bononie et comune Florentie habitos de questionibus et super questionibus omnium represaliarum existentium inter ipsa comunia et personas ipsorum comunium decidendis et therminandis, concessa est licentia per ipsum comune Bononie eisdem suis civibus seu comitatinis habentes ipsas represalias, quod a kalendis presentis mensis februarii proxime preteriti in antea, licite ipsis represaliis contra ipsos Florentinos et eorum res et bona uti possint, usque ad quantitatem et summam librarum octingentarum bononinorum;

cuius licentie et represalie occasione provisum fuit, pro parte comunis Florentie, mictere ser Rogerium Ughonis Albizzi pro ambaxiatore comunis Florentie ad procurandum apud regimina et comune Bononie quod ipsa represalia et licentia reprehendendi per ipsum comune Bononie, more solito, suspendi et prorogari deberet; quod quidem ambaxiator nullomodo potuit obtinere. Quare provisum et procuratum fuit per ipsum ambaxiatorem et alios Florentinos Bononie conversantes, apud regimina et comune Bononie de arbitris et arbitratoribus et amicis comunibus eligendis pro parte ipsorum Bononie dictam represaliam et licentiam reprehendendi habentium et pro parte ipsorum Florentinorum Bononie conversantium, ad arbitrandum et summandum super predictis et quid et quantum per Florentinos solvi debeat occasione predicta. Qui arbitri et amici comunes dixerunt quod ante quam summam vel laudum super hoc ferrent volunt scire unde habeatur et haberi debeat pecunia ex qua eorum summa et laudum adimpleatur et ex qua solvatur et satisfiat id quod per eos firmatum et arbitratum fuerit in premissis et quod ipsi proposuerunt et intendunt summare et arbitrari quod, pro satisfactione ipsarum represaliarum et pro omni eo et toto quod predictorum occasione peti posset, solvatur ipsis Bononiensibus ipsas represalias habentibus a quantitate librarum trecentum bononinorum supra et a quantitate et summa librarum quadrigentarum bononinorum infra. Quare per predicto sconsules mercatorum Porte Sancte Marie civi-

tatis Florentie, pro ipsis et universitate eorum artis ac etiam pro aliis Florentinis, de quibus supra dicitur, supplicatur et petitur, dicto negotio sic exposito, quatenus per vos dominos priores et vexilliferum et etiam per opportuna consilia populi et comunis Florentie provideri, stabiliri et solempniter firmari debeat, quod, pro evitandis dampnis et periculis que predicta de causa Florentinis obvenire possent, et pro ipsa pecunia habenda que expedierit ad solutionem et satisfactionem predictorum ac pro satisfactione et restitutione expensarum in predictis et predictorum occasione per quosdam mercatores Florentinos factarum, auctoritate et vigore et licentia consiliorum populi et comunis Florentie, de qualibet et pro qualibet salma cuiuscunque civis vel districtualis Florentie, que per civitatem vel districtum Bononie per quencumque conduceretur et defferetur, intrando vel exeundo de ipsa civitate vel districtu, solvatur et per officialem seu officiales, ad hoc per consules mercatorum Florentinorum Bononie commorantium eligendos et deputandos, exigatur et licite et impune exigi possit et debeat unum bononinum grossum. Ad quam quidem solutionem faciendam teneantur et, si expedierit, compellantur conductores ipsarum salmarum, dummodo de salma et pro salma pro qua solvetur, ut dictum est, ad introitum civitatis vel districtus Bononie, in exitu vel ad exitum ipsius civitatis Bononie nichil solvatur vel quomodolibet exigatur et dummodo quantitas et summa, predictorum occasione, ut predicitur, exigenda, aliquo modo

vel causa non excedat quantitatem librarum quingentarum bononinorum et ab ipsa quantitate librarum quingentarum supra, predictis de causis et predictorum auctoritate et bailia, nullo modo, iure vel causa possit vel debeat exigi; immo a dicta quantitate et summa supra ipsa concessio et licentia evanescat, in hiis statuto vel ordinamento aliquo non obstante.

[È approvato con voti 96, contro 5. E nel consiglio generale e speciale del capitano e delle capitudini delle 12 maggiori arti, all' unanimità, voti 60].

XXXIV.

Altri privilegi concessi da Firenze a Poggibonsi.

[A. S. F., *Prov.*, *Reg.*, vol. VII, c. 110t.]
[29 Marzo 1297.]

Item Vanni Bordoni et Foresio Baruzzi tamquam eredi Baruzii olim fratris sui, qui pro anno preterito emerunt a comuni Florentie gabellam et redditum panis venalis civitatis et comitatus Florentie, pro se ipsis et eorum sociis quos habuerunt in gabella predicta, pro restitutione et satisfactione quantitatis pecunie quam ipsi asserunt, per formam et secundum formam pactorum inter ipsos emptores dicti redditus et gabelle ex una parte et comune Florentie ex altera parte, tempore ipsius emptionis, initorum ac etiam secundum formam capitulorum et ordinamentorum dicti comunis

de hoc loquentium, posse et debere percipere et habere de redditu et pro redditu et gabella panis venalis in ipso anno facti in terra et curia Podiiboniczi comitatus Florentie, et asseratur et dicatur per ipsos emptores dicti redditus et gabelle quod ipsi ab hominibus et personis dicte terre et curie Podiiboniczi de ipso pane venali in ipso preterito anno ibidem facto nullam gabellam nullumque redditum exigerunt vel habuerunt, eo videlicet quod post predictam emptionem dicti redditus et gabelle, ut dictum est, a dicto comuni, reformatum fuit per solempnia consilia populi et comunis Florentie quod a comuni et hominibus et personis dicte terre et curie Podiiboniczi nullo modo, iure vel causa aliqua gabella vel redditus exigeretur in ipso et pro ipso anno preterito, secundum quod in reformatione ipsorum consiliorum super hoc editorum plenius continetur; ac etiam pro restauratione ac satisffactione dampni quod predicti qui fuerunt emptores eiusdem redditus et gabelle predicta occasione habuerint et substinuerint, nec non pro omni eo et toto quod a predictis hominibus et personis terre et curie Podiiboniczi seu a dicto comuni Florentie peti vel exigi posset dicta de causa, visa extimatione de ipso et super ipso dampno facta per sex bonos viros populares ad hoc electos per dominos priores artium et vexilliferum iustitie, tunc in offitio residentes, secundum quod de ipsa extimatione patet publico instrumento et visa etiam provisione in hiis et super hiis facta per ipsos dominos priores et vexilliferum in ipso offitio residen-

tes, tempore quo predicta concessa et reformata fuerunt in favore predictorum de Podioboniczi, ut supra dictum est, in summa librarum sexaginta florenorum parvorum, facta prius solutione dicto comuni Florentie de integra summa et quantitate quam ipsi emptores eiusdem redditus et gabelle solvere tenentur dicto comuni pro pretio et nomine pretii ipsius redditus et gabelle pro toto dicto preterito anno, si ipsa solutio integraliter facta non est communi predicto.

[Non prosegue].

XXXV.

Alcune deliberazioni d'indole commerciale prese dal comune di Bologna durante la guerra del 1296 contro il marchese di Ferrara.

[A. S. B., *Consigli speciali.*]

I.

SOSPENSIONE DI RAPPRESAGLIE E DELL' ESECUZIONE PER DEBITI.

[7 aprile 1296.]

Item dicti domini (1) unanimiter et concorditer providerunt et ordinaverunt et firmaverunt, quod nemo

(1) Otto sapienti, due anziani e consoli « *qui presunt in* « *predictis omnibus* » (cose della guerra) « *aliis anzianis, de* « *dicto mense Aprilis* ».

forensis possit, occasione aliquarum represalliarum, deptineri, capi vel impediri in persona vel rebus, salvo quod hoc non prosit neque vindicet sibi locum in alliquibus rebellibus vel bannitis comunis vel populi Bononie pro parte Lambertaciorum vel pro malleficio. Et quod nemo de civitate comuni vel populo Bononie possit capi vel deptineri personaliter, occasione allicuius debiti vel banni debiti pro debito descendenti, hinc ad kalendas Madii proxime venturas vel potuerit deptineri a die introitus eorum officii citra. Et omnes detempti occasionibus supradictis libere debebunt relassari; que per civitatem Bononie publice banniantur.

Que fecerunt ex vigore eorum officii et ut, pro defensione civitatis et comitatus Bononie, quilibet securius possit venire et stare.

In seguito a questa deliberazione, il 10 aprile si liberano alcuni debitori (Gruamonte dei Lambertini, il figlio Bernardino, la moglie e i suoi fideiussori), ordinandosi che nessuno li molesti *personaliter* per il periodo di due anni « salvo creditoribus dictorum donorum Gruamontis et filliorum et uxoris et fideiussorum eorum omni iure in bonis eorum et contra eorum personas, finito dicto termino, et quod tunc contra eos possint pretendere, sicut proceditur contra alios quoscumpue debitores. »

II.

Privilegi concessi da Bologna a Venezia, [3 giugno 1296.]

[Ordinamenta et provisiones facte et facta per il il podestà, il capitano del popolo, il *capitaneus deputatus super guerra*] « quibus concessum est generale arbitrium super factis guerre et super deffensione civitatis et districtus. »

Item providerunt et firmaverunt dicti domini potestas, capitaneus populi et capitaneus guerre, de consensu anzianorum et consulum populi Bononie et quinque sapientum pro quolibet quarterio, specialiter ad infrascripta constituti in pallatio primiceriorum comunis Bononie, ad hoc ne guerra nec discordia orriri possit inter comune Bononie et comune Venetiarum et ut amor et dillectio manteneatur inter dicta comunia et civitates et amicitia perseveret, quod per comune Bononie et per quemlibet officialem dicti comunis omnibus et singulis civibus Venetiarum in civitate Bononie fumarie ius reddatur super omnibus et singulis eorum litibus et questionibus quas habent seu ipsorum aliquis habet de aliquibus mercationibus vel rebus seu habere intendunt cum aliquo vel aliquibus, occasione mercationum vel rerum coram quibuscumque officialibus comunis Bononie et de qualibet pecunie quantitate quam ab aliquibus habere vel recipere deberent ratione mercationum alicui datarum, cuiuscum-

que generis sint. Dummodo per comune Venetiarum et dominum ducem simile ius reddatur civibus Bononie de ipsorum mercationibus et rebus in civitate Venetiarum, non obstantibus ut supra.

III.

Concessioni ai banchieri fiorentini e pistoiesi.

[30 Giugno 1296].

Item providerunt dicti domini potestas et capitaneus populi, de consensu anzianorum et consulum vigore dicti eorum arbitrii, pro amore et honore comunis et ambaxatorum civitatis Florencie et pro honore et utilitate et bono statu tocius comunis et populi Bononie et ad hoc ut copia possit haberi pecunie per homines civitatis Bononie et pro guerra facienda inimicis comunis Bononie et pro deffensione civitatis et comitatus Bononie et etiam copia hominum pro predictis causis, quod quilibet de civitate Florencie et comitatu et quilibet de civitate et comitatu Pistorii et alliunde qui moratur seu morari voluerit in futurum ad prestandum seu mutuandum in civitate Bononie vel comitatu, possit libere stare, venire, morari et mutuare infrascripto modo et forma: videlicet quod, si voluerit esse civis seu reputari pro cive, habeat extimum secundum facultates suas et solvat collectas et subeat publicas factiones et alia honera realia et personalia et mixta, prout subeunt et subibunt alii cives civitatis Bo-

nonie et reddatur ei ius in civilibus et criminalibus, secundum quod redditur aliis civibus populi et civitatis Bononie et in omnibus reputetur et habeatur ut civis, salvo quod si sibi imponetur equus seu aliud honus personale possit illud subire per jdoneum substitutum. Si vero voluerit ut forensis morari in civitate Bononie vel comitatu et mutuare, possit libere ibi esse et morari et reddatur ei ius sicut aliis civibus civitatis et populi Bononie et comitatus, salvo quod pro qualibet statione ubi fieret prestancia seu mutuum talium forensium solvatur comuni Bononie per tales forenses mutuantes viginti libras bononinorum singulis annis, solvendo duodecim in festo Nativitatis Domini et aliam dimidiam in festo Pascalis Resurexionis Domini, ita tamen quod quilibet qui moratur in civitate Bononie ad prestandum teneatur venire coram me notario infrascripto ad faciendum se scribi infra thertiam diem proclamatione facta per civitatem Bononie et elligere in quali statu vult esse de predictis. Illi vero qui morantur in comitatu Bononie teneantur coram me notarium infrascriptum venire, infra octo dies proclamatione facta, et elligere in quali statu esse intendunt de predictis. Alii vero qui ad dictum terminum non venerint et se scribi non fecerint condempnetur per dominum potestatem in viginti quinque libras bononinorum, nulla deffensione audita et quilibet honus teneatu dare comuni Bononie viginti librarum bononinorum singulis annis, ut supra dictum est, et si aliquis de novo veniret ad civitatem Bononie vel comitatum ad prestandum teneatur tamquam fo-

rensis dictam pecunie quantitatem solvere, ut supra dictum est, singulis annis ita et taliter quod quilibet ex predictis qui veniet et faciet sè scribi teneatur et debeat, cum venerit, satisdare, si venerit ut forensis, pro dictis quatitatibus solvendis et, si venerit ut civis de collectis et aliis honeribus per comune Bononie imponendis.

IV.

Concessioni a Mercanti Fiorentini.

[23 Settembre 1296].

Dietro richiesta di alcuni mercanti fiorentini si stabilisce che il vicario del Podestà possa « cognoscere et terminare » alcune questioni vertenti fra mercanti fiorentini per causa di società commerciale « non obstantibus aliquibus statutis, contra quos provixionem et ordinamentum fecerunt predicti anziani et consules et sapientes, ex vigore arbitrii eis concessi per comune et populum Bononie et omni modo et mellius quo facere potuerunt, amore et honore comunis Florentie et pro utilitate comunis Bononie in factis guerre et ipsius ocsione. »

XXXVI.

Trattato tra Firenze e Pistoia per la persecuzione dei mercanti « cessantes et fugitivi cum pecunia aliena. »

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. VI, cc. 33 ss.]
[5 Giugno 1296.]

Per dominos priores artium et vexilliferum iustitie iamdictos, considerata forma statuti in comuni Pistorii noviter editi de infrascripta materia loquentis et super infrascriptis provisione prehabita diligenti, nec non in hiis et super hiis inter eos solempni scruptinio, secundum formam statuti cellebrato et facto, auctoritate et vigore eorum offitii, provisum, deliberatum et ordinatam est:

Quod nullus seu nulli exbannitus seu exbanniti pro aliquo maleficio vel excessu vel quasi maleficio vel excessu et maxime cessantes et fugitivi cum pecunia aliena de civitate Pistorii et eius districtu possint vel debeant stare vel morari seu receptari in civitate Florentie vel eius districtu et quod nullus de civitate vel districtu Florentie ipsos exbannitos vel aliquem eorum audeat vel presumat receptare vel retinere in ipsa civitate vel eius districtu, sub pena librarum ducentarum florenorum parvorum pro quolibet exbannito aufferenda magnati receptanti et pena librarum centum auffe-

renda populari receptanti et insuper talis exbannitus seu exbanniti qui essent inventi vel inventus in civitate vel districtu Florentie possint et debeant capi et detineri ad petitionem cuiuslibet et in carceribus detineri per dominum potcstatem dicte civitatis Florentie et non relaxari et quod quilibet possit ipsos exbannitos in civitate et districtu Florentie impune offendere in persona et rebus, salvo quod predicta non habeant locum in iis qui in dicta civitate Florentie continue steterunt cum eorum familiis per quinque annos proxime preteritos facientes artes in ipsa civitate Florentie continue, quorum nomina scribi et registrari debeant in actis comunis Florentie, videlicet in actis domini potestatis vel in actis Camere comunis Florentie, infra quindecim dies computandis a die qua hec pubblice bannita fuerint solito more per civitatem Florentir per preconem seu precones dicti comunis Florentie. Que quidem dominus potestas banniri faciat per civitatem Florentie infra tertiam diem post quam predicta deliberata et firmata fuerint per generale consilium domini potestatis et comunis Florentie.

Et qui in dictis actis non reperirentur scripti infra dictum terminum subiaceant penis in hoc ordinamento contentis et hoc ordinamentum in eis vendicet sibi locum. Et ne aliqua possit de ipso ordinamento dubitatio exoriri, declaratum et provisum est quod dictum ordinamentum intelligatur et intelligi debeat de exbannitis et comdempnatis vel de exbannitis tantum vel condempnatis tantum qui sunt oriundi de civitate vel

districtu seu comitatu civitatis Pistorii. Et etiam in eo quod dicit et facit mentionem dictorum ordinamentorum de cessantibus cum pecunia aliena, declaratum et provisum est quod dictum ordinamentum intelligatur et intelligi debeat de pronumptiatis cessantibus et fugitivis mercatoribus cum pecunia aliena de civitate et districtu Pistorii et non in aliis et quod alii debitores qui non essent pronumptiati fugitivi et cessantes, licet essent exbanniti pro debito vel essent habiti pro exbannitis, ex eo quod obligati essent ex pubblicis instrumentis guarentigie, non comprehendantur nec intelligantur tamquam pronumptiati fugitivi et cessantes. Et quod sindicus fiat et constituatur per comune Florentie cum pleno et sufficienti mandato ad paciscendum de predictis et super predictis cum sindico comunis Pistorii, sicut melius et solempnius fieri poterit, pro executione et observatione omnium predictorum, non obstantibus aliquibus statutis vel ordinamentis in predictis quomodolibet contradicentibus.

[Questa proposta fu approvata nel consiglio dei cento con voti 75, cioè all'unanimità; nel consiglio speciale e generale del capitano e delle capitudini delle 12 arti maggiori con voti 55, contro 3].

XXXVII.

Provvedimenti contro la carestia.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. VI, cc. 126 ss.]
[20 Ottobre 1296.]

Consiglio dei 100.

Primo super eo quod pro comuni Florentie detur et concedatur et data et concessa sit plena licentia auctoritas et bailia dominis prioribus artium et vexillifero iustitie populi Florentie nunc in ipso officio residentibus et in eodem offitio usque ad quartum decimum diem mensis decembris proxime venturi durantes quod ipsi domini priores et vexillifer possint eisque liceat providere et deliberare super tuta et de tuta licentia et securitate danda et concedenda et dari et concedi facienda et ipsam securitatem et licentiam dare et concedere omnibus et singulis personis undecumque sint defferre volentibus et defferentibus de extra comitatem et districtum Florentie granum vel bladum ad civitatem seu comitatum Florentie, quod, non obstantibus aliquibus represalliis concessis vel concedendis seu aliquibus debitis vel instrumentis guarentigie in quibus obligati essent, possint eisque liceat secure venire, esse et stare et redire cum eorum personis et rebus in dicta civitate, comitatu et districtu Florentie et per ipsam civitatem comitatum et districtum per illud therminum et tempus et prout et se-

cundum quod eisdem dominis prioribus et vexillifero placuerit et videbitur convenire.

[Si stabilisce inoltre di imporre una data quantità di grano ai comuni del distretto, di incaricare alcune persone che detenevano il grano per il comune di venderlo in quella quantità ed a quel prezzo che avrebbero stabilito i priori ecc.].

XXXVIII.

Sospensione di rappresaglie concesse contro i comuni della lega Toscana.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. IX, cc. 98 t.].
[14 Gennaio 1299.]

Consiglio dei 100.

Item si videtur et placet dicto presenti consilio, providere, ordinare et firmare pro comuni predicto quod omnes et singule represalie et licentie reprehendendi per aliquid regimen vel officialem dicti comunis Florentie seu per ipsum comune alicui persone seu personis vel universitati, quocumque et quacumque de causa hactenus concesse, ac etiam in posterum concedende pro comuni predicto contra comunia et universitates Tuscie que tenentur et obligate sunt ad taliam et in taliam militum stipendiariorum Tuscie, que nunc viget et inter comune Florentie et quedam comunia Tuscie inita et firmata est pro sex mensibus initiatis de mense

septembris proxime preteriti, seu contra aliquid ipsorum comunium et universitatum vel adversus aliquas singulares personas alicuius predictarum comunium seu universitatum, huius presenti consilii auctoritate et vigore suspendantur et prorogentur et suspense et prorogate sint et permaneant eisque et earum executioni totaliter silentium imponatur usque ad futuras kalendas mensis Ianuarii proxime venturi, ita et taliter quod usque ad dictum therminum seu infra dictum therminum et tempus, nulla persona dictarum comunium et universitatum seu alicuius earum, pro ipsis represalliis et licentiis seu aliqua earum vel earum seu alicuius earum occasione, auctoritate et vigore, possit vel debeat in civitate vel comitatu Florentie personaliter vel realiter capi, detineri, gravari seu molestari seu quomodolibet impediri, salvo tamen et expresse proviso et in hiis aposito quod predicta seu aliquid predictorum et que super hiis et circa ea firmari contigerit, non extendantur nec locum habeant vel aliquid beneficium, favorem vel securitatem realiter vel personaliter prestent vel concedant alicui comunium predictorum seu aliquibus singularibus personis alicuius ipsorum comunium quod aliquam represaliam seu licentiam reprehendendi, sub quocumque nomine seu vocabulo, hactenus concessiset seu in futurum concederet vel haberet contra comune Florentie vel aliquam universitatem seu specialem personam vel personas civitatis vel districtus Florentie, si eodem modo et usque ad predictas faturas kalendas mensis Iànuarii proxime venturi

similem suspensionem et prorogationem de ipsis suis represaliis et reprehendendi licentiis non fecerit in favorem, beneficium et securitatem Florentie, infra decem dies postquam per licteras comunis Florentie certificatum et requisitum fuerit de predictis.

[Approvato all'unanimità.]

XXXIX.

Accordo per rappresaglie fra Firenze e Siena.

[A. S. F., *Prov. Reg.*, vol. VII, cc. 186, 187 t., 188.]
[28 Febbraio 1298.]

Consiglio dei 100.

Item super infrascripta provisione et deliberatione per predictos dominos priores artium et vexilliferum iustitie seriatim et distincte lecta et super admittendo approbando et firmando omnia et singula que in ea continentur et scripta sunt. Cuius quidem provisionis et deliberationis tenor talis est: Diligenter examinatis litteris per comune civitatis Senarum noviter rectoribus et comuni Florentie super infrascriptis transmissis et super ipsarum tenore et continentia capitudinum duodecim maiorum artium et aliorum quamplurium sapientum virorum civitatis Florentie, prehabito consilio et tractatu, post hec per dominos priores artium et vexilliferum iustitie populi Florentie inter eos super infrascriptis, secundum formam statutorum, ad pissides et

palloctas, solempni scrutinio celebrato et facto, concorditer, eorum offitii anctoritate et vigore, pro evitandis scandalis et disensionibus que occasione represalliarum orriri consueverunt inter comunia et amicos, provisum et deliberatum est quod per aliquem rectorem vel offitialem comunis vel populi Florentie seu per ipsum comune, aliquo modo vel iure de cetero, usque ad quinque annos proxime venturos seu infra tempus ipsorum quinque annorum, alicui speciali persone vel universitati civitatis vel districtus Florentie non possit nec liceat concedi vel dari aliqua represalia seu reprehendendi licentia realiter vel personaliter seu in personis vel rebus contra comune Senarum seu contra aliquam universitatem vel specialem personam seu personas civitatis vel districtus Senarum pro aliquo debito, alienatione, contractu seu pactis qui vel que de cetero infra dictum tempus et terminum quinque annorum futurorum contrahererentur vel fierent inter aliquem vel aliquos civitatis seu districtus Florentie ex una parte et aliquem vel aliquos civitatis vel districtus Senarum ex altera parte. Ita quod illum vulgaliter dictum, videlicet: *a chui dato a lui rechesto* inter predictos observet et vindicet sibi locum, cum hoc satis videatur fore conveniens et consonum equitati et iuri.

Et quod ad predicta et pro predictis inter predicta comunia Florentie et Senarum, si expediens fuerit, cum solempnibus pactionibus, promissionibus, obligationibus et penarum apositionibus et solempnibus et oportunis contractibus et instrumentis acceptandis et robo-

randis, sindicus per comune Florentie cum pleno et sufficienti mandato constituatur et fiat, dum tamen, si contingeret sindicus per ipsum comune Florentie non constitui ad predicta acceptanda et roboranda, nichilominus predicta omnia et singula, auctoritate et vigore reformationum consiliorum super hiis tenendorum, in sua illesa permaneant firimitate. Que quidem omnia, usque ad predictum tempus et terminum futurorum quinque annorum valeant et teneant et locum et vires habeant et obtineant et, ut supra dictum est, totaliter et effectualiter debeant observari, si comune Senarum, per ipsius comunis solempnia et oportuna consilia, infra unum futurum et proximum mensem similia in favorem comunis et singularium personarum civitatis et districtus Florentie providebit et solempniter reformabit. In hiis statuto vel ordinamento aliquo non obstantibus.

[Approvato con voti 71, contro 2.]

XL.

Esazione di pedaggi dai mercanti forestieri in Firenze. « Pedagium solvatur per forenses prout Florentini in terris forensium ».

[A. S. F., *Prov. Reg.*, vol. VIII, cc. 37].
[10 Aprile 1297].

Consiglio generale dei 300, speciale dei 90, e delle capitudini delle 12 maggiori arti.

Item in iamdicto presenti consilio predictus domi-

nus Petrobonus iudex et collateralis assessor predicti domini potestatis, presente et iubente domino potestate, et presentibus, volentibus et consentientibus dominis prioribus artium et vexillifero iustitie populi Florentie, infrascripta proposuit et in hiis et super hiis infrascriptis sibi pro comuni consilium exiberi et dari petiit sub hac forma, videlicet quid et quo modo videtur et placet dicto presenti consilio pro ipso comuni providere, ordinare et firmare super infrascripto et de infrascipto ordinamento et provisione per predictos dominos priores et vexilliferum super infrascriptis noviter edito et facto et per me notarium subscriptum in presenti consilio de verbo ad verbum seriatim lecto, cuius quidem ordinamenti et provisionis tenor talis est:

Ad evitandum fraudes et malitias illorum qui nituntur comune Florentie defraudare in non solvendo pedagium seu gabellam quod et que pro comuni Florentie seu per offitiales dicti comunis vel per illos qui a dicto comuni emerunt eu ement ius ipsius pedagii seu gabelle exigitur et recolligitur et exigi et recolligi debet ad portas civitatis Florentie, per dominos priores artium et vexilliferum iustitie populi Florentie, auctoritate et vigore eorum offitii, ordinatum et provisum est, quod nullus qui non sit originarius civitatis vel districtus Florentie, si in extimo veteri per comune Florentie facto in millesimo ducentesimo octuagesimo octavo seu in millesimo ducentesimo octuagesimo nono, a primordio quando dictum extimum factum fuit et non per offitiales post ipsum extimum factum et completum ad al-

librandum non allibratos electos, non reprerietur allibratus et libràs et prestantias omnes ad ipsum vetus extimum pro predicto comuni Florentie impositas non solvet, a dicto pedagio seu gabella vel a solutione ipsius pedagii seu gabelle nullatenus excusetur vel defendatur sed modis omnibus ipsum pedagium et gabellam cum effectu solvere compellatur, prout et sicut in ipsius vel eorum civitatibus, terris et locis seu districtibus Florentini solvunt seu a Florentinis exigitur vel recolligitur pedagium vel gabella ac etiam quod ab omnibus alienigenis qui, ut predictum est, allibrati non sint, et libras et prestantias de quibus supra dicitur non solverunt, in quorum civitate, terris, locis vel districtibus a Florentinis de aliquibus mercantiis vel rebus exigitur et recolligitur pedagium vel gabella, exigatur et tollatur et exigi et tolli possit et debeat simile pedagium vel gabella de quibuscumque mercantiis seu rebus que de civitate et districtu Florentie extraherentur vel defferentur, secundum qualitatem et quantitatem ipsarum mercantiarum vel rerum, non obstantibus quod huiusmodi mercantie et res non sint similes mercantiis et rebus de quibus, ut predictum, a Florentinis exigitur pedagium vel gabella.

XLI.

Introduzione di grani e vettovaglie in Firenze.

[A. S. F., *Provv.*, *Reg.*, vol. VIII, cc. 125, t., 127, t., 128 t., 114.]
[21 Agosto 1297.]

......Super eo quod per comune Florentie detur et concedatur et data et concessa sit plena licentia, auctoritas et bailia dominis prioribus artium et vexillifero iustitie populi Florentie quod ipsi domini priores et vexillifer possint eisque liceat providere et deliberare super tuta et de tuta licentia et securitate danda et concedenda et dari et concedi facienda et ipsam securitatem et licentiam dare et concedere omnibus et singulis personis undecunque sint deferre volentibus et defferentibus de extra comitatum et districtum Florentie granum vel bladum ad civitatem seu comittatum Florentie, ita quod, non obstantibus aliquibus represaliis seu licentiis reprehendendi concessis vel concedendis seu aliquibus debitis vel instrumentis guarentigie in quibus quomodolibet obligati essent, possint eisque liceat libere et secure venire, esse, stare et redire cum eorum personis et bonis et rebus in dicta civitate, comitatu et districtu Florentie et per ipsam civitatem, comitatum et districtum et per illud tempus et terminum et prout et secundum quod eisdem dominis prioribus et vexillifero placuerit et videbitur convenire.

Salvo tam quod securitas vel licentia aliqua predictorum seu infrascriptorum auctoritate et vigore dari vel concedi non possit et data non prosit alicui exbannito comunis Florentie pro maleficio; ac etiam possint eisque liceat providere, ordinare et firmare quod grani et bladi impositio fiat et fieri debeat comunibus, plebatibus, populis et universitatibus ac etiam specialibus personis civitatis, comitatus et districtus Florentie etc.

Possint etiam eisque liceat eligere et eligi facere mercatores et alios offitiales quos et quot et quando et quotiens voluerint pro illo tempore et cum illo salario et remuneratione, offitio et bailia quod et quam convenire viderint pro grano et blado pro iamdicto comuni emendo et emi faciendo et recipiendo et custodiendo et ad civitatem Florentie conducendo et conduci faciendo et ipsos mercatores et offitiales occasione predicta ad quascumque partes et in quibuscumque partibus transmittere et morari facere pro illo tempore et prout et secundum quod eisdem dominis prioribus et vexillifero placuerit et videbitur expedire. Possint etiam eisque liceat a quibuscumque mercatoribus et personis civitatis et districtus Florentie ac etiam aliunde, undecumque fuerint, granum et bladum pro ipso comuni emere et emi facere in illa quantitate et pro illo pretio et cum illis pactis, convenctionibus, conditionibus, modis, obligationibus et promissionibus et penarum appositionibus et, si expedierit, cum solempnibus instrumentis de ipsis et super ipsis emptionibus celebrandis, quibus prout et sicut eisdem dominis priori-

bus et vexillifero videbitur expedire et utile fore pro populo Florentie. Possint etiam eisque liceat pecuniam predictis et infrascriptis occasionibus comuni Florentie oportunam a quibuscumque artibus et .universitatibus artium et etiam a specialibus personis civitatis et comitatus Florentie, de quibus eisdem placuerit et videbitur, pro ipso comuni et ipsius comunis nomine et vice mutuo acquirere et accipere et confiteri facere, in ca quantitate, qua eisdem placuerit et videbitur convenire etc.

[Si delibera anche di non permettere che il danaro destinato a comprar grano, si distragga per altri fini, e si prendono provvedimenti per conseguire un tale scopo].

[Approvato all'unanimità nel consiglio dei cento e quasi all'unanimità in quello del capitano ecc.].

XLII.

Estratto dagli ordinamenti Fiorentini per la vendita del vino al minuto. « Ordinamenta super venditione vini ad minutum ».

[A. S. F., *Provv.*, *Reg.*, vol. VIII, cc. 147, 149 t., 150, 123 t].

[22 Ottobre 1297].

Consiglio dei 100.

[Precede il regolamento sulla vendita del vino vermiglio e bianco al minuto, determinandone il prezzo nei varî momenti dell'anno, e per la vendita della vernaccia, del vino di riviera e del vino greco].

Item pro utilitate atque copia de musto et vino novo fortiliter habenda, provisum et deliberatum est, quod quilibet, undecumque sit, possit et liceat sibi reducere et reduci facere de partibus sitis extra civitatem et districtum Florentie vinum vetus et novum et incanovare et incanovari facere in civitate Florentie et vendere ad grossum, silicet ad salmas, barile et congium, suo velle, sine aliqua gabella solvenda inde, dummodo appareat et fides fiat legiptima quod dictum vinum apportatur de partibus sitis extra civitatem et districtum Florentie et non scarichetur vel reponatur absque presentia et licentia offitialium ad hoc eligendorum pro dicto comuni; verumtamen tale vinum vendi non possit ad minutum hinc ad kalendas decembris proximi et tunc ex eo solvat gabellam, ut solvunt alii Florentini. . . . .

Item provisum et ordinatum est quod nullus de civitate vel districtu Florentie audeat vel presumat facere vel fieri facere aliquam societatem vel compagniam cum aliquo forense, qui non sit de civitate vel districtu Florentie, occasione alicuius vini vendendi seu vendi faciendi ad minutum in civitate vel districtu Florentie, sub pena librarum centum florenorum parvorum et insuper perdat vinum et quilibet possit accusare et denuntiare et habeat medietatem condempnationis. . . . .

Item quia omnes cause non possent comprehendi in presenti ordinamento, provisum est quod dominus capitaneus et vexillifer iustitie, semel et pluries et

quotiens opus fuerit et eis videbitur, possint et eis liceat nova ordinamenta facere, predicta omnia meliorando et non deteriorando, pro habenda copia vini et ut fraus aliqua nullatenus comictatur in predictis vel aliquo predictorum.

[Approvati con voti 59, contro 19, nel consiglio dei cento, e nel consiglio speciale e generale del capitano ecc., quasi all'unanimità].

XLIII.

Convenzioni contro le rappresaglie fra i comuni Toscani.

[A. S. F., *Diplomatico*, S. Miniato.]
[24 Marzo 1298.] (1)

Iu dei nomine amen, hoc est exemplum cuiusdam instrumenti, cuius tenor talis est:

Iu dei nomine amen. Anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo indictione undecima, die vigesimo quarto martii. Convocato consilio generali comunis Sancti Geminiani in palatio dicti comunis ubi sunt consilia pro comuni ad sonum campane et voce precona, ut moris est, de mandato nobilis et potentis militis domini Freschi de Frescobaldis honorabilis potestatis dicti comunis, dictus dominus pote-

(1) Anche questa pergamena è in più luoghi forata e corrosa. Cenno incompleto in DAVIDSOHN, *Forchungen*, II, n. 1899.

stas, vice et nomine dicti comunis et pro ipso comuni, anctoritate et consensu dicti consilii et consiliariorum et ipsum idem consilium et consiliarii omnes cum eo, vice et nomine dicti comunis, ut dictum est, et pro ipso comuni fecerunt, constituerunt et creaverunt Mazzam Michelis nuper comunis Sancti Geminiani sindicum et procuratorem dicti comunis ad faciendum et recipiendum promissiones, conventiones et pacta cum sindico et procuratore comunis Florentie, Pistorii, Prati, Luce, Pisarum, Sancti Miniatis, Colle et aliarum comitatum Tuscie et qualibet dictarum terrarum et comunium, vice et nomine cuiuslibet dictarum comitatum, quod ob debita, alienationes... obligationes, venditiones, contractus sive pacta que de quacumque re vel facto quocumque... fierent deinceps inter aliquas singulares personas comunis Sancti Geminiani vel eius districtus... et singulares personas dictarum comitatum Florentie, Pistorii, Prati, Luce, Pisarum, Sancti Mi[niatis], Colle et aliarum comitatum Tuscie vel alicuius earum vel earum et cuiuslibet earum districtus vel comitatus, nulla represalia seu reprehendendi licentia, quocumque nomine dici possit, de cetero concedetur per comune Sancti Germiniani contra aliquam de dictis comitatibus vel aliquam earum seu singulares personas dictarum comitatum vel alicuius earum vel earum districtus vel comitatus, sed illud solummodo observetur et debeat observari quod vulgariter dici solet, videlicet: a cui dato a cului rechesto.

Et ad promictendum et firmandum cum sindicis

dictarum comitatum et cuiuslibet earum et ipsis comitatibus et universitatibus et qualibet earum de predictis et super predictis et eorum occasione et causa, totum et quicquid sibi sindico videbitur convenire et ad faciendum et recipiendum de predictis solempnes contractus cum stipulatione, pena et obligatione bonorum dicti comunis Sancti Geminiani, prout dictus sindicus viderit et congnoscerit exspedire.

Item ad faciendum de predictis et eorum occasione et causa et ut predicta omnia inviolabiliter observentur protestationes, requisitiones et munitiones in quocumque consilio dictarum comitatum et mercantia et mercantiis ipsarum comitatum vel cuiuscumque earum et coram consulibus mercatorum, prioribus et consulibus cuiuscumque artis dictarum comitatum vel alicuius earum, precipue quod placeat eis nullum contractum obligationem, promissionem vel credentiam seu vinditionem facere de aliquibus rebus, denariis vel mercantiis cum aliquo de Sancto Giminiano vel districtu, nisi sint inde et earum occasione et causa bene securi de hiis que cum eis gesserint, seu . . . . dentes, quod volunt in hiis et pro hiis observari debere illud quod vulgariter dicitur: *a cui dato* [*a lui rechesto*]. Et eciam per singula et generaliter ad omnia et singula facienda et exercenda et procuranda que [ad predicta] spectant et que verus et legiptimus sindicus alicuius universitatis facere et exercere potest et que idem sindicus viderit et cognoscerit exspedire et quod natura contractus exigit et requirit, dantes et concedentes

eidem sindico et procuratori in predictis et de predictis plenum, liberum et generale mandatum et plenam et liberam et generalem administrationem, promictentes nichi notario recipienti et stipulanti pro omnibus, quorum interest vel intererit, pro perpetuo firmum et ratum habere et tenere totum et quicquid per dictum sindicum in predictis et circa predicta factum, gestum et procuratum fuerit, sub jpoteca et obbligatione bonorum eiusdem dicti comunis Sancti Geminiani.

Actum in Sancto Geminiano in palatio comunis ubi sunt consilia pro comuni coram ser Turso notario quondam Maffei, Geraldino Giraldi et Pacino Ubertini, testibus presentibus ad hec. Ego Vannes filius Tei, anctoritate imperiali notarius, et nunc scriba comunis existens, predictis omnibus interfui easque scripsi et publicavi rogatus.

[La presente è una copia del 9, Marzo 1299, fatta in S. Miniato dell' istrumento autentico.]

XLIV.

Abolizione di pedaggi in favore di Pistoia e Lucca.

[A. S. F., *Prov. reg.* vol., IX, c. 87, 88, 89, 90 t.]
[26 Settembre 1298] (1).

Consiglio dei 100.

Item infrascripta provisio, ut dictum est, edita et

---

(1) Scriviamo in corsivo qualche frase, nella quale si trova la dimostrazione d'alcune induzioni nostre.

facta, cuius quidem tenor talis est: Pro evidenti utilitate comunis Florentie et singularium personarum et pro scandalis evitandis, provisum est quod pedagium et redditus et gabella pedagii quod per comune Florentie seu ipsius comunis nomine apud portas civitatis Florentie seu in exitu civitatis Florentie exigitur a Lucensibus et Pistoriensibus de cetero sublatum sit et cesset omnino, ita quod, pro aliqua mercantia, huismodi pedagium seu ipsius pedagii redditus vel gabella *seu aliquid aliud in fraudem, seu sub spetie huiusmodi pedagii, redditus et gabelle,* ab aliquo vel aliquibus de civitate vel districtu Luce ac etiam de civitate et districtu Pistorii per comune Florentie seu per ipsius comunis offitiales vel per presentes seu futuros emptores eiusmodi pedagii et redditus et gabelle ipsius vel per aliquam aliam personam deinceps aliquo modo, iure, ingenio seu causa non petatur seu exigatur; immo ipsi iamdicti Lucenses et Pistorienses a predictis pedagio, redditu et gabella et ipsorum exatione et solutione totaliter sint immunes. Que quidem omnia valeant et teneant et plenam obtineant firmitatem et totaliter et effectualiter per comune Florentie debeant observari, si comunia Luce et Pistorii vel aliquid ipsorum comunium iam providerunt et firmaverunt seu providebunt et firmabunt infra unum futurum mensem, initiandum a die qua eisdem comunibus Luce et Pistorii, pro parte comunis Florentie, per ipsius comunis Florentie litteras vel ambaxiatores, predicta notifficata fuerint, eodem modo et illud idem in favorem Flo-

rentie, videlicet de pedagiis, redditibus et gabellis seu exactionibus que, *sub quocumque nomine et vocabulo,* apud portas seu in exitu ipsarum civitatum vel alterius earum petuntur et exiguntur, non petendis vel exigendis pro aliqua mercantia seu re aliquo modo, iure, ingenio seu causa *vel in fraudem, seu sub specie predictorum* ab aliquo seu aliquibus de civitate vel districtu Florentie. Salvo tamen quod, si aliquid ipsorum comunium Luce et Pistorii predicta, ut supra dictum est, non providit et firmavit, seu infra dictum terminum non providebit vel firmabit, illi tali comuni et hominibus et personis ipsius comunis predicta vel aliquid predictorum seu eorum observatio et executio non prosint vel prestent vel concedant beneficium seu favorem nec eisdem in aliquo debeant observari. Et ut predictorum occasione indempnitati illorum qui predictum pedagium seu redditus et gabellam ipsius pedagii a comuni Florentie emerunt, provideatur, et de predictis conserventur indempnes, domini priores artium et vexillifer iustitie populi Florentie, tam presentes quam futuri, possint eisque liceat in hiis providere et de pecunia comunis Florentie eisdem emptoribus dicti pedagii, redditus et gabelle occasione predicta exiberi, restitui et solvi facere in illa quantitate et summa quam ipsi domini priores et vexillifer voluerint et duxerint providendum, usque in quantitatem et summam librarum centum florenorum parvorum vel ab inde infra, prout et secundum quod ipsi domini priores et vexillifer viderint convenire et, secundum ipso-

rum provisionem super hoc, ut predicitur, faciendam, camerarii dicti comunis Florentie tam presentes quam futuri, licite et impune et absque eorum preiuditio vel gravamine, possint, teneantur et debeant eisdem emptoribus dicti pedagii, redditus et gabelle de ipsius comuni pecunia solutionem facere in quantitate et de quantitate ut predicitur providenda. In hiis statuto vel ordinamento aliquo non obstante.

[Approvato nel consiglio dei 100, con voti 88, contro 3, nel consiglio speciale del capitano e delle capitudini delle 12 maggiori arti, ecc. con voti 58, contro 1, nel consiglio generale dei 300, e speciale dei 90 ecc. con voti 283, contro 19].

XLV.

Conferma di un trattato commerciale fra Firenze e Genova.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. IX, c. 121 t., 127 t.].
[30 decembre 1298.]

Item infrascripta provisio super infrascriptis, ut dictum est, edita et facta, cuius quidem provisionis tenor talis est: Provisum, deliberatum et firmatum et obtentum fuit per dominos priores artium et artificum et vexilliferum iustitie supradictos, auctoritate et bailia eorum officii, in concordia, solempniter inter eos permisso et celebrato scruptinio ad pissides et balloctas,

secundum formam statutorum domini defensoris, super petitione coram eis et dicto' offitio porrecta pro parte mercatorum civitatis et districtus Florentie et maxime illorum qui per se et suos discipulos et factores in civitate Ianue conversantur, cuius tenor talis est.: Coram vobis dominis prioribus artium et artificum et vexillifero iustitie civitatis Florentie exponitur pro parte mercatorum civitatis et districtus Florentie et maxime illorum qui per se et suos discipulos et factores Ianue conversantur, quod dudum quedam conventiones et pacta fuerunt inita et composita in favorem et comodum ipsorum mercatorum inter comune Florentie ex parte una et comune Ianue ex parte altera et fuerunt publice scripta per ser Rogerium Ugonis Albizi de civitate Florentie notarium et Iacopum de Bonessi de civitate Ianue notarium super annis domini millesimo ducentesimo octuagesimo primo, die septimo septembris inter nonas et vesperas indictione octava, secundum cursum Ianue, et anno dominice incarnationis millesimo, ducentesimo octuagesimo indictione octava secundum cursum Florentie, et quod tempus in ipsis pactis et conventionibus appositum iam completum et finitum est, quare, cum predictis mercatoribus expediat pro evidenti eorum utilitate, comodo et favore, ipsa pacta et conventiones sive alia similia vel eis utiliora renovare sive de novo conficere et inire, mercatores prefati vobis suplicant reverenter quatenus, pro evidenti ipsorum mercatorum comodo et favore, vobis placeat et velitis constituere et solempniter constitui facere sin-

dicos comunis Florentie Masum, Iacobum et Tanum Baroncelli cives et mercatores civitatis Florentie ad renovandum, reformandum sive de novo conficiendum eadem pacta et conventiones et alia similia et utiliora ipsis mercatoribus, usque ad illud tempus quod prefatis sindacis videbitur convenire. Super predictis autem, cum mora sive dilatio sit eisdem dampnosa, placeat vobis celeriter providere. Unde, visa dicta petitione et omnibus supradictis, deliberatione prehabita et permisso inter eos solempniter scruptinio ad pissides et ad balloctas, secundum formam statutorum, ut predicitur, provisum, obtentum, et firmatum fuit per ipsos dominos priores artium et vexilliferum iustitie, in concordia, quod constituantur solempniter predicti Masus, Iacobus et Tanus Baroncelli in dicta petitione contenti sindici comunis Florentie ad renovandum, reformandum sive de novo conficiendum eadem pacta et conventiones et alia similia vel utiliora ipsis mercatoribus, usque ad illud tempus quod ipsis sindicis videbitur convenire et ad omnia et singula facienda que in dicta petitione continentur etc.

[Approvato all'unanimità, voti 72].

XLVI.

Sindacato del comune di Bologna allo scopo di contrar lega con Venezia ed altre città per l'introduzione del sale e d'altre mercanzie.

[A. S. B., *Cons. Ottocento e del Popolo uniti*].
[1 Marzo 1298.]

Congregato consilio octingentorum et poputi civitatis Bononie ad sonum campanarum et voce preconum, more solito, in palatio veteri comunis Bononie, de mandato magnifici viri domini Morvelli marchionis Malespine potestatis Bononie et generalis capitanei guerre et nobilis militis Guelfi de filiis Oddonibus capitanei populi Bononie et voluntate antianorum et consulum eiusdem populi, vir nobilis dominus Guido de Viano vicarius generalis dicti domini marchionis potestatis et dominus Franciscus Esari, generalis vicarius dicti domini capitanei, antiani et consules populi Bononiensis et domini octo sapientes et quattuor antiani et consules prepositi super factis guerre, per comune Bononie habentes arbitrium generale, de vuluntate, consensu et licentia dicti consilii et omnium et singulorum in dicto consilio existentium et ipsum consilium una cum predictis dominis vicariis, antianis et consulibus et dominis octo, fecerunt, ordinaverunt et creaverunt Michaelem Vinciguerre civem Bononien-

sem eorum et dicti comunis Bononie sindicum, procuratorem, actorem et nuntium specialem, absentem tamquam presentem, ad tractandum, iniendum, contrahendum et firmandum sotietatem, unionem et fraternitatem, nomine comunis Bononie, cum magnifico et illustri viro domino duce et comuni Venetiarum, super sale et occasione salis et victualium et mercationum et aliarum rerum conducendarum de dicta civitate Venetiarum et eius districtu ad civitatem et districtum Bononie et de civitate et districtu Bononie ad civitatem et districtum Venetiarum et de una civitate et districtu hinc inde ad aliam, per terras, loca et aquas que dicta comunia tenent, possident et distringunt et super aliis quibuscumque negotiis, pro honore et comodo utriusque comunis, civitatum et civium vel habitantium earundem et ad pacta conventiones, promissiones et obligationes facienda cum prefato domino duce et comuni Venetiarum vel eorum sindico, super predictis et quolibet predictorum, secundum quod melius pro eorum firmitate viderit expedire etc.

[Segue un sindacato per contrar lega allo stesso scopo « cum quacumque civitate, domino, barone, nobili, potestate, rectore vel comune aut universitate aut alia persona seculari vel ecclesiastica super sale etc. »]

XLVII.

Il « Capitano della Montagna Bolognese »: accordi fra Firenze e Bologna pel libero transito dell' Appennino.

[A. S. F., *Provv.*, *Reg.*, vol. IX, cc. 98.]
[14 Gennaio 1299.]

Consiglio dei 100.

Primo si videtur et placet dicto presenti consilio pro iamdicto comuni providere et firmare et licentiam dare et concedere nobili viro Azzoni filio Ugholini de Filicione de Ubaldinis honorabili comitatino Florentie, nuper per comune Bononie electo et deputato in capitaneum et pro capitaneo montanee et therrarum positarum in partibus montanis comitatus Bononie ac etiam ad custodiam et pro custodia strate per quam itur a civitate Florentie ad civitatem Bononie, per comitatum et territorium comitatus Bononie faciendam et fieri faciendam per tempus in ipsa electione contentum; quod idem Azzo dictam electionem, offitium et regimen acceptare et ad ipsum exercendum et gerendum utinam feliciter accedere possit et valeat, licite et impune, dummodo iamdictus Azzo, ante quam vadat ad dictum exercendum offitium et regimen, vel alius pro eo, prout tenetur et debet secundum formam statutorum comunis Florentie, dicto comuni Florentie prestet et faciat idoneam cautionem.

[Approvato all'unanimità].

XLVIII.

Privilegi ai mercanti Pistolesi in Firenze.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. X, cc. 1 e 2].
[31 marzo 1299.]

Consiglio dei 100.

Item infrascripta provisio super infrascriptis, ut supra dictum est, edita et facta, cuius quidem provisionis tenor talis est: Visa et diligenter examinata provisione et reformatione super infrascriptis seu similibus in favorem civium et districtualium Florentie per comune Pistorii noviter edita et facta et super hiis diligenti examinatione et deliberatione cum capitudinibus duodecim maiorum artium et aliis quam pluribus sapientibus civitatis Florentie prehabita per predictos dominos priores artium et vexilliferum iustitie populi Florentie, provisum, ordinatum et stabilitum fuit, quod nullum pedagium seu gabella vel malatolta seu passagium, vel aliquid aliud quocumque nomine censeatur, per comune Florentie vel quoscumque alios tollatur vel tolli possit de aliquibus lignaminibus vel mercantiis, vino seu mercibus vel quibusumque aliis rebus, que portarentur vel conducerentur per quoscumque de civitate Florentie vel eius districtu seu per civitatem vel districtum Florentie ad civitatem Pistorii vel eius districtum per aliquem Pistoriensem civem, comitattinum vel districtualem ipsius comunis Pistorii

vel aliquem seu aliquos portantes seu portari facientes per civitatem vel comitattum Florentie res alicuius Pistoriensis civis vel districtualis Pistoriensis; non obstantibus aliquibus capitulis vel reformationibus comunis vel populi civitatis Florentie; salvo tamen quod per predicta vel aliquid predictorum non intelligatur esse cassum et quod tolli non possit dictis Pistoriensibus civibus seu districtualibus seu civi seu districtuali, pedagium quod auffertur et exigitur apud terram de Vallibus, pro custodia strate per quam itur Bononiam. Et hoc, cum, ut predicitur, similis provisio et reformatio per comune Pistorii noviter facta sit in favorem civium et districtualium Florentie, secundum quod in ipsa provisione et reformatione eiusdem comunis Pistorii plenius continetur.

[Approvato all' unanimità, voti 75].

XLIX.

Disposizioni a favore dei mercanti Fiorentini residenti in terre straniere.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. X, cc. 80.]

[10 Novembre 1299.]

Item infrascripta petitio iam dictis dominis prioribus et vexillifero iustitie super infrascriptis porrecta et facta et per ipsos dominos priores et vexilliferum

visa, deliberata, examinata et admissa, cuius quidem petitionis tenor talis est:

Coram vobis dominis prioribus artium et artificum civitatis Florentie et vexillifero iustitie civitatis eiusdem exponitur quod in statuto comunis Florentie est quodam capitulum positum sub esca de indempnitate comunis ac singularium personarum de contractibus factis per quoscumque in quolibet loco et qualiter procedatur contra illos pro quibus Florentini in alienis partibus molestantur; cuius capituli utilitas comendatione non eget, quia per se patet. Nam dignum est et consonum rationi quod peccata suos teneant anctores et eorum heredes, in quantum ad heredes vel successores pervenit de bonis delinquentium et commictentium contra ipsius capituli formam, forma cuius capituli videtur solum tangere personas delinquentium; non autem heredes vel bona eorum ad restitutionem vel ad emendationem aliquam obligantur; per quod sequitur maxima absurditas, quod, si quis pro aliquo Florentino fuerit molestatus vel impeditus, quod ipse solus ad restitutionem dampnorum et iniurie teneatur et non eius heredes vel bona, quod fuit contra mentem illorum qui legem condiderunt et eorum fuit intentionis, secundum quod potest percipi ex ipsius capituli forma, quod non solum illi, quorum facto vel culpa mercatores vel alii homines civitatis vel districtus Florentie in alienis partibus fuerunt deprehensi vel quomodolibet impediti teneantur ad conservationem indempitatis talis reprehensi vel capti vel im-

pediti, sed etiam eius heredes vel bona. Quare vobis humiliter supplicatur, ad conservationem civium Florentinorum et omnium mercatorum civitatis Florentie vel districtus, quatenus per consilia opportuna comunis Florentie firmare et declarare velitis quod illud capitulum vires habeat et intelligatur non solum contra illos, pro quibus Florentini mercatores vel alii fuerint molestati vel deprehensi, sed contra eorum heredes et bona et quod ea forma qua proceditur et procedi potest, per formam ipsius statuti, contra eos, simili modo et forma procedatur contra eorum heredes et bona, et quod, ad restitutionem faciendam, heredes talium delinquentium effectualiter compellantur et possessiones bonorum eorum et in quacumque parte capituli predicti, ubi sit mentio de illis personis pro quibus Florentini fuerint molestati, intelligantur et sint eorum heredes et bona obligati.

[È approvato.]

L.

Provvisione per ovviare alla mancanza del vino in Firenze.

[A. S. F., *Provv. Reg.*, vol. X, cc., 85]
[21 Agosto 1299.]

Ut rei pubblice ac etiam singularium personarum utilitati salubri remedio provideatur, per dominos prio-

res artium et vexilliferum iustitie iamdictos, provisum et ordinatum est quod ipsi iandicti domini priores et vexillifer nunc in offitio residentes per se vel alios per eos ad hoc ponendos et deputandos, possint eisque liceat semel et pluries providere et deliberare super copia et habundantia et circa copiam et habundantiam vini novi seu musti et super pretio et venditione et modo et forma vendictionis et emptionis ipsius vini, tam in grossum quam ad minutum vendendi in anno et pro anno futuro et super omnibus et singulis ab iis dependentibus et quomodolibet pertinentibus et spectantibus ad predicta et in iis et super iis et circa ea et pro eorum observatione et executione, tam contra quoscunque vendentes quam ementes dictum vinum, provisiones et ordinamenta edere et facere et penas imponere et statuere ac etiam bailiam, cognitionem, iurisdictionem et offitium exibere, committere et concedere illis vel illis ex rectoribus et officialibus populi et comunis Florentie, cui vel quibus voluerint, in omnibus et per omnia prout et secundum quod de ipsorum dominorum priorum et vexilliferi processerit voluntate, nec non omnia alia et singula que eisdem videbuntur expedire seu quomodolibet utilia fore pro copia, habundantia et fertilitate vini, pro ipso futuro anno habenda, et ut vinum, debito modo et ordine, tam ad grossum quam ad minutum vendatur et ematur et ut providenda et ordinanda super predictis et circa predicta, ut dictum est, inviolabiliter debeant observari, possint eisque liceat providere, ordinare et

firmare et facere et fieri facere, in omnibus et per omnia ad eorum liberam voluntatem. Quecumque igitur in predictis etc.

[È approvato.]

LI.

Esazione di pedaggi dai mercanti Fiorentini in Venezia.

[A. S. F., *Prow.*, *Reg.*, vol. X, cc. 202 t., 206, 159 ss.]
[4 Febbraio 1300.]

Quum ad notitiam regiminis et populi et comunis Florentie nuper pervenit per litteras sapientis viri ser Arnoldi Arrighi civis et ambaxiatoris eiusdem populi et comunis et etiam per litteras quam plurium mercatorum Venetiis conversantium, quod vir magnificus dominus dux Venetiarum et consilium et comuue eiusdem civitatis Venetiarum noviter providerunt solempniter et firmaverunt quod gabella seu pedagium denariorum quadragintaquinque per testam, que et quod Florentinis ad portas sive palatas eiusdem civitatis Venetiarum tollebatur et ab eis et quolibet eorum exigebatur, ulterius non exigatur ab aliquo Florentino, gratia et amore comunis et populi Florentie, et quod de cetero omnes et singuli Florentini ad civitatem Venetiarum accedere et per ipsam civitatem et eius fortiam ire et transire et ab ea recedere possint eisque liceat libere sine dicte gabelle seu pedagii denariorum quadragintaquinque per testam solutione seu exa-

ctione ab eisdem Florentinis vel aliquo eorum quomodolibet facienda. Et hoc si per comune Florentie in favorem et pro favore et immunitate civium et mercatorum Venetorum similis provisio et reformatio facta fuerit, de gabella seu pedagio denariorum quadragintaquinque per testam, quod et que in civitate Florentie seu apud portas ipsius civitatis a civibus et mercatoribus Venetis tollebatur et exigebatur pro comuni Florentie iamdicto; ideoque domini priores artium et vexillifer iustitie populi Florentie, iamdictam gratiam populo et comuni Florentie factam pro ipso populo et comuni gratis et plenis desideriis acceptantes eisdemque domino duci et comuni Venetiarum digne defferre in similibus et maioribus cupientes, prehabita in hiis diligenti deliberatione et inter eos solempni et secreto scruptinio ad pissides et balloctas, secundum formam statuti, celebrato et facto, eorum offitii auctoritate et vigore providerunt, deliberaverunt et stantiaverunt quod gabella seu pedagium denariorum quadragintaquinque per testam, quod et que Venetis in civitate Florentie seu apud portas ipsius civitatis tollebatur et ab eisdem et quolibet eorum exigebatur pro ipso comuni Florentie, sit omnino sublatum et sublata et quod de cetero per comune Florentie seu per aliquem offitialem eiusdem comunis vel per aliquam aliam personam nullomodo exigatur et quod ipsi Veneti ad civitatem Florentie accedere et per ipsam civitatem et eius fortiam ire et transire et ab ea recedere possint eisque liceat, libere sine dicte gabelle

seu pedagii denariorum quadrigintaquinque per testam solutione seu exactione ab eisdem Venetis vel aliquo eorum quomodolibet facienda, quam diu dicta provisio et reformatio in favorem Florentinorum ut supra dicitur facta per dominum ducem et comune Venetiarum observabitur Florentinis. In hiis statuto etc.

[La proposta è approvata nel consiglio dei cento all'unanimità, voti 77; nel consiglio speciale e generale del capitano ecc. all'unanimità, voti 60, nel consilio generale dei 300 e speciale dei 90, ecc. per alzata e seduta, quasi all'unanimità: « *placuit quasi omnibus* »].

LII.

Contratto fra il comune di Bologna e la Società mercantile Fiorentina della « Scala », per l'importazione del frumento.

[A. S. F., *Provv. Cons. Pop.*]
[25 maggio 1304.]

Item providerunt et ordinaverunt quod Feus Clarii et Thorellus Boni cives Florentini, eorum proprio nomine et tamquam procuratorio nomine dominorum Alberti Aymierii Castellani, Petri Alberti Baldonis, Cantini de Amadotis, Nocii Negri, Loterii Bonaguide et Lapi Iannis sociorum et mercatorum de la Scala et omnium aliorum de predicta societate de la Scala de

Florencia, procuratorio nomine ipsorum et nomine [degli altri soci della compagnia] absolvi et liberari debeant infra terciam diem a die huius provisionis facte ab omni promissione et obligatione quam fecerunt dominis Rolando de Ramponibus, Iacobino Spavaldi, Guilielmo Canuti et Leonardo Benaxini dominis et officialibus bladi pro Comuni Bononie deputatis stipulationis predicte, et comuni Bononie, quod predicti Feus et Thorellus facient et curabunt, quod dominus Manuel de Langoscho Ianuensis civis, procurator domini Christiani Spinole, honorabilis civis civitatis Ianne, dabit et tradet et conducet seu conduci faciet in civitate Bononie in platea comunis Bononie seu sub porticu Palatii dicti comunis et consignabit dictis dominis Rolando et sociis, nomine comunis Bononie viginti millia corbes frumenti boni, puliti et merchadandischi, conducti per mare de mense Aprilis vel Madii, omnibus suis expensis, ut patet publico instrumento manu Bartholomei Alberti de Castagnolis notarii, facto in millesimo trecentesimo indictione prima die vigesimo septimo mensis Decembris, et etiam ob omni conventione, promissione et obligatione quibus dictus Feus et Thorellus tenerentur, ex eo quod dictus dominus Manuel, tamquam procurator dicti domini Christiani, convenit et promisit et se obligavit ad dictam quantitatem frumenti dandam, tradendam, deferendam vel consignandam seu dari vel deferri vel consignari faciendam predictis dominis de blado, recipientibus pro se et comuni Bononie, ut patet publico instrumento scripto

manu Bartholomei Alberti de Castagnolis notario dictorum dominorum bladi et comunis Bononie, facto die vigesimo sexto mensis Octubris in millesimo trecentesimo secundo a predictis dominis de blado suo nomine et vice et nomine dicti comunis vel ab altero ex eis vel a sindico comunis Bononie ad voluntatem predictorum Fei et Thorelli, et, quod auctoritate et vigore presentis provisionis, liberentur et absolvantur a dictis promixionibus et obligationibus et absoluti et liberati totaliter esse intelligantur modo predicto et nichilominus dicta instrumenta et omnia que in eis continentur sint cassa et vana et nullius valoris, momenti vel efficacie, et hoc cum satisfactum sit dictis dominis de blado et comuni Bononie per dictum dominum Manuelem procuratorem dicti domini Christiani de dicta quantitate viginti millium corbum frumenti, terminis ordinatis, secundum formam conventionis et contractus et instrumentorum; et predicta omnia et singula fecerunt vigore arbitrii concessi predictis et omni modo et iure, quo melius facere potuerunt.

INDICE DEI DOCUMENTI

AGGIUNTE

A pag. 35, fu tralasciato nel sommario il parag. IV. (Trattati con Genova).

A pag. 121, in luogo del numero V, come designazione del paragrafo, deve leggersi IV; *a pag. 124,* invece di VI, V; *a pag. 130,* in luogo di VII, VI.

A pag. 166, riga 16, ove si ricorda, per la seconda volta, la lega della Taglia Toscana dell' *8 febbraio 1281;* deve leggersi *1282,* secondo lo stile comune ed ugualmente a pag. *254.* Perciò i bandi testimoniatici dallo statuto dei contratti del comune di Poggibonsi (App. Doc., N. XI) non seguirono, ma precedettero codesta pace di qualche mese. Ma poichè, senza dubbio, con le trattative della convenzione strettamente si ricollegano, sono ugualmente giustificate le deduzioni, che dal documento traemmo a pag. 254-55.

A pag. 195, riga ultima, ove dice: « consiglio generale dei *cento* e speciale dei novanta », deve leggersi: « consiglio generale dei *trecento*.... ec. »

A pag. 239, il numero che designa il paragrafo deve essere III e non IV.

A pag. 255, riga 14, ove si dice: « ....atto *del 24 Marzo 1297* » si legga « ....*24 Marzo 1298* »; a pag. *256,* riga 7, in luogo di « *ultimo Gennaio 1297* », deve dire « *28 Febbraio 1298* ».

Per la correzione di qualche errore tipografico che possa essere sfuggito qua e là, (a pag. 430, nel titolo del documento, si muti il *Bolongna* in *Bologna* e il *di* in *ai*), ci rimettiamo all' intelligenza del lettore.

INDICE GENERALE

Parte Prima. - Storia Esterna.

Parte Seconda. - Storia Interna.

Sezione Prima. - Le rappresaglie.

Sezione Seconda.
I trattati annonarî e la legislazione annonaria.

Sezione Terza.
I trattati commerciali di carattere finanziario.

Sezione Quarta.
La procedura commerciale.

Altre pubblicazioni dello stesso autore.

1. ***La congiura di Giulio Cesare Vachero,*** Firenze Galileiana, 1897.

2. ***Una concordia commerciale tra Firenze e Pistoia nel 1326,*** *(estr. della Rassegna Nazionale),* Firenze 1899.

3. ***Nuovi documenti su Giovanni Villani,*** *(estr. dal Giornale Storico della Letteratura Italiana),* Torino 1899.

4. ***Un Delitto Mediceo narrato sui documenti,*** *(estr. della Rassegna Nazionale),* Firenze 1900.

5. ***I «campioni nudi ed unti».*** Nota Dantesca. *(estr. della Rassegna Nazionale),* Firenze 1901.

6. ***Le istituzioni giuridiche medievali nella Divina*** [illegible] Firenze Lumachi, 1901.

7. ***Studi e documenti di storia del diritto,*** Firenze Le Monnier, 1901.